

ANNO XXXIX - N. 3 - 4 - 5 - 6

MAGGIO - DICEMBRE 1987

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
ROMA 1988

ABBONAMENTI ANNO 1988

ANNO..... L. **40.000**

UN NUMERO SEPARATO..... » **7.500**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma
c/c postale n. 387001

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(9219311) Roma, 1987 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Franco Favara)	pag. 195
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara)	» 263
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura degli avvocati Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Cingolo)	» 322
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Anna Cenerini)	» 343
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura degli avv. Raffaele Tamiozzo e G.P. Polizzi)	» 348
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Bafile)	» 388
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura degli avvocati Sergio Laporta e Piergiorgio Ferri)	» 455
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura degli avvocati Paolo di Tarsia di Belmonte e Nicola Bruni)	» 474

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Ignazio Caramazza)	pag. 63
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	» 65

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

**CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE**

Avvocati

Glauco NORI, *Ancona*; Francesco COCCO, *Bari*; Carlo BAFILE, *L'Aquila*; Nicasio MANCUSO, *Palermo*; Rocco BERARDI, *Potenza*; Maurizio DE FRANCHIS, *Trento*; Paolo SCOTTI, *Trieste*; Giancarlo MANDÒ, *Venezia*.

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

- F. FAVARA: *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e la liquidazione coatta amministrativa: tratti comuni e differenze* Pag. 238
- O. FIUMARA: *Della determinazione del luogo di adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale* » 275

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE

- Acque pubbliche - Competenza e giurisdizione - Tribunali delle acque e tribunali ordinari - Alveo fluviale colmato da colata lavica - Controversia sulla demanialità - Competenza del tribunale delle acque pubbliche, 469
- Acque pubbliche - Competenza e giurisdizione - Tribunali regionali delle acque e tribunali ordinari - Danni da difetto di manutenzione di opera idraulica - Competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, 457.
- Acque pubbliche - Demanio idrico - Alveo fluviale colmato dalla lava - Passaggio al patrimonio disponibile, 469.
- Acque pubbliche - Laghi - Limiti dell'alveo - Individuazione, 468.
- Opere idrauliche - Non classificate / Trasferimento alle Regioni - Danni da vizio di manutenzione - Difetto di legittimazione passiva del Ministero dei Lavori Pubblici, 457.

ASSICURAZIONE

- Isvap - Trasferimento del personale - Inizio svolgimento funzioni, 362.
- Vigilanza - Liquidazione - Trasferimento dell'azienda senza corrispettivo - Eccezione incostituzionalità - Manifesta infondatezza, 362.
- Vigilanza - Piano risanamento - Mancata realizzazione - Revoca autorizzazione ad esercizio attività assicurativa - Atto vincolato, 362.
- Vigilanza - Revoca autorizzazione ad esercizio attività assicurativa - Commissariamento - Liquidazione coatta amministrativa - Misure alternative, 362.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

- Associazioni sindacali - Rappresentatività - Indici - Consistenza numerica - Specialità interessi rappresentati, 348.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Atto paritetico - Carattere vincolante - Annullamento, 357.

AVVOCATI E PROCURATORI

- Patrocinio dinanzi alle Preture - Persone diverse dagli avvocati e procuratori - Ammissione al predetto patrocinio - Illegittimità costituzionale, 245.

BENI

- Beni culturali - Esportazione abusiva - Cose di proprietà di persona diversa dall'autore del reato - Illegittimità costituzionale, 204.

COMUNITA' EUROPEE

- Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e nel settore delle carni bovine - Prezzi massimi di vendita all'ingrosso - Incompetenza degli Stati membri, 305.
- Agricoltura - Organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo - Vino - Arricchimento - Mosto di uve concentrato rettificato, 268.
- CECA - Industria siderurgica - Sistema di sorveglianza - Rispetto dei flussi tradizionali - Violazione - Poteri della Commissione, 287.

- Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale - Competenza - Luogo di adempimento dell'obbligazione, con nota di O. FIUMARA, 274.
- Domanda di pronuncia pregiudiziale - Momento della sua proposizione - Valutazione del giudice « a quo », 295.
- Domanda di pronuncia pregiudiziale - Organo giurisdizionale - Funzioni del Pretore, 295.
- Libera circolazione dei lavoratori - Violazione del principio di non discriminazione in ragione della cittadinanza - Ricercatori del CNR - Disparità di trattamento in relazione alle condizioni di impiego e di lavoro, 301.
- Ravvicinamento delle legislazioni - Accesso all'attività degli enti creditizi - Interpretazione della direttiva - Nozione di pubblico ufficiale e di persona incaricata di un pubblico servizio, 283.
- Ravvicinamento delle legislazioni - Conservazione degli uccelli selvatici, 309.
- Ravvicinamento delle legislazioni - Direttive - Recepimento - Obblighi degli Stati membri, 291.
- Ravvicinamento delle legislazioni - Dogane - Messa in libera pratica delle merci - Svincolo globale e svincolo a riprese, 281.
- Ravvicinamento delle legislazioni - Sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per animali - Inadempimento dell'Italia - Insussistenza, 291.
- Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dell'ambiente - Obblighi previsti in una direttiva - Conseguenze per i privati, 296.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Principio di uguaglianza - Pronuncia estensiva di norma derogatoria - Condizioni, 199.
- Norme di diritto internazionale privato - Sottoponibilità a sindacato di legittimità costituzionale, 229.

DEMANIO

- Beni storici ed archeologici - Vincolo diretto - Tutela beni individuali, 376.
- Beni storici ed artistici - Prelazione - Negozio transattivo - Mancata determinazione prezzo - Illegittimità prelazione, 371.
- Beni storici ed artistici - Prelazione dello Stato - Atto ablatorio - Acquisizione coattiva beni privati - Prelazione civilistica - Differenze, 371.
- Beni storici ed artistici - Prelazione dello Stato - Negozi soggetti - Transazione, 371.
- Beni storici ed artistici - Vincolo diretto - Motivazione - Indicazione bene e particelle catastali, 376.
- Beni storici ed artistici - Vincolo indiretto - Motivazione - Finalità e presupposti di fatto, 376.
- Occupazione - Ricerche archeologiche, 376.

ENTI PUBBLICI

- Ferrovie - Istituzione dell'Ente F.S. - Personale dipendente - Controversie di lavoro - Trasferimento della giurisdizione al Giudice ordinario, 258.

ESECUZIONE FORZATA

- Pensioni erogate dalla Cassa nazionale del notariato - Pignorabilità, 232.
- Retribuzioni dovute da enti pubblici diversi dallo Stato - Pignorabilità per ogni credito fino ad un quinto, 231.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

- Interventi di sistemazione idraulico-forestale di terreni - Opere di rimboschimento di terreni a tal fine occupati temporaneamente - Successiva espropriazione - Indennità - Valutazione del bosco, 462.

- Opposizione a stima - Legittimazione passiva - Concorso di enti nella realizzazione dell'opera - Affidamento in concessione - Legittimazione del concedente - Fattispecie, 459.
- Retrocessione - Prezzo di retrocessione superiore all'indennità di espropriazione - Legittimità costituzionale, 255.

FALLIMENTO

- Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Comunità di disciplina con la l.c.a., con nota di F. FAVARA, 238.

GIURISDIZIONE CIVILE

- Regolamento di giurisdizione - Regolamento preventivo - Improprietà della domanda tra privati - Inammissibilità, 338.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Controinteressati - Impugnativa provvedimento riparto aspettative sindacali - Associazioni sindacali, 348.
- Controinteressati - Individuazione, 348.
- Giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego - Mezzi istruttori, 236.

IMPIEGO PUBBLICO

- Procedura concorsuale per avanzamento - Impugnativa - Controinteressati, 348.
- Stipendi - Recupero emolumenti indebiti - Autoresponsabilità ed affidamento - Irrilevanza, 357.
- Stipendi - Recupero emolumenti indebiti - Misura non incidente su esigenze vitali - Motivazione - Non necessità, 357.

IMPUGNAZIONI PENALI

- Ricorso per cassazione - Deduzione di errata interpretazione di legge ai fini del proscioglimento con for-

mula ampia ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. pur in presenza di causa estintiva - Ammissibilità - Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata - Ammissibilità, 474.

LAVORO

- Controversie in materia di previdenza - Medici convenzionati con enti mutualistici - Rapporto di collaborazione - Crediti per prestazioni professionali - Rivalutazione monetaria - Applicabilità, 329.

LEGGE

- Legge interpretativa - Applicazione - E compito del giudice, 235.

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

- Radiotelevisione - Radiodiffusione di opere registrate - Consenso dell'autore - Occorre anche per la RAI - Questione infondata di costituzionalità, 200.

PROCEDIMENTO CIVILE

- « Ius postulandi » degli Avvocati dello Stato - Difesa in giudizio degli enti pubblici e dei dipendenti pubblici - Mandato alle liti - Non occorre, 343.
- Persona scomparsa - Interruzione del processo e nomina del curatore - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale, 202.

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E D'URGENZA

- Sindaco - Presupposti necessità - Requisizione immobili - Legittimità, 359.

REATO

- Reato di deviazione di acque (articolo 632 cod. pen.) e reato di furto di acque - Elementi distintivi, 474.

- Reato di deviazione di acque (articolo 632 cod. pen.) - Oggetto della tutela penale, 474.
- Reato di omissione di atti di ufficio - Interpretazione della norma di cui all'art. 328 cod. pen., 474.
- Reato valutario - Art. 1 d.l. 4 marzo 1976 n. 31 conv. in l. 30 aprile 1976 n. 159 e succ. mod. Illegale esportazione di valuta - Danno risarcibile: quello alla economia nazionale, 480.

REGIONI

- Impiego pubblico - Accordi collettivi - Rapporto con l'attribuzione in materia di ordinamento degli uffici, 248.
- Materia «organizzazione degli uffici» - Regime di tesoreria - Non vi attiene, 207.
- Materie sanità e assistenza sociale - Recupero e reinserimento dei tossicodipendenti - Contributi al volontariato - E competenza dello Stato, 252.
- Regioni a statuto speciale - Riforma economico-sociale - Norme esecutive dei principi della riforma - Carattere integrativo e di coesistenzialità, 234.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Doveri di comportamento prescritti da una norma - Diligenza e disattenzione dei destinatari - Esclusione della responsabilità, 343.
- Modalità del fatto generatore del danno - Giudizio di merito incensurabile in sede di legittimità, 343.

SANITÀ

- Disciolti enti mutualistici - Rapporti obbligatori pregressi - Successione - Legittimazione passiva - Fattispecie, 322.
- Enti mutualistici - Medici convenzionati - Compensi - Modalità di corresponsione - Fattispecie, 329.

SARDEGNA

- Quote di tributi erariali soppressi - Somma sostitutiva - Riduzione - Parere della regione - Omessa acquisizione, 208.

SERVITÙ

- Occupazione illegittima - Danni - Trasformazione di strada podereale con costruzione di altra assoggettata ad uso pubblico - Risarcimento - Non è dovuto, 455.

SICILIA

- Contributo di solidarietà nazionale - Intesa Stato-regione - Non è prevista, 208.
- Nuove entrate tributarie statali riscosse nella regione - Sottrazione alla devoluzione - Condizioni, 207.
- Nuove entrate tributarie statali riscosse nella regione - Sottrazione alla devoluzione - Condizioni, 208.
- Regime di tesoreria - Disponibilità liquide della regione - Distinzione tra tributi propri della regione e tributi statali riscossi nella regione, 207.

TRENTINO ALTO ADIGE

- Regime di tesoreria - Distinzione tra tributi propri della regione e tributi statali riscossi nella regione, 207.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

- Dichiarazione congiunta di coniugi - Responsabilità solidale, 260.
- ILOR - Zone depresse del centro-nord - Imprese produttrici di servizi - Esclusione dall'esenzione decennale, 261.
- Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Svalutazione monetaria - Deve essere dedotta dall'ammontare del plusvalore, 417.

- Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Redditi di capitale - Presunzione di fruttuosità del danaro - Prova dell'impiego del capitale - È necessaria - Prova per presunzioni - Ammissibilità, 443.
- Imposta unica sul reddito delle persone fisiche - Redditi di lavoro dipendente - Indennità di buonuscita ENPAS - Imponibilità - Condizioni e limiti, 396.
- Contenzioso tributario - Condono - Estinzione del giudizio - Controversia sulla condonabilità - Decisione incidentale del giudice avanti al quale pende la controversia - Esclusione, 409.
- Contenzioso tributario - Decisione - Correzione di errore materiale - Non utilizzabilità della motivazione - Confronto con gli atti anteriori del processo - Legittimità, 432.

TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI

- Imposta di registro - Atti giudiziari - Caratteri - Ordinanza di distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione - Non tassabilità, 450.
- Imposta di registro - Miniere - Distinte ipotesi di imposizione, 439.
- Imposta di registro - Nuovo testo unico - Disposizioni più favorevoli al contribuente - Estensione nei rapporti per i quali pende controversia - Definitività dell'accertamento tardivamente impugnato - Esclusione, 428.
- Imposta di successione - Interessi - Imposta complementare - Imputabilità del ritardo - Accertamento infondato poi corretto dall'ufficio - Non esonera dall'obbligazione di interessi, 388.
- Imposte doganali - Deposito doganale - Magazzini di proprietà privata - Chiusura con doppia chiave - Non trasforma il deposito privato in magazzino sotto diretta custodia della dogana, 406.
- Imposte doganali - Deposito in magazzini di proprietà privata - Furto della merce - Realizzazione del presupposto dell'imposizione - Articolo 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, 406.
- Contenzioso tributario - Decisione - Motivazione - Valutazione - Ricorso alla comune esperienza - Ammissibilità - Limiti, 433.
- Contenzioso tributario - Decisioni di secondo grado sulla valutazione estimativa - Impugnazione di terzo grado di sola legittimità - Ricorso per cassazione - Duplicazione del giudizio di legittimità - Pronuncia della Cassazione riferita alla decisione di secondo grado, 432.
- Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio ex art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - Pronuncia di cessazione della materia del contendere - Impossibilità - Definitività dell'atto impugnato - Sopravvivenza dell'azione - Esclusione, 409.
- Contenzioso tributario - Giurisdizione amministrativa - Impugnazione di atti di indirizzo - Esclusione, 423.
- Contenzioso tributario - Impugnazione - Ricorso cumulativo - Decisioni distinte concernenti lo stesso rapporto - Ammissibilità, 430.
- Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado - Apprezzamento del fatto - Redditi di capitale - Presunzione di fruttuosità - Deducibilità in terzo grado, 442.
- Contenzioso tributario - Intervento nel processo - Cessato amministratore di società - Non è legittimato all'intervento, con nota di F. FAVARA, 238.

TRIBUTI (IN GENERE)

- Contenzioso tributario - Appello - Motivi - Richiamo alle difese del precedente grado - Insufficienza, 453.
- Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Regolarità della composizione - Verbale - Rilevanza, 420.
- Contenzioso tributario - Processi dinanzi alle Commissioni - Non pubblicità delle udienze, 195.
- Contenzioso tributario - Provvedimento impugnabile - Avviso di liquidazione - Definitività - Successiva domanda di rimborso - Inammissibilità, 428.

- Contenzioso tributario - Ricorso alla Corte di appello - Termine per ricorrere alla Commissione Centrale non ancora decorso - Omessa eccezione innanzi alla Corte d'appello - Deduzione con ricorso per cassazione - Inammissibilità, 391.
- Contenzioso tributario - Ricorso alle Commissioni - Provvedimenti impugnabili - Atto che nega la spettanza di esenzioni pluriennali - Omessa impugnazione - Definitività, 394.
- Dichiarazione - Effetti - Modificazioni, 399.
- Sanzioni non penali - Nascita della obbligazione - Provvedimento di irrogazione - Natura, 403.

TRIBUTI LOCALI

- Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - Rettifica del valore finale - Adeguamento necessario del valore iniziale dichiarato da parte dell'ufficio o del giudice - Esclusione - Impugnazione da parte del contribuente del valore dichiarato - Ammissibilità, 399.
- Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - Società - Applicazione per decorso decennio - Estensione alle società di ogni tipo a norma dell'art. 1 legge 22 dicembre 1975 n. 694 - Efficacia per il decennio 1966-75, 392.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

24 luglio 1986, n. 212	Pag.	195
24 luglio 1986, n. 215	»	199
16 ottobre 1986, n. 220	»	202
19 gennaio 1987, n. 2	»	204
2 marzo 1987, n. 61	»	207
2 marzo 1987, n. 62	»	207
5 marzo 1987, n. 70	»	208
5 marzo 1987, n. 71	»	229
31 marzo 1987, n. 87	»	208
31 marzo 1987, n. 89	»	231
3 aprile 1987, n. 99	»	234
10 aprile 1987, n. 123	»	235
23 aprile 1987, n. 146	»	236
13 maggio 1987, n. 155	»	232
22 maggio 1987, n. 185	»	238
28 maggio 1987, n. 202	»	245
8 giugno 1987, n. 217	»	248
6 luglio 1987, n. 243	»	252
6 luglio 1987, n. 245	»	255
16 luglio 1987, n. 268	»	258
22 ottobre 1987, n. 316 (ord.)	»	260
22 ottobre 1987, n. 319 (ord.)	»	261

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

Sed. plen., 18 settembre 1986, nella causa 48/85	Pag.	268
Sed. plen., 15 gennaio 1987, nella causa 266/85	»	274
Sed. plen., 27 gennaio 1987, nella causa 275/85	»	281
2 ^a sez., 7 aprile 1987, nella causa 166/85	»	283
Sed. plen., 9 aprile 1987, nelle cause riunite 167 e 212/85	»	287
Sed. plen., 9 aprile 1987, nella causa 363/85	»	291
5 ^a sez., 11 giugno 1987, nella causa 14/86	»	295
Sed. plen., 16 giugno 1987, nella causa 225/85	»	301
4 ^a sez., 1 ^o luglio 1987, nella causa 216/86	»	305
Sed. plen., 8 luglio 1987, nella causa 262/85	»	309

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un. 19 gennaio 1987, n. 410	Pag.	388
Sez. Un. 20 gennaio 1987, n. 460	»	391

Sez. I, 21 gennaio 1987, n. 512	»	392
Sez. I, 26 gennaio 1987, n. 722	»	394
Sez. I, 3 febbraio 1987, n. 947	»	396
Sez. I, 4 febbraio 1987, n. 997	»	399
Sez. I, 9 febbraio 1987, n. 1375	»	403
Sez. I, 9 febbraio 1987, n. 1376	»	406
Sez. I, 10 febbraio 1987, n. 1385	»	409
Sez. I, 10 febbraio 1987, n. 1388	»	417
Sez. Uni., 24 febbraio 1987, n. 1947	»	420
Sez. Uni., 24 febbraio 1987, n. 1948	»	423
Sez. I, 11 marzo 1987, n. 2527	»	428
Sez. I, 13 marzo 1987, n. 2646	»	430
Sez. I, 20 marzo 1987, n. 2765	»	432
Sez. I, 11 aprile 1987, n. 3600	»	439
Sez. I, 23 aprile 1987, n. 3929	»	442
Sez. I, 13 maggio 1987, n. 4391	»	450
Sez. I, 28 maggio 1987, n. 4772	»	453
Sez. Un., 8 giugno 1987, n. 5012	»	322
Sez. Un., 8 giugno 1987, n. 5017	»	329
Sez. Un., 15 giugno 1987, n. 5256	»	338
Sez. III, 6 agosto 1987, n. 6759	»	343

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE

15 aprile 1987, n. 14	Pag.	455
21 maggio 1987, n. 20	»	457
21 maggio 1987, n. 21	»	459
16 giugno 1987, n. 28	»	462
17 giugno 1987, n. 29	»	468
30 novembre 1987, n. 89	»	469

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 28 settembre 1987, n. 22	Pag.	348
Sez. IV, 14 luglio 1987, n. 422	»	357
Sez. IV, 20 ottobre 1987, n. 638	»	359
Sez. VI, 10 giugno 1987, n. 379	»	362
Sez. VI, 10 giugno 1987, n. 400	»	371
Sez. VI, 2 luglio 1987, n. 463	»	348
Sez. VI, 7 ottobre 1987, n. 860	»	376

GIURISDIZIONI PENALI


CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II penale, 26 marzo 1987, n. 3705	Pag.	474
Sez. III, 1° luglio 1987, n. 7987	»	480

PARTE SECONDA

<i>Rassegna di dottrina</i>	<i>Pag.</i>	63
<i>Rassegna di legislazione</i>		
I - <i>Questioni dichiarate incostituzionali</i>	<i>Pag.</i>	65
II - <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	»	73
III - <i>Questioni proposte</i>	»	82

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1986, n. 212 - Pres. La Pergola - Rel. Saja - Molajoni Mario S.p.A. e Presidente Consiglio dei Ministri.

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Processi dinanzi alle Commissioni - Non pubblicità delle udienze.

(Cost., art. 101; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39).

La regola della pubblicità delle udienze è implicitamente prescritta dal sistema costituzionale quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale; è indispensabile che il legislatore intervenga prontamente ad adeguare il processo tributario all'art. 101 Cost. correttamente interpretato (1).

(omissis) Con l'ordinanza in epigrafe viene proposta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione del contenzioso tributario, nella parte in cui esclude la pubblicità delle udienze davanti alle commissioni tributarie.

Rileva in proposito il giudice *a quo* che il principio di pubblicità delle udienze, benché non esplicitamente dichiarato, deve ritenersi accolto nella Costituzione e precisamente nel ricordato art. 101, laddove statuisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo, sicché la ricordata esclusione risulterebbe illegittima.

(1) La Corte costituzionale esprime nella sentenza in rassegna una indicazione precisa, che solo per lodevole senso di responsabilità non traduce in pronuncia di illegittimità costituzionale. La raffigurazione del processo tributario come vicenda «riservata» nella quale l'indiziato di evasione beneficia di un «clima» omertoso è giustamente accantonata in nome di una corretta e doverosa lettura «in positivo» di quell'art. 53 Cost. troppo spesso invocato solo come norma limitatrice dei carichi tributari.

Deve osservarsi che la regola della *pubblicità* delle udienze (da applicarsi nei primi due gradi del processo tributario) va tenuta distinta da una ipotizzabile diversa regola della *necessità* dell'udienza (nel terzo grado dinanzi alla commissione tributaria centrale). La prima regola a ben vedere mira a consentire a «chiunque» la conoscenza di quanto viene detto a voce dal relatore e dalle parti (o loro difensori), ed implica che «chiunque» possa

Non è superfluo, per la migliore intelligenza della questione, qualche cenno storico. Il principio della pubblicità delle udienze giudiziarie si afferma nei tempi moderni con la caduta dell'assolutismo e viene proclamato, con una disposizione di portata generale, per la prima volta, nell'art. 208 della Costituzione francese del 1795, anno III (non mancarono, prima, disposizioni particolari: art. 163° Cost. del 1791, in materia di istruzione criminale: artt. 94 e 96 Cost. del 1793, rispettivamente in materia di deliberazione delle cause civili e di istruzione criminale), disposizione in cui viene anche costituzionalizzato, sempre con carattere di generalità, l'obbligo di motivazione, ritenuto parimenti necessario al controllo sugli atti giudiziari. Il principio è successivamente accolto altresì in carte costituzionali della Restaurazione e trova larga diffusione, assurgendo presto al ruolo di normale garanzia d'una retta amministrazione della giustizia, anche in ordinamenti non ispirati ai principi di libertà e di eguaglianza.

In Italia la regola fu recepita nell'art. 72 dello Statuto albertino (« Le udienze dei Tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi ») e in attuazione di questa disposizione statutaria le varie leggi processuali regolarono la pubblicità delle udienze (art. 52 cod. proc. civ.; art. 268 cod. proc. pen.; art. 443 cod. pen. per l'esercito; art. 490 cod. pen. militare marittimo; art. 34 della legge sul Consiglio di Stato).

Nell'iter formativo della Costituzione repubblicana, il principio venne esplicitamente enunciato nell'art. 101 del progetto presentato all'Assemblea costituente il 31 gennaio 1947 (secondo comma: « le udienze sono

avere conoscenza anche degli scritti, a cominciare dalle decisioni; a questo proposito va rilevato, per inciso, che il d.P.R. n. 636 del 1972 ha riservato alle parti la facoltà di ottenere copia delle decisioni (ed è una riserva che pare giovare soprattutto allo... *insider editing*).

Quanto alla ipotizzabile regola della necessità dell'udienza (ovviamente pubblica), non pare che essa sia stabilita dall'ordinamento costituzionale. Non può dubitarsi, in linea di principio, della legittimità costituzionale dei numerosi procedimenti « in camera di consiglio » previsti dalle leggi processuali. Ciò detto deve però aggiungersi che l'attuale disciplina del terzo grado del processo tributario è, anche sotto questo profilo, quanto meno non connotata da *esprit de geometrie*. Si considerino tra l'altro: a) la stranezza della previsione di due « giudici naturali » alternativi, inseriti in « ordini » giudiziari diversi, e ciascuno dei quali (giudici) operante secondo una disciplina processuale non omogenea a quella praticata dall'altro; b) l'ingente costo per il fisco (solitamente creditore di tributi) della scarsa produttività, anche in termini qualitativi, di un giudice costruito con « briciole di tempo » di persone notoriamente molto impegnate (persino come capi di gabinetto e capi di ufficio legislativo); c) la imbarazzante presenza nel Giudice di quarto grado delle stesse persone che hanno giudicato sulle stesse questioni (anche se non nelle stesse liti) in terzo grado; d) l'anomalia — e che sia tale lo si vede vistosamente in sede di rinvio dalla cassazione — di « sezioni unite » di un organo sott'ordinato (per di più con collegio imperfetto); e via elencando.

pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti »); ma poi, come risulta dai lavori preparatori, una espressa enunciazione fu ritenuta superflua, in quanto si ritenne che la pubblicità delle udienze fosse implicitamente prescritta dal sistema costituzionale quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale, esercitato appunto, come recita l'art. 101, in nome del popolo.

Coerentemente, tutte le leggi processuali hanno mantenuto o introdotto la regola (art. 128 cod. proc. civ.; art. 423 cod. proc. pen.; art. 41 del testo unico sul Consiglio di Stato approvato con r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, ora applicabile anche ai Tribunali amministrativi regionali; art. 72 t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, sull'ordinamento della Corte dei conti; art. 364 cod. pen. militare di pace; art. 15 l. 11 marzo 1953 n. 87 sul funzionamento della Corte costituzionale). Nelle varie norme ora indicate è possibile riscontrare qualche differenza, quanto alle eccezioni, peraltro molto limitate e largamente coincidenti; ma queste non scalfiscono affatto l'essenziale unità del principio, da considerare indefettibile — ripetesi — in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, come il nostro, al quale non può non conformarsi l'amministrazione della giustizia, che in quella sovranità trova la sua legittimazione.

Ciò va ribadito in conformità a quanto già ritenuto da questa Corte (cfr. sent. 23 gennaio 1971 n. 12), riconoscendosi peraltro il potere del legislatore ordinario di introdurre per singole categorie di procedimenti deroghe determinate da ragioni obbiettive e razionali. Il principio, invero, non può considerarsi assoluto e deve cedere in presenza di particolari circostanze giustificative, ma, ove queste non si verificano, è indubitabile che la regola della pubblicità delle udienze debba trovare piena attuazione.

Vale aggiungere che detta pubblicità, in quanto espressione di civiltà giuridica, viene prescritta non soltanto nell'ordinamento italiano, ma è prevista anche in convenzioni internazionali, quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (art. 6) e ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848, (e così anche il Nuovo ordin. proc. della Corte europea dei diritti dell'uomo, art. 18), il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e ratificato con l. 25 ottobre 1977 n. 881 (art. 14), i Protocolli sullo Statuto della Corte di giustizia, annessi ai trattati CECA, CEE ed EURATOM (rispettivamente artt. 28 e 29).

La generale validità del principio è riconosciuta dall'Avvocatura dello Stato, la quale però deduce che la sua mancata estensione al processo tributario dovrebbe considerarsi una eccezione, giustificata dalla « riservatezza » dell'oggetto delle controversie.

La Corte non ritiene di poter aderire a tale tesi. È evidente, anzitutto, che di riservatezza in senso tecnico non può certo parlarsi, in quanto la materia di cui trattasi non attiene alla intimità della vita privata del soggetto e dunque non può ricevere la relativa tutela.

L'art. 53 Cost., nel disporre che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva», considera il contribuente non già quale titolare di una posizione giuridica attinente al suo patrimonio, da difendere dalle conoscenze e ingerenze altrui; al contrario, la norma crea un legame di natura solidaristica, in senso lato, tra i consociati, tutti chiamati ad assicurare il complesso delle entrate necessarie per il perseguimento delle finalità collettive. L'imposizione tributaria soggiace così, da un lato, al canone della trasparenza, che, seppure riferito direttamente all'ente impositore, espande di necessità i suoi effetti anche alla generalità dei cittadini; e, dall'altro, è soggetta ai principi di universalità e di uguaglianza, così da escludere che la posizione del contribuente possa considerarsi come esclusivamente personale e svincolata da nessi intersoggettivi.

Ciò non importa certo che ai singoli spettino vicendevoli poteri di controllo e di interferenza, che potrebbero costituire motivi di turbamento per l'ordinata convivenza sociale; ma non significa, d'altro canto, che la posizione soggettiva del contribuente possa essere considerata alla stregua di un diritto della personalità, addirittura protetto dal segreto. Infatti quest'ultimo, nell'ambito del diritto pubblico, a cui indubbiamente appartiene quello tributario, può ammettersi solo quale eccezione, che deve trovare nella legge razionale e oggettivo fondamento.

Del resto, le modalità di accertamento prescritte nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e il numero sempre crescente delle infrazioni penalmente sanzionate dimostrano chiaramente come l'ordinamento tenda a rendere di generale conoscenza la concreta applicazione della disciplina tributaria.

Né può omettersi di rilevare che la tesi dell'Avvocatura dello Stato trova ulteriore smentita anche sul terreno strettamente processuale: invero l'esclusione della pubblicità delle udienze vale soltanto per le commissioni tributarie, ma non per le Corti d'appello e la Corte di cassazione, avanti le quali il medesimo processo può continuare a seguito di impugnazione della decisione di secondo grado, ovvero di quella della Commissione centrale. Relativamente ai procedimenti davanti alle Corti suddette vale la disposizione dell'art. 128 cod. proc. civile; il che non solo costituisce un ulteriore elemento per disattendere la tesi della «riservatezza», essendo l'oggetto del processo sempre il medesimo, ma altresì rivela, in aggiunta alla mancata attuazione del citato precetto costituzionale, la scarsa coerenza del legislatore.

Ricercando l'effettiva ragione dell'esclusione della pubblicità, prevista soltanto per i giudizi davanti alle commissioni tributarie, si rileva che all'epoca della legge delega n. 825 del 1971 e del decreto delegato sul contenzioso tributario n. 636 del 1972, si propendeva da più parti — e in tali sensi vi era qualche precedente pronuncia di questa Corte — per la natura amministrativa delle dette commissioni. Di tale propensione si trovano tracce in entrambi i provvedimenti legislativi ora detti e nel parere della Commissione parlamentare.

E ciò ha verosimilmente determinato, tra l'altro, l'esclusione della pubblicità delle udienze in questione: udienze che, è bene notarlo, non hanno finalità soltanto istruttorie, ma sono destinate alla decisione della causa (art. 20 d.P.R. n. 636/1972 cit.), così come quelle di altri tipi di processo nei quali il principio di pubblicità trova applicazione.

Soltanto dopo l'entrata in vigore del d.P.R. ora ricordato la tendenza cominciò a cambiare (la sentenza di questa Corte che riconobbe il carattere giurisdizionale delle Commissioni è posteriore di più di due anni, in quanto è del 19 dicembre 1974); sicché anche la successiva inerzia del legislatore può ritenersi giustificata dall'opportunità di attendere l'evoluzione ed il consolidamento del nuovo orientamento; ed è significativo che in occasione del c.d. « decreto correttivo » n. 739 del 1981 venne formulata una norma diretta ad adattare il processo tributario al suddetto principio costituzionale, eliminando dalla previsione del cit. art. 39 l'esclusione dell'art. 128 cod. proc. civ.; e tuttavia, nonostante il parere favorevole della Commissione parlamentare, in sede di formulazione definitiva il testo dell'art. 39 non venne modificato.

Ma ormai, risultando definitivamente consolidati l'opinione dottrinale e l'orientamento della giurisprudenza sulla natura giurisdizionale delle predette commissioni, non potrebbe ritenersi consentita un'ulteriore protrazione della disciplina attuale: per contro, è assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi conseguenze, che il legislatore prontamente intervenga onde adeguare il processo tributario all'art. 101 Cost., correttamente interpretato. Nei termini così precisati la proposta questione va dichiarata non fondata.

CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1986, n. 215 - *Pres.* La Pergola - *Rel.* Saja - Bernardini ed altri, S.I.A.E. (avv. Pastore e di Amato) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti).

Corte Costituzionale - Giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Principio di uguaglianza - Pronuncia estensiva di norma derogatoria - Condizioni.

Poste e Telecomunicazioni - Radiotelevisione - Radiodiffusione di opere registrate - Consenso dell'autore - Occorre anche per la RAI - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 3; legge 22 aprile 1941, n. 633, articoli da 51 a 60; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 32).

La natura derogatoria di una norma non impedisce alla Corte di emettere una pronuncia che ne comporti l'estensione, quando ciò serva a ristabilire il principio di eguaglianza: sempreché l'estensione sia il risultato di un procedimento logico necessitato e riferibile al contesto normativo in cui è inserita la norma impugnata, senza alcuna invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore.

La radiodiffusione ad opera della RAI di opere registrate su disco o nastro è sottoposta, come per le emittenti private, al consenso dell'autore.

(*omissis*) Osserva poi la Corte che nei giudizi in cui sono state pronunciate le ordinanze di rimessione si procede contro alcuni gestori di radioemittenti private, imputati *ex art. 171, primo comma, lett. b, l. 22 aprile 1941 n. 633*, per avere radiodiffuso dai locali delle proprie stazioni trasmettenti, senza il consenso dell'autore, opere dell'ingegno altrui e precisamente brani musicali incisi su disco o su nastro. Sull'affermato presupposto che alla Rai spetta il potere di diffondere dette opere (dai propri locali) senza bisogno di alcun consenso, i giudici *a quibus* sostengono che risulta violato il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) in conseguenza dell'asserita diversità della disciplina in materia.

Va preliminarmente osservato che la questione risulta rilevante nei procedimenti penali da cui trae origine, pur essendo punito soltanto con la multa il reato di cui all'art. 171, primo comma, lett. b, cit. l. n. 633 del 1941, contestato agli imputati. Infatti non può ritenersi che tale illecito sia stato depenalizzato dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, poiché l'art. 32, secondo comma, di quest'ultima dispone che la sostituzione della sanzione amministrativa alla multa o all'ammenda non si applica per i reati punibili nelle ipotesi aggravate con pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria; il che si verifica nel caso in esame, in quanto il citato art. 171 prevede nel secondo comma un'aggravante, con la comminatoria della reclusione in alternativa alla multa. Né può avere rilievo, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, che nei casi di cui trattasi non risulti contestata la detta circostanza, giacché la suindicata legge, si riferisce, ai fini della depenalizzazione, all'elemento certo e palese dell'astratta fattispecie descritta dalla norma punitiva, in modo che in base ad essa, e indipendentemente dalla peculiarità dei singoli processi e quindi dalla sussi-

stenza o no di circostanze aggravanti, possa con immediatezza procedersi alla qualificazione (penale o amministrativa) dell'illecito ed alla conseguente distribuzione delle competenze.

Secondo la Presidenza del Consiglio la proposta questione sarebbe inammissibile perché le ordinanze di remissione — lamentando, come già si è accennato, una disparità di trattamento tra RAI ed emittenti private e tendendo ad ottenere da questa Corte una pronuncia tale da escludere la penale responsabilità degli imputati, gestori di tali emittenti — avrebbero dovuto rivolgersi non già contro le norme impugnate, ossia contro le disposizioni (derogatorie) che escludono il consenso dell'autore, bensì contro quelle (generali) che lo richiedono.

Va però osservato che con la loro impugnativa i giudici *a quibus* evidentemente vorrebbero che la esclusione della necessità del consenso (esclusione che esse ritengono sussistere nei confronti della RAI anche per le radiodiffusioni di registrazioni su disco o su nastro, effettuate nei locali dell'Ente) sia estesa alle emittenti private, con il conseguente venir meno della fattispecie di reato addebitata agli imputati e l'eliminazione della (ritenuta) irrazionale e ingiustificabile discriminazione. Precisata in tali termini, la questione risulta ammissibile, dato che la natura derogatoria di una norma non impedisce alla Corte di emettere una pronuncia che ne comporti l'estensione, quando ciò serva a ristabilire il principio d'eguaglianza, ossia a rispettare una regola fondamentale del nostro sistema costituzionale: sempreché, beninteso, l'estensione sia il risultato di un procedimento logico necessitato e riferibile al contesto normativo in cui è inserita la norma impugnata, senza alcuna invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore.

Nel merito la questione non è fondata.

Al riguardo è decisiva la considerazione che non sussiste il presupposto da cui muovono le ordinanze di remissione. Invero, è pacifico nella copiosa giurisprudenza ordinaria e particolarmente in quella della Cassazione, con la quale concorda la dottrina, che anche la RAI, per le opere dell'ingegno radiodiffuse dai suoi locali, deve ottenere il consenso dell'autore, com'è espressamente previsto nell'art. 59 della cit. l. n. 633 del 1941 il quale — al contrario di quanto apoditticamente ritenuto dai giudici *a quibus* — si riferisce nella sua generale previsione anche alle opere incise su disco o altro strumento meccanico riproduttivo di suoni o di voci.

Le eccezioni alla regola del diritto esclusivo dell'autore alla radiodiffusione, previste a favore dell'emittente pubblica, sono soltanto, come precisa la ricordata giurisprudenza, quelle previste dagli artt. 52 (radiodiffusioni effettuate da teatri, sale da concerto e da ogni altro luogo pubblico), 55 (c.d. registrazioni «effimere», ossia eseguite al fine di radiodiffonderle in differita per necessità orarie o tecniche, con l'ob-

bligo di distruggerle o renderle inservibili dopo l'uso), e 60 (trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero).

Al di fuori di tali ipotesi non ne sussistono altre in cui sia consentita la libera utilizzazione radiofonica da parte della RAI; essa, in particolare, deve ritenersi esclusa anche per le radiodiffusioni dai locali dell'Ente di opere registrate.

Né risultano persuasive le affermazioni, peraltro approssimative, di qualche ordinanza, come quella del Pretore di Brescia, che ritiene di poter porre a fondamento del suo assunto l'art. 61 l. cit. Invero il consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico, nastro metallico o altra analoga materia non comporta affatto anche il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto d'autore, sicché l'autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo: in tali sensi la giurisprudenza ordinaria interpreta pacificamente la disposizione del ricordato art. 61, riguardante appunto la facoltà di registrazione, disposizione che perciò risulta fuor di proposito invocata a sostegno della proposta impugnativa.

Deve pertanto concludersi che la regola applicabile alla fattispecie va individuata esclusivamente nell'art. 59 l. cit., secondo cui la radiodiffusione delle opere registrate su disco o nastro dai locali dell'Ente esercente il pubblico servizio di radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore. Non sussiste quindi la denunciata posizione di favore della RAI rispetto alle emittenti private, onde, in difetto del presupposto della dedotta violazione del principio di eguaglianza, la questione sollevata dalle ordinanze in epigrafe risulta priva di giuridico fondamento.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 ottobre 1986, n. 220 - *Pres. La Pergola - Rel. Andrioli - Pettenati ed altri e Presidente Consiglio dei Ministri.*

Procedimento civile - Persona scomparsa - Interruzione del processo e nomina del curatore - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 24; cod. proc. civ., artt. 75, 300, 721).

Contrastano con l'art. 24 Cost. gli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

(*omissis*) Il Pretore di S. Margherita in Belice — accertato che il convenuto Ferrara Antonino, nato a Sambuca di Sicilia il 31 ottobre 1836, non solo era di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (di talché la citazione gli era stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) e che da oltre un cinquantennio, se non addirittura dall'inizio del secolo, era emigrato «in America» senza dare più notizie e che pertanto si configurava «una vera e propria situazione di scomparsa quale è prevista dall'art. 48 c.c.» — ha osservato che la procedura di nomina del curatore dello scomparso, di cui all'art. 48 c.c., che è indirizzata alla conservazione della sfera giuridica dello scomparso, non potrebbe essere promossa da chi, come il contraddittore dello scomparso, «aggre-disce tale sfera giuridica»; da queste considerazioni ha il Pretore desunto la sussistenza di un vuoto legislativo, che può essere colmato sol conferendo al giudice adito, il quale venga nel corso del processo a conoscenza di una situazione di assenza del convenuto, il potere di dichiarare l'interruzione del giudizio per dare al Pubblico Ministero notizia del caso perché promuova la nomina di un curatore nei cui confronti possa l'attore riassumere il giudizio in non diversa guisa di quel che l'art. 300 c.p.c. dispone ove si venga a conoscenza della sopravvenuta morte del contumace. Non essendo siffatta disciplina dettata negli artt. 75 e 300 c.p.c., il Pretore ha dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 comma primo e secondo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo, la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato, dopo aver riassunto le argomentazioni svolte nell'intervento spiegato nell'incidente n. 274/1979, e richiamato la sent. 24 giugno 1974, n. 1906, con la quale la Corte di Cassazione aveva deciso che «la mancanza assoluta di notizie in ordine ad un soggetto allontanatosi dal luogo del suo ultimo domicilio (*an et ubi sit*) determina una paralisi di attività per chi vanta diritti od abbia spettative nei confronti dello scomparso privo di un rappresentante legale o di un procuratore», alla quale «situazione è possibile ovviare soltanto attraverso l'emanazione del provvedimento di nomina del curatore speciale, a norma del combinato disposto degli artt. 48, primo comma cod. civ. e 721 cod. proc. civ., nei confronti del quale è consentito instaurare un regolare rapporto processuale», ha ravvisato due ostacoli all'accoglimento dell'incidente nel «fatto che l'art. 300 c.p.c. postulla un processo ritualmente incardinato (come non è nella specie e giusta quanto riconosce lo stesso Pretore denunciante quando, dopo aver posto in luce la importanza del principio del con-

traddittorio, accenna alla « sopravvenuta morte del contumace »), e nel « fatto che il giudice non può di norma nel processo civile prendere iniziativa di sorta nell'interesse delle parti ».

Poiché l'interpretazione estensiva dell'art. 182 c.p.c., in virtù della quale rientrerebbe nei poteri del giudice invitare l'attore a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore e a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di quest'ultimo, non può essere assunta al livello di quel « diritto vivente » che consentirebbe di dire la proposta questione risolubile con l'applicazione, condotta dai giudici *a quibus*, dei dettami espressi nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile, questa Corte non può esimersi dall'esaminare la questione, che è da giudicare fondata perché il processo nel quale lo « scomparso » non sia rappresentato dal curatore è contrario all'ideale del « processo giusto » che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire.

Il giusto processo civile vien celebrato non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano — siano esse attori o convenuti — ma per rendere pronuncia di merito rescrivendo chi ha ragione e chi ha torto: il processo civile deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale di chiovendiana memoria, né deve, nei limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali, e per evitare che ciò si verifichi si deve adoperare il giudice. (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1987, n. 2 - Pres. La Pergola - Rel. Pescatore - Lucchetti (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Bruno).

Beni - Beni culturali - Esportazione abusiva - Cose di proprietà di persona diversa dall'autore del reato - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 27; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66; legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 116).

Se possono esservi cose il cui possesso può configurare un'illiceità obbiettiva in senso assoluto, la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 cod. pen.); in ogni altro caso l'art. 27 primo comma, Cost. non può consentire che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

(*omissis*) Passando all'esame del merito, va osservato che l'art. 66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 prevede la confisca delle cose d'interesse artistico e storico esportate abusivamente. La norma dispone che « la confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando ». L'art. 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora trasfuso nell'art. 301, primo comma, del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) statuisce che « nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto ». Tali norme costituiscono una deroga all'art. 240 cod. pen., il quale, nel prevedere la confisca obbligatoria « delle cose che costituiscono il prezzo del reato », la esclude quando esse appartengano a persone estranee al reato. Nel prevedere, poi, la confisca obbligatoria delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, stabilisce che tale disposizione non si applica « se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa ».

Con sentenza 17 luglio 1974, n. 229, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 e dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 « nella parte in cui, quanto alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato » impongono la confisca anche nella ipotesi di « appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza ». Con sentenza 29 dicembre 1976, n. 259, questa Corte ha poi dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dei su detti artt. 116, della l. 1424 del 1940 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 « nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata ».

I giudici *a quibus* hanno dedotto che le fattispecie al loro esame, pur riguardando la confisca di cose appartenenti a terzi estranei al reato, non rientrano in nessuna delle due ipotesi contemplate da dette sentenze, dovendo essi decidere sulla confisca di cose *oggetto* di contrabbando, che non risultano illecitamente sottratte al proprietario. Hanno chiesto pertanto, per le ragioni indicate, ulteriori declaratorie d'illegittimità costituzionale degli artt. 116 della l. 1424 del 1940 e dell'art. 66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 che lo richiama, in quanto ille-

gittimi anche « nella parte in cui prevedono la confisca di opere d'arte oggetto di esportazione abusiva, che siano di proprietà di terzi estranei al reato, i quali vantino, secondo la legge civile, titolo idoneo a riottenerne il godimento », nonché declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 « nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria delle cose d'interesse artistico o storico esportate abusivamente, appartenenti a terzi estranei al reato, anche quando nei confronti di costoro non emerga un difetto di vigilanza ».

In effetti le pronunce d'incostituzionalità emesse con sentenze numero 229 del 1974 e n. 259 del 1976, riguardavano specifici profili prospettati alla Corte con le ordinanze di rimessione, in relazione alle particolari fattispecie che si erano presentate nei giudizi nel corso dei quali le questioni erano state sollevate. Peraltro, ha portata generale il rilievo, contenuto in quelle pronunce, che il proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria estraneo al reato, finisce col subire, in base alla disposizione dell'art. 116, primo comma, della l. n. 1424 del 1940 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. n. 43 del 1973) a titolo meramente oggettivo, le conseguenze patrimoniali di un illecito penale commesso da altri (sent. n. 229 del 1974); cosicché la normativa in questione, in palese contrasto con l'art. 27 Cost., contiene al riguardo la previsione di una responsabilità oggettiva, prescindendo dalla valutazione dell'elemento psicologico nella condotta del soggetto, comminando la confisca senza tener conto dell'appartenenza della cosa (sent. n. 259 del 1976).

Traendo le necessarie conseguenze da tali considerazioni, deve affermarsi in via generale che, se possono esservi cose il cui possesso può configurare un'illiceità obbiettiva in senso assoluto, la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, primo comma, Cost. non può consentire che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto, facendo applicazione di tale principio, va dichiarata l'illegittimità costituzionale — in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. — dell'art. 66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. n. 43 del 1973), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della stessa l. n. 1089 del 1939 oggetto di esportazione abusiva, anche quando esse risultino di proprietà di chi non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 2 marzo 1987, n. 61 - Pres. La Pergola - Rel. Pescatore - Regione Sicilia (avv. Guarino e La Loggia) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Vittoria).

Sicilia - Nuove entrate tributarie statali riscosse nella regione - Sottrazione alla devoluzione - Condizioni.

(Statuto Sicilia, art. 16; l. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 3).

Sicilia - Regime di tesoreria - Disponibilità liquide della regione - Distinzione tra tributi propri della regione e tributi statali riscossi nella regione.

(Statuto Sicilia, artt. 20, 36, 37, 38 e 43; l. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 35).

La mera previsione della devoluzione allo Stato di un tributo (tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi) non è idonea ad identificare le particolari finalità statali cui il gettito è destinato.

La deroga per la regione Sicilia al generale regime di tesoreria riguarda soltanto le « entrate proprie » (tra le quali i « tributi propri ») di detta regione e non anche i tributi statali riscossi nell'ambito del territorio regionale. Sono « tributi propri » della regione Sicilia soltanto quelli da essa deliberati, con la finalità di provvedere alle esigenze della comunità regionale (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 2 marzo 1987, n. 62 - Pres. La Pergola - Rel. Pescatore - Regione Trentino Alto Adige (avv. Pace) e Presidenza Consiglio dei Ministri (avv. Stato Vittoria).

Regioni - Materia « organizzazione degli uffici » - Regime di tesoreria - Non vi attiene.

(Statuto T.A.A., artt. 4 e 16; l. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 35).

Trentino Alto Adige - Regime di tesoreria - Distinzione tra tributi propri della regione e tributi statali riscossi nella regione.

(Statuto T.A.A., art. 104; l. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 35).

Il regime di tesoreria non incide sulla materia « organizzazione degli uffici » e non vi inerisce.

(1-2) La distinzione tra « tributi propri » della regione Sicilia e tributi statali riscossi nel territorio regionale, chiaramente delineata nelle sentenze n. 61 e n. 62, è di notevole importanza e rileva anche per ambiti diversi da quello del « regime di tesoreria »; tale distinzione dovrebbe costituire il fondamento per un più organico e « normale » assetto della finanza regionale.

I «tributi propri» della regione Trentino Alto Adige vanno tenuti distinti dai tributi appartenenti al sistema tributario dello Stato. Sono «tributi propri» quelli istituiti dalla Regione, con la finalità di provvedere a peculiari esigenze locali; ad essi non può estendersi il generale regime di tesoreria (2).

III

CORTE COSTITUZIONALE, 5 marzo 1987, n. 70 - Pres. La Pergola - Rel. Pescatore - Regione Sardegna (avv. Guarino) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti).

Sardegna - Quote di tributi erariali soppressi - Somma sostitutiva - Riduzione - Parere della regione - Omessa acquisizione.

(Statuto Sardegna, artt. 7, 8 e 54; d.l. 26 novembre 1981, n. 677, art. 3).

Il legislatore nazionale può ridurre la somma attribuita alla regione Sardegna in sostituzione delle quote di tributi erariali soppressi dopo la riforma del 1972, ma deve previamente «sentire» la regione. La omessa acquisizione del formale parere di questa determina illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981, n. 677.

IV

CORTE COSTITUZIONALE, 31 marzo 1987, n. 87 - Pres. La Pergola - Rel. Pescatore - Regione Sicilia (avv. Fazio) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Azzariti).

Sicilia - Contributo di solidarietà nazionale - Intesa Stato-regione - Non è prevista.

(Statuto Sicilia, artt. 19, 36 e 38); l. 26 gennaio 1982, n. 11, art. 2).

Sicilia - Nuove entrate tributarie statali riscosse nella regione - Sottrazione alla devoluzione - Condizioni.

(Statuto Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; d.l. 26 novembre 1981, n. 677, art. 6).

Il contributo di solidarietà nazionale alla Sicilia non è vincolato, quanto al suo ammontare ed alle modalità di erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale; in particolare, non è necessaria una intesa tra Stato e regione.

L'esclusione della devoluzione alla regione Sicilia delle nuove entrate tributarie statali riscosse nell'ambito del territorio regionale richiede l'inclusione nella legge istitutiva (o maggiorativa) di esse di una

specifica clausola di destinazione a particolari finalità statali o di un equivalente specifico riferimento a tali finalità; mancando un siffatto riferimento o clausola, l'art. 6 del d.l. 26 novembre 1981, n. 677 è costituzionalmente illegittimo (3).

I

È fondata la censura dell'art. 3, terzo comma, secondo capoverso, seconda parte della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per il 1986), in relazione all'art. 2, primo comma, d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria e in riferimento all'art. 36 di detto Statuto, approvato con d. legisl. 15 maggio 1946, n. 455.

La norma impugnata — concernente la tassa di circolazione sugli autoveicoli e gli autoscafi — dispone che tale tassa (dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1983, in base alla sola iscrizione nei pubblici registri: art. 5, comma 31 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53), è pari a quella stabilita per l'anno 1985 e che i proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1982, n. 52, « continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale ».

In precedenza, l'art. 4 d.l. 28 febbraio 1981, n. 38 (conv. nella l. 23 aprile 1981, n. 153) aveva aumentato del 50 %, dal 1° gennaio 1981, gli importi della tassa erariale di circolazione, destinando allo Stato i proventi di tale aumento al fine di coprire gli oneri derivanti dallo stesso decreto n. 38 del 1981 per il finanziamento dei comuni e delle province. Il sopra menzionato d.l. n. 787 del 1981 (conv. nella l. 26 febbraio 1982, n. 52) aveva aumentato ulteriormente detta tassa, conservandone la destinazione all'erario dello Stato per la copertura degli oneri inerenti al finanziamento dei comuni e delle province (art. 2 penultimo comma del d.l. n. 787 del 1981, soppresso dalla legge di conversione, che ha però inserito analoga disposizione nell'art. 9 del d.l.).

Gli aumenti furono prorogati per il 1983 dall'art. 1 d.l. 21 dicembre 1982, n. 923 (conv. nella l. 9 febbraio 1983, n. 29), e il relativo gettito continuò ad essere devoluto allo Stato, senza — peraltro — specifica ed espressa destinazione; devoluzione reiterata dalla legge finanziaria

(3) L'applicazione del cosiddetto principio devolutivo fatta nel caso esaminato nella sentenza n. 87 appare parecchio formalista. La finalità statale di un provvedimento legislativo per il « contenimento della spesa » pubblica è « immanente » e quindi palese: una complessa manovra economica è oggettivamente rispondente a finalità statale.

per il 1984 (d. 27 dicembre 1983, n. 730), la quale dispose che per il 1984 e il 1985 la tassa di cui all'art. 5, trentunesimo comma, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 fosse pari a quella stabilita per il 1983, prescrivendo che il relativo gettito spettasse allo Stato (senza indicazione della specifica destinazione di esso). In connessione con la proroga per il 1983 degli aumenti su detti, l'art. 36, comma secondo, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 (conv. nella l. 26 aprile 1983, n. 131, contenente provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) dispose che agli oneri da esso derivanti si sarebbe provveduto anche con un'aliquota delle maggiori entrate previste dal d.l. n. 923 del 1982.

L'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia finanziaria, sancisce che, ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, « ad eccezione delle nuove entrate tributarie, il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura degli oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime ».

Questa norma ha carattere derogatorio, in quanto sottrae alla « spettanza » della Regione siciliana le nuove entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, che abbiano destinazione legislativamente prevista e determinata, che ne giustifichi la sottrazione alla finanza regionale. Questa circostanza spiega l'apposizione delle « cautele », alle quali l'art. 2 delle norme attuative dello Statuto condiziona la destinazione « esterna » degli anzidetti tributi, cautele dirette anche a rendere possibile il controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga.

L'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che l'adempimento delle rigorose prescrizioni finalistiche si deve considerare soddisfatto dall'originaria destinazione degli aumenti in questione all'erario dello Stato, per far fronte agli oneri inerenti al finanziamento dei Comuni e delle Province, secondo la disposizione del d.l. n. 38 del 1981 e da ultimo del d.l. n. 55 del 1983, ai quali l'impugnato art. 3, terzo comma, si ricollega.

Tale tesi non appare fondata. Infatti già nel d.l. n. 923 del 1982 manca l'espressa indicazione della destinazione del provento al soddisfacimento di specifiche finalità. Né a ciò può ritenersi che fosse sufficiente il disposto dell'art. 3 del d.l. n. 55 del 1983, nel quale fu statuito che agli oneri previsti da tale d.l., relativi alla finanza locale, si sarebbe fatto fronte anche con un'aliquota delle maggiori entrate previste dal d.l. n. 923 del 1982. Trattasi, infatti, di una norma che funziona da clausola di copertura di spesa e la indicazione delle di-

sposizioni relative alle diverse fonti di copertura della spesa difficilmente può considerarsi per se stessa idonea a rappresentare le « particolari finalità » perseguite dai connessi proventi, alla stregua dell'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, che richiede una specifica clausola di destinazione.

Comunque, sicuramente il collegamento con l'originaria destinazione finalistica dei proventi fu interrotto già dalla legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria per il 1984), che prorogò gli aumenti in discorso per il 1984 e per il 1985 senza alcuna indicazione della loro specifica destinazione così come ha fatto per il 1986, l'impugnato art. 3, terzo comma, della l. n. 41 del 1986. D'altronde, la mera previsione della devoluzione statale del tributo, contenuta nella legge finanziaria, non appare idonea ad identificare la specificità dell'impiego; compito di quella legge è infatti il perseguimento di equilibri complessivi e delle strategie per realizzarli. Inoltre la precisa e diretta indicazione delle finalità, alle quali è destinato il tributo, è particolarmente necessaria nella specie, in quanto si intende devolvere il relativo gettito al finanziamento degli enti locali, la cui cura lo Statuto della Regione Sicilia attribuisce in via esclusiva alla competenza normativa ed amministrativa della Regione.

Giova ricordare, infine, che la Corte (sent. 16 maggio 1968, n. 47), a proposito della reiterazione dell'addizionale pro Calabria (legge, quindi, di contenuto diverso da quella finanziaria e con intenti dichiaratamente finalistici) affermò che la peculiarità dello scopo era immanente nella legge, dato che quell'addizionale costituiva « un tipo di tributo » a cui l'Erario era ricorso per « soddisfare particolari finalità ». Particolari finalità, la cui indicazione fu riscontrata (con riferimento specifico, anche se implicito: sent. 15 giugno 1967, n. 75) nelle norme di due decreti legge, relativi ad eventi calamitosi (terremoto), in connessione con la loro origine e con il loro contenuto. Si trattava dell'aumento temporaneo dell'imposta sui prodotti petroliferi, deliberato in concomitanza con gli indicati eventi, alle conseguenze dei quali si doveva provvedere urgentemente. La comunanza di origine e di finalità degli interventi era idonea a stabilirne la sincronica identità di destinazione.

Situazione, questa, del tutto diversa dalla fattispecie in esame, la quale non corrisponde a legge che istituisce imposta di scopo. La norma sospettata si limita a disporre il mantenimento alla riserva statale dei proventi dell'aumento del tributo: circostanza che, in materia di aumento di addizionale riservata all'Erario e destinata ad istituire un'entrata sostitutiva di agevolazioni fiscali concesse a determinate categorie di lavoratori, indusse la Corte a risolvere il relativo conflitto promosso dalla Regione Sicilia, dichiarando spettare a questa regione il provento dell'addizionale stessa (sent. 15 marzo 1972, n. 49).

La seconda norma impugnata nel ricorso è l'art. 35 della l. 28 febbraio 1986, n. 41, che ha stabilito, a decorrere dalla sua entrata in vigore e sino al 31 dicembre 1987, la non applicabilità delle disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 38 della l. 7 agosto 1982, n. 526 e dell'art. 2 della l. 29 ottobre 1984, n. 720.

Tracciando l'evoluzione della normativa, è da rilevare che l'art. 31 della legge n. 468 del 1978 prevede l'obbligo delle Regioni, anche a statuto speciale, di tenere in conti correnti non vincolati presso il Tesoro le disponibilità liquide, « limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato ». A sua volta, l'art. 40 della legge n. 119 del 1981 (modificato successivamente dall'art. 21 del d.l. n. 463 del 1983, dall'art. 35 della legge n. 730 del 1983 e dall'art. 3 della l. n. 720 del 1984) sancì, da un lato, il divieto del deposito a qualsiasi titolo presso le aziende di credito, per un importo superiore al 12 % (ridotto al 4 % dalla l. n. 720 del 1984) dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con obbligo di versare le somme in eccedenza nei conti correnti presso il Tesoro: dall'altro lato, dispose che le somme dei trasferimenti statali affluissero nei conti presso il Tesoro, con esclusione però del contributo di cui all'art. 38 dello statuto della Regione Sicilia. Al riguardo, l'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, statuí poi che, agli effetti delle disposizioni contenute nei predetti artt. 31 della legge n. 468 del 1978 e 40 della legge n. 119 del 1981 (oltre che dall'art. 10 della legge n. 181 del 1982), non fossero « computabili le somme costituenti entrate della Regione Sicilia a norma dell'art. 36 dello statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'art. 38 di detto statuto ». Alle somme anzidette non erano, così, dichiarate applicabili le disposizioni dei più volte citati artt. 31 legge n. 468 del 1978 e 40 legge n. 119 del 1981.

Tale particolare disciplina, che esonerava la Regione Sicilia dal « regime di tesoreria », confermata dalla l. 29 ottobre 1984, n. 720, è divenuta inoperante sino al 31 dicembre 1987, come si è detto, in base all'art. 35 della l. n. 41 del 1986.

Le censure, contenute nel ricorso, di violazione degli artt. 20, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto siciliano e del d.P.R. n. 1074 del 1965 (in varie disposizioni e, segnatamente, in quella dell'art. 2), che contiene le norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, sono collocate sullo sfondo della « specialità » della normativa finanziaria della Regione siciliana.

Questa normativa si fonda sul principio enunciato dall'art. 36 St., secondo il quale « al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi *deliberati dal-*

la medesima». A questa norma si collega l'art.2 delle già ricordate norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. n. 1074 del 1965), che afferma la « spettanza » alla Regione delle entrate tributarie « da essa direttamente deliberate, e di tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette ed indirette, comunque denominate », con l'eccezione, che è stata considerata diffusamente nella prima parte della presente decisione e che qui non interessa (cfr. nn. 45-6-7).

In sostanza, la Regione censura la disposizione dell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, in quanto sottopone al regime di tesoreria — già introdotto per tutte le Regioni a statuto speciale (eccettuate le Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige) — le entrate ad essa spettanti ex artt. 36 Statuto e 2 delle norme di attuazione, vale a dire il complesso delle entrate tributarie di sua pertinenza.

La Corte non può condividere l'ampiezza della contestazione regionale; innanzi tutto perché ad essa si oppone (con la eccezione, che qui si intende formulare) la sua diffusa, univoca giurisprudenza. L'esigenza di istituire un sistema restrittivo « di giacenza » delle disponibilità liquide delle Regioni è stata collegata dalla Corte all'inevitabile gradualità della spesa, che produce un ristagno delle somme non erogate, con conseguenze gravemente negative sulle pubbliche finanze. Sicché « diventa... un'esigenza fondamentale per lo Stato limitare l'onere derivante dalla provvista anticipata dei fondi rispetto all'effettiva capacità di spesa degli enti ». La normativa impugnata « non preclude alle Regioni la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo con le esigenze generali dell'economia nazionale, nel quadro della regolamentazione del credito, che è dovere peculiare dello Stato ». Anche se questa separazione comporta « una minore redditività delle somme depositate nelle tesorerie dello Stato rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito », si tratta di « una conseguenza di fatto che non investe aspetti costituzionalmente tutelati, non incidendo sull'autonomia finanziaria delle Regioni » (sentenze 29 ottobre 1985, n. 243; 22 ottobre 1982, n. 162).

Una volta accertata « la validità d'un limite delle complessive disponibilità regionali suscettibili di rimanere depositate presso aziende di credito », la determinazione della corrispondente percentuale si risolve (sent. 5 novembre 1984, n. 245) in una puntuale e consequenziale decisione di « politica economica » che non si presta ad essere sindacata dalla Corte (sent. n. 243 del 1985 cit.). Quest'ultima decisione, richiamando ancora i principi affermati nella sentenza n. 162 del 1982, ha escluso che il divieto posto alle Regioni di fruire, al di là del tetto le-

gislativamente prefissato, delle disponibilità depositate a qualunque titolo presso aziende di credito, determini «invasione o lesione dell'autonomia costituzionalmente tutelata», sia delle Regioni a statuto speciale che di quelle a statuto ordinario.

La Corte non ha motivo di allontanarsi da tale consolidato indirizzo, anche perché esso è stato costantemente accompagnato dalla raccomandazione, tratta dalle finalità e dal meccanismo di funzionamento del « sistema di tesoreria », intesi ad evitare che tale sistema si trasformi in « un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale, che si presti a venire manovrato in modo da precludere o da ostacolare la disponibilità delle somme occorrenti alle Regioni per l'adempimento dei loro compiti istituzionali. Se si verificasse in tal senso una reale menomazione dell'autonomia finanziaria, alle Regioni non mancherebbero i mezzi per invocarne ed ottenerne la tutela » (sentenze 22 dicembre 1977, n. 155 e 8 giugno 1981, n. 94).

Questo premesso, la Corte ritiene che la possibilità di deroga al sistema, descritto nella sua genesi e nelle sue finalità, debba valutarsi alla stregua di un motivo, ricorrente sotto vari profili nell'impugnativa, la quale ha dedotto l'illegittimità della norma sospettata, in quanto comprensiva delle c.d. « entrate proprie » (o « tributi propri ») della Regione Sicilia.

In verità, non è dato riscontrare nella censura una chiara individuazione delle fattispecie che si vorrebbero eccettuate, facendosi riferimento talora alle « entrate che la Regione direttamente riscuote » e « che non importano trasferimenti di fondi », talaltra alla peculiarità del modo e del tempo di adempimento dell'obbligo di « solidarietà » e del versamento del relativo contributo; talaltra, infine, anche se genericamente, alla « particolare specialità » del regime della Regione Sicilia, che « presuppone una totale autonomia della Regione stessa nella provvista dei mezzi finanziari », fondata « sulla devoluzione totale e piena dei tributi », ad essa attribuiti, che « pertanto assumono le caratteristiche di tributi propri ».

Per collocare a fuoco la censura, la Corte ritiene preliminarmente di dover precisare, in base al sistema normativo, il concetto di « tributi propri » (o di « entrate proprie ») della Regione Sicilia (i termini sono usati come equivalenti), in relazione all'oggetto, all'evoluzione e ai limiti di operatività sul c.d. « sistema di tesoreria ».

Si è rilevato già che l'art. 31 della legge n. 468 del 1978, nel primo comma, sancì l'obbligo delle Regioni a statuto ordinario e speciale di depositare « le disponibilità liquide » in conti correnti non vincolati con il Tesoro « limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato ». Questo principio e il complesso della disciplina sono fondati sulla esigenza di non consentire la giacenza in

sede regionale di proventi del bilancio dello Stato che non siano di tempestivo e sollecito impiego.

Si è del pari descritta la evoluzione della disciplina della l. n. 468 del 1978, nella quale si inseriva la eccezione al principio dell'affidamento alla Tesoreria statale, posta nei confronti della Regione Sicilia dall'art. 38, secondo comma, della l. 7 agosto 1982, n. 526 e dall'art. 2 terzo comma, della l. 29 ottobre 1984, n. 720. Tali norme stabilivano — per quello che interessa il presente giudizio — che, ai fini di determinare il limite delle somme da depositare presso la tesoreria statale, non fossero computabili le entrate della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e delle relative disposizioni di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) e quelle alla medesima dovute o versate secondo l'art. 38 di detto statuto.

Nell'impugnazione si rileva che la *ratio* ispiratrice della norma restrittiva, volta a limitare l'onere derivante dalla provvista alla regione di fondi statali rispetto alla effettiva capacità di spesa, mentre può ricorrere per le entrate provenienti dal bilancio dello Stato, non è riferibile alle « entrate proprie che la regione direttamente riscuote e per le quali lo Stato non effettua alcun versamento alla Regione ».

La configurazione (così operata dalla difesa regionale) delle « entrate (o tributi) proprie » — desunta dall'elemento della riscossione diretta da parte della regione e dalla mancanza di trasferimenti finanziari — si discosta dal criterio indicato dall'art. 119, secondo comma, Cost. In base a quest'ultimo, infatti, i « tributi propri » regionali sembrano distinguersi da quelli erariali alla stregua dell'entità dell'attribuzione dei proventi alle regioni: totale per i primi; parziale per gli altri.

Entrambe le concezioni — quella prospettata dalla ricorrente e l'altra, di largo impiego dottrinale, fondata sull'interpretazione letterale della norma dell'art. 119, secondo comma, Cost. — non coincidono con i criteri espressi in sede costituente (*Atti Ass. cost.* pag. 4416-17). Alla stregua dei lavori preparatori la categoria dei tributi (o entrate) propri appare, invero, riconducibile alla speciale potestà normativa tributaria della Regione, che si concreta in tipi di tributi da essa configurati.

Per penetrare l'essenza della categoria di tributi occorre far riferimento al primo comma dell'art. 119 Cost. — ove è sancito il principio dell'autonomia finanziaria regionale — piuttosto che al secondo comma, che è normalmente proposto come norma specifica della materia.

Il concetto di autonomia (in essa compresa la potestà normativa: cfr. sent. 19 dicembre 1986, n. 271) dà base unitaria ai tributi « propri », riferiti sia alle regioni a statuto ordinario che a quelle a regime speciale, pur nei diversi limiti entro i quali l'autonomia stessa è capace di operare. Tali limiti sono segnati, per le regioni a statuto ordinario, dalle leggi della Repubblica (art. 119, primo comma; sent. 19 dicem-

bre 1986, n. 271 cit.); per le regioni a regime differenziato, dagli statuti speciali (con le relative norme di attuazione), nel quadro della Carta costituzionale nonché dei principi e degli interessi generali, cui si informano le leggi dello Stato (cfr. art. 17 St. Reg. Sicilia).

Nel disegno di questa categoria di tributi (o entrate) «propri» — quale che ne possa essere la sua concreta consistenza — ricorrono i motivi che indussero all'adozione per la regione Sicilia di un sistema di autonomia particolarmente differenziato, anche in materia tributaria. E, pertanto, la configurazione della categoria va verificata alla stregua dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

L'elemento deliberativo diretto da parte della regione, prescritto dall'art. 36 St. — nel quale si esprimono in modo pregnante l'affermazione dell'autonomia e il miraggio dell'autosufficienza finanziaria — è ribadito nell'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione in materia finanziaria. Questa disposizione amplia il novero dei tributi spettanti alla regione, comprendendovi tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie, delle quali ci si è già occupati.

Accanto all'elemento della «deliberazione diretta» prescritto — in corrispondenza con l'art. 36 St. — dall'art. 2 cit., l'art. 6 delle norme di attuazione, dopo averla circoscritta nei «limiti dei principi del sistema tributario dello Stato», finalizza la potestà normativa della Regione, prevedendo la facoltà di «istituzione» di «nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale».

Entrambi gli elementi concorrono a precisare l'oggetto e i fini della potestà della Regione Sicilia: questa consente alla Regione di deliberare «tipi» specifici di tributi, nell'ambito, certamente residuale, ma non meno qualificante, ad essa assegnato dalla vigenza delle disposizioni delle leggi tributarie dello Stato, le quali sono applicabili nel territorio della Regione stessa (art. 6, primo comma, delle norme di attuazione cit.).

La delimitazione della figura del tributo (o entrata) proprio, desunta dai lavori preparatori, dalla normativa della Carta costituzionale e dallo Statuto speciale, nonché dai principi delle leggi dello Stato, viene, dunque, a coincidere puntualmente con a) l'elemento della «deliberazione diretta» del tributo da parte della Regione (artt. 36, primo comma, St., 2, primo comma, prima parte, delle norme di attuazione in materia finanziaria: cfr. sent. 6 giugno 1973, n. 71 di questa Corte), deliberazione che costituisce la più piena espressione dell'autonomia normativa; con b) la finalità di provvedere alle esigenze della comunità regionale, alle quali l'autonomia stessa deve corrispondere (art. 6, secondo comma, norme di attuazione cit.). Questo elemento caratterizza la

finalità dell'autodeterminazione siccome intesa a provvedere a bisogni particolari della struttura comunitaria locale; esso si segnalò (*Atti Ass. Cost.*, loc. cit.) come uno dei momenti qualificanti dello Statuto speciale e si è riproposto con particolare vigore in sede parlamentare, in occasione della revisione del « sistema di tesoreria » per la Regione siciliana — operata dall'impugnato art. 35 l. 41 del 1986, — dando impulso ad appassionati interventi ed a ripetuti tentativi di soluzioni mediatrici tra le opposte tendenze statali e regionali.

Non sfugge alla Corte l'attuale non rilevante, consistenza dei « tributi propri » (« direttamente deliberati »: artt. 36 St.; 2, primo comma, disp. attuaz., cit.) della Regione Sicilia, categoria alla quale si affidarono molte speranze dei fondatori dello Statuto speciale; ma alla richiesta della Regione deve riconoscersi anche valore di principio, intesa com'è ad individuare l'ambito dell'autonomia regionale in materia tributaria.

L'autonomia anzidetta e la connessa configurazione di « tributi propri », oltre ad esplicarsi nella fase costitutiva dei tributi, si riflette, infatti, sulle operazioni successive (che sono di specifica titolarità regionale), quali l'impiego e il regime dei relativi proventi.

Non rientrano, invece, nella categoria dei tributi propri della Regione Sicilia « le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate » (art. 2, primo comma, seconda parte, delle norme di attuazione) e ogni altro tributo previsto dall'art. 36 St. e dagli artt. 2 e 4 delle norme di attuazione cit.

Né appartengono a tale categoria le entrate (previste dall'art. 4 delle norme di attuazione) spettanti alla Regione, « relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, che affluiscono ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione ».

In entrambe le ipotesi non ricorre né l'esercizio diretto di potestà normativa regionale, né la destinazione peculiare alle esigenze della comunità regionale, elementi costitutivi, entrambi — come si è visto — del tipo di tributo (o entrata) proprio regionale.

È infine da escludere dal novero delle « entrate proprie » il contributo statale devoluto alla Regione siciliana « a titolo di solidarietà nazionale » (art. 38 St.). Tale erogazione si colloca tra i « contributi » « provenienti dal bilancio dello Stato », ai quali si riferisce la *ratio* e si applica il precetto dell'art. 31 della l. 5 agosto 1978, n. 468.

Non giova al riguardo far leva sull'espressione « lo Stato verserà annualmente », contenuta nell'art. 38 St. ora ricordato. La norma « obbliga » lo Stato al versamento che deve essere effettuato nell'arco cronologico definito (cfr. art. 3 l. 27 aprile 1978, n. 182); l'assoggettività del contributo a revisione (secondo e terzo comma dell'art. 38 cit.) non tocca, poi, il modo e il tempo dell'adempimento.

Non ricorre, quindi, nella figura del contributo di solidarietà alcuno degli elementi che, come si è visto, valgono a caratterizzare l'entrata « propria » della Regione Sicilia.

Né giova ad estendere la delimitazione così operata, della esenzione dal « sistema di tesoreria », il richiamo agli artt. 17 e 20 dello Statuto che attribuiscono alla Regione funzioni normative « esecutive ed amministrative », in materia di credito e di risparmio.

Per quanto riguarda tale potestà è da riconoscerle carattere concorrente con quella statale, dato che essa trova limite nei principi ed interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato, pur essendo diretta a soddisfare condizioni particolari ed interessi propri della Regione (art. 17 St. cit.). Non può, dunque, dubitarsi che la normativa impugnata, adeguando la situazione regionale siciliana a quella nazionale in materia di « giacenze », abbia introdotto nell'ambito locale l'osservanza di principi e il rispetto di interessi generali, che si impongono alla Regione nella sua sfera normativa e amministrativa, fatta eccezione delle « entrate (o tributi) proprie », alla stregua della presente decisione.

Né può considerarsi rilevante in materia la normativa della riscossione dei tributi, alla quale si è fatto ampio riferimento nel ricorso: essa trova puntuali limiti operativi nell'art. 8 e nell'art. 9 delle stesse norme di attuazione dello Statuto, le quali prevedono soluzioni aperte sia alla gestione diretta regionale che a quella statale ovvero alla concessione.

Non appare opportuno approfondire tale tema, poiché esso, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, non si riflette sull'applicabilità della normativa sul « sistema di tesoreria ».

Pertanto non rileva al riguardo il principio, esattamente affermato, alla stregua della legislazione allora vigente, dall'Alta Corte per la Regione siciliana (sent. 18 ottobre 1950, n. 7), secondo il quale la Regione è titolare della potestà di riscossione delle imposte dirette come necessario riflesso della potestà deliberativa in materia di tributi. (*omissis*).

p. q. m.

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) », nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787 (disposizioni fiscali urgenti), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, concernente dispo-

sizioni fiscali urgenti) continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l. 28 febbraio 1986, n. 41 recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) » limitatamente alla parte in cui si riferisce anche ai « tributi deliberati » dalla Regione Sicilia (ex art. 36 r.d.legisl. 15 maggio 1946, n. 455).

II

La norma impugnata (art. 35 l. 28 febbraio 1986, n. 41) stabilisce l'inapplicabilità temporanea delle disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'art. 38 l. n. 526 del 1982 e nel terzo comma dell'art. 2 l. 29 ottobre 1984, n. 720 e determina, tra l'altro, l'assoggettamento delle « entrate proprie della Regione Trentino-Alto Adige » e delle province autonome di Trento e Bolzano alla disciplina dell'art. 40 della l. 30 marzo 1981, n. 119, così come modificato dall'art. 21 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. nella l. 11 novembre 1983, n. 638) e dall'art. 3 della l. 20 ottobre 1984, n. 720. Dispone, inoltre, che le aziende di credito interessate sono obbligate a versare nel conto aperto dalla Regione presso la tesoreria dello Stato le somme che superino il 4% (art. 3 l. n. 720 del 1984 cit.) dell'ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza.

La disposizione impugnata, « riguardando la materia finanziaria », violerebbe — secondo la censura principale — l'art. 104 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che consente alla legge ordinaria dello Stato di modificare le norme del titolo VI (finanza della Regione e delle Province) soltanto su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione e delle due Province, mentre nel caso di specie tale accordo sarebbe mancato non ostante che la norma impugnata incida sull'autonomia contabile, di bilancio e di spesa della Regione. È stato inoltre dedotto il contrasto dell'art. 35 su detto con gli artt. 4, n. 1, 16 e 6 dello Statuto e con l'art. 64 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto regionale), giacché la normativa da esso dettata violerebbe la competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di ordinamento degli uffici e di contabilità, facendo affluire, in contrasto con la legislazione regionale, la quasi totalità delle entrate, ancorché riguardanti i tributi propri regionali, presso la tesoreria dello Stato. Sarebbe violato, infine, anche l'art. 3 Cost., avendo la norma impugnata modificato la precedente disciplina — che esentava le entrate

proprie della Regione Trentino-Alto Adige dal regime di cui all'art. 40 della l. n. 119 del 1981 — senza alcun ragionevole motivo.

Va preliminarmente affermato che non appare fondata la censura di violazione, ad opera dell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, degli artt. 4, n. 1 e 16 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alla Regione competenze legislative e amministrative in materia di ordinamento degli uffici, nonché dell'art. 64 del d.P.R. n. 574 del 1951, che attribuisce alla Regione analoghe competenze in materia di bilancio. Infatti le norme sul « regime di tesoreria » non impediscono in alcun modo l'esercizio delle potestà legislative e amministrative regionali in materia di organizzazione degli uffici, né esplicano alcuna efficacia nel procedimento di formazione del bilancio. La puntuale elaborazione di questo documento contabile si pone unicamente tra i presupposti per conseguire l'adeguata tempestiva disponibilità da parte dello Stato delle somme occorrenti alla Regione per provvedere alle esigenze effettive di spesa. E tale rilievo è sufficiente per dichiarare infondata anche la censura di violazione dell'art. 64 d.P.R. n. 574 del 1951, che non pone propri precetti, ma dichiara applicabili, in quanto compatibili, le leggi dello Stato in materia di bilancio e di rendiconto generale della Regione, fino a quando una legge regionale non disponga diversamente. (*omissis*).

Fondata è, invece, nei limiti che si diranno, la dedotta violazione dell'art. 104 dello statuto speciale. Il ricordato titolo VI dello Statuto — per le modificazioni del quale l'art. 104 prescrive l'intervento di una legge « rinforzata » — contiene norme relative alle entrate tributarie della Regione e delle Province, al controllo delle relative operazioni di accertamento nonché alla formazione dei bilanci regionale e provinciale.

L'art. 35 della l. n. 41, ad avviso della Regione, violerebbe l'autonomia finanziaria regionale, in quanto inciderebbe sul potere decisorio della Regione circa la destinazione e l'impiego dei proventi in questione (autonomia contabile) e circa la previsione delle entrate e dell'erogazione (autonomia di bilancio e di spesa).

La norma contestata, come si è visto, determina l'assoggettamento alla disciplina dell'art. 40 della l. n. 119 del 1981 delle « entrate proprie della Regione Trentino-Alto Adige ». Nel ricorso non si identificano tali entrate, ma è chiara l'enunciazione della pretesa della Regione, di sottrarre al sistema anzidetto *tutte* le sue entrate (sul presupposto che esse appartengano alla categoria delle « entrate proprie »).

La valutazione dell'oggetto e del fondamento di siffatta censura richiede, quindi, una indagine ricostruttiva, preliminare, alla stregua della quale sia possibile definire la categoria delle « entrate proprie » della Regione Trentino-Alto Adige.

L'espressione « entrate proprie » non si identifica con l'altra « tributi propri », contenuta nell'art. 119, secondo comma Cost., anche per la maggiore ampiezza del termine « entrate » rispetto a quello « tributi ». Il contenuto della categoria va definito, invece, alla stregua della normativa dello statuto speciale della Regione, che nel titolo VI individua le entrate della Regione e delle Province autonome. In particolare, l'art. 73 prevede la facoltà della Regione di istituire con legge « tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato », mentre l'art. 72 abilita la Regione stessa a « stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo » (cfr. l. reg. 29 agosto 1976, n. 10).

E da porre in luce l'omogeneità di contenuto delle due norme ora richiamate: mentre la prima (art. 73 St.) concerne, in linea generale, la potestà normativa tributaria « propria » della Regione, che si esprime nella « facoltà » di istituire « suoi » tributi, la seconda fa riferimento a tale facoltà, concernente un particolare tributo regionale: l'imposta di soggiorno, cura e turismo (art. 72 St. cit.).

Entrambe le previsioni consentono di distinguere la categoria dei « tributi propri » dalle altre fattispecie impositive regionali, conferendo alla categoria stessa rilievo tipologico, chiaramente desumibile dal primo comma dell'art. 73 St. Questa norma individua nei « tributi propri » una figura distinta da quelle appartenenti al sistema tributario dello Stato (con i principi del quale essa si deve « armonizzare ») e da quelle correlate alla sua potestà di sovrimposizione (il riferimento che la norma fa alla sovrimposta sui terreni e fabbricati è sintomatico. Altra entrata della Regione è indicata dall'art. 74 St. nei proventi dei prestiti interni « emessi » ed « esclusivamente garantiti » dalla Regione.

La Corte ritiene che ai proventi derivanti dall'esercizio della potestà, prevista negli artt. 73, primo comma, 72 e 74 dello Statuto ora ricordati, debba riconoscersi carattere di entrate proprie, in quanto conseguenti ad atto deliberativo della Regione, fondato su proprie valutazioni politiche, economiche e finanziarie, nel rispetto dell'unità del sistema tributario dello Stato.

L'autonoma facoltà di istituzione di tributi da parte della Regione è poi caratterizzata dalla finalità di provvedere a peculiari esigenze locali, attraverso il compimento di attività di promozione e di sviluppo (ad es., turismo: art. 72 St.) o con l'attuazione di « opere di carattere permanente » (art. 74 St.), capaci di contribuire al migliore assetto del territorio e al rinsaldamento della sua struttura.

L'autonomia normativa, che si esprime nella configurazione del tipo di entrata, si riflette nella peculiarità del fine, contrassegnato dalla stretta inerenza dei proventi ad esigenze della comunità regionale. Sì che si assiste ad un costante riferimento all'ente e alla comunità re-

gionale, che accomuna la fase istitutiva e quelle successive, quali l'impegno, il regime e la « tenuta » dei relativi proventi.

Ne deriva che l'art. 35 della l. n. 41 del 1986, assoggettando alla disciplina dell'art. 40 della l. n. 119 del 1981 anche le « entrate proprie » così come sopra individuate, non incide su entrate provenienti dal bilancio dello Stato, e quindi legittimamente assoggettabili a tale disciplina, secondo quanto ritenuto da questa Corte (da ultimo con la sentenza n. 61 del 1987). Viceversa, preclude l'afflusso alla Regione di mezzi finanziari che, secondo il sistema delineato nel titolo VI dello Statuto, deve ritenersi che la Regione abbia il potere di esigeré direttamente (come ha previsto l'art. 24, primo comma, della legge reg. 13 aprile 1970, n. 6) e di gestire in piena autonomia. Pertanto la disposizione dell'art. 35 impugnato non poteva essere inserita in una legge ordinaria — come invece è avvenuto — senza il ricorso alla procedura prevista dall'art. 104, primo comma, dello Statuto.

In quanto riferita alla categoria delle « entrate proprie » come sopra definita, — alla stregua dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige — la pretesa della Regione è, dunque, fondata.

p. q. m.

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l. 28 febbraio 1986, n. 41 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) », nella parte in cui si riferisce anche alle « entrate proprie » (ex artt. 72, 73 primo comma e 74 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) della Regione Trentino-Alto Adige.

III

Il ricorso impugna l'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981, n. 677, secondo il quale le somme da corrispondere alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35 d.l. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella l. 23 aprile 1981, n. 153 — in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi — sono ridotte di lire 3.250 milioni per la regione Sardegna.

Tale disposizione conclude una vicenda normativa che trae le mosse dall'art. 8 dello Statuto speciale della Sardegna. La norma enumera ed individua, tra l'altro, le quote di imposte erariali costituenti entrate della Regione, fissando direttamente l'ammontare ad essa spettante, tranne che per la imposta sul valore aggiunto, rispetto alla quale è previsto che la partecipazione regionale sia determinata preventiva-

mente per ciascun anno finanziario « d'intesa tra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione stessa ».

Dopo l'attuazione della riforma tributaria del 1972 (che sopprime gran parte delle imposte indicate dall'art. 8 dello Statuto sardo), l'art. 12 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 (in previsione del rinnovamento normativo della materia tributaria non statale) conferì al Governo apposita delega, diretta ad emanare, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dagli Statuti speciali — d'intesa con le regioni ad autonomia differenziata — norme ordinarie per assicurare a ciascuna regione entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla partecipazione al gettito dei tributi soppressi, con incrementi cronologicamente graduati.

In esecuzione della delega così conferita fu emanato l'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, il quale dispose che, fino al 31 dicembre 1977, venissero corrisposte alle regioni a statuto speciale (e dunque, anche alla Sardegna) somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972, maggiorate del 10 per cento annuo relativamente alle quote fisse ed in misura, da determinarsi anno per anno dai ministri per le finanze e per il tesoro, sentite le amministrazioni regionali, relativamente alle quote variabili.

Scaduto il termine del 31 dicembre 1977, la disciplina posta dall'art. 8 d.P.R. n. 638 del 1972 fu riprodotta con leggi successive: in particolare con l'art. 35 del d.l. 28 febbraio 1981, n. 38 (provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981) fu stabilito che per tale anno le somme da corrispondere alla Regione Sardegna, alle altre regioni a statuto speciale ed alle province autonome, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali aboliti, fossero maggiorate del 15 % rispetto all'ammontare dell'anno precedente; che, invece, la somma da corrispondere alla Regione Sardegna in sostituzione delle quote variabili fosse determinata annualmente, come già previsto dall'art. 8 d.P.R. n. 638 del 1972, con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, sentite le amministrazioni regionali.

L'art. 13 del d.l. 28 maggio 1981, n. 246 (in materia di contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali) dispose, fra l'altro, che la somma da corrispondere alla regione Sardegna per l'anno 1981, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi, fosse ridotta di 6,5 miliardi rispetto all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 35 d.l. 28 febbraio 1981, n. 38 cit. Decaduto il d.l. n. 246 del 1981, venne emanato il d.l. 29 luglio 1981, n. 401 — che fu impugnato dalla Regione, attuale ricorrente — recante anch'esso norme per il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, il cui art. 3 riduceva di 3,25 miliardi la somma spettante alla Regione Sar-

degna, sempre ai sensi del predetto art. 35 d.l. n. 38 del 1981. Non essendo stato convertito nemmeno questo decreto, fu emanato il d.l. 26 settembre 1981, n. 539 (del pari impugnato dalla Regione), il cui art. 3 riprodusse la citata disposizione dell'art. 3 del d.l. n. 401 del 1981. Successivamente, a seguito della mancata conversione di esso, si provvide con il d.l. 26 novembre 1981, n. 677 (conv. nella l. 26 gennaio 1982, n. 11), riproducendo all'art. 3 il medesimo precetto dell'art. 3 del decreto-legge convertito. La disposizione del d.l. n. 677 è oggetto della presente impugnazione.

Dall'esposizione della complessa vicenda normativa si può individuare — nel succedersi, nel decadere e nel riprodursi delle norme richiamate nel paragrafo precedente — l'affermazione costante del principio della partecipazione della Regione sarda al procedimento di determinazione delle somme ad essa attribuite, prima, sulla base di indicazione analitica delle fonti tributarie di alimento (art. 8 l. 26 febbraio 1948, n. 3, statuto speciale della Sardegna cit.) e, poi, con la previsione dell'ammontare complessivo della somma da erogarsi dallo Stato.

Il processo di decostituzionalizzazione della materia affidò ad interventi unilaterali del legislatore nazionale la configurazione tipologica dei tributi e la determinazione dei flussi di risorse da devolvere alle regioni. Come si è visto, la variazione della tecnica normativa fu contrassegnata dalle modalità di individuazione delle entrate fiscali; prima, attraverso l'indicazione di specifici tributi; poi, con la fissazione, a carico dello Stato, di una somma globale, da attribuire alla Regione Sardegna.

Il mutamento del criterio di determinazione non ha, peraltro, inciso sulla natura dell'attribuzione e sul procedimento relativo, contrassegnati, l'una, da un elemento sostanziale (somma da corrispondere); l'altro, dalla prescrizione di una garanzia, consistente nella partecipazione della Regione al procedimento attraverso l'espressione di un parere.

Si è osservato così il precetto dell'art. 54, quarto comma, dello Statuto della Regione, secondo il quale le disposizioni del titolo III dello statuto stesso, concernente la finanza regionale (in tale titolo si colloca l'art. 8 che indica la composizione tributaria delle entrate) possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

La individuazione dei tributi, per determinarne la quota devoluta alla regione, viene concepita in sostanza come enucleazione di una materia — quella delle entrate regionali — rispetto alla quale lo statuto speciale ha previsto un meccanismo di modificazione normativa, assistito da una garanzia del tutto peculiare a favore della Regione sarda.

Giova anche ricordare che l'anzidetta garanzia fu oggetto di particolare cura nella elaborazione della norma relativa, come si desume dai lavori preparatori dello Statuto sardo, che convergono nell'obiettivo di garantire, in tal modo, l'autonomia regionale.

Muovendosi inizialmente dalla formulazione che prevedeva la proposta della Regione come sola iniziativa per la modificazione del titolo dello statuto relativo alla finanza regionale, si formularono, poi, diverse altre ipotesi (quelle dell'intesa con la Regione: Ambrosini; «su proposta del Governo o della Regione» in alternativa con l'altra «in ogni caso sentita la Regione»: Einaudi; «d'accordo tra Stato e Regioni»: Laconi, come misura capace di impedire la violazione di una parte essenziale dello statuto, concernente l'economia e la finanza, ad unico vantaggio dello Stato). Prevalse alla fine la proposta alternativa di Einaudi, contenuta nella formula «in ogni caso sentita la Regione». Questa garanzia, pur nell'attenuata espressione finale, caratterizza lo Statuto sardo e costituisce un limite per la legislazione ordinaria. Essa esprime un sistema di collaborazione, che, attraverso la felice formula dell'«intesa» (cfr. art. 25 l. 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 42 l. n. 634 del 1957) ha contrassegnato i rapporti tra Stato e Regione nella programmazione e nell'attuazione dell'intervento straordinario e del piano di rinascita sardo (cfr. artt. 13 Statuto speciale della Regione Sardegna e l. 11 giugno 1962, n. 588), individuando al tempo stesso un criterio regolatore, indicato anche di recente da questa Corte ai fini dell'equilibrato svolgimento di azioni comuni dello Stato e delle Regioni.

Dall'osservanza della norma (art. 54 St. sardo) si discosta l'art. 3 d.l. n. 677 del 1981 — impugnato nel presente giudizio — che riduce di lire 3.250 milioni le somme da corrispondere per il 1981, non prevedendo la richiesta del parere della Regione Sardegna. (*Omissis*).

Né è valida l'osservazione, secondo la quale il precetto impugnato non modificherebbe alcuna disposizione del titolo III dello Statuto sardo, bensì la norma ordinaria posta dall'art. 35 d.l. n. 38 del 1981, sì che esso non rientrerebbe nella sfera di applicazione dell'art. 54, quarto comma, dello Statuto. Invero, l'art. 35 cit. del d.l. n. 38 del 1981 afferma il principio dell'acquisizione del parere regionale, dato che rinvia, per la determinazione delle quote variabili dei tributi, all'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, che demanda, a sua volta, la competenza a provvedere al Governo (ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro) «sentite le Regioni interessate». Comunque, in linea più generale, non avrebbe mai potuto un provvedimento avente carattere di legge ordinaria (come il d.l. n. 38 del 1981) derogare alla norma (art. 54 St.) prescrittiva del parere regionale nella fase di determinazione della somma da corrispondere alla Regione, in sostituzione delle specifiche entrate tributarie, già indicate nello Statuto speciale.

Il richiamo all'urgenza, a giustificazione dell'emanazione del decreto legge come ragione ostativa dell'acquisizione del parere, non è attendibile. A parte i delicati profili di rilevanza costituzionale di siffatta affermazione, le ragioni di urgenza avrebbero potuto in linea eccezionale consigliare la partecipazione della Regione al procedimento con modalità peculiari (quali la presenza nel Consiglio dei ministri del presidente della Regione stessa) e, in ogni caso, alla acquisizione del parere si sarebbe potuto provvedere nel procedimento di conversione del decreto legge. In tal modo si sarebbero attenuate le conseguenze dell'indebitamento « necessitato ».

IV

(*omissis*) Il contributo di solidarietà nazionale, che « lo Stato verserà annualmente alla Regione » (art. 38 St. cit.), è sottoposto a revisione quinquennale (terzo comma art. cit.) ed ha lo scopo di « bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale » (secondo comma art. cit.). La disposizione dell'art. 38 St. fu elaborata dalla Consulta regionale del 1945 con l'intento di realizzare — secondo l'affermazione di uno dei suoi ispiratori — una « forma di controllo costituzionale sulla perequazione delle spese pubbliche ».

L'erogazione, alla quale lo Stato è tenuto, consegue ad una valutazione discrezionale anche in relazione alla segnalata funzione perequativa del minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. Secondo la visione statutaria, il contributo è inteso a realizzare un impegno di solidarietà dello Stato attraverso il versamento alla Regione, a titolo del tutto peculiare, di mezzi a destinazione vincolata, per la realizzazione di un piano di lavori pubblici (art. 38, cit. primo comma).

L'elemento che diversifica questa attribuzione dai contributi speciali, previsti dall'art. 119, terzo comma, Cost. (intesi a provvedere a scopi determinati e, in particolare, alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole), è la sua obbligatorietà finalizzata; mentre l'assegnazione alle altre regioni è rimessa alla discrezionalità del legislatore e persegue un obiettivo generico (la valorizzazione dei territori anzidetti), indipendente da un piano di opere. Questo « contributo di valorizzazione, non meglio determinato o determinabile » (Alta Corte per la Regione siciliana 2 febbraio-26 luglio 1950), alle Regioni del Mezzogiorno e alle Isole, non è caratterizzato dalla finalità di avviare l'« azione sistematica in senso di livellatore » — attribuita al Fondo di solidarietà dai suoi fondatori —, diretta a combattere la depressione attraverso una pari accessibilità al lavoro ed una tendenziale parità regionale dei redditi relativi.

Al contributo di solidarietà da versare alla Regione siciliana e ai contributi (attribuibili alle regioni del Mezzogiorno ex art. 119, terzo comma, Cost.) era destinato ad affiancarsi, con carattere di aggiuntività, l'intervento straordinario, operante dal 1950, con finalità di sviluppo economico e sociale.

L'erogazione del contributo di solidarietà alla Sicilia, se costituisce l'adempimento di un obbligo costituzionale, non è, peraltro, vincolato, quanto al suo ammontare ed alle modalità di erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale. Il terzo comma dell'art. 38 dello statuto della Regione Sicilia prevede la revisione quinquennale dell'assegnazione con riferimento alla variazione dei dati assunti per il precedente computo (gettito delle imposte di fabbricazione, riscosse nella Regione siciliana: art. 1 l. 27 giugno 1962, n. 886).

L'adozione del dato-base e il successivo controllo sono rimessi ad un apprezzamento dello Stato (come si desume dal termine « riferimento » ai predetti dati), consistente in una valutazione non meramente ricognitiva e vincolante della modificazione degli elementi originari o di quelli relativi al precedente computo.

E non è prevista la partecipazione della Regione al procedimento di revisione, né altra forma di garanzia, com'è confermato dal succedersi delle leggi, che hanno regolato il contributo di solidarietà (dalla prima l. 2 agosto 1952, n. 1091, alle successive 21 marzo 1957, n. 175, n. 886 del 1962, già ricordata, nonché 1° novembre 1973, n. 735 e 27 aprile 1978, n. 182, cit.).

Non è, dunque, fondata l'affermazione della Regione, secondo la quale si sarebbe instaurato, per prassi, l'obbligo dell'« intesa » tra Stato e Regione nella determinazione del contributo: di tale prassi non risulta traccia in occasione delle leggi ora indicate.

Il carattere dell'erogazione, la sua totale incidenza a carico dello Stato e la chiara normativa circa la determinazione dell'ammontare concordano nell'escludere qualsiasi partecipazione regionale.

Nemmeno è attendibile l'opinione espressa nella memoria della Regione, che ravvisa nella l. n. 281 del 1978 una vera e propria normativa di attuazione dello Statuto (realizzandosi così un tipo di legislazione contrattata, che non si sarebbe potuto sottrarre al procedimento previsto dall'art. 43 St.). Tale opinione non è sorretta da alcun dato desumibile dalla legge, né da altri elementi che affiorino dai lavori preparatori e dall'intenso dibattito, cui dettero luogo la proposta di istituzione e l'attuazione del Fondo di solidarietà, dal quale germinò l'idea dell'omonimo contributo previsto dall'art. 38 St.

La legge n. 182 del 1978, come le precedenti relative alla materia, appartiene alla normativa ordinaria (primaria in senso proprio) e non è

provvista di alcuna qualificazione particolare che comporti, nella determinazione del contributo, l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 43 St.

Non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 19 St. Questa norma fissa la data di approvazione del bilancio regionale e la decorrenza dell'esercizio finanziario. La legge impugnata non tocca tale materia.

Sotto un aspetto più sostanziale, la doglianza è stata specificata dalla Regione nel senso che la norma impugnata avrebbe diminuito il contributo quando il procedimento di formazione del bilancio regionale per il 1982 era stato già definito. Si sarebbero, così, turbati l'equilibrio raggiunto e la gestione avviata in base allo strumento contabile.

Anche sotto questo aspetto la censura è da respingere, dato che il momento in cui la norma diventava operante era determinato automaticamente dal suo meccanismo e dalla sua funzione, indipendentemente dalla vicenda cronologica in cui la norma stessa si collocava ed era destinata a produrre effetti. (*omissis*)

Fondata è, invece, la censura che investe la disposizione dell'art. 6 del d. legge n. 677 del 1981 (e la l. di conversione n. 11 del 1982), che ha devoluto allo Stato l'importo della tassa (elevata a lire trentamila) per il rilascio dei diplomi di maturità.

Non giova osservare, come fa l'Avvocatura generale dello Stato, che questa devoluzione non sarebbe in contrasto con la disposizione dell'art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 1074 del 1965 e con l'art. 36 dello Statuto, entrambi invocati dalla Regione Sicilia, in quanto si tratterebbe di nuove entrate, intese a soddisfare *particolari e contingenti* finalità sorte in relazione ad esigenze eccezionali.

Questa Corte ha avuto di recente occasione di precisare il contenuto della espressione « nuove entrate tributarie erariali, riscosse nell'ambito del territorio » regionale, non acquisibili dalla Regione. Ha rilevato la Corte che l'eccezione al principio devolutivo alla Regione Sicilia dei proventi dei predetti tributi richiede nella legge istitutiva (confirmativa, o maggiorativa di essi) la inclusione di una apposita clausola di destinazione alle particolari finalità statali da soddisfare o altro pertinente specifico riferimento ad esse (sent. 2 marzo 1987, n. 61). Nella fattispecie, l'art. 6, terzo comma, del d.l. n. 677 del 1981 cit. devolve integralmente allo Stato l'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, senza fissare un qualsiasi collegamento tra detta devoluzione e le specifiche « finalità contingenti o continuative dello Stato », che dovrebbero essere con essa perseguite.

È da dichiarare, pertanto, la illegittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 36 dello Statuto della Regione Sicilia e 2, primo comma, seconda parte del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

CORTE COSTITUZIONALE, 5 marzo 1987, n. 71 - Pres. La Pergola - Rel. Corasaniti - Casini ed altri (n.p).

Corte Costituzionale - Norme di diritto internazionale privato - Sottoponibilità a sindacato di legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 29; disp. prel. cod. civ., art. 18).

L'art. 18 delle disposizioni preliminari al codice civile contrasta con gli artt. 3 e 29 della Costituzione nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio (1).

(omissis) Occorre ora chiedersi se analoghi risultati di adeguamento a Costituzione debbano ritenersi imposti per le norme risolutive dei conflitti (norme di diritto internazionale privato).

Ciò fu dapprima negato in dottrina, con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. In relazione a un dibattito sviluppatosi anche fuori del nostro Paese, sull'asserito presupposto del carattere « neutro » o « neutrale » delle norme di collisione, fu sostenuto che esse, non disciplinando direttamente il rapporto controverso, non siano idonee a incidere gli interessi in questo coinvolti e quindi neppure la sfera di operatività della Costituzione nella relativa materia (quasi a conferma, si argomentava che la legge nazionale del marito, eventualmente indicata come applicabile, avrebbe addirittura potuto essere in concreto più favorevole alla moglie: considerazione, alla quale si obiettava che la prevalenza riconosciuta alla legge nazionale di uno dei soggetti coinvolti costituisce sempre per l'altro una discriminazione sfavorevole, per la minore probabilità che egli ha di conoscere un diritto non proprio e quindi di avvalersene nel modo più conveniente).

La giustificazione più profonda dell'orientamento negativo continuò a ritrovarsi nell'esigenza di contemperare il principio di nazionalità con quello dell'unicità della normativa applicabile. È tuttavia un dato comparatistico di qualche rilevanza che in alcuni Paesi europei sensibili a entrambi si preferì ricorrere a criteri diversi, quali quelli del domicilio o della residenza degli sposi, se comune in un dato momento, mentre, in altri Paesi, all'introduzione, peraltro più recente, del principio costituzionale della eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi,

(1) La sentenza contiene una interessante puntualizzazione in ordine al sindacato di legittimità costituzionale su disposizioni non aventi « la funzione di regolare direttamente rapporti ».

segui comunque, nel breve periodo, l'eliminazione legislativa di norme di collisione, che (in materia di divorzio) si ispiravano alla prevalenza della legge nazionale del marito.

Ma la riluttanza ad ammettere la sindacabilità costituzionale delle norme di diritto internazionale privato e la configurabilità di un contrasto costituzionalmente rilevante fra una norma di rinvio ispirata alla prevalenza della legge nazionale del marito e i principi costituzionali di eguaglianza fra uomo e donna e fra coniugi è ormai largamente superata dalla dottrina, da ultimo anche in considerazione di recenti giurisprudenze costituzionali di altri Paesi europei (cfr. le decisioni del Tribunale costituzionale della Repubblica federale tedesca 4 maggio 1971, 22 febbraio 1983 e 8 gennaio 1985: la prima affermativa della sindacabilità costituzionale delle norme di collisione e le altre due dichiarative della illegittimità di norme di rinvio che sancivano l'applicabilità della legge del marito, indipendentemente dal contenuto della norma sostanziale applicabile).

Tutto ciò posto, la questione appare fondata. Intanto non può non avere particolare peso l'orientamento più recente della nostra legislazione e di questa Corte nel senso dell'adeguamento agli imperativi costituzionali suindicati sia della materia del diritto familiare, sia di altre materie che avevano recepito i principi della prima.

Non può, comunque, essere condivisa la tesi che, argomentando dalla supposta « neutralità » delle norme di diritto internazionale privato, perviene a negare la stessa configurabilità di un contrasto di esse con gli imperativi costituzionali in argomento (e, in definitiva, con qualsiasi altro).

Nella formulazione dei criteri per l'individuazione della norma (interna o straniera) applicabile — formulazione che è l'oggetto suo proprio — la norma di collisione, anche se prescinde dal modo in cui gli interessi tipici coinvolti nel rapporto sono concretamente regolati dalla norma stessa, nondimeno può ispirarsi a principi (o valori) sottesi alla disciplina civilistica interna dell'istituto ovvero ad altri principi (o valori). Orbene, in entrambi tali casi, la norma di collisione adotta una scelta di ordine normativo, che non può non confrontarsi con le scelte di fondo a livello costituzionale rispetto alle quali assuma rilievo il principio (o valore) cui essa si ispira.

Del resto nella giurisprudenza di questa Corte non si è mai dubitato della configurabilità di questioni di legittimità costituzionale anche in altri casi nei quali, al pari di quello delle norme di collisione, la norma denunciata non ha la funzione di regolare direttamente rapporti (ad esempio là dove sia impugnata una legge-delega nei prin-

cipi o nei criteri direttivi con essa enunciati, cfr. sentenze n. 158/85 e n. 226/76): casi nei quali il sindacato si attua proprio verificando la compatibilità fra il principio (o valore) implicito, o addirittura espresso, nella norma impugnata e un principio (o valore) costituzionale

Orbene la scelta adottata dalla norma impugnata è senza alcun dubbio ispirata al principio che si concreta nel riconoscimento al marito di una posizione preminente nella famiglia. E non può negarsi che il detto principio si pone in contrasto con le scelte di fondo operate dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 29, comma secondo, della Costituzione. In relazione a tali parametri — i soli pertinenti — va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata. Mentre non può questa Corte (in quanto ciò importerebbe sostituirsi all'interprete o addirittura al legislatore nella scelta fra più soluzioni ipotizzabili) individuare o addirittura determinare la norma di collisione cui far riferimento, o la stessa norma applicabile, con il dichiarare mediante sentenza additiva, come propone il Tribunale di Torino, che la norma impugnata sarebbe illegittima in quanto non prevede un criterio fondato sul domicilio o sulla residenza comune dei coniugi, o in quanto non indica come normativa applicabile quella che prevede il divorzio o la separazione personale, considerati questi (sempre secondo il Tribunale di Torino) quale oggetto di diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 31 marzo 1987, n. 89 - Pres. La Pergola - Rel. Andrioli - s.p.a. Universo finanziaria ed altri (n.p.).

Esecuzione forzata - Retribuzioni dovute da enti pubblici diversi dallo Stato - Pignorabilità per ogni credito fino ad un quinto.

(Cost., art. 3; d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2 comma primo n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 comma quarto c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 13 maggio 1987, n. 155 - Pres. La Pergola -
 Rel. Pescatore - Moneta Caglio (n.p.).

Esecuzione forzata - Pensioni erogate dalla Cassa nazionale del notariato - Pignorabilità.

(Cost., art. 3; r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, art. 12).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

I

La disposizione normativa impugnata dal Pretore di Catania è del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni) l'art. 2 (eccezioni alla insequestrabilità ed impignorabilità) comma primo n. 3, a tenor del quale gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato. (*omissis*)

Questa Corte deve limitare l'esame della prospettata questione ai corrispettivi dovuti ai dipendenti in corso di rapporto (perché oggetto del pignoramento praticato dalla s.p.a. Universo Finanziaria sono emolumenti, spettanti al dipendente in virtù del rapporto di lavoro in corso), e ai corrispettivi dei dipendenti di enti diversi dallo Stato (più puntualmente di imprese esercenti il credito bancario) perché terzo debitore pignorato è (non lo Stato ma) un ente diverso dallo Stato (più puntualmente un istituto di credito: Banca Nazionale del Lavoro).

Nei limiti ad un tempo oggettivi e soggettivi imposti dal rispetto della direttiva della correlazione tra chiesto e pronunciato, la questione è fondata perché — il Pretore di Catania ha a ragione posto tali constatazioni a base del terzo ordine di motivi di sospetto di incostitu-

zionalità della normativa impugnata — nessuna distinzione ontologica residua, a seguito del progressivo costante dilatarsi del settore pubblico, per oggetto dell'attività degli imprenditori e oggetto delle prestazioni dei dipendenti tra imprese private ed enti, aziende e imprese di cui al ripetuto art. 1.

Ne seguono l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma primo n. 3 e quindi l'*ampliatio* dell'art. 545 comma quarto c.p.c. per essere venute meno le divergenze tra pubblico e privato che indussero la Corte ad optare con le sentenze nn. 209 del 1975 e 49 del 1976 per l'infondatezza della allora proposta questione.

II

Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, conv. nella l. 17 aprile 1925, n. 475 — nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni erogate ai notai dalla Cassa nazionale del notariato anche riguardo ai crediti alimentari — sotto il profilo che tale assoluta impignorabilità contrasterebbe con l'art. 3 Cost., non essendovi alcun ragionevole motivo per attribuire ai notai un trattamento più vantaggioso di quello previsto per i pubblici dipendenti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. L'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923 dispone che le quote d'integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui fondi della Cassa nazionale del notariato non sono cedibili, né soggetti a sequestro o pignoramento. Viceversa, in materia di alimenti, per i pubblici dipendenti ed altri soggetti a questi assimilati, l'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 — al quale rinviano molte disposizioni di legge riguardanti pensioni ed assegni corrisposti dalle rispettive Casse a liberi professionisti (l. 8 gennaio 1952, n. 6; l. 24 ottobre 1955, n. 990; l. 9 febbraio 1963, n. 160; l. 3 febbraio 1963, n. 100) — stabilisce la pignorabilità delle retribuzioni e pensioni nella misura di un terzo.

Questa Corte, con sentenza 2 giugno 1977, n. 105, ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo, perché in contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, « nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ». Ciò in quanto non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, in relazione a detti emolumenti, un trattamento più favorevole, per i notai, di quello previsto per i dipendenti pubblici dal d.P.R. n. 180 del 1950.

Pertanto, non essendovi ugualmente ragioni che giustificano, per le pensioni dei notai, un più favorevole trattamento rispetto a quello

previsto in materia di pignorabilità dal d.P.R. n. 180 del 1950 per le pensioni dei pubblici dipendenti, sussiste la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. e l'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la pignorabilità, per crediti alimentari, delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato, negli stessi limiti stabiliti dall'articolo 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

CORTE COSTITUZIONALE, 3-aprile 1987, n. 99 - *Pres. La Pergola - Rel. Baldassarre - Destro ed altri (n.p.) e Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Pacia).*

Regioni - Regioni a statuto speciale - Riforma economico-sociale - Norme esecutive dei principi della riforma - Carattere integrativo e di coesenzialità.

(Cost., artt. 3 e 97; Statuto F.V.G., artt. 4 e 68; l. reg. F.V.G. 15 marzo 1976, n. 2, artt. 1 e 2).

Non può escludersi la qualità di normativa di riforma economico-sociale per le norme esecutive e/o di dettaglio le quali siano legate ai principi fondamentali della riforma da un rapporto di coesenzialità o di necessaria integrazione.

(*omissis*) Come questa Corte ha più volte affermato (sent. nn. 219 del 1984 e 151 del 1986), la natura di riforma economico-sociale di determinate norme va individuata attraverso una valutazione dell'oggetto delle norme stesse, della loro motivazione politico-sociale, del loro scopo, del loro contenuto e delle modificazioni che esse intendono apportare nei rapporti sociali. Poiché tale valutazione deve riguardare le specifiche norme considerate, seppure nella loro connessione con altre norme, la qualificazione logica di alcune disposizioni di una certa legge come norme fondamentali di riforma economico-sociale non si estende automaticamente a tutte le disposizioni comprese nella legge medesima. Pertanto, che una precedente pronuncia di questa Corte abbia ritenuto come riforme economico-sociali altre disposizioni della l. n. 865 del 1971 (sent. n. 13 del 1980) non esime da una valutazione *ad hoc* delle norme impugnate.

In sé e per sé considerato l'art. 8, lett. *f* della l. n. 865 del 1971, in collegamento con l'art. 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972 che configura l'esercizio del corrispondente potere delegato, non costituisce di certo una norma fondamentale di riforma economico-sociale. Tuttavia è ormai acquisito alla giurisprudenza di questa Corte che, se le norme esecutive

o di dettaglio non debbono considerarsi necessariamente attratte dalla natura di riforma economico-sociale delle norme principali da cui logicamente dipendono, non si può escludere l'estensione di tale qualifica a norme diverse da quelle contenenti i principi fondamentali della riforma, purché legate con queste ultime da un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione (sent. nn. 219 del 1984 e 151 del 1986). Ebbene, da tale punto di vista, l'intero art. 8 della l. 865 del 1971, nonché l'art. 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972 che, rappresentandone l'esercizio della corrispondente delega, fa corpo con esso, è espressamente diretto a riorganizzare, su basi nuove il complesso delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare. Rispetto a questo compito — di cui la ristrutturazione e il riordinamento degli I.A.C.P. operanti nel territorio di ogni singola Regione, insieme alla razionalizzazione e alla semplificazione della rete degli enti pubblici edilizi sia nazionali che locali, sono le parti più qualificanti — i principi relativi al trasferimento del personale (oltreché del patrimonio) appartenente agli enti pubblici soppressi rappresentano indubbiamente un elemento di necessaria integrazione delle norme fondamentali della riforma economico-sociale di cui trattasi. (*omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 10 aprile 1987, n. 123 - Pres. La Pergola - Rel. Casavola - Benanti ed altri (avv. Mazzoni), Bafile ed altri (avv. Marzano), Zingales ed altri (avv. Biagini) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Imponente).

Legge - Legge interpretativa - Applicazione - E compito del giudice.

(Cost., art. 24; l. 6 agosto 1984, n. 425, art. 10).

Il diritto di azione implica il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito; contrasta con l'art. 24 Cost. una disposizione che preclude al giudice la decisione di merito imponendogli di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei giudizi pendenti.

(*omissis*) È da prendersi in esame, perché pregiudiziale, l'impugnativa dell'art. 10, primo comma, della legge n. 425 del 1984 che così recita: « I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti ».

Si ritiene dai giudici remittenti che tale disposto sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 36, 97, 101, 102, 103, primo comma, 104, 113, 134, 136, 137 della Costituzione e con l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948. In particolare si prospetta il *vulnus* dell'art. 24 della Costituzione per « un meccanismo che impedisce o comunque rende particolarmente oneroso ogni ulteriore tentativo di difesa da parte degli interessati ». La questione sotto questa particolare prospettazione è fondata. (*omissis*).

La legge n. 425 del 1984 per la sua natura di legge interpretativa fornisce al giudice il significato autentico delle norme interpretate. Ma poiché essa sopraggiunge quando si è già formata una serie di pronunce giudiziali concordi, una delle quali assurta alla intangibilità della cosa giudicata, è evidente che il legislatore ha inteso interrompere questa giurisprudenza usando della sua prerogativa d'interprete d'autorità del diritto.

Il giudice, per Costituzione soggetto alla legge, per ciò stesso, ma solo in questo senso, in *auctoritate legislatoris*, è tenuto ad interpretare il *ius superveniens*, applicandolo al caso singolo sottoposto alla sua cognizione, per deciderne il merito.

Il legislatore, invece, con l'impugnato art. 10, primo comma, della legge n. 425 del 1984 preclude al giudice la decisione di merito imponendogli di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei giudizi pendenti, in qualsiasi stato e grado si trovino alla data di entrata in vigore della legge sopravvenuta.

Con ciò il legislatore ordinario viola il valore costituzionale del diritto di agire, in quanto implicante il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni. (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1987, n. 146 - Pres. La Pergola - Rel. Andrioli - Gasperini (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato D'Amico).

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego - Mezzi istruttori.

(Cost., artt. 3 e 24; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 44; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7).

Contrastano con gli artt. 3 e 24 Cost. gli artt. 44 comma primo r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, e 7 comma primo legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non con-

sentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421 comma secondo a quarto, 422, 424 e 425 c.p.c., novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.

(*omissis*) Il rispetto del canone della corrispondenza tra chiesto e pronunciato induce a limitare lo scrutinio della questione di costituzionalità, sollevata dai giudici *a quibus*, a controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti pubblici, riservate alla giurisdizione esclusiva dei T.A.R. e, in secondo grado, del Consiglio di Stato, e alla individuazione dei mezzi istruttori che ai fini dell'accertamento dei fatti possono essere disposti.

Così circoscritta, la questione d'incostituzionalità degli artt. 44, comma primo, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato) e 26 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (regolamento per la procedura) e 7, comma primo, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei tribunali amministrativi regionali) nei limiti in cui li richiama, violano gli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, Cost. perché è contrario vuoi alla direttiva di razionalità vuoi, e soprattutto, alla tutela dell'azione in giudizio e alla garanzia del diritto di difesa la limitazione della ricerca della verità nelle controversie *de quibus* ai mezzi istruttori descritti nell'art. 44, comma primo, r.d. n. 1054 del 1924 e 26, comma primo, r.d. n. 642 del 1907.

Le normative, che la legge istitutiva dei T.A.R. ha avuto il torto di non richiamare, sono non già le disposizioni del secondo libro del codice di procedura civile sulla istruzione probatoria (artt. 191 a 262), sibbene gli artt. 421, comma secondo e quarto, 422, 424 e 425 dello stesso, novellati in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533.

Così decidendo, la Corte segue la via segnata con la sent. 28 giugno 1985, n. 190, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 21, u.c., l. 1034 del 1971 nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare, nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti urgenti che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla pronuncia della sentenza di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e con la sent. 31 marzo 1987, n. 89, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 2, comma primo n. 3, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 comma quarto c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende

ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale.

Via che non ha mancato di battere l'art. 31 d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), per il quale, pur essendo le controversie di lavoro relative al personale comunque in servizio presso l'Azienda attribuite alla esclusiva giurisdizione dei T.A.R., si applicano l'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300, e, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla l. 11 agosto 1973, n. 533.

De futuro: prevede l'art. 28, comma primo, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 che « In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà alla emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 11 agosto 1973, n. 533 ».

CORTE COSTITUZIONALE, 22 maggio 1987, n. 185 - *Pres.* La Pergola - *Rel.* Andrioli - Genghini (avv. Esposito e Latagliata) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Favara).

Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Comunanza di disciplina con la l.c.a.

(Cost., art. 3; d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, come convertito e poi modificato, art. 1).

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario - Intervento nel processo - Cessato amministratore di società - Non è legittimato all'intervento.

(Cost., art. 24; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 15, 22 e 30).

Liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria perseguono la finalità comune di attuare la responsabilità patrimoniale delle imprese ad esse assoggettate, anche se l'amministrazione straordinaria mira ad attingerla senza estinguere le imprese debitorie (1).

Il cessato amministratore di una società non ha interesse (e legittimazione) ad intervenire nel processo tributario promosso dalla società avverso accertamento ad essa relativo, posto che la pronuncia resa dal giudice tributario in tale processo non vincola il giudice penale (2).

(1) **L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e la liquidazione coatta amministrativa: tratti comuni e differenze.**

Nella prima parte della sentenza in rassegna è affrontato in modo perverso un po' sommario e comunque non esauriente un argomento — quello della

(*omissis*) Delle norme elencate (art. 1, comma quinto, d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, con riferimento all'art. 203, comma primo, seconda parte, e agli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) ha il giudice *a quo* sospettato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. in quanto, estendendo le disposizioni previste per la liquidazione coatta amministrativa, e segnatamente quelle disciplinanti i delitti di bancarotta, alla amministrazione straordinaria (e cioè ad

configurazione e disciplina dell'amministrazione straordinaria — che, per la lacunosità e l'intima ambiguità della normativa, richiede invece un cospicuo sforzo di ricostruzione e sistemazione.

L'istituto dell'amministrazione straordinaria, introdotto dal d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (c.d. decreto Prodi), come convertito e poi marginalmente modificato, esplicitamente deriva dal non nuovo istituto della liquidazione coatta amministrativa (per la storia di questa può rinviarsi al noto trattato di PROVINCIALI); giustamente è stato scritto che il citato decreto costituisce un « esempio di legislazione di adattamento ».

I due istituti giuridici si differenziano però nettamente anzitutto per la diversa finalità: l'amministrazione straordinaria mira essenzialmente al « risanamento » delle imprese ad essa sottoposte (sotto questo aspetto presenta analogie con l'istituto dell'amministrazione controllata), ed a tal fine pone l'accento sulla « salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali »; laddove invece la l.c.a. (ad esempio, di aziende di credito o di compagnie di assicurazione) è almeno di norma orientata verso l'eliminazione della unità produttiva rivelatasi insolvente e, per solito, verso la sua incorporazione in imprese « sane » e capaci di riassorbire il dissesto.

Cardine comune ad entrambi gli istituti è la sottrazione al fallimento (art. 2 l.f. e art. 1 commi primo ed ultimo del citato d.l. del 1979), e cioè alla relativa procedura concorsuale diretta dall'autorità giurisdizionale. Quando prescrive o prevede la l.c.a. o l'amministrazione straordinaria, il legislatore fa una scelta dal significato e dagli effetti univoci: valuta preminentemente gli interessi generali rispettivamente alla non-traumatica soppressione o al « risanamento » di una impresa di rilievo sociale rispetto agli interessi particolari dei creditori di essa, e conseguentemente sottrae alla giurisdizione ed affida alla pubblica amministrazione il compito di dirigere la liquidazione dei cespiti e, quando possibile, il risanamento dell'impresa, lasciando alla giurisdizione (ordinaria) solo un sindacato sulla formazione dello « stato passivo » (art. 209 l.f.). In argomento, cfr. Cass. S.U. 17 febbraio 1971 n. 391 (in *Dir. fall.*, 1971, II, 720) e Corte Cost. 17 aprile 1969 n. 87 (*ivi*, 1969, II, 361). Nella l.c.a. e nella amministrazione straordinaria « il procedimento si svolge al di fuori degli schemi giudiziari in maniera difforme dalle regole del processo esecutivo, per il tramite di organi che giudiziari certamente non sono » (BAVETTA, voce Liquidazione coatta amm., *Enc. dir.*, XXIV, 757); « se il fallimento è amministrazione pubblica di interessi privati, la l.c.a. è amministrazione di un interesse pubblico » (così PROVINCIALI).

Quali siano questi organi non-giudiziali è la legge a stabilirlo in modo univoco: essi sono la « autorità di vigilanza », il commissario (o i commissari), e il « comitato di sorveglianza ».

Delicato il rapporto tra « autorità di vigilanza » e commissario. Malgrado la denominazione, che parrebbe alludere ad una funzione solo di controllo *lato sensu*, l'autorità di vigilanza è in realtà l'organo esponenziale di un inte-

istituto diverso dalla liquidazione coatta amministrativa per natura, scopi, funzioni, caratteristiche, e struttura normativa e potenzialmente idoneo ad attuare un risanamento dell'impresa con l'eliminazione dello stato d'insolvenza), si porrebbero in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, comma primo, Cost. (*omissis*)

La questione non è fondata perché non si avverte tra la l.c.a. e la a.s. quella diversità dalla quale il giudice istruttore presso il Tribunale penale di Roma ha preso le mosse per inferirne la illegittimità della estensione alla a.s. di norme del r.d. n. 267 del 1942 che disciplinano la l.c.a. e, soprattutto, quelle disciplinatrici dei delitti di bancarotta.

Accomuna le due procedure la finalità di attuare la responsabilità patrimoniale delle imprese soggette mediante la soddisfazione dei creditori, che non vale a cancellare la circostanza che la a.s. miri ad attin-

resse pubblico spesso avvertito indipendentemente dall'andamento dell'impresa (sotto forma di «vigilanza») e che, sopravvenuta l'insolvenza, giustifica la sottrazione al fallimento; né rileva gran che la circostanza che si tratti di interesse pubblico «di settore» (come ad esempio per le aziende di credito sottoposte a l.c.a.) o invece di interesse pubblico al perseguimento degli «indirizzi di politica industriale» (come per le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria). In quanto organo esponenziale del predetto interesse pubblico l'autorità di vigilanza — oltre ad aprire la procedura non giudiziale, a nominare il commissario, ed a «vigilare» sull'operato di costui — ha un generale potere di dare «direttive» (art. 204 primo comma citato), ossia di «alta direzione». Potere questo che sostituisce, come ovvio, quelli attribuiti al giudice delegato ed al tribunale dagli artt. 23 e segg. legge fall. (ed in particolare dagli artt. 23, 25 e 35 di tale legge); e che però va anche un po' al di là dei poteri attribuiti ai predetti organi giurisdizionali proprio in ragione della natura amministrativa e della maggiore complessità degli obiettivi perseguiti dalla procedura (non solo liquidazione e concorsuale riparto delle attività, ma superamento delle «difficoltà» e quando possibile «risanamento»).

Ciò peraltro *non rende il commissario un semplice esecutore di ordini amministrativi*. Al contrario, il commissario (e quindi le imprese commissariate cui l'attività dello stesso è imputata) ha compiti, poteri e responsabilità più ampi di quelli di un ordinario curatore fallimentare, e — salvo i limiti posti da «direttive» formalmente date e dall'onere di acquisire le «autorizzazioni» delle quali si dirà — gestisce in piena e responsabile autonomia la l.c.a. e l'amministrazione straordinaria, e quindi in piena e responsabile autonomia esercita le legittimazioni — processuali e non — facenti capo alle imprese commissariate, e pone in essere in regime privatistico gli atti di commercio, compresi quelli eventualmente occorrenti per la liquidazione dei cespiti (o addirittura per le operazioni a livello di titolarità del capitale delle società commissariate).

Non può dunque aderirsi ad una semplicistica ed erronea inclusione di tutta l'attività di competenza del commissario o comunque da esso posta in essere nell'ambito dell'attività giusamministrativistica dell'autorità c.d. di vigilanza; ciò quand'anche tale autorità abbia dato formali direttive. Il commissario non fa trattative o contratti per conto dello Stato, non «vende» beni appartenenti allo Stato. D'altro canto, però, neppure può aderirsi ad una

gerla senza estinguere l'impresa debitrice: il che non sempre accade nella concretezza delle vicende della continuazione dell'esercizio dell'impresa che — lo si noti bene — non è componente essenziale della a.s., perché — rescrive l'art. 2 comma primo l. 95 del 1979 di conversione del d.l. 26 del 1979 — può essere disposta pur sempre «tenendo anche conto dell'interesse dei creditori».

Ulteriore conferma è offerta dall'art. 4 d.l. 9 dicembre 1986, n. 835, convertita, con modificazioni, con l. 6 febbraio 1987, n. 19, il quale non si limita a disporre che la chiusura della procedura di a.s. è disposta con decreto dell'autorità di vigilanza su istanza del commissario straordinario o d'ufficio precisandone le modalità di pubblicazione e di comunica-

altrettanto semplicistica ed erronea «privatizzazione» di tutta l'attività posta in essere per la l.c.a. o per l'amministrazione straordinaria, e quindi ad uno snaturamento di detti istituti mediante il reingresso della giurisdizione ordinaria in ambiti univocamente e giustificatamente ad essa sottratti. Il commissario non è un ordinario «liquidatore» di società, operante per conto dei soci con il solo limite della salvaguardia dei terzi creditori.

Occorre dunque individuare una posizione che — con parecchia grossolanità — potrebbe dirsi intermedia tra le due testé considerate (e ritenute entrambe non rispondenti alla normativa). Nella liquidazione dei cespiti, il commissario si muove con strumenti giuridici di diritto privato, e pone in essere comportamenti ed atti da imputarsi alle imprese commissariate e ad esse soltanto; in sostanza egli opera come organo straordinario di queste, e non come funzionario dell'amministrazione. Tuttavia l'attività del commissario deve perseguire obiettivi; deve assicurare il conseguimento di «risultati», che non sono privatistici e che possono essere indicati dall'autorità di vigilanza. Purtroppo, la legittimazione non solo giuridica ad indicare obiettivi e «risultati» discende anche dalla normale diretta o indiretta onerosità (per le casse pubbliche) dell'intervento dell'autorità: non «dirigismo» imposto dal «principe», ma «salvataggio» sollecitato, anzi invocato dall'impresa.

Fin qui si è trattato congiuntamente di l.c.a. e di amministrazione straordinaria. Da qui in poi le strade dei due istituti giuridici divergono. L'amministrazione straordinaria è infatti connotata da una peculiare finalità — il «risanamento» — che qualifica sia le attività amministrative dell'autorità di vigilanza sia le attività di varia natura (trattative, contratti, atti di gestione) poste in essere dal commissario. Non v'è da soltanto «liquidare» i cespiti attivi di una singola impresa nel miglior modo possibile, v'è invece da rilanciare l'impresa in modo da consentirne la sopravvivenza e lo sviluppo, se del caso ricollocandola in una struttura produttiva di dimensione e «forza» adeguate.

Comunque rispetto alle attività per così dire «interne» (colloqui, lettere, relazioni, etc.) del commissario straordinario — attività certamente non-giurisdizionali e quindi non-processuali — non sono configurabili in capo ai soggetti offerenti né un «credito» di *facere* né un qualche potere quasi-processuale; ovviamente neppure è configurabile una sorta di interesse legittimo, che è figura come noto correlata all'esercizio di potestà amministrative da parte di una pubblica amministrazione (e comunque tutelata dinanzi al Giudice amministrativo).

Tra le norme che disciplinano l'amministrazione straordinaria appare fondamentale e qualificante l'art. 2 comma quinto del d.l. 30 gennaio 1979 n. 29 ove è previsto un «programma» imperniato su un «piano di risanamento

zione, ma statuisce che la procedura di a.s. può essere chiusa anche nei casi previsti nei numeri 2 e 4 dell'art. 118 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Il procedimento, nel quale la Commissione tributaria di II grado di Roma ha dichiarato non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 22 comma quarto e 30 d.P.R. 636 del 1972 ha per oggetto il reclamo avverso la iscrizione a ruolo dell'ILOR, per l'anno 1986, della S.p.a. Genghini, della quale era in allora legale rappresentante l'ing. Mario Genghini, che ha spiegato intervento nel procedimento avanti la Commissione tributaria di II grado di Roma introdotto dal commissario della S.p.a. Genghini, collocato — dopo essere stata dichiarata fallita con sentenza 25 gennaio 1980 — in a.s. con d.m. 19 settembre 1980.

coerente con gli indirizzi di politica industriale» (ovviamente indicati dal Governo); l'esecuzione di questi «programma» e «piano» è autorizzata dall'autorità di vigilanza «su conforme parere del C.I.P.I.». In sostanza, dunque, è il Governo nella sua collegialità (il C.I.P.I. è come noto un comitato interministeriale) a fissare gli obiettivi ed i risultati cui l'amministrazione straordinaria deve tendere; obiettivi e risultati che certamente possono, anzi dovrebbero, coinvolgere l'intero «settore» nel quale l'impresa da risanare operava e deve continuare ad operare. Sicché, il piano di risanamento della grande impresa in crisi è in misura più o meno pronunciata anche un piano di settore.

In questo quadro appare evidente che l'autorità di vigilanza è un'entità complessa per così dire «a due livelli», costituita dal C.I.P.I., espressione della collegialità di Governo, e — in posizione attuativa e subalterna — dal Ministro dell'Industria (che sia attuativa e subalterna è confermato dal sesto comma dell'art. 2 citato, ove è prevista «autorizzazione» direttamente dal C.I.P.I. «sino a quando il programma non è esecutivo»); ed appare evidente anche che il Potere Esecutivo assume un determinante ruolo di guida dell'intera operazione di «risanamento», anzitutto individuando gli «assetti imprenditoriali» da dare, *in prospettiva*, ad un settore industriale o ad un importante segmento di esso. In questo quadro, ad esempio, il Potere Esecutivo legittimamente potrebbe individuare una impresa (anche diversa da quelle sottoposte ad amministrazione straordinaria) attorno alla quale costruire un «polo» industriale per il settore; e quindi persino escludere *in radice* procedure concorsuali per la ricerca dell'acquirente dei cespiti delle imprese commissariate.

Giustamente è stato osservato, con riferimento alla l.c.a., che «la destinazione delle attrezzature aziendali rappresenta il punto fulcrato delle preoccupazioni che gravitano sull'istituto e che lo giustificano» (PAJARDI, *Manuale di dir. fall.*, 1983, 815). Cionondimeno la differenza tra l'amministrazione straordinaria e le procedure preminentemente liquidatorie (quale la l.c.a.) risulta cospicua, sia sul piano delle finalità (*alias* funzionale) sia sul piano delle istituzioni attributarie di competenza (non solo l'amministrazione-apparato ma l'autorità di Governo nella sua collegialità).

Quanto precede naturalmente qualifica in modo peculiare anche l'«autorizzazione» ministeriale. Sia l'amministrazione straordinaria che la l.c.a. conoscono l'«autorizzazione» dell'autorità amministrativa vigilante (art. 210 comma secondo legge fall. e art. 6 bis comma primo aggiunto in sede di conversione

Quale che fosse la posizione assunta dall'ing. Mario Genghini — se in proprio ovvero in qualità di legale rappresentante della S.p.a. Genghini al tempo della iscrizione a ruolo (dubbio che il giudice *a quo* non si è curato di diradare) —, l'autorità della decisione di merito, che la Commissione tributaria di secondo grado fosse per emettere, non avrebbe vincolato l'ing. Mario Genghini (in proprio o quale in allora rappresentante della S.p.a. Genghini) che pertanto difettava d'interesse a spiegare intervento. Questa Corte, con sent. n. 247 del 1983, ha, ribadendo l'indirizzo espresso nelle sentenze n. 30 del 1971 e n. 99 del 1973, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 u.c. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tri-

al d.l. 30 gennaio 1979 n. 26); va però detto che la stessa espressione — « autorizzazione dell'autorità che vigila » — è usata in contesti legislativi diversi. V'è di più: la parola « autorizza » è utilizzata dalla legge fallimentare (artt. 25 e 35) anche per il rapporto tra Giudice e curatore; ed è noto che moltissimo è stato scritto in giurisprudenza ed in dottrina circa questa « autorizzazione » del Giudice e circa il rapporto tra i poteri direttivi del Giudice ed i compiti esecutivi (e connesse responsabilità) del curatore.

Il raffronto tra le « autorizzazioni » — quelle date dal Giudice e quelle date dall'autorità amministrativa — conduce ad evidenziare un connotato comune, l'essere espressione di un *potere direttivo più ampio di quanto potrebbe desumersi dalla parola usata*, solitamente utilizzata per descrivere un fenomeno diverso e minore quale la semplice « integrazione » della volontà del soggetto autorizzato (MAZZOCCA, *Manuale dir. fall.*, 1980, 173), e però anche ad evidenziare i connotati differenzianti. Questi ultimi non si esauriscono nella constatazione ovvia che l'autorizzazione del Giudice è atto di giurisdizione mentre quelle ministeriali sono atti amministrativi discrezionali; è proprio la sostanza di questa discrezionalità, le finalità che ad essa sono assegnate, a differenziare maggiormente. Nella l.c.a. l'intervento autorizzatorio potrebbe, in ipotesi (non frequente peraltro), ispirarsi ad una finalità non molto lontana da quella liquidatoria propria del fallimento, e cioè essere finalizzato soltanto alla (meno traumatica possibile) soppressione dell'entità produttiva sottoposta a procedura. Nell'amministrazione straordinaria invece un siffatto obiettivo sarebbe troppo modesto; e l'intervento autorizzatorio deve realizzare un disegno più ampio, a livello di impresa ed a livello di settore, per il più conveniente riassetto programmatico in coerenza con gli « indirizzi di politica industriale ». A tale disegno persino i diritti dei creditori risultano subordinati, come risulta espressamente dal citato art. 2 comma quinto ove si dice « tenendo conto degli interessi dei creditori ».

Proprio questo nucleo di discrezionalità politico-amministrativa qualifica l'amministrazione straordinaria e ne fa un istituto peculiare ed al tempo stesso unitario. Non è pensabile che lo Stato-amministrazione, dopo aver sopportato l'onere di un intervento finanziario per il « risanamento », si disinteressi della sorte dell'impresa (« a caro prezzo ») risanata, rinunci a valutare discrezionalmente la coerenza della sua gestione e del suo auspicato sviluppo con gli « indirizzi di politica industriale », e la lasci scivolar via secondo una logica di tipo liquidatorio-fallimentare.

butaria vincoli il giudice penale nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario perché non posto in condizione di intervenire o di parteciparvi. Legittimato a rappresentare la S.p.a. Genghini nel procedimento di appello era il commissario della a.s., che lo aveva promosso, né l'ing. Mario Genghini poteva intervenire in grado di appello perché la decisione di secondo grado non avrebbe fatto stato nei confronti di lui.

Per quel che attiene agli effetti civili è appena il caso di richiamare il rispetto dei limiti oggettivi e soggettivi dell'autorità della cosa giudicata.

Pertanto la questione di costituzionalità va dichiarata inammissibile sia per difetto di motivazione del giudice *a quo* sulla rilevanza sia, più radicalmente, per difetto di rilevanza. (*omissis*)

Al Potere Esecutivo, e *ad esso soltanto*, «spetta» (non a caso si usa un linguaggio da conflitto di attribuzione tra poteri) valutare discrezionalmente quale sia stata «l'offerta migliore» tra le più pervenute, quali offerte siano maggiormente idonee al conseguimento degli obiettivi di risanamento e di «assetto» del settore. A tale valutazione discrezionale il Potere Esecutivo può procedere, a sua scelta, sia mediante «direttive» ex art. 204 citato, sia in esito al procedimento amministrativo di «autorizzazione» (procedimento il cui esito ben può essere il rifiuto di autorizzazione), sia anche in sede collegiale ossia a livello di C.I.P.I.

Trattasi, come evidente, di una *valutazione molto complessa*, che deve apprezzare congiuntamente l'esigenza di «adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali», gli «indirizzi (governativi) di politica industriale», la fattibilità e preferibilità di «nuovi assetti imprenditoriali», la possibilità di preservare «l'unità dei complessi operativi», le opportunità offerte dai mercati delle merci prodotte dell'impresa in crisi, ed anche — tra l'altro — gli «interessi dei creditori» nel quadro della situazione generale degli operatori finanziari, etc. Trattasi di una valutazione inevitabilmente politica ed economica per la quale la giurisdizione ordinaria non è né attrezzata né legittimata. Proprio per consentire una valutazione siffatta — e non per privilegio soggettivo — si ha l'«esclusione dal fallimento» diretta dalla giurisdizione; e si ha anche esclusione dell'autorizzabilità di sequestri conservativi (art. 6 comma secondo del d.l. 4 settembre 1987 n. 366, conv. con legge 3 novembre 1987 n. 452), i quali sottrarrebbero i cespiti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla destinazione di pubblico interesse per essi riconosciuta dalla legge.

(2) La seconda parte della sentenza in rassegna risolve correttamente un problema di notevole importanza, e reso delicato dalla insufficiente disciplina dell'intervento nel processo tributario. Il decreto correttivo del 1981 ha lasciato scivolare nel d.P.R. n. 636 del 1972 (nell'art. 30, primo comma) un accenno all'intervento, senza disporre esplicitamente — come invece nello schema di d.P.R. predisposto in sede tecnica — che in detto processo ammissibile è solo l'intervento *ad adiuvandum*.

FRANCO FAVARA

CORTE COSTITUZIONALE, 28 maggio 1987, n. 202 - Pres. La Pergola -
Rel. Corasaniti - Di Figlia (n.p.).

Avvocati e procuratori - Patrocinio dinanzi alle Preture - Persone diverse dagli avvocati e procuratori - Ammissione al predetto patrocinio - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 33; legge 7 luglio 1901, n. 283, art. 6; r.d. 6 settembre 1922, n. 1316, art. 15; r.d. 6 settembre 1923, n. 1920, art. 2; r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, art. 1; legge 28 giugno 1928, n. 1415, artt. 1 e 3).

Contrastano con gli artt. 3 e 33 Cost. l'art. 6, lettere a e b della legge n. 283 del 1901 e le successive disposizioni confermative di esso (articolo) nella parte in cui consente a notai, laureati in giurisprudenza e studenti che abbiano superato determinati esami di tale corso laurea, di esercitare il patrocinio davanti alle preture ubicate in comuni dotati di tribunale ovvero privi di tale ufficio (1).

È denunciato a questa Corte, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost., l'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture).

La suindicata disposizione consente il patrocinio legale dinanzi alle preture site nei comuni che sono sede di tribunale, oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed a coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. Consente inoltre, combinandosi con il disposto della lett. b) dello stesso articolo (che alla lett. a fa specifico riferimento), che i soggetti, diversi dagli avvocati e procuratori, in essa indicati, esercitino il patrocinio anche nelle preture site in comuni che non sono sede di tribunale.

Ciò è ritenuto, dal giudice *a quo*, lesivo di vari precetti costituzionali: dell'art. 33, comma quinto, per essere consentito l'esercizio della professione legale davanti alle preture a soggetti che non hanno superato l'esame di Stato; dell'art. 3, comma primo, per essere posti sullo stesso piano professionisti muniti di diversi titoli abilitanti; dell'art. 24, comma secondo, perché il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva di valida assistenza tecnica.

(1) Dopo questa sentenza potrebbe essere sollevata questione per il patrocinio dinanzi alle commissioni tributarie, a cominciare dalla commissione centrale, ingolfata da migliaia di ricorsi non di rado o dilatori (quando ricorrente è il contribuente) o meramente ripetitivi (quando ricorrente è l'ufficio). Peraltro, l'eventuale introduzione del patrocinio legale obbligatorio concretamente rilancerebbe la via alternativa della impugnazione dinanzi alla Corte di appello.

Come ha ricordato il giudice *a quo*, questa Corte si è già pronunciata sul patrocinio davanti alle preture, con la sentenza n. 127 del 1985. Con tale decisione, tuttavia, la Corte, in ragione dei limiti della questione sottoposta, ha preso in esame soltanto uno specifico aspetto dell'istituto del patrocinio esercitato davanti alle preture da soggetti diversi dagli avvocati e procuratori. In particolare si è occupata del patrocinio davanti alle sole « preture minori » (site in comuni non sede di tribunale), esplicito, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6, lett. b), e 7 della legge n. 283 del 1901, su abilitazione concessa dal tribunale in camera di consiglio, da persone fornite di dati requisiti (incensurata condotta; possesso di determinati titoli di studio o di precedenti esperienze professionali).

La suindicata pronuncia non riguarda, invece, la diversa ipotesi del patrocinio consentito a persone diverse dagli avvocati o procuratori, aventi i requisiti elencati nell'art. 6, lett. a), ed iscritti in apposito albo ad opera del Presidente del tribunale, previo il mero riscontro dei requisiti anzidetti, tanto nelle preture site in comuni sede di tribunale (art. 6, lett. a), che nelle preture ubicate in comuni non dotati di tribunale (art. 6, lett. b, prima parte).

Orbene, l'ordinanza del Tribunale di Lucca — pur riferendosi ad un caso di iscrizione nell'albo chiesta al fine di esercitare il patrocinio nelle preture minori da persona avente i requisiti di cui alla lett. a) — finisce con l'investire l'intero sistema normativo quale è delineato dall'art. 6, lett. a) e b), della legge n. 283 del 1901, nella parte non caducata dalla sentenza n. 127 del 1985, poiché censura nella sua globalità la disciplina del patrocinio davanti alle preture ad opera di soggetti diversi dagli avvocati e procuratori.

La questione è fondata. Con la suindicata sentenza n. 127 del 1985 si è negato che abbia una razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti alle preture, senza limiti di tempo e al di fuori di ogni esigenza apprezzabile, di persone, diverse dagli avvocati e procuratori, non preventivamente sottoposte al controllo di idoneità tecnica costituito dall'esame di Stato (art. 33, comma quinto, Cost.) o da equipollente di esso.

Al riguardo si è infatti osservato che l'esenzione dei patrocinatori dall'esame di Stato non può trovare adeguata giustificazione nella facoltà, concessa alle parti nel giudizio pretorile, di « autodifesa », poiché questa è subordinata all'autorizzazione del pretore, nelle cause civili, ed è ammessa solo per limitate ipotesi in materia penale (art. 125 c.p.p.), ed implica, comunque, una scelta tra l'autodifesa ed una difesa tecnica che dia garanzie di « tecnica » adeguatezza; che la pretesa minore importanza delle cause attribuite alla cognizione del pretore è contrastata dal graduale incremento, qualitativo e quantitativo, della compe-

tenza del pretore, che è ovviamente identica in tutte le preture, quale che sia la loro ubicazione; che, infine, la non facile reperibilità di difensori nei centri minori derivante dalla non agevole accessibilità di questi ultimi, che costituì una delle ragioni dell'introduzione della figura del patrocinatore, appare ormai inattuale in ragione dell'elevato livello raggiunto dai mezzi di comunicazione.

Tali considerazioni, espresse in riferimento ai patrocinatori abilitati *ex art. 7* della legge n. 283 del 1901, valgono altresì per i patrocinatori di cui all'*art. 6, lett. a)*, stessa legge. Invero, né la qualifica professionale (notaio) né il titolo culturale (laurea in giurisprudenza o superamento di determinati esami di tale corso di laurea) ad essi richiesti possono assicurare quell'indispensabile vaglio di specifica idoneità tecnica all'esercizio della professione forense che solo l'esame di Stato o un adeguato equipollente (non ravvisabile nel superamento del concorso notarile, in quanto finalizzato all'abilitazione ad una attività professionale nettamente diversa) sono in grado di garantire.

Né vale opporre che, ai sensi dell'*art. 32* dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i notai ed i laureati in giurisprudenza possono essere nominati vice-pretori onorari. In proposito è sufficiente rilevare che quella del vice pretore è una funzione a carattere onorario e non già una attività professionale come quella del patrocinatore; che il relativo incarico ha durata limitata ad un triennio (con possibilità di conferma) mentre l'esercizio della professione del patrocinatore è senza limiti di tempo; che, infine, la nomina è subordinata a un rigoroso vaglio di idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Pertanto va dichiarato illegittimo per violazione degli *artt. 33, comma quinto, e 3, comma primo, Cost., l'art. 6 lett. a) e b)*, della legge n. 283 del 1901, nella parte in cui consente, a notai, laureati in giurisprudenza e studenti che abbiano superato determinati esami di tale corso di laurea, di esercitare il patrocinio davanti alle preture ubicate in comuni dotati di tribunale ovvero privi di tale ufficio.

Ai sensi dell'*art. 27* della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale delle disposizioni legislative che hanno successivamente tenuto ferme le norme suindicate, e precisamente: l'*art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1922, n. 1316* (Esecuzione dell'*art. 5* della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori); l'*art. 2* del regio-decreto 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture); l'*art. 1* del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); gli *artt. 1 e 3* della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture).

E appena il caso di rilevare che la presente decisione è riferita al patrocinio davanti alle preture, e non anche a quello davanti agli uffici di conciliazione (art. 82, comma primo, c.p.c.).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 giugno 1987, n. 217 - Pres. La Pergola - Rel. Baldassarre - Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti) e Regioni Liguria (avv. Panunzio) e Calabria (avv. Silvestri).

Regioni - Impiego pubblico - Accordi collettivi - Rapporto con l'attribuzione in materia di ordinamento degli uffici.

L'indefettibile carattere « unilaterale » della disciplina del rapporto d'impiego pubblico, in conformità delle riserve di legge previste in materia dalla Costituzione (artt. 97 e 117), può essere regolato e limitato, anche con la previsione di specifiche procedure che diano spazio a previa intese fra le parti pubbliche e sociali, soltanto in base ad una legge statale che armonizzi le varie esigenze costituzionali coinvolte nella materia. Gli accordi sindacali previsti dalla legge quadro 29 marzo 1983 n. 93 comportano un vincolo direttivo di massima per il legislatore regionale (1).

(omissis) Resta da considerare l'ultimo profilo di costituzionalità prospettato dai ricorsi governativi: l'asserita violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 3 (disciplina in base ad accordi) e all'art. 10 (accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti) della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego).

Più precisamente, sia la legge della Regione Liguria sia quella della Regione Calabria violerebbero i principi posti dagli artt. 3 e 10 della legge quadro sul pubblico impiego. Mentre la prima si porrebbe in contrasto con l'accordo collettivo nazionale per il personale delle Regioni stipulato il 24 febbraio 1979 e valido per il triennio 1976-1978, che limitava l'accesso ai livelli superiori soltanto al personale in servizio al 30 settembre 1978, la seconda invece non sarebbe conforme all'accordo collettivo nazionale per il personale regionale stipulato il 29 aprile 1983 e valido per il triennio 1982-1984, che, per l'inquadramento di tutto il personale

(1) La sentenza riconosce allo Stato la potestà di armonizzare, con proprie leggi, le attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici e di bilancio con il « principio della contrattazione collettiva ». La legge quadro n. 93 del 1983 assume così il rango di normativa integrativa dell'ordinamento costituzionale.

regionale e quindi anche di quello assunto a contratto, prevedeva un concorso pubblico con riserva di posti a favore dello stesso personale. Analogamente, la legge della Regione Veneto è sospettata di incostituzionalità, sotto il profilo considerato, per l'asserita violazione del solo art. 10 della legge quadro sul pubblico impiego, in quanto si porrebbe in contrasto con l'accordo collettivo nazionale stipulato il 29 aprile 1983 e valido per il triennio 1982-1984, che prevedeva il pubblico concorso con riserva di posti per l'accesso al livello funzionale di dirigente.

Le censure sono infondate.

Tutti i profili di illegittimità costituzionale appena riferiti presuppongono, perché siano ritenuti fondati, la piena equiparazione degli accordi collettivi ricordati al punto precedente con gli accordi sindacali previsti nella legge quadro sul pubblico impiego come base normativa di massima per la disciplina, attraverso leggi regionali, del rapporto di impiego nelle Regioni a statuto ordinario. Ma proprio questa premessa comune a tutte le prospettazioni d'incostituzionalità di cui ora si tratta, peraltro respinta dalle Regioni resistenti, non può essere condivisa.

Come è stato più volte riconosciuto da questa Corte (sentenze n. 219 del 1984, 290 del 1984, 72 del 1985), la legge n. 93 del 1983 ha esteso al rapporto d'impiego pubblico, compreso quello regionale e degli enti locali, il principio che la disciplina dell'intera dinamica delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti abbia un punto di riferimento essenziale nell'intesa fra le parti in causa (principio della contrattazione collettiva). Tuttavia, come è del resto esplicitamente riconosciuto dallo stesso art. 3 della legge quadro sul pubblico impiego, questo principio, che in quanto tale deriva direttamente dall'art. 39 u.c. Cost., va coordinato con l'altro principio, che a livello costituzionale trova riconoscimento negli artt. 97 e 117 Cost., secondo il quale l'organizzazione dei pubblici uffici spetta alle leggi dello Stato e delle Regioni in base ai rispettivi ambiti di competenza. Ciò comporta, come ha sottolineato questa Corte nelle pronunzie già ricordate, che, ferma restando la competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici *ex* art. 117 Cost., si deve riconoscere agli accordi sindacali previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego la natura di previe intese comportanti un vincolo direttivo di massima verso il legislatore regionale, nel senso che non si può negare a quest'ultimo il potere di modificare o di integrare il contenuto degli accordi al fine di adeguarlo « alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici (propri) e alle disponibilità del bilancio regionale » (sent. n. 219 del 1984, nonché sentenze n. 290 del 1984 e 72 del 1985).

In altre parole, in relazione alle leggi regionali, l'accordo collettivo nazionale ha la rilevanza di un atto di cooperazione fra le parti sociali e le parti pubbliche (Governo e Regioni) direttamente interessate alla

disciplina normativa del personale e degli uffici regionali, il quale è volto ad attuare un coordinamento preventivo di massima della legislazione regionale, al fine di garantire un'uniformità di trattamento giuridico e retributivo nei confronti dei dipendenti delle varie Regioni a statuto ordinario e una politica di bilancio responsabile. Sotto questo profilo, dunque, la soluzione adottata dall'art. 3 della legge quadro sul pubblico impiego, che nei confronti delle Regioni consiste nel principio della «disciplina legislativa in base ad accordi», rappresenta uno dei possibili svolgimenti, operato dal legislatore nazionale secondo il suo discrezionale apprezzamento, di una duplice direttiva costituzionale: quella del «principio contrattuale» in materia di disciplina delle condizioni di lavoro e delle retribuzioni (art. 39 Cost.) e quella dell'autonomia legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale delle Regioni stesse nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.).

Nell'operare il delicato bilanciamento fra questi vari interessi la legge quadro sul pubblico impiego ha previsto una serie di garanzie — attinenti alle condizioni, alle modalità procedurali e ai tempi degli accordi collettivi, nonché alla formazione delle delegazioni stipulanti — affinché quegli accordi siano in grado di assolvere alla complessa funzione politica e costituzionale loro demandata.

Innanzitutto, l'art. 10 della predetta legge stabilisce con precisione la composizione delle «delegazioni» stipulanti, prevedendo, per la parte regionale, la presenza di un rappresentante per ciascuna Regione e, per la parte governativa, la presenza del Presidente del Consiglio dei ministri (o del Ministro della Funzione Pubblica, in sua vece), del Ministro del Tesoro, del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, salve le integrazioni dei Ministri competenti in relazione alle materie trattate (nel corso delle trattative, la delegazione governativa è comunque tenuta a riferire costantemente al Consiglio dei ministri). Per la parte sindacale, l'art. 11 stabilisce che i sindacati, per essere ammessi alla trattativa, devono aver adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, dotati di alcune norme essenziali ivi precisate (preavviso non inferiore a 15 giorni, garanzia dello svolgimento dei servizi pubblici essenziali). Si tratta di una norma, quest'ultima, che tende a «riconoscere» come parti sindacali le organizzazioni più rappresentative e più responsabili.

Dopo che l'art. 5 prevede che la legge possa condizionare l'inizio delle trattative alla determinazione dei comparti (settori omogenei e affini), ancora l'art. 10, richiamando l'art. 6, dispone le procedure di formazione degli accordi, stabilendo che: a) le delegazioni inizino le trattative almeno otto mesi prima della scadenza del precedente accordo

per giungere a un'ipotesi di accordo nel giro di quattro mesi; b) siano comunicati alle Commissioni Parlamentari competenti i contenuti dell'ipotesi di accordo; c) il Consiglio dei ministri verifichi le compatibilità finanziarie entro trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo e imponga, se del caso, un riesame dell'ipotesi stessa; d) le Regioni recepiscano il contenuto degli accordi, apportandovi eventualmente le modifiche e le integrazioni dettate dalle proprie peculiarità organizzative e dalle disponibilità di bilancio stanziato allo scopo.

Com'è evidente, la legge quadro sul pubblico impiego tenta di contemperare i diversi interessi costituzionali coinvolti — quali il principio della contrattazione collettiva, il principio dell'autonomia legislativa regionale (e conseguenti riserve di legge, statale e regionale) e il principio del coordinamento nazionale delle legislazioni delle Regioni, se pur per via cooperativa — attraverso la prefigurazione delle parti stipulanti e la fissazione di procedure rigorose, al fine di conferire agli accordi collettivi contemplati dalla stessa legge un particolare valore e una specifica efficacia direttiva. Valore ed efficacia che non sembra possano riconoscersi ad accordi collettivi stipulati da soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge, come del resto traspare dallo stesso art. 3 della legge n. 93 del 1983 che riserva la disciplina delle materie ivi previste ai procedimenti e agli accordi « contemplati dalla presente legge ».

I c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni, invocati nei presenti giudizi come parametri di legittimità delle leggi regionali riferite in narrativa, sono in realtà del tutto diversi da quelli contemplati dalla legge quadro. Questi accordi sono stati stipulati, da un lato, da rappresentanti di alcuni ministeri che non sono tutti quelli indicati nella legge quadro e, dall'altro, da rappresentanti di alcune Regioni (cinque per l'esattezza), che non potevano ovviamente impegnare in alcun modo le altre Regioni lontane dal tavolo della trattativa. Inoltre, il contenuto di questi accordi non è tale da potersi identificare con gli oggetti che l'art. 3 della legge quadro sul pubblico impiego considera materie della « disciplina in base ad accordi », ma tocca piuttosto oggetti — come, ad esempio, la responsabilità dei dirigenti, la dotazione massima della seconda qualifica dirigenziale e le competenze a rilevanza esterna dei dirigenti — che sono riservate alla disciplina della legge regionale (anche a norma dell'art. 2 legge n. 93 del 1983). Infine, la decorrenza tanto dell'accordo nazionale del 1979 quanto quello del 1983 si riferisce, del tutto (nel primo caso) o in gran parte (nel secondo caso), a periodi anteriori alla vigenza stessa della legge quadro sul pubblico impiego.

In breve, l'indefettibile carattere « unilaterale » della disciplina del rapporto d'impiego pubblico, in conformità delle riserve di legge previste in materia dalla Costituzione (artt. 97 e 117), può essere regolato e

limitato, anche con la previsione di specifiche procedure che diano spazio a preve intese fra le parti pubbliche e sociali, soltanto in base a una legge statale che armonizzi le varie esigenze costituzionali coinvolte nella materia (come ha affermato questa Corte nella sent. n. 161 del 1982). In mancanza di queste condizioni, com'è nel caso dei c.d. accordi collettivi nazionali invocati nei presenti giudizi, non si può riconoscere alle corrispondenti intese un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere *ex art. 117 Cost.* resta del tutto integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso.

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1987, n. 243 - *Pres. Andrioli - Rel. Greco* - Regione Friuli Venezia Giulia (avv. Pacia), regioni Lombardia ed Emilia (avv. Onida), regione Toscana (avv. Cheli) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti).

Regioni - Materie sanità e assistenza sociale - Recupero e reinserimento dei tossicodipendenti - Contributi al volontariato - E competenza dello Stato.

(Statuto Friuli V.G., art. 5; Cost., artt. 117, 118 e 119; d.l. 22 aprile 1985, n. 144, artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2).

Il recupero e reinserimento dei tossicodipendenti — finalità nella specie perseguita mediante sovvenzioni ad enti ed associazioni di volontariato — è di competenza dello Stato piuttosto che delle Regioni.

(*omissis*) Lo Stato, anche in adempimento degli obblighi internazionali assunti (Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e protocollo di emendamenti adottato a Ginevra il 25 marzo 1971, ratificata con legge 5 giugno 1974 n. 412), si è assunto il compito di debellare il fenomeno della tossicodipendenza in tutti i suoi complessi aspetti ed in tutte le sue implicanze ed effetti dannosi.

Si ricorda che l'art. 38 della detta convenzione, modificato dall'art. 15 del protocollo di emendamento, stabilisce che gli Stati adotteranno le misure più idonee per assicurare la pronta diagnosi, la cura, la post-cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate.

Per una più completa e radicale disciplina della materia, a modifica della legislazione precedente, con la legge n. 685 del 1975, lo Stato ha trasferito alle Regioni le funzioni per la prevenzione e l'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per i suddetti fini (diagnosi, cura, riabilitazione e reinserimento sociale degli

interessati) riservandosi funzioni di indirizzo e di coordinamento con poteri di autorizzazione, di controllo, di vigilanza e di sostituzione in caso di inerzia delle Regioni, non solo perché fosse assicurato l'adempimento degli obblighi internazionali assunti ma anche perché l'azione da svolgere risultasse più organica ed uniforme per la tutela degli interessi unitari nazionali e la garanzia dei valori riconosciuti dalla Costituzione (artt. 18 e 32 Cost.; sent. n. 31 del 1983).

Tuttavia, il fenomeno della tossicodipendenza non risultava sconfitto anzi si diffondeva con gravi implicanze sul piano della criminalità che, anche per effetto di essa, risultava in forte aumento. Si constatavano deficienze e carenze sul piano operativo, per la mancanza di servizi appositamente strutturati e finalizzati a realizzare gli aspetti sociali della prevenzione, della cura e, soprattutto, del recupero della personalità dei tossicodipendenti per il loro reinserimento nella famiglia e nella società.

Le strutture sanitarie avevano svolto una funzione piuttosto di tipo medicalizzante, sostituendo, in molti casi, all'uso della droga interventi farmacologici e terapie di solo mantenimento sicché il soggetto non raggiungeva il necessario equilibrio personale onde la sussistenza, in concreto, del pericolo di una ripresa dell'uso della droga.

Non era di per sé sufficiente la sola disintossicazione dell'organismo, ma più utile e proficua era la impostazione di rapporti interpersonali ed un più o meno lungo processo socio-pedagogico per vincere la dipendenza psichica, il cui superamento era importante quanto quello della dipendenza fisica.

Era risultata più utile e produttiva degli effetti sperati la permanenza dei tossicodipendenti in comunità terapeutiche organizzate da associazioni di volontariato o da privati con ben determinati programmi di recupero sociale nei quali, accanto alle terapie mediche e psico-mediche, si ponevano attività di lavoro e di studio. Utile era la vita in comune, con lo svolgimento del lavoro liberamente scelto e gradito, o la continuazione degli studi sospesi o interrotti, senza costrizioni o vincoli di sorta, per riacquistare il perduto equilibrio e le necessarie difese contro un possibile ritorno all'uso della droga.

Il volontariato aveva assunto anche un ruolo politico-sociale perché realizzava la partecipazione popolare alla lotta contro il grave flagello della droga. Esso, quindi, era meritevole di considerazione, di affidamento e di sostegno, per gli sforzi compiuti e da compiere, implicanti la necessità di adeguati mezzi economici.

Del resto il ricorso al volontariato era già stato previsto nella legge n. 697 del 1975 e dalla legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

La norma (art. 45) in quest'ultima contenuta, nella sua generalità era riferibile ad ogni tipo di associazioni: quelle animate da spirito caritativo e filantropico, con propositi e finalità di tutela dell'interesse della collettività alla salute (associazioni di consumatori, sindacati, comitati di quartiere ecc.) e persino le occasionali aggregazioni che si formano allorché il diritto alla salute è concretamente minacciato. Le dette associazioni agiscono in collaborazione con le unità sanitarie locali nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale.

In via generale si nota che il volontariato è diffuso ormai largamente nel campo del diritto pubblico e si pone come uno strumento utile per sopperire a carenze delle strutture pubbliche, come nuovo modello di cura di interessi pubblici e di esercente attività idonee a conseguire fini sociali senza avere scopi di lucro e, anche per questa ragione, con ampia libertà di organizzazione. In definitiva svolge un ruolo che la stessa Costituzione prevede (art. 18 Cost.). (*omissis*)

Con il decreto legge n. 144 del 1985 e la legge di conversione n. 297 del 1985, che ha sostituito alcuni articoli del d.l. e ne ha aggiunti altri, sono stati disciplinati tre aspetti del fenomeno della tossicodipendenza.

Con gli artt. 1-bis, 1-ter e 1-quater è stata prevista l'erogazione di contributi, tra gli altri, ad alcuni enti ed associazioni di volontariato che operano nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti con un apposito procedimento nonché la sistemazione delle somme relative nel bilancio dello Stato (art. 2). E questa parte è oggetto dell'impugnazione delle Regioni ricorrenti. (*omissis*)

Dal contesto dell'intera legge vanno desunte, anzitutto, le ragioni della nuova disciplina. Del complesso fenomeno della tossicodipendenza si sono voluti disciplinare gli aspetti incidenti sulla criminalità, sulla sicurezza pubblica e sull'ordine pubblico inteso in senso ampio, sia pure con un ricorso privilegiato alla intensificazione della fase di recupero e di reinserimento dei soggetti nella famiglia e nella società. Trova, quindi, giustificazione l'intervento del Ministro dell'Interno piuttosto che del Ministro della Sanità.

Ma, ai fini dell'esame delle questioni sollevate, va rilevato che la materia disciplinata è di competenza dello Stato piuttosto che delle Regioni.

Per quanto più specificamente riguarda l'erogazione dei contributi si osserva che le norme relative hanno durata limitata e temporanea. È, infatti, testualmente statuito che l'erogazione dei contributi avviene secondo le modalità previste fino a quando non sarà regolata, con una nuova normativa legislativa, la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti (artt. 1 e 2 della legge n. 297 del 1985). (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1987, n. 245 - Pres. Andrioli - Rel. Pescatore - Consorzio ASI di Pescara (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato D'Amato)

Espropriazione per pubblica utilità - Retrocessione - Prezzo di retrocessione superiore all'indennità di espropriazione - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 42; l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 63).

La retrocessione attua un nuovo trasferimento del bene, del tutto autonomo rispetto al trasferimento coattivo realizzato dall'atto di espropriazione. Il prezzo di retrocessione può essere di importo superiore all'indennità di espropriazione, ancorché per la determinazione di esso debbano seguirsi gli stessi criteri in precedenza seguiti per la determinazione della indennità (1).

Alcuni proprietari, espropriati con decreto del prefetto di Chieti del 10 maggio 1971, chiesero al tribunale della stessa città la restituzione in proprietà dei beni, non utilizzati dal Consorzio per l'area di sviluppo della Val Pescara entro i termini previsti. Il tribunale adito disponeva con sentenza, a norma dell'art. 63 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, la retrocessione degli immobili, stabilendo i corrispettivi da versare all'espropriante. Contro tale sentenza gli attori proponevano appello, lamentando che il tribunale avesse determinato detti corrispettivi in misura maggiore alle indennità di espropriazione. La Corte d'Appello dell'Aquila, con ordinanza 3 dicembre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto non prevede che il prezzo della retrocessione non possa eccedere l'ammontare dell'indennità di espropriazione ricevuta dal proprietario, qualora l'espropriante non abbia eseguito sui beni espropriati opere che ne abbiano aumentato il valore. (*omissis*)

Il giudice rimettente, occupandosi di una fattispecie relativa a retrocessione di beni espropriati per mancata utilizzazione nei termini stabiliti, ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 63 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. Secondo l'ordinanza di rimessione tale illegittimità sarebbe da ascrivere alla circostanza che l'art. 63 cit. non prevede che il prezzo della retrocessione non debba eccedere l'ammontare dell'indennità di espropriazione ricevuta dal proprietario, salvo che dall'espropriante siano state eseguite nuove opere che abbiano aumentato il valore del fondo.

(1) Sentenza di grande chiarezza, che conferma i risultati cui è pervenuta l'elaborazione giurisprudenziale in argomento.

Ai fini di valutare il fondamento della impugnazione, va preliminarmente osservato che le due fattispecie di retrocessione, previste dalla l. n. 2359 del 1865, concernono, rispettivamente, il caso di parziale utilizzazione del fondo espropriato (art. 60) e la mancata esecuzione, nei termini previsti, dell'opera, in funzione della quale l'espropriazione era stata disposta (art. 63).

Per quanto riguarda la seconda fattispecie — in cui si colloca l'incidente di costituzionalità — è da rilevare che la retrocessione diventa operativa per effetto della sola scadenza del termine di espropriazione, poiché non occorre alcuna valutazione dell'autorità amministrativa.

La posizione soggettiva del retrocessionario riceve diretta tutela dalla pronuncia giudiziaria di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e dall'ordine di restituzione del bene espropriato, verso il pagamento del prezzo da determinare con le stesse modalità previste per la retrocessione parziale (art. 63 l. cit.).

È ancora da osservare, quanto al contenuto del corrispettivo dovuto dal retrocessionario, che è consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, attesa la correlazione esistente tra le vicende espropriate e retrocessorie, che il corrispettivo stesso debba essere determinato — con riferimento al valore del bene al momento della pronuncia di retrocessione — in base agli identici criteri, alla stregua dei quali si provvede alla stima del bene, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione (cfr. Cass. 30 novembre 1985, n. 5979; 9 novembre 1977, n. 4779; 21 giugno 1968, n. 2062).

È chiaro il fondamento di tale indirizzo; esso opera sul presupposto che la retrocessione attua un nuovo trasferimento del bene, del tutto autonomo rispetto al trasferimento coattivo realizzato dall'atto di espropriazione; la retrocessione trova in quest'atto il suo antecedente meramente storico, ma ad esso non è collegata né strutturalmente, né funzionalmente.

Dalla pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità (ex art. 63 l. n. 2359 del 1865) deriva all'espropriato il diritto potestativo di acquisto, con corrispondente obbligo dell'espropriante di trasferirgli l'immobile non utilizzato. Si tratta di un potere dell'espropriato, rispetto al quale non rileva precisare, in questa sede, se dia luogo ad un trasferimento volontario, coattivo o potestativo.

L'ordinanza di rimessione si sofferma a considerare la inadeguata tutela che il sistema vigente offrirebbe alla posizione dell'espropriato e la collega al « sacrificio » che questo sopporterebbe « per essere mancata la destinazione dell'immobile posta a base del decreto di espropriazione » o, inoltre, « sotto un profilo più sostanzialmente economico », per « una diminuzione patrimoniale, ancora più grave, atteso che il mancato go-

dimento del bene dopo la pronuncia di espropriazione » rimarrebbe « in ogni caso senza indennizzo ».

Entrambi i rilievi formulati dall'ordinanza sono infondati: la mancata destinazione del bene all'opera pubblica non si riflette sulla fase espropriativa, ormai esaurita; essa non può incidere, dunque, ancorché limitata al riflesso economico, sulla sfera dell'espropriato. È appena il caso di accennare al riguardo che la retrocessione non risolve il precedente trasferimento con effetti *ex tunc*.

Inoltre la mancata destinazione del bene all'opera pubblica non agisce sulla struttura del bene, che resta immutato nella sua consistenza fisica e non si vede come questa circostanza possa toccare la posizione del soggetto espropriato, il quale, essendo stato privato della proprietà del bene — contrariamente a quanto afferma l'ordinanza di rimessione — non può subire danni per il mancato godimento di esso.

Né è infine esatto affermare — come fa l'ordinanza — che il diritto di proprietà deve « essere tutelato anche dopo l'espropriazione », « essendo fuori della logica costituzionale la ingiusta locupletazione della P.A. espropriante con il correlativo depauperamento del proprietario che aveva dovuto subire la espropriazione ». È agevole osservare che, intervenuta l'espropriazione del bene e corrisposto l'indennizzo, non sono configurabili posizioni, a rilevanza economica, riferibili all'espropriato: dal trasferimento coattivo del bene è l'ente espropriante che emerge come destinatario di quelle posizioni.

L'autonomia dell'atto di retrocessione rispetto a quello espropriativo (cfr. n. 2) è resa ancora più chiara dall'abrogazione del terzo comma dell'art. 60 della l. n. 2359 del 1865, operata dall'art. 1 del d.l. 11 marzo 1923, n. 691. Tale comma disponeva che il prezzo di retrocessione « non potrà eccedere l'ammontare dell'indennità ricevuta dal proprietario per l'espropriazione del suo fondo, salvo che vi si fossero dall'espropriante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato il valore ». In proposito il Guardasigilli Pisanelli, nella relazione al progetto di legge sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità (1864) (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, sessione 1863-64, doc. n. 206), aveva giustificato il contenimento del prezzo di acquisto per retrocessione entro i limiti dell'indennità di esproprio, osservando che « l'equità non consentirebbe che l'espropriante, il quale spogliò un privato di uno stabile creduto necessario per l'esecuzione di un'opera pubblica, ma che in fatto non fu, riesca a fare un traffico nel rivenderlo al proprietario, da cui egli forzatamente lo ebbe ».

In realtà l'abrogazione del terzo comma dell'art. 60 della l. n. 2359 del 1865 cit. ad opera del r.d.l. n. 691 del 1923 cit. non consentiva all'espropriante di realizzare alcun « traffico » sul valore del bene. Essa

era diretta, invece, ad evitare l'incidenza sul nuovo proprietario dei flussi inflattivi, verificatisi in misura ragguardevole dopo la prima guerra mondiale.

Non sarebbe stato, né sarebbe equo consentire all'espropriato — al quale sia stato corrisposto l'indennizzo, con possibilità di investirlo e di sottrarlo alle conseguenze dell'inflazione — di avvantaggiarsi dell'incidenza dei processi di svalutazione a scapito del soggetto che dovesse retrocedere il bene contro il prezzo consistente nell'indennizzo di espropriazione.

Queste considerazioni chiariscono l'infondatezza del riferimento, nella fattispecie all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost., operato dall'ordinanza di rimessione. Proprietario del bene, a seguito dell'espropriazione, è diventato il soggetto a cui favore è destinato il provvedimento ablatorio; è questo l'eventuale destinatario della tutela prevista dall'art. 42 Cost., con il proprietario originario, non più titolare del bene stesso.

La posizione di questo, comunque, resta non priva di equa valutazione, se si tiene presente il principio, già richiamato, secondo il quale alla determinazione del prezzo della retrocessione deve procedersi con gli stessi criteri in base ai quali è stata determinata l'indennità di esproprio. Siffatto principio, accomunando i trasferimenti del bene nell'omogeneità dei criteri di determinazione del prezzo, attribuisce ai soggetti interessati la stessa posizione nel quadro economico delle relative operazioni.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1987, n. 268 - Pres. Andrioli - Rel.

Borzellino - Ente Ferrovie dello Stato e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti).

Enti Pubblici - Ferrovie - Istituzione dell'Ente F.S. - Personale dipendente - Controversie di lavoro - Trasferimento della giurisdizione al Giudice ordinario.

(Cost., artt. 3, 24, 103 e 113; legge 17 maggio 1985, n. 210, artt. 21 e 23).

I rapporti di lavoro subordinato tra l'Ente F.S. ed i suoi dipendenti sono disciplinati su base paritetica; in relazione a detti rapporti non residua spazio per un intervento della giurisdizione degli interessi legittimi (1).

(1) La sentenza, seppur con breve motivazione, risolve — con valenza anche (ed anzitutto) sostanziale — un problema di notevole delicatezza: il rap-

La legge 17 maggio 1985 n. 210 istituisce l'ente « Ferrovie dello Stato », con il conferimento della personalità giuridica « ai sensi dell'art. 2093, secondo comma, del codice civile » e con onere — così succedendo alla preesistente Azienda autonoma ferroviaria — di provvedere ai propri compiti secondo « criteri di economicità e di efficienza » (artt. 1 e 2). A mente degli artt. 21 e 23 il rapporto di lavoro del personale dipendente « è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale »; le controversie relative sono attribuite alla competenza pretorile. Tali ultime disposizioni venivano impugnate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (sede di Milano) poiché la competenza del giudice ordinario (pretore) in luogo di quello amministrativo è ravvisata lesiva degli articoli — questo l'ordine indicato — 97 (comma primo), 103 (comma primo), 3, 24 (commi primo e secondo), 113 (commi primo e secondo), 25 (comma primo) della Costituzione. (*omissis*)

L'esame resta incentrato negli ulteriori asseriti circa carenza di tutela avanti al pretore, per i rapporti di lavoro di cui si discute, ove fosse rimasto offeso — per avventura — non diritto soggettivo bensì un interesse legittimo; tanto avrebbe comportato, secondo il remittente giudice amministrativo, violazione, s'è già detto, degli artt. 3 e 24, nonché 103 e 113 Cost.

Ma anche sotto questi profili la questione non trova sostegno. Si contende concretamente in tema di diniego al trasferimento, perdurante un lasso di tempo nel quale, per disposizione iniziale, era previsto l'obbligo per il lavoratore di sostare nella sede prima; in termini più generali — a tratteggiare i contenuti di rispettiva doverosità nei diritti e negli obblighi tra amministrazione e personale — va richiamato d'altronde, che lo stato giuridico già contemplava — al momento delle insorte richieste — la puntuale predisposizione di apposite graduatorie (legge 26 marzo 1958, n. 425, art. 46).

A ciò ora aggiungesi che il nuovo ente agisce a titolo imprenditoriale in virtù di quella sua configurazione positiva cui si è accennato e sulla base (paritetica), nel rapporto di lavoro, della contrattazione: all'area di cui trattasi rimane perciò estranea — come già del resto sembra *ab origine* — ogni connotazione autoritativamente discrezionale.

Si è in presenza, adunque, di vicenda avvinta a comportamenti obbligatori per le parti e perciò ricadenti per la loro esaustiva tutela reale, priva di presunti coni d'ombra, nella competenza del giudice ordinario, abilitato a conoscerne integralmente.

porto di lavoro tra il nuovo Ente ed il personale ferroviario risulta interamente « contrattuale » e « privatizzato ».

CORTE COSTITUZIONALE, 22 ottobre 1987, n. 316 (ord.) - *Pres. e rel. Saja.*

Tributi erariali diretti - Dichiarazione congiunta di coniugi - Responsabilità solidale.

(Cost., artt. 3 e 53; l. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17).

Il principio di adeguatezza del tributo alla capacità contributiva non osta a che la legge preveda obbligazioni solidali a carico anche di soggetti diversi dal « debitore principale ».

(*omissis*) Ritenuto che (talune commissioni tributarie) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977 n. 114, che stabilisce, nel caso di coniugi non legalmente ed effettivamente separati, che si siano avvalsi della facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di loro (c.d. dichiarazione congiunta), la responsabilità in solido degli stessi per il pagamento dell'imposta, soprattutto, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito;

che ad avviso dei giudici rimettenti la disposizione censurata, stabilendo l'assunzione di responsabilità solidale dei coniugi in dipendenza della mera presentazione congiunta della dichiarazione, viola: a) il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per l'ingiustificato diverso trattamento, a parità di posizione contributiva, tra coniugi che hanno presentato un'unica dichiarazione congiunta, essendo ciascuno di essi tenuto solidalmente verso l'erario anche per i debiti fiscali dell'altro, e i coniugi che hanno presentato una distinta dichiarazione, nel qual caso ciascuno risponde solo dei propri debiti; b) il principio di adeguatezza del tributo alla capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. per il fatto che si pongono oneri contributivi a carico di uno dei coniugi prescindendo del tutto dalle sue effettive capacità contributive, dovendo egli, in definitiva, in virtù del vincolo della solidarietà, rispondere di beni e di redditi dell'altro e dei quali, perciò, non ha la disponibilità; ...

Considerato che la questione sollevata dalle commissioni tributarie ... in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., per quanto concerne il primo profilo — ossia quello della disparità di trattamento a parità di posizione contributiva tra coniugi che si sono avvalsi della facoltà di presentare dichiarazione congiunta e coniugi che hanno presentato una distinta dichiarazione — è manifestamente infondata giacché è rimesso ai contribuenti, nelle due particolari situazioni sopra descritte, la deliberata scelta di avvalersi dell'uno o l'altro sistema attraverso la presentazione o meno della dichiarazione congiunta, con i conseguenti vantaggi o oneri ad essa con-

nessi: ne deriva che la disposizione in esame non può considerarsi irragionevole;

che quanto al secondo profilo, va osservato come il collegamento con la capacità contributiva non escluda che la legge possa stabilire prestazioni tributarie solidali a carico oltretutto del debitore principale anche di altri soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica a cui inerisce il rapporto tributario; ...

CORTE COSTITUZIONALE, 22 ottobre 1987, n. 319 (ord.) - Pres. e rel. Saja.

Tributi erariali diretti - ILOR - Zone depresse del centro-nord - Imprese produttrici di servizi - Esclusione dall'esenzione decennale.

(Cost., artt. 3 e 53; l. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8).

Non contrasta con gli artt. 3 e 53 Cost. l'esclusione delle imprese produttrici di servizi dall'esenzione decennale dall'ILOR prevista nelle zone depresse del Centro-Nord.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Menapace Carlo ed avente per oggetto il diritto ad esenzione dall'imposta locale sui redditi per l'anno 1978 ai sensi della l. n. 635 del 1957 e successive modificazioni, la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano ... sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 8 l. 22 luglio 1966 n. 614, nella parte in cui concede l'esenzione decennale da ogni tributo sul reddito alle nuove imprese artigiane ed alle nuove piccole e medie imprese industriali che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale;

che, ad avviso della Commissione, questa norma — in quanto non riferibile alle imprese produttrici di servizi (nella specie: di autotrasporti), le quali, ai fini della propulsione del sistema economico esercitavano una funzione non dissimile e non inferiore a quella delle imprese artigiane ed industriali — contrastava coi principi di eguaglianza e di capacità contributiva; ...

Considerato che nel merito, dovendosi escludere l'eguaglianza delle situazioni comparate, è manifesta l'assenza di basi della censura di ingiustificata disparità di trattamento: infatti, l'evidente finalità perseguita dal legislatore è di sviluppare lo stabilimento di attività produttive, con impianti fissi di una certa consistenza, in alcune zone depresse del territorio nazionale. Ciò che il legislatore stesso — nella sua discrezionalità qui non sindacabile in quanto non viziata da irragionevolezza — ha ritenuto meglio attuabile mediante benefici tributari concessi alle sole

imprese artigiane e industriali. Si legge, in particolare, nei lavori preparatori della legge impugnata (relazione della 5^a Commissione permanente del Senato — finanze e tesoro — del 2 maggio 1986), che si preferì limitare l'agevolazione alle sole imprese dotate di impianti industriali o artigianali poiché le zone depresse del Centro-Nord sono sempre circondate da zone non depresse, rendendosi così evidente l'esigenza di prevenire facili evasioni;

che la richiesta estensione del beneficio rientra evidentemente nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore e perciò la questione si rivela inammissibile;

che l'esclusione della sindacabilità del differente trattamento vale anche a dimostrare la non ammissibilità dell'impugnativa relativa all'articolo 53 Cost. ...

dotti nazionali, ma che in realtà, si applichi quasi esclusivamente ai prodotti importati in quanto la produzione nazionale è estremamente ridotta, non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE, qualora faccia parte di un sistema generale di tributi interni che colpiscono sistematicamente categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dalla origine dei prodotti. Essa possiede pertanto il carattere di imposta interna ai sensi dell'art. 95; l'art. 95, 2° comma, del Trattato CEE, non consente d'istituire un'imposta di consumo che colpisca talune frutta importate, qualora essa sia suscettibile di proteggere la produzione nazionale di frutta; l'art. 95 del Trattato CEE riguarda tutti i prodotti provenienti dagli Stati membri, ivi compresi i prodotti originari di paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri». Nella seconda sentenza la Corte ha statuito, parallelamente, che « la Repubblica italiana, avendo istituito e mantenendo in vigore un'imposta di consumo sulle banane *fresche* applicabile alle banane originarie di altri Stati membri, ed in particolare a quelle provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 95 del Trattato CEE»; la Corte ha invece respinto il ricorso per quanto riguarda le banane secche e la farina di banane.

— 4 giugno 1987, nella causa 375/85, *Campana*, secondo cui « il combinato disposto degli artt. 67, n. 1, e 4, n. 1, lett. g), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, va interpretato nel senso che esso contempla le *provvidenze per la formazione professionale attribuite ad un lavoratore in attività*, che sia concretamente minacciato di disoccupazione ».

— 11 giugno 1987, nella causa 241/86, *Bodin*, nella quale la Corte ha statuito che « le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione dei servizi e alla politica comune in materia di trasporti devono essere interpretate nel senso che esse non ostano all'applicazione, ai veicoli immatricolati in un altro Stato membro, di una normativa nazionale che prescriba, conformemente alla direttiva n. 85/3, *l'altezza massima di quattro metri per tutti i veicoli* o i rimorchi ammessi a circolare nel territorio nazionale, anche qualora nello Stato membro dell'immatricolazione non viga lo stesso limite ».

— 16 giugno 1987, nella causa *Commissione c. Italia*, con la quale la Corte, constatata la natura di « impresa pubblica » dell'Amministrazione italiana dei monopoli di Stato, ai sensi della direttiva della Commissione 25 giugno 1980, n. 723, relativa alla *trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche*, ha dichiarato che l'Italia, avendo rifiutato di trasmettere alla Commissione le informazioni circa l'amministrazione medesima, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 5 n. 2 della direttiva suddetta.

— 17 giugno 1987, nella causa 394/85, *Commissione c. Italia*, che ha pronunciato l'inadempimento dell'Italia alle prescrizioni contenute dai regolamenti del Consiglio 31 marzo 1984, nn. 856 e 857, e della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, per l'applicazione del sistema del *prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*.

— 17 giugno 1987, nella causa 154/85, *Commissione c. Italia*, dove la Corte, in tema di *importazioni parallele di autoveicoli*, ha ritenuto incompatibili con l'art. 30 del Trattato CEE alcune circolari del Ministero dei trasporti, peraltro superate da altre circolari emesse in corso di causa.

— 7 luglio 1987, nella causa 420/85, *Commissione c. Italia*, con la quale la Corte ha rilevato la mancata attuazione della direttiva del Consiglio 28 luglio 1982, n. 82/603, che modifica la direttiva relativa alla fissazione di norme comuni per *trasporti di merci combinati strada/ferrovia* fra Stati membri, limitatamente alla riduzione o al rimborso delle tasse di circolazione imposte per le motrici impiegate nei trasporti combinati in cui non solo il rimorchio, ma anche la motrice è caricata sul treno, disattendendo il ricorso sugli altri punti.

— 7 luglio 1987, nella causa 49/86, *Commissione c. Italia*, dove la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal trattato CEE non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, relativa alla *formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti*.

— 9 luglio 1987, nella causa 256/86, *Frascogna*, dove la Corte, in tema di *libera circolazione dei lavoratori - previdenza sociale*, ha stabilito che « gli ascendenti a carico del lavoratore migrante possono far valere il divieto di discriminazione sancito dall'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1612/68; e che l'assegno speciale di vecchiaia costituisce un vantaggio sociale ai sensi del regolamento del Consiglio n. 1612/68 ».

— 9 luglio 1987, nelle cause riunite 82/86 e 103/86, *Laborero e Sabato*, con la quale, ancora in tema di *libera circolazione dei lavoratori - previdenza sociale*, è stato statuito che « l'iscritto ad un'assicurazione volontaria come quella contemplata dalla legge belga 17 luglio 1963, il quale, durante il periodo d'iscrizione, abbia svolto un'attività dipendente o autonoma, va considerato un « lavoratore » ed il superstite dello stesso come superstite di un lavoratore, ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1408/71; e che una normativa nazionale del genere della legge 17 luglio 1963 rientra, in quanto legislazione di uno Stato membro, nel regolamento n. 1408/71, anche se le prestazioni da essa contemplate si possono basare unicamente su periodi di attività maturati in Stati terzi, e detto regolamento, in particolare l'art. 3, n. 1, di esso si applica ai lavoratori che siano o siano stati soggetti a detta normativa.

— 9 luglio 1987, nelle cause riunite 27, 28 e 29/86, *C.E.I. e Bellini*, dove la Corte, in tema di *procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici*, ha dichiarato: « 1 — le referenze che consentano di determinare la capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore non sono indicate limitativamente dall'art. 25 della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, n. 71/305, che coordina i procedimenti per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici; 2 — l'indicazione dell'importo complessivo dei lavori attribuiti all'impresa può essere chiesta agli offerenti come referenza probante ai sensi dell'art. 25 della direttiva n. 71/305 e né detto articolo né alcun'altra disposizione della direttiva ostano a che lo Stato membro determini l'importo dei lavori che possono essere effettuati contemporaneamente; 3 — gli artt. 25, 26, lett. d, e 28 della direttiva n. 71/305 vanno interpretati nel senso che essi non ostano a che l'appaltante esiga dall'imprenditore autorizzato in un altro Stato membro la prova che egli dispone del minimo di risorse proprie e del numero di operai e di dirigenti prescritti dalle norme nazionali nemmeno se l'imprenditore è ammesso, nello Stato membro di stabilimento ad una classe corrispondente a quella prescritta da dette norme nazionali, in relazione all'entità dei lavori da appaltare ».

— 6 ottobre 1987, nella causa 197/85, *Stefanutti*, con la quale, in tema di *libera circolazione dei lavoratori - previdenza sociale*, la Corte ha dichiarato: « 1 — nel caso in cui la vedova di un lavoratore migrante abbia acquisito li

diritto ad una pensione d'invalidità personale in forza della sola normativa di uno Stato membro e faccia valere in un altro Stato membro il diritto ad una pensione ai superstiti acquisito in forza della sola normativa di questo Stato membro, il regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione delle norme di quest'ultimo Stato, contro il cumulo di prestazioni nazionali ed estere; 2 — non rientra nel diritto comunitario la qualificazione, alla luce delle norme anticumulo di uno Stato membro erogatore di una pensione ai superstiti acquisita in forza della sola normativa di detto Stato, di una pensione d'invalidità attribuita da un altro Stato membro; 3 — le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72 si applicano al cumulo di una pensione ai superstiti acquisita in forza della sola normativa di uno Stato membro, con una pensione d'invalidità o di vecchiaia, di diversa natura, acquisita in forza della sola normativa di un altro Stato membro, qualora l'applicazione della sola legislazione nazionale si riveli in ultima analisi meno favorevole all'avente diritto».

— 8 ottobre 1987, nella causa 80/96, *Kolpinghuis*, con la quale la Corte, relativamente agli effetti di una direttiva sul diritto interno di uno Stato membro che non abbia ancora adottato le norme per darvi esecuzione, ha statuito (nello stesso senso della precedente sentenza 11 giugno 1987, nella causa 14/86, di seguito trascritta) che «1 — un'autorità nazionale non può far valere, a carico di un singolo, le disposizioni di una direttiva la cui necessaria trasposizione nel diritto interno non abbia ancora avuto luogo; 2 — nell'applicare la propria normativa nazionale, il giudice di uno Stato membro è tenuto ad interpretarla alla luce del testo e della finalità della direttiva, per raggiungere il risultato di cui all'art. 189, terzo comma, del Trattato, ma una direttiva non può avere l'effetto, di per sé ed indipendentemente da una legge adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni; 3 — le soluzioni di cui sopra non sarebbero diverse nel caso in cui il termine assegnato allo Stato membro per adeguare la normativa interna non fosse ancora scaduto alla data di cui trattasi».

— 24 novembre 1987, nelle due cause 124 e 125/86, *Commissione c. Italia*, con le quali la Corte ha rilevato il mancato recepimento nel diritto interno delle direttive del Consiglio 23 marzo 1983, n. 83/183, relativa alle *franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro*, e n. 83/181, che determina il campo di applicazione dell'art. 14, n. 1, lett. d), della direttiva n. 77/338, per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni.

— 25 novembre 1987, nelle due cause 342 e 343/85, *Italia c. Commissione*, con cui la Corte, in tema di *liquidazione dei conti FEOGA per gli esercizi 1980 e 1981*, in parziale accoglimento delle tesi italiane, ha ritenuto imputabili al FEOGA le spese per alcuni aiuti per il latte magro in polvere di intervento, mentre ha confermato la non imputabilità al Fondo medesimo delle spese per alcuni aiuti per il consumo dell'olio di oliva e per compensazioni finanziarie per il ritiro dal mercato di prodotti della pesca.

— 8 dicembre 1987, nella causa 144/86, *Gubish*, con la quale, in relazione alla convenzione di Bruxelles sulla *competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, è stato stabilito che «la nozione di litispendenza di cui all'art. 21 della Convenzione 27 settembre 1968 contempla il caso in cui una parte presenti ad un giudice di uno Stato contraente una domanda volta all'annullamento o alla risoluzione di un contratto di vendita internazionale mentre una domanda dell'altra parte volta all'esecu-

zione del medesimo contratto è pendente dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente ».

— 17 dicembre 1987, nella causa 323/86, *Collini*, dove in tema di *libera circolazione dei lavoratori - previdenza sociale*, è stato statuito che la regola anti-cumulo di cui all'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 si applica in tutti i casi in cui il cumulo delle prestazioni calcolate ai sensi dei nn. 1 e 2 del medesimo articolo supera il limite più elevato degli importi delle pensioni teoriche, anche se il superamento di detto limite non risulta da una sovrapposizione di periodi di assicurazione; e che qualora un solo ente fornisca una sola prestazione autonoma ai sensi dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, soltanto detto ente deve ridurre la propria prestazione in forza del n. 3, 2° comma, dello stesso articolo, diminuendola dell'intero importo fino a concorrenza del quale la somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai nn. 1 e 2 supera il massimale di cui al 1° comma del n. 3 ».

— 17 dicembre 1987, nella causa 422/85, *Mattiazzo*, di contenuto simile a quello della sentenza 7 aprile 1987, nella causa 166/85, *Bullo e Bonivento*, di seguito trascritta.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sed. plen., 18 settembre 1986, nella causa 48/85 - *Pres. Mackenzie Stuart - Avv. gen. Mancini* - Commissione delle C.E. (ag. Booss e Karpenstein) sostenuta dal Governo italiano (avv. Stato Fiumara) c. Rep. fed. di Germania (ag. Seidel).

Comunità Europee - Agricoltura - Organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo - Vino - Arricchimento - Mosto di uve concentrato rettificato.

(Reg. CEE del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, artt. 32 e 33, e n. 338).

La Repubblica federale di Germania, non autorizzando l'aggiunta di mosto di uve concentrato rettificato nell'elaborazione di vino tipico e di vino di qualità prodotto in regioni determinate, è venuta meno agli obblighi che le derivano dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare dagli artt. 32 e 33 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dall'art. 8 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

(omissis) 1. — Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 1985, la Commissione delle Comunità Europee ha proposto un ricorso ex art. 169, 2° comma, del Trattato CEE, volto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non autorizzando l'aggiunta di mosto di uve concentrato rettificato (MRCR), nell'elaborazione di vino

tipico e di vino di qualità prodotto in regioni determinate (v.q.p.r.d.), è venuta meno agli obblighi che le derivano dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare dagli artt. 32 e 33 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (*G. U.* n. L. 54, pag. 1), e dall'art. 8 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (*G. U.* n. L. 54, pag. 48).

2. — In sede di replica la Commissione invoca anche l'art. 30 del Trattato CEE, per far valere che il divieto di usare MRCR regolarmente fabbricato in altro Stato membro si risolve in una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, ostacolando la libera circolazione dei MRCR che sarebbe garantita dall'art. 33 del regolamento n. 337/79.

3. — Secondo il § 10, n. 8, della « Weingesetz » (legge sul vino) tedesca del 31 agosto 1982, la designazione di « Landwein » (vino tipico) non può essere concessa ad un vino ottenuto con aggiunta di mosto di uve concentrato (MRC) e di MRCR. L'art. 11 della medesima legge non consente di denominare v.q.p.r.d. un vino ottenuto aggiungendo le stesse sostanze.

4. — La Commissione ritiene queste disposizioni incompatibili con la regolamentazione comunitaria sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativa all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini.

5. — L'art. 32, n. 1, del regolamento n. 337/79, modificato dal regolamento del Consiglio 3 dicembre 1981, n. 3577, che modifica il regolamento n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (*G. U.* n. L. 359, pag. 1), dà facoltà agli Stati, quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale del vino, secondo le pratiche enologiche indicate nell'art. 33 dello stesso regolamento.

6. — Detto art. 33, nel testo modificato dal regolamento del Consiglio 18 febbraio 1980, n. 453, che modifica il regolamento n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (*G. U.* n. L. 57, pag. 1), enumera come sole pratiche ammissibili:

- a) l'aggiunta di saccarosio;
- b) l'aggiunta di mosto di uve concentrato;
- c) l'aggiunta di mosto di uve concentrato rettificato;

d) soltanto per quanto riguarda il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola, la concentrazione parziale a freddo;

e) per quanto riguarda il mosto di uve, la concentrazione parziale.

7. — La Commissione adduce che questi diversi procedimenti non avrebbero ugual valore e che tra di essi vi sarebbe una gerarchia risultante da altri testi comunitari. Il divieto di usare il saccarosio per l'arricchimento costituirebbe ad esempio, secondo il punto 17 del programma d'azione della Commissione (suppl. 7/78 del Boll. CE, pag. 10), un obiettivo della politica comune nel settore vitivinicolo. D'altro canto, l'art. 33, n. 3, del regolamento n. 337/79, dispone che tale procedimento possa essere usato unicamente nelle regioni viticole in cui esso sia tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente alla legislazione esistente all'8 maggio 1970, mentre a partire dal 30 giugno 1979 è vietata l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa. Per contro il legislatore comunitario avrebbe mostrato di preferire un prodotto di vigna, istituendo nel regolamento del Consiglio 27 luglio 1982, n. 2144, che modifica il regolamento n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (*G. U.* n. L. 227, pag. 1), un regime di aiuto per il MRCR. Secondo la Commissione, da tale ordine preferenziale dei metodi di arricchimento conseguirebbe che gli Stati membri, quando concedono l'autorizzazione all'arricchimento contemplata dall'art. 32 del regolamento n. 337/79, non possono escludere le pratiche indicate nell'art. 33, le quali rappresenterebbero i metodi più conformi all'obiettivo perseguito, che consiste nel garantire che il vino sia un prodotto esclusivamente d'uva e che tende ad evitare la sovrapproduzione di vino non smerciabile.

8. — La Repubblica italiana, interveniente, sostiene che se si autorizza l'aggiunta di saccarosio e si vieta quella di MRCR, il provvedimento nazionale diventa inaccettabile in quanto contrario alla lettera e allo spirito della norma comunitaria. Dal momento che nessuna delle due pratiche incide sul gusto o su altre caratteristiche tipiche del prodotto, l'autorizzare l'una escludendo l'altra non rappresenterebbe l'applicazione di un criterio più rigoroso, ma costituirebbe un provvedimento completamente privo di logica ed ingiustificato che va a detrimento di un metodo privilegiato dalla regolamentazione comunitaria e a vantaggio di un altro da questa tollerato solo in condizioni particolari.

9. — La Repubblica federale di Germania contesta l'esistenza di una qualsiasi gerarchia tra i diversi procedimenti ammessi dall'art. 33 e assume che questa disposizione indica solo i metodi di arricchimento che possono essere lecitamente usati, non quelli che debbono essere usati. Spetterebbe poi agli Stati membri decidere, nell'ambito delle possibilità

offerte dall'art. 33, quali, fra i metodi di arricchimento ammissibili, siano da autorizzare.

10. — È opportuno esaminare se il regolamento n. 337/79 dia facoltà agli Stati membri di scegliere tra i diversi metodi che l'art. 33 dichiara essere gli unici ammessi ovvero, come ha sostenuto la Commissione durante l'udienza, gli Stati membri possano solo scegliere in base all'art. 32 di autorizzare o non autorizzare il ricorso all'arricchimento ma, una volta concessa detta autorizzazione, siano tenuti ad ammettere tutti i metodi indicati nell'art. 33 alle condizioni ivi contemplate.

11. — Si ha motivo di constatare che il regolamento n. 337/79 stabilisce, secondo l'art. 1, un'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo, che comporta un regime di prezzi e degli interventi, un regime degli scambi con i paesi terzi, norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo degli impianti nonché norme relative a talune pratiche enologiche e all'immissione al consumo.

12. — Come la Corte ha più volte affermato, è coesistente all'esistenza di un'organizzazione comune di mercato che, nei settori da essa disciplinati, gli Stati membri non possano più intervenire con norme interne adottate unilateralmente (v. in particolare la sentenza 29 giugno 1978, Dechmamm, 154/77, Racc. pag. 1573). La loro competenza legislativa sarebbe solo di carattere residuale e limitata alle fattispecie non disciplinate dalla norma comunitaria nonché ai casi in cui questa riconosca loro espressamente detta competenza.

13. — Nel caso di specie, questa organizzazione è caratterizzata, nei settori indicati all'art. 1, del regolamento, da una disciplina dettagliata le cui modalità di applicazione sono demandate alla Commissione secondo una procedura contemplata dall'art. 67, a termini del quale queste misure sono adottate dalla Commissione, sentito il parere del Comitato di gestione per i vini, con possibilità d'intervento del Consiglio qualora le misure decise dalla Commissione non siano conformi al parere formulato dal Comitato. È solo in relazione a punti precisi che tale disciplina di diritto comune consente agli Stati membri di adottare misure specifiche divergenti o derogatorie, sia per un periodo transitorio sia a determinate condizioni.

14. — L'art. 32 infatti muove dal principio che dal sistema delle disposizioni contenute nel titolo IV del regolamento n. 337/79 si evince che, come affermato dalla Corte nella sentenza 27 febbraio 1986 (Roeser, 238/84, non ancora pubblicata), l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale del vino e del mosto di uve è vietato, ma consente che

gli Stati membri, alle condizioni e sulla base dei presupposti di cui agli artt. 32, 33 e 36, l'autorizzino in via eccezionale qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario. In presenza di tutte le condizioni enunciate in detto articolo, gli Stati membri sono perciò liberi di autorizzare o no l'aumento. Nel caso in cui uno Stato membro prenda tale decisione, il 3° comma del n. 1 dispone che « l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ... ha luogo secondo le pratiche enologiche menzionate all'art. 33 ... ».

15. — L'art. 33 elenca gli unici procedimenti consentiti, distinguendo a seconda dei diversi stadi di elaborazione del vino. Il n. 2 precisa che ciascuna delle operazioni contemplate esclude il ricorso alle altre. I nn. da 4 a 7 precisano i limiti che i metodi di arricchimento non possono superare. Il n. 8 dispone che le modalità di applicazione dell'art. 33 saranno adottate secondo la procedura di cui all'art. 67.

16. — Da quanto precede si deduce che il regolamento n. 337/79 non lascia agli Stati membri, che abbiano usufruito della possibilità offerta dall'art. 32 di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico, alcun margine di valutazione discrezionale in relazione ai metodi di arricchimento che possono essere adottati. Di conseguenza, una legislazione nazionale non può limitare su questo punto gli effetti del regolamento e restringere i diritti che possono sorgere in capo al singolo in virtù di una norma espressa che non ammette possibilità di deroga.

17. — Escluso che il regolamento n. 337/79 attribuisca una simile competenza alla legge nazionale, è opportuno verificare se altre disposizioni, come pretende la Repubblica federale di Germania, consentano di limitare la portata dell'art. 33 del regolamento n. 337/79.

18. — Per quanto riguarda i v.q.p.r.d., la Repubblica federale di Germania adduce che l'art. 19, 1° comma, del regolamento n. 338/79 le fornisce una base giuridica di diritto comunitario per escludere i MRRCR, poiché permette di definire condizioni di produzione più rigorose di quelle contemplate dalle disposizioni comunitarie. Questa possibilità sarebbe inoltre ammessa dall'art. 8, n. 1, dello stesso regolamento, secondo il quale i particolari metodi di vinificazione e di elaborazione sono definiti per ciascuno dei v.q.p.r.d. da ciascuno degli Stati membri interessati, dato che le operazioni di arricchimento dovrebbero infatti essere considerate parte integrante del processo di fabbricazione del vino.

19. — L'art. 19 consente agli Stati membri di integrare le disposizioni del regolamento n. 338/79 con norme volte a definire, tenendo conto degli usi leali e costanti, caratteristiche o condizioni di produzione e di cir-

colazione complementari o più rigorose. Esso non si riferisce ai metodi di arricchimento che non possono essere ricompresi fra le condizioni di produzione. Queste, come risulta dall'art. 46 del regolamento n. 337/79, sono costituite dalle pratiche e dai trattamenti enologici contemplati nell'allegato III di detto regolamento nel quale non figurano i metodi di arricchimento. Del resto, l'art. 32 del regolamento n. 337/79 li esclude dalle normali condizioni di produzione, limitandosi ad ammettere che, in casi eccezionali e rispettando condizioni restrittive, gli Stati membri possono autorizzarli.

20. — Quanto all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 338/79, esso dispone espressamente che in via eccezionale si possa aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale, ma rinvia ai metodi e alle condizioni indicati nell'art. 33 del regolamento n. 337/79, senza attribuire agli Stati membri il diritto di apportarvi dei limiti.

21. — Se ne deduce che la regolamentazione speciale in materia di v.q.p.r.d. non può fondare una competenza degli Stati membri ad introdurre nella loro legislazione restrizioni alla scelta lasciata agli operatori economici dall'art. 33 del regolamento n. 337/79.

22. — Per quanto riguarda il « Landwein » (vino tipico), la Repubblica federale di Germania ritiene che il fondamento di diritto comunitario che le consente di escludere l'uso di MRCR sia costituito dall'art. 2, n. 3, lett. i), 2° comma, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (*G. U.* n. L 54, pag. 99), in quanto detto articolo permetterebbe agli Stati di fissare le condizioni di produzione del vino tipico all'interno di un determinato Stato membro.

23. — Questa norma dispone che la menzione « vino tipico » sia riservata « ai vini da tavola che rispondono a talune condizioni di produzione, in particolare per quanto concerne le varietà di viti, il titolo alcolometrico naturale volumico minimo e le caratteristiche organolettiche ».

24. — Adottata in esecuzione dell'art. 54 del regolamento n. 337/79, che demanda al Consiglio di stabilire « le norme relative alla designazione ed alla presentazione dei prodotti enumerati all'articolo 1 », questa disposizione, come indicato del resto nel secondo e nel terzo considerando della motivazione, mira solo a garantire un'appropriata informazione sull'identificazione e sulle specifiche caratteristiche di tali vini da tavola particolari. Essa può consentire di negare la denominazione di « vino

tipico» ai vini da tavola che non rispondono a talune condizioni di produzione necessarie per giustificare una specifica designazione, ma non attribuisce agli Stati membri alcuna competenza a limitare il ricorso ai metodi di arricchimento ammessi dall'art. 33 del regolamento n. 337/79, allorché detti Stati autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale. D'altro canto, l'art. 46, n. 2, del regolamento n. 337/79, che si applica anche ai vini tipici, osterebbe al riconoscimento di tale competenza, poiché esso autorizza gli Stati membri ad adottare condizioni più rigorose solo per quanto attiene a «pratiche e trattamenti enologici previsti dall'allegato III», tra i quali non figurano i metodi di arricchimento.

25. — Si deve quindi riconoscere che la Repubblica federale di Germania, non autorizzando l'aggiunta di mosto di uve concentrato rettificato nell'elaborazione di vino tipico e di vino di qualità prodotto in regioni determinate, è venuta meno agli obblighi che le derivano dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare dagli artt. 32 e 33 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dall'art. 8 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate. (*omissis*)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sed. plen., 15 gennaio 1987, nella causa 266/85 - *Pres.* Mackenzie Stuart - *Avv. gen.* Mancini - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht di Kaiserslautern nella causa Shenavai c. Kreischer - *Interv.:* Governi della Rep. fed. di Germania (ag. Böhmer), del Regno unito (ag. McHenry) e italiano (avv. Stato Fiumara) e Commissione delle C.E. (ag. Albrecht e Pieri).

Comunità Europee - Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale - Competenza - Luogo di adempimento dell'obbligazione.

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, art. 5, n. 1).

Per la determinazione del luogo dell'adempimento, ai sensi dell'articolo 5, n. 1, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, l'obbligazione di cui si deve tener conto, nella lite vertente

sul pagamento degli onorari dell'architetto incaricato di elaborare un progetto per la costruzione di edifici, è l'obbligazione contrattuale che costituisce concretamente il fondamento dell'azione giurisdizionale (1).

(Omissis) 1. — Con ordinanza 5 marzo 1985, giunta alla Corte il 30 agosto successivo, il Landgericht di Kaiserslautern ha sollevato, a norma del protocollo del 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: « la Convenzione ») una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 5, n. 1 della Convenzione.

2. — Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Shenavai, architetto residente in Rockenhausen (Repubblica federale di Germania), e il sig. Kreisler, residente in Geleen (Paesi Bassi), vertente sulla corresponsione di onorari di architetto per l'elaborazione di progetti relativi alla costruzione di tre residenze estive presso Rockenhausen.

3. — L'Amtsgericht Rockenhausen, adito dell'attore, accoglieva l'eccezione di incompetenza sollevata dal Kreisler, il quale riteneva che il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare gli onorari di architetto era la residenza del committente, che nella fattispecie si trova nei

(1) Soluzione conforme a quella proposta dal Governo italiano, le cui osservazioni nel corso della discussione orale qui di seguito si riportano.

Della determinazione del luogo di adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale.

Le due soluzioni prospettate dal giudice di rinvio tedesco hanno trovato eco entrambe nelle osservazioni scritte presentate alla Corte.

Da un lato la competenza del giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione che *caratterizza* il contratto è stata sostenuta dal Governo del Regno Unito. All'opposto la competenza del giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione *dedotta in giudizio*, quella cioè che serve di base all'azione giudiziaria, è stata sostenuta dalla Commissione, dal Governo italiano e dalla parte convenuta nel giudizio principale, sig. Kreisler. Questa seconda soluzione è condivisa nelle conclusioni dal Governo della Rep. Fed. di Germania, il quale però non ha mancato di sottolineare che essa in verità discende più dalla lettera della convenzione e dalla intenzione dei suoi compilatori, che non dalla logica, che invece giustificerebbe la prima soluzione.

Noi apprezziamo le argomentazioni e le conclusioni dall'una e dall'altra parte sostenute, e riteniamo di dover tener fermo quanto già esposto nelle osservazioni scritte.

Certamente ha ragione il Governo tedesco allorché osserva che l'interpretazione della norma della convenzione deve essere unica per tutti gli Stati quali che siano le eventuali differenze nelle versioni linguistiche di essa. E probabil-

Paesi Bassi, e perciò non sussistevano i presupposti necessari per convenire la controparte dinanzi ad un giudice tedesco.

4. — Lo Shenavai si appellava dinanzi al Landgericht di Kaiserslautern, il quale decideva in primo luogo che, secondo il diritto tedesco, il luogo di adempimento del contratto stipulato con un architetto è quello in cui si trova lo studio dell'architetto e in cui è ubicato l'edificio. Quindi, il luogo di adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto coinciderebbe col « baricentro » del rapporto contrattuale nel suo complesso.

5. — Il Landgericht aggiungeva che non era certo che la stessa interpretazione dovesse seguirsi per quanto riguarda l'art. 5, n. 1, della Convenzione, dato che talune sentenze della Corte farebbero dipendere la competenza internazionale dal luogo dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale che costituisce il fondamento dell'azione giurisdizionale, nella fattispecie quindi quella di pagare l'onorario. Così stando le cose, il Landgericht ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se, per la determinazione del luogo di esecuzione ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si debba aver riguardo, anche nel caso dell'azione per il pagamento dell'onorario esperita dall'architetto incaricato soltanto

mente ha ragione lo stesso Governo allorché rileva che la sola versione linguistica italiana e forse quella olandese non lasciano adito a dubbi e indicano chiaramente la competenza del giudice del luogo in cui deve essere eseguita la singola obbligazione dedotta in giudizio.

Devesi peraltro osservare, a quest'ultimo proposito, che se la versione italiana è in un senso abbastanza chiaro, le altre versioni non favoriscono certo la soluzione opposta, e tutt'al più sono meno chiare, ma non per questo contrarie. E allora, dovendosi assumere una sola soluzione, quale risultato unitario dell'interpretazione della norma nelle sue varie versioni linguistiche, tutte facenti ugualmente fede, assume decisivo rilievo quella versione che più delle altre, e senza alcun contrasto con esse, sia la più chiara e la meno discutibile.

Questo risultato interpretativo, invero, sembra essere stato già raggiunto dalla Corte nelle sue precedenti decisioni, ampiamente citate nelle osservazioni scritte (dove erano state richiamate le sentenze 6 ottobre 1976, nella causa 12/76, TESSILI, in *Racc.*, 1473; 6 ottobre 1976, nella causa 14/76, DE BLOOS, in *Racc.*, 1497; 26 maggio 1982, IVENEL, in *Racc.* 1891; e per un riferimento al luogo dell'adempimento, le sentenze 17 gennaio 1980, nella causa 56/79, ZELGER, in *Racc.*, 89; 4 marzo 1982, nella causa 38/81, EFFER, in *Racc.* 825; e poi il punto 12 della sentenza 22 marzo 1983, nella causa 34/82, PETERS, in *Racc.*, 987, nonché in questa *Rassegna*, 1983, I, 641).

La Corte ha precisato nella citata sentenza DE BLOOS del 1976, nella causa 14/76, che per « obbligazione » deve intendersi « l'obbligazione contrattuale che

del progetto, all'obbligazione contrattuale che costituisce in concreto il fondamento dell'azione (nella fattispecie, la somma da pagarsi, al domicilio del convenuto), oppure alla prestazione tipica del contratto, che caratterizza l'intero rapporto contrattuale (cioè la sede dello studio dell'architetto oppure il luogo prescelto per la costruzione dell'edificio)».

6. — Si deve ricordare che la Convenzione sancisce, all'art. 2, il principio generale secondo il quale la competenza del giudice è determinata dal luogo di residenza del convenuto, ma essa aggiunge, all'art. 5, n. 1, che il convenuto, in fatto di contratti, può essere altresì citato dinanzi al giudice del luogo nel quale l'obbligazione è stata o dev'essere adempiuta. Come la Corte ha rilevato nella sentenza 6 ottobre 1976, (Tessili c/ Dunlop, 12/76, Racc. pag. 1473), questa libertà di scelta è stata introdotta in considerazione del fatto che, in determinati casi, esiste un nesso particolarmente stretto, ai fini dell'economia processuale, fra una controversia ed il giudice che può doverla dirimere.

7. — Nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che il « luogo dell'esecuzione » dell'obbligazione va definito in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo il diritto internazionale privato del giudice adito.

8. — In un'altra sentenza del 6 ottobre 1976. (De Bloos c/ Bouyer, 14/76, Racc. pag. 1497), la Corte, dopo aver ricordato che la Convenzione mira a determinare la competenza degli organi giurisdizionali degli

serve di base all'azione giudiziaria», quella cioè « *corrispondente al diritto su cui si impernia l'azione dell'attore* ». E questa soluzione, oltre che corrispondere alla lettera della norma e alla volontà del legislatore quale risulta dai brani, più volte citati, della relazione *Jenard* (che a commento della norma in questione parla di scelta del *forum solutionis*, « cioè del giudice del luogo in cui l'obbligazione su cui si basa la domanda ha avuto o deve avere esecuzione », anziché del *forum contractus*), appare, a nostro avviso, perfettamente logica. Se unica è, infatti, l'obbligazione dedotta in giudizio, se di essa soltanto si discute, se nessun altro punto di una più vasta contrattazione viene in discussione, non si vede perché non debba essere essa stessa, quale oggetto unico o comunque principale della lite, a determinare la competenza del giudice, pur se questa possa essere diversa in relazione ad altri punti e ad altre circostanze che non vengono però dedotte in giudizio.

Si è osservato in contrario che una rigida applicazione di questo criterio, che identifica la competenza in base alla singola obbligazione dedotta in giudizio, potrebbe portare alla moltiplicazione delle competenze nel caso che siano dedotte in giudizio più obbligazioni, pur relative allo stesso contratto. Ma questo pericolo è stato già avvertito dalla Corte, che vi ha ovviato con la sua pronuncia IVENEL, del 1982, nella causa 133/81, più volte citata, con la quale, — a conclusione di un indirizzo giurisprudenziale uniforme nel senso suddetto (si vedano in proposito le sentenze più sopra citate) —, è stato precisato che in caso di « domande su varie obbligazioni » derivanti da un unico contratto, l'obbliga-

Stati contraenti nell'ordinamento internazionale, a facilitare il riconoscimento delle rispettive decisioni giudiziarie e ad instaurare un procedimento rapido inteso a garantire l'esecuzione delle decisioni, ha affermato che detti obiettivi implicano la necessità di evitare, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale rispetto al medesimo contratto e che non si può quindi interpretare l'art. 5, n. 1, della Convenzione nel senso ch'esso faccia riferimento a qualsivoglia obbligazione derivante dal contratto.

9. — La Corte ne ha desunto che, per la determinazione del « luogo di esecuzione » ai sensi dell'art. 5 summenzionato, l'obbligazione di cui si deve tener conto è quella corrispondente al diritto del contratto sul quale si basa l'azione dell'attore. Essa ha precisato che, nell'ipotesi in cui l'attore rivendichi il diritto al risarcimento del danno o chieda la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, detta obbligazione è sempre quella derivante dal contratto ed il cui inadempimento è dedotto a sostegno di dette domande.

10. — La norma generale che ne scaturisce ammette tuttavia alcune deroghe, in quanto la « materia contrattuale » comprende rapporti di natura molto diversa, tanto sotto il profilo della loro importanza sociale quanto sotto quello delle prestazioni stipulate. La Convenzione tiene conto di questa diversità dettando talune norme speciali per determinati rapporti contrattuali. Per questo motivo, ad esempio, essa stabilisce, nell'art. 16, una competenza esclusiva in fatto di locazione di immobili.

zione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5 n. 1 della Convenzione è « quella che caratterizza il contratto ».

Non ci sembra che sia il caso di dubitare della portata di questa pronuncia. Essa non rappresenta affatto un *révirement*, ma è una conferma del precedente indirizzo. Essa, invero, presuppone e conferma quelle precedenti e si limita ad un adattamento logico che presuppone la scelta di un'obbligazione caratterizzante, la quale è pur sempre *dedotta in giudizio e posta a base dell'azione giudiziaria*: tale obbligazione trascina le altre per connessione ed evita, allorché fossero prospettate più competenze diverse, una illogica separazione dei procedimenti.

Per queste ragioni noi riteniamo che la soluzione del quesito oggi posto discenda, direttamente e logicamente, dalle precedenti risposte fornite dalla Corte, le quali sono il frutto di una interpretazione della convenzione non solo letterale ma anche perfettamente logica.

Proponiamo quindi, a conferma di quanto già detto nelle osservazioni scritte, che si risponda al quesito posto nel senso che « per la determinazione del luogo dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 5, n. 1 della Convenzione, si deve aver riguardo, nel caso dell'azione per il pagamento degli onorari esperita da un architetto incaricato soltanto della approvazione del progetto, all'obbligazione contrattuale che costituisce in concreto oggetto dell'azione ».

OSCAR FIUMARA

11. — Informandosi a considerazioni analoghe, la Corte ha deciso, nella sentenza 26 maggio 1982 (Ivenel c/ Schwab, 133/81, Racc. pag. 1891), che nel caso della domanda basata su varie obbligazioni scaturenti da un unico contratto di rappresentanza, che era stato definito contratto di lavoro dal giudice nazionale, l'obbligazione di cui si deve tener conto, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione, è quello che caratterizza il contratto e che è normalmente quella di effettuare il lavoro.

12. — Stando così le cose, la questione sollevata nella presente causa dal giudice nazionale va considerata diretta in particolare ad accertare se, nell'ipotesi della lite per il pagamento degli onorari di architetto, la norma generale scaturente dalla sopra ricordata sentenza De Bloos, secondo la quale l'obbligazione di cui si deve tener conto è quella che costituisce il fondamento dell'azione dell'attore, vada osservata oppure, al contrario, questa ipotesi abbia particolarità analoghe a quelle riscontrate nella sentenza Ivenel.

13. — Dinanzi alla Corte si è discusso non solo del problema se la natura del contratto vada presa in considerazione per determinare l'obbligazione di cui si deve tener conto, ma anche di quello costituito dalla presenza, nell'ambito della stessa controversia, di varie obbligazioni che costituiscano il fondamento dell'azione giurisdizionale.

14. — Sul primo punto, il Governo britannico auspica la generalizzazione del criterio accolto dalla Corte nella summenzionata sentenza Ivenel, per l'ipotesi del lavoro subordinato, sostenendo che tale criterio offrirebbe determinati vantaggi se fosse applicato a tutti i contratti vertenti su prestazioni di carattere professionale. Un'interpretazione in questo senso dell'art. 5, n. 1, della Convenzione avrebbe in particolare l'effetto di evitare la coesistenza in più Stati membri di fori competenti a conoscere di più domande fondate sullo stesso contratto e di fissare il foro nello Stato contraente la cui legge si applica normalmente al contratto. In un'ipotesi come la fattispecie, essa avrebbe inoltre il vantaggio di costituire una vera alternativa al foro della residenza del convenuto, foro ordinario secondo la Convenzione.

15. — I Governi tedesco e italiano e la Commissione non condividono questo modo di vedere. Il Governo tedesco ammette che determinati argomenti militano a favore del foro contrattuale unico, ma rileva che determinati contratti non hanno una prestazione caratteristica, ad esempio quando le prestazioni delle due parti si equivalgono, come nell'ipotesi del contratto per lo scambio di beni ed, inoltre, che la volontà degli autori della Convenzione, quale si desume da talune versioni linguistiche della disposizione di cui trattasi, sarebbe stata quella di rifarsi,

per fissare il foro del luogo dell'adempimento, all'obbligazione contrattuale che costituisce il fondamento concreto dell'azione giurisdizionale.

16. — A questo proposito si deve osservare anzitutto che i contratti di lavoro, come altri contratti in fatto di lavoro subordinato, hanno, rispetto agli altri contratti, anche quando questi riguardano prestazioni di servizi, determinate particolarità, in quanto creano un nesso durevole che inserisce il lavoratore nell'ambito di una determinata organizzazione dell'attività dell'impresa o del datore di lavoro e in quanto si ricollegano al luogo dell'esercizio dell'attività, il quale determina l'applicazione di norme imperative e di contratti collettivi. A causa appunto di queste particolarità il giudice del luogo dell'adempimento dell'obbligazione che caratterizza siffatti contratti si rivela il più idoneo a dirimere le liti che possono nascere da una o più obbligazioni derivanti da detti contratti.

17. — Quando queste particolarità specifiche non sussistono, non è né necessario né opportuno identificare l'obbligazione che caratterizza il contratto né accentrare nel suo luogo di adempimento la competenza giurisdizionale, in quanto luogo dell'adempimento, per le liti relative a qualsiasi obbligazione contrattuale. Infatti, la varietà e molteplicità dei contratti, considerati in generale, sono tali che questo criterio, in detti altri casi, potrebbe creare incertezze circa la competenza giurisdizionale, incertezze che la Convenzione ha precisamente lo scopo di ridurre.

18. — Questa incertezza non esiste, invece, per la generalità dei contratti, qualora si prenda unicamente in considerazione l'obbligazione pattuita mediante il contratto e della quale si persegue in giudizio l'adempimento. Infatti il luogo in cui questa dev'essere adempiuta costituisce normalmente il luogo di collegamento più immediato fra la lite e il giudice competente, collegamento che ha indotto a scegliere il foro del luogo dell'adempimento dell'obbligazione in materia contrattuale.

19. — È vero che questa norma non fornisce soluzione nel caso particolare in cui la lite verte su più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto e che costituiscano il fondamento dell'azione esperita dall'attore. In questo caso, però, il giudice adito, per determinare la propria competenza, si orienterà sul principio secondo il quale l'accessorio segue il principale; in altre parole, sarà l'obbligazione principale, fra le varie in questione, quella che determinerà la competenza. Questa complicazione non sussiste tuttavia nell'ipotesi contemplata dal giudice proponente.

20. — Si deve quindi risolvere la questione sollevata nel senso che, per la determinazione del luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione, l'obbligazione di cui si deve tener conto, nella lite vertente sul pagamento degli onorari dell'architetto incaricato di elaborare un progetto per la costruzione di edifici, è l'obbligazione contrattuale che costituisce concretamente il fondamento dell'azione giurisdizionale (*omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sed. plen., 27 gennaio 1987, nella causa 275/85 - Pres. Mackenzie Stuart - Avv. Gen. Darmon - Commissione delle C. E. (ag. Fabro) c. Repubblica italiana (avv. Stato Braguglia).

Comunità Europee - Ravvicinamento delle legislazioni - Dogane - Messa in libera pratica delle merci - Svincolo globale e svincolo a riprese.

(Direttive del Consiglio 24 luglio 1979, n. 79/695/CEE e della Commissione 17 dicembre 1981, n. 82/57/CEE, art. 19; direttiva del Consiglio 22 maggio 1978, n. 78/453/CEE, artt. 3 e 4; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 55, 80 e 249).

La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal Trattato CEE e dall'art. 19 della direttiva della Commissione 17 dicembre 1981, n. 82/57, che stabilisce talune disposizioni d'attuazione della direttiva del Consiglio n. 79/695, relativa all'armonizzazione dei procedimenti di messa in libera pratica delle merci, autorizzando lo svincolo a riprese delle merci che formano oggetto di un'unica dichiarazione di messa in libera pratica nell'ambito dell'importazione definitiva.

(*Omissis*) 1. — Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1985, la Commissione delle Comunità Europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, autorizzando lo svincolo a riprese delle merci che formano oggetto di un'unica dichiarazione di messa in libera pratica dell'importazione definitiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal Trattato e dall'art. 19 della direttiva della Commissione 17 dicembre 1981, n. 82/57, che stabilisce talune disposizioni d'attuazione della direttiva del Consiglio n. 79/695/CEE, relativa all'armonizzazione dei procedimenti di messa in libera pratica delle merci (*G. U.* 1982, n. L. 28, pag. 38).

2. — Per quanto attiene alle disposizioni della normativa italiana di cui trattasi e ai mezzi e agli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo se necessari alla motivazione della sentenza.

3. — È pacifico che, per l'importazione definitiva delle merci, l'articolo 80, 2° comma, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD) (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 80, del 28 marzo 1973, supplemento ordinario p. 3) consente la possibilità dello svincolo a riprese, mentre l'art. 19 della suddetta direttiva n. 82/57 dispone nel suo primo comma che: « lo svincolo delle merci per la libera pratica è concesso globalmente per tutte le merci oggetto della dichiarazione ».

4. — Orbene, secondo il Governo italiano, la possibilità dello svincolo a riprese è certamente contemplata dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 22 maggio 1978, n. 78/453, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi di importazione o di esportazione (*G. U.* n. L 146, pag. 19). Il n. 1, primo comma, di detto articolo dispone:

« Le somme dovute per i diritti all'importazione o i diritti all'esportazione su merci il cui rilascio è stato autorizzato durante un dato periodo, che non può essere superiore a trentun giorni, possono formare oggetto di un'unica contabilizzazione alla fine del periodo da parte delle autorità competenti ».

5. — Secondo il Governo italiano il senso letterale e logico di tale disposizione implica la possibilità e la legittimità d'uno svincolo a riprese delle merci che possono formare oggetto di un'unica contabilizzazione.

6. — Il Governo italiano rileva che da nessuna disposizione della direttiva del Consiglio n. 79/695 si può desumere l'intento di sopprimere la possibilità dello svincolo a riprese. Si dovrebbe quindi escludere che l'art. 19 della direttiva della Commissione n. 82/57 « che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 79/695/CEE... » possa avere l'effetto di sopprimere una facoltà riconosciuta dall'art. 4 della direttiva del Consiglio n. 78/453.

7. — In proposito si deve osservare che il testo del precitato art. 4 dimostra che questa norma non mira a disciplinare o ad armonizzare le modalità dello svincolo, ma che riguarda la possibilità e le condizioni di un'unica contabilizzazione delle somme dovute per i dazi d'importazione o di esportazione su merci il cui rilascio è stato autorizzato durante un dato periodo.

8. — L'interpretazione di tale disposizione in base al suo contesto porta allo stesso risultato. Infatti, detto articolo fa parte della direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni riguardanti la dilazione del pagamento, che ha un oggetto del tutto diverso da quello della direttiva della Commissione di cui trattasi nella presente causa.

9. — In mancanza d'armonizzazione delle disposizioni nazionali che disciplinano le modalità dello svincolo, il precitato art. 4 poteva essere applicato o in caso di uno svincolo a riprese di merci costituenti oggetto di un'unica dichiarazione di messa in libera pratica, o in caso di svincoli successivi di merci costituenti oggetto di dichiarazioni diverse. Esso non pregiudicava affatto le modalità dello svincolo.

10. — Orbene, dette modalità rientrano nei procedimenti di messa in libera pratica, che sono state armonizzate con la direttiva del Consiglio n. 79/695 e con la direttiva della Commissione n. 82/57 adottata per la sua attuazione. Siccome l'art. 19 di quest'ultima direttiva dispone che lo svincolo deve essere concesso globalmente per tutte le merci oggetto della dichiarazione, l'art. 4 della direttiva del Consiglio n. 78/453, riguardante la dilazione del pagamento, può ormai applicarsi solo alla contabilizzazione dei dazi afferenti merci che siano oggetto di dichiarazioni diverse e di svincoli successivi durante un dato periodo.

11. — Di conseguenza, il Governo italiano non può invocare l'art. 4 della direttiva del Consiglio n. 78/453 per giustificare la difformità fra la sua normativa e l'art. 19 della direttiva della Commissione n. 82/57.

12. — Si deve quindi dichiarare che, autorizzando lo svincolo a riprese delle merci che formano oggetto di un'unica dichiarazione di messa in libera pratica nell'ambito dell'importazione definitiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal Trattato CEE e dall'articolo 19 della direttiva della Commissione 17 dicembre 1981, n. 82/57, che stabilisce talune disposizioni d'attuazione della direttiva del Consiglio n. 79/695, relativa all'armonizzazione dei procedimenti di messa in libera pratica delle merci (*omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 2^a sez., 7 aprile 1987, nella causa 166/85 - *Pres.* O' Higgins - *Avv. Gen.* Mancini - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento penale c. I. Bullo e F. Bonivento - *Interv.:* Governo italiano (avv. Stato Ferri) e Commissione delle C.E. (ag. Berardis).

Comunità Europee - Ravvicinamento delle legislazioni - Accesso all'attività degli enti creditizi - Interpretazione della direttiva - Nozione di pubblico ufficiale e di persona incaricata di un pubblico servizio.

(Direttiva CEE del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 77/780; d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350; artt. 357 e 358 cod. pen.).

Né le disposizioni, né l'obiettivo della direttiva n. 77/780 si oppongono a che sia conferita ai dipendenti degli enti creditizi la qualità di

« pubblico ufficiale » o di « persona incaricata di un pubblico servizio » ai fini dell'applicazione del diritto penale di uno Stato membro (1).

(*Omissis*) 1. — Con ordinanza 15 aprile 1985, pervenuta alla Corte il 31 maggio 1985, la Corte d'Appello di Venezia ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 77/780, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (G. U. n. L. 322, pag. 30) in prosieguo: la direttiva.

2. — La questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale a carico di I. Bullo e F. Bonivento (per il seguito, gli imputati), due dipendenti di un istituto di credito organizzato sotto forma di società cooperativa a responsabilità limitata, la Banca Agricola Popolare di Cavarzere (Venezia). Gli imputati, qualificati come « persone incaricate di un pubblico servizio », sono stati condannati dal giudice penale di primo grado per « malversazione a danno di privati », reato contemplato dall'art. 315 del codice penale italiano. Se questo reato è commesso da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, la pena può essere aggravata.

3. — La Corte d'Appello di Venezia, dinanzi alla quale è stato proposto appello dagli imputati, ritenendo che l'istituto di credito di cui trattasi rientrasse nel campo d'applicazione della direttiva e che fosse necessario verificare la compatibilità con quest'ultima della qualificazione di persone incaricate di un pubblico servizio o di pubblico ufficiale, conferita ai dipendenti di tale istituto, ha sottoposto alla Corte la seguente questione:

« Se, tenuto conto del complessivo contenuto proprio della direttiva emanata in data 12 dicembre 1977 (77/780/CEE) dal Consiglio delle Comunità Europee, nel " risultato da raggiungere " che vincola la Repubblica italiana in forza dell'art. 189, 3° comma, del Trattato CEE, nella disciplina della " struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio " (articolo 3, n. 4, della citata direttiva) da emanare a cura dello Stato membro, possa essere legittimamente inclusa o, invece, debba essere esclusa, la qualificazione dei dipendenti degli " enti creditizi " (art. 1, primo trattino, della citata direttiva), in virtù dell'espletamento da parte dei dipendenti medesimi delle attività loro attribuite, come " pubblici ufficiali " »

(1) Soluzione conforme a quella proposta dal Governo italiano (e ribadita dalla Corte nella successiva sentenza su questioni analoghe, 17 settembre 1987, nella causa 422/85, MATTIAZZO).

o come "incaricati di un pubblico servizio", in conformità alle nozioni definite rispettivamente nell'art. 357 e nell'art. 358 del vigente codice penale italiano ».

4. — Per quanto riguarda gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate dagli imputati, dalla Commissione e dal Governo italiano, si rinvia alla relazione d'udienza. A tali elementi del fascicolo si fa riferimento per il seguito solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.

5. — Con la sua questione il giudice nazionale intende conoscere, in sostanza, se le disposizioni e l'obiettivo della direttiva n. 77/780 si oppongono a che venga conferita ai dipendenti di enti creditizi la qualità di « pubblico ufficiale » o di « persona incaricata di un pubblico servizio » ai fini dell'applicazione del diritto penale di uno Stato membro.

6. — Per risolvere tale questione, si deve anzitutto constatare che la direttiva, come hanno giustamente sottolineato la Commissione ed il Governo italiano, non contiene alcuna norma che determini lo *status* che dev'essere attribuito agli istituti di credito dal diritto nazionale degli Stati membri o la portata di un'eventuale responsabilità penale dei dipendenti di questi istituti, come quella contemplata nella fattispecie dalla normativa italiana. Essa lascia quindi gli Stati membri del tutto competenti a disciplinare lo *status* giuridico degli enti creditizi e, in particolare, non li obbliga ad imporre un carattere privato alle funzioni ed ai compiti affidati dall'istituto di credito ai suoi dipendenti.

7. — Infatti, se, da un lato, la direttiva considera vietata, in virtù del Trattato, qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, basata sulla nazionalità o, rispettivamente, sul fatto che l'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione viene eseguita, dall'altra essa mira unicamente a facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, eliminando le differenze più sensibili fra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti (primo e secondo considerando). A tal riguardo, la direttiva costituisce solo una prima tappa nella realizzazione di un mercato comune degli enti creditizi che ha, in particolare, come scopo finale di facilitare il controllo globale di un ente creditizio che opera in vari Stati membri. Essa non obbliga quindi, in via di principio, gli Stati membri a sottrarre detti enti, e di conseguenza i loro dipendenti, all'applicazione del loro diritto nazionale ed in particolare del loro diritto penale, in quanto dette disposizioni non costituiscono una discriminazione a danno degli enti creditizi degli altri Stati membri o una restrizione imposta al libero accesso all'esercizio dell'attività creditizia.

8. — A tal riguardo, bisogna constatare che la qualificazione di pubblici ufficiali o di persone incaricate di un pubblico servizio, conferita ai dipendenti degli enti creditizi al solo fine dell'applicazione del diritto penale, non costituisce né una discriminazione basata sulla nazionalità o sulla sede sociale dell'ente, né una restrizione al libero accesso all'esercizio dell'attività creditizia. Infatti, il diritto di libero accesso all'attività creditizia e di libero esercizio di tale attività è garantito solo nelle stesse condizioni poste dalla normativa del paese di stabilimento per i suoi propri cittadini ed enti creditizi.

9. — Per quanto riguarda il riferimento fatto dal giudice nazionale all'art. 3, n. 4, della direttiva, bisogna rilevare che l'obbligo contemplato da tale norma per gli enti creditizi di corredare la loro domanda di autorizzazione di un programma di attività in cui siano indicati il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente è di natura formale ed ha come scopo di assicurare un controllo effettivo dell'attività di questi enti al fine della tutela della loro clientela. Detto obbligo non può essere inteso nel senso che si oppone ad un determinato tipo di struttura degli enti creditizi o ad una qualificazione specifica dei dipendenti degli istituti di credito ai fini dell'applicazione del diritto penale.

10. — Per quanto riguarda l'argomento degli imputati relativo al fatto che le qualificazioni di cui trattasi comportano obblighi vincolanti ed un controllo giurisdizionale, bisogna subito replicare che la direttiva non si oppone ad un controllo degli enti creditizi. Un tale controllo, poiché non limita il libero accesso all'attività creditizia fissando condizioni diverse da quelle previste per gli enti creditizi dello Stato membro interessato, non può essere considerato incompatibile con le disposizioni o con l'obiettivo della direttiva.

11. — Per quanto riguarda l'argomento degli imputati secondo cui la direttiva attribuisce un carattere specifico agli istituti di credito, bisogna constatare che essa effettivamente esclude dal proprio campo di applicazione taluni istituti che perseguono obiettivi specifici, in particolare d'interesse pubblico. Tuttavia, va constatato da un lato che tale esclusione non ha come conseguenza che le banche ed i loro dipendenti debbano necessariamente avere uno *status* di diritto privato e, dall'altro, che la direttiva non impedisce agli Stati membri di attribuire uno *status* speciale, sul piano dell'applicazione del diritto penale, alle banche private ed ai loro dipendenti.

12. — Da tutte le considerazioni che precedono deriva che bisogna risolvere la questione posta nel senso che né le disposizioni, né l'obiettivo della direttiva n. 77/780 si oppongono a che sia conferita ai dipen-

denti degli enti creditizi la qualità di « pubblico ufficiale » o di « persona incaricata di un pubblico servizio » ai fini dell'applicazione del diritto penale di uno Stato membro (*omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sed. plen., 9 aprile 1987, nelle cause riunite 167 e 212/85 - Pres. Mackenzie Stuart - Avv. Gen. Mischo - Assider (avv. Grassetti e Grieco) e Repubblica italiana (avv. Stato Braguglia) c. Commissione delle C.E. (ag. Wägenbauer e Campogrande).

Comunità Europee - CECA - Industria siderurgica - Sistema di sorveglianza - Rispetto dei flussi tradizionali - Violazione - Poteri della Commissione.

(Trattato CECA, art. 95; decisione della Commissione 31 gennaio 1984, n. 234/84/CECA, art. 15 b).

La decisione implicita con cui la Commissione ha rifiutato di adottare le misure di cui all'art. 15-b, n. 4, della decisione n. 234/84/CECA è annullata, in quanto la Commissione stessa, avendo constatato che le consegne tradizionali erano state modificate in una proporzione rilevante ai sensi del n. 1 dell'articolo suddetto a danno dei produttori italiani, a causa della violazione da parte di taluni produttori di altri Stati membri della normativa comunitaria sui prezzi dei prodotti siderurgici, doveva chiedere alle imprese responsabili di impegnarsi per iscritto a compensare lo squilibrio nelle loro consegne tradizionali (1).

(*Omissis*) 1. — Con atti depositati in cancelleria il 31 maggio ed il 12 luglio 1985, l'Assider ed il Governo della Repubblica italiana hanno presentato, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del Trattato CECA, due ricorsi intesi all'annullamento della decisione con cui la Commissione ha rifiutato implicitamente di applicare l'art. 15 b della sua decisione 31 gennaio 1984, n. 234/84/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la

(1) La controversia si è dibattuta nell'ambito normativo determinato dalla particolare situazione di crisi della siderurgia europea.

Persistendo tale situazione, la Commissione delle C.E. adottava alla fine del 1983 e agli inizi del 1984 una serie di decisioni miranti a rafforzare l'efficacia dei provvedimenti adottati precedentemente e costituiti essenzialmente dal Codice degli aiuti (decisione della Commissione 7 agosto 1981, n. 2320/81/CECA - G.U. n. L 228, pag. 14) e dal sistema delle quote di produzione (decisione della Commissione 28 luglio 1983, n. 2177/83/CECA - G.U. n. L 208, pag. 1), decisioni che sono state più volte modificate.

La Commissione pertanto adottava in data 23 dicembre 1983 la decisione n. 3715/83/CECA che fissa dei prezzi minimi per taluni prodotti siderurgici e la

disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (*G.U.* n. L 29, pag. 1).

2. — L'Assider ha chiesto, in subordine, l'annullamento della decisione esplicita di rifiuto di applicare il citato art. 15 *b*, che è contenuta in una lettera della Commissione in data 22 marzo 1985.

3. — Con lettere indirizzate alla Commissione tra il 30 novembre 1984 ed il 25 febbraio 1985, il Governo italiano faceva presente che il volume delle consegne in Italia di prodotti siderurgici, di cui alla decisione numero 234/84/CECA sopra menzionata, aveva subito per l'intero anno 1984 rilevanti modifiche rispetto alle consegne tradizionali e chiedeva alla Commissione di dare attuazione alle disposizioni correttive di cui all'articolo 15 *b* della citata decisione n. 234/84/CECA. L'Assider formulava la stessa domanda con lettera 18 febbraio 1985.

4. — Mediante lettera 22 marzo 1985, la Commissione comunicava al Governo italiano che, dopo aver verificato la fondatezza delle denunce da esso presentate a decorrere dal 5 giugno 1984 e dopo aver organizzato riunioni bilaterali con le autorità competenti degli Stati membri interessati, aveva avviato le procedure relative a talune infrazioni constatate in materia di prezzi e che avrebbe valutato caso per caso l'opportunità di continuare la procedura prevista all'art. 15 *b* della decisione n. 234/84/CECA sopra menzionata.

5. — Con lettera 24 aprile 1985, la Commissione trasmetteva all'Assider la lettera sopra menzionata, che aveva inviato al Governo italiano il 22 marzo 1985, limitandosi ad aggiungere che avrebbe tenuto informata l'Assider nel caso in cui l'approfondimento delle indagini in corso avesse giustificato ulteriori azioni della Commissione nell'ambito della procedura di cui all'art. 15 *b* della decisione n. 234/84/CECA.

decisione n. 3716/83/CECA che introduce un sistema di cauzioni ed un sistema di verifica dei prezzi minimi (*G.U.* n. L 373, pagg. 1 e, rispettivamente, 5).

Inoltre in data 23 dicembre 1983 la Commissione adottava la decisione n. 3717/83/CECA che introduce un sistema di certificazioni ed un documento di accompagnamento per le consegne di alcuni prodotti siderurgici (*G.U.* n. L 373, pag. 9). Tale decisione veniva adottata ai sensi dell'art. 95 del Trattato CECA su parere conforme del Consiglio al fine di assicurare la sorveglianza dei flussi tradizionali degli scambi mediante un controllo ed un'identificazione completi e precisi del movimento dei prodotti siderurgici all'interno della Comunità.

Tale sistema di sorveglianza veniva completato dall'introduzione, nell'ambito della decisione della Commissione 31 gennaio 1984, n. 234/84/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (*G.U.* n. L 29, pag. 1), di un nuovo principio concernente il rispetto dei flussi tradizionali di scambio,

6. — Per quanto riguarda l'ambito normativo della controversia ed i mezzi e gli argomenti delle parti, si fa riferimento alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo vengono riportati qui di seguito solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte (*omissis*).

10. — Bisogna rilevare che, se le domande presentate alla Commissione dalle ricorrenti miravano ad ottenere l'applicazione, senza altre precisazioni, dell'art. 15 *b* della decisione CECA sopra menzionata, risulta tuttavia tanto dai ricorsi stessi quanto dalla discussione condotta dinanzi alla Corte che l'Assider, così come il Governo italiano, si limitano a chiedere l'annullamento del rifiuto implicito della Commissione di applicare il n. 4 dell'art. 15 *b* di questa decisione.

11. — Le ricorrenti deducono due mezzi a sostegno delle loro conclusioni. Il primo si fonda sulla violazione dell'art. 15 *b*, n. 4, della citata decisione CECA e di varie norme del Trattato CECA. Il secondo mezzo è basato sullo sviamento di potere derivante dal fatto che la Commissione avrebbe perseguito un obiettivo diverso da quello che ha portato all'adozione dell'art. 15 *b*.

12. — Le ricorrenti sostengono innanzitutto che, in quanto, come nella fattispecie, la denuncia del Governo italiano fosse ritenuta fondata, la Commissione era tenuta ad intervenire immediatamente ed a chiedere alle imprese di cui trattasi di impegnarsi per iscritto a compensare lo squilibrio osservato nelle loro consegne tradizionali. La violazione dell'art. 15 *b*, n. 4, comporterebbe quella dell'art. 58 del Trattato CECA in base al quale è stata adottata la decisione n. 234/84/CECA sopra menzionata e dell'art. 5 di tale Trattato, che enuncia l'obbligo di garantire in particolare il mantenimento delle condizioni normali di concorrenza.

relativamente ai prodotti delle categorie Ia (coils a caldo), Ib (lamiere laminate), e III (travi).

Dal punto 9 del considerando premesso alla decisione n. 234/84 risulta che secondo il Consiglio « la stabilità delle correnti tradizionali dei prodotti siderurgici nella Comunità è un elemento essenziale da preservare affinché la ristrutturazione del settore siderurgico avvenga in un contesto concorrenziale compatibile con la solidarietà imposta dalla disciplina delle quote di produzione ».

In base all'art. 15 *b* della decisione suddetta qualsiasi Stato membro può presentare una denuncia presso la Commissione qualora constati che nel corso di un trimestre le consegne dei prodotti delle categorie sopra indicate siano modificate notevolmente rispetto alle consegne tradizionali e la Commissione, valutata la fondatezza della denuncia e consultati gli Stati membri interessati, deve chiedere alle imprese in causa di impegnarsi per iscritto a compensare lo squilibrio nel trimestre successivo, salvo, in difetto, il potere della Commissione di ridurre le quote dell'impresa inadempiente.

Nella sentenza sopra riportata la Corte ha rilevato che la Commissione, avendo constatato la fondatezza della denuncia italiana, avrebbe dovuto adottare le misure indicate nella norma.

13. — Bisogna rilevare che a norma dell'art. 15 *b*, 4, sopra menzionato, la Commissione interviene solo quando ritiene che la denuncia presentata da uno Stato membro sulla base del n. 1 di tale norma sia fondata.

14. — Dalle disposizioni stesse del n. 3 dell'art. 15 *b* risulta che, per verificare la fondatezza della denuncia di uno Stato membro, la Commissione non deve limitarsi a valutare i dati statistici che le sono trasmessi, ma deve anche tener conto « di tutte le circostanze del caso in esame ». Essa dispone pertanto di un margine discrezionale per valutare se la denuncia di uno Stato membro debba ritenersi fondata.

15. - Per contro, dal testo del n. 4 dell'art. 15 *b* si desume che la Commissione, nel caso in cui, in seguito all'esame da essa compiuto, ritenga fondata la denuncia che le è stata presentata, è tenuta a chiedere alle imprese di cui trattasi di assumersi l'impegno definito da queste disposizioni. Occorre notare che, al contrario, il n. 5 dell'art. 15 *b* lascia alla Commissione un ampio potere discrezionale per decidere una riduzione di quote nei confronti di un'impresa che abbia rifiutato di assumersi un tale impegno o che non l'abbia rispettato.

16. — Nella fattispecie, come risulta dagli atti, la Commissione ha riconosciuto l'esattezza delle statistiche presentate dalle autorità italiane ed il fatto che le consegne tradizionali fossero state modificate in una proporzione rilevante ai sensi dell'art. 15 *b*, n. 1; essa ha accertato che queste modifiche, operate a danno dei produttori italiani, non erano state compensate da altre modifiche a loro favorevoli; avendo ricercato l'origine di questi fenomeni, li ha attribuiti non a normali fluttuazioni del mercato ma alla violazione, da parte di taluni produttori, della normativa comunitaria sui prezzi dei prodotti siderurgici; infine, nell'ottobre 1984, la Commissione ha organizzato con gli Stati membri interessati le consultazioni richieste dall'art. 15 *b*, n. 4, nell'ipotesi in cui « ritenga giustificato il reclamo ».

17. — Stando così le cose, si deve riconoscere che la denuncia del Governo italiano è stata ritenuta fondata dalla Commissione, fin dal quarto trimestre 1984, e che pertanto quest'ultima doveva, in base all'art. 15 *b*, n. 4, chiedere alle imprese responsabili di impegnarsi per iscritto a compensare lo squilibrio nelle loro consegne tradizionali.

18. — Per giustificare la sua inazione, la Commissione sostiene che non era obbligata ad agire entro un termine stabilito e che ha ritenuto necessario, prima di applicare l'art. 15 *B*, n. 4, conoscere il risultato delle procedure per infrazione alla normativa sui prezzi dei prodotti

siderurgici, da essa avviate nei confronti di taluni produttori. Tale esame era ancora in corso nel dicembre 1986.

19. — Tale argomento non può essere accolto. Infatti, il provvedimento di cui all'art. 15 *b*, n. 4, non riveste il carattere di una sanzione e non è quindi subordinato alla constatazione di una qualsiasi infrazione da parte delle imprese di cui trattasi. Inoltre, dal testo dell'art. 15 *b* risulta che la procedura che esso istituisce deve essere condotta con diligenza, ed il n. 4 dello stesso articolo richiede in particolare che l'impegno chiesto alle imprese di cui trattasi sia onorato nel corso del trimestre successivo a quello in cui la Commissione ha ritenuto fondata la denuncia. La Commissione era quindi tenuta, nella fattispecie, a richiedere alle imprese interessate l'impegno di compensare, fin dal primo trimestre 1985, lo squilibrio osservato nelle loro consegne tradizionali.

20. — Da quanto sopra risulta, senza che sia necessario esaminare il secondo mezzo dei ricorsi, che la decisione implicita con cui la Commissione ha rifiutato di adottare le misure di cui all'art. 15 *b*, n. 4, della decisione n. 234/84/CECA, è incompatibile con queste disposizioni, e deve, pertanto, essere annullata (*omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sed. plen., 9 aprile 1987, nella causa 363/85 - Pres. Mackenzie Stuart - Avv. Gen. Darrmon - Commissione delle C.E. (ag. Prozzillo) c. Repubblica italiana (avv. Stato Braguglia).

Comunità Europee - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttive - Recepimento - Obblighi degli Stati membri.

(Trattato CEE, art. 5).

Comunità Europee - Ravvicinamento delle legislazioni - Sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per animali - Inadempimento dell'Italia - Insussistenza.

(Direttiva del Consiglio 6 maggio 1980, n. 80/502/CEE; legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modif.).

Il recepimento in diritto interno di una direttiva non esige necessariamente la riproduzione formale e testuale delle sue disposizioni in una norma giuridica espressa e specifica; a questo scopo può essere sufficiente, tenuto conto del contenuto della direttiva stessa, un contesto giuridico generale, a condizione che quest'ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire dei diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena

portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (1).

Non è fondato l'addebito mosso alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi imposti dal Trattato CEE per non aver adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 6 maggio 1980, n. 80/502/CEE, che modifica la direttiva n. 74/63 relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali, in quanto la normativa italiana sostanzialmente garantisce la piena applicazione della direttiva (2).

(omissis). 1. — Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 25 novembre 1985, la Commissione delle Comunità Europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE, na adottando, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 6 maggio 1980, n. 80/502, che modifica la direttiva n. 74/63 relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali (G. U. n. L 124, pag. 17).

2. — La Commissione addebita, in particolare, alla Repubblica italiana di non aver recepito in diritto interno le definizioni delle nozioni di « animali », di « animali familiari » e di « alimenti composti per animali » di cui all'art. 1, n. 3, della direttiva n. 80/502, che completa l'art. 2 della direttiva n. 74/63.

3. — Il Governo della Repubblica italiana, pur ammettendo che le predette definizioni non sono state riprodotte alla lettera nel diritto interno, tuttavia sostiene che esse figurano implicitamente nella complessiva normativa italiana sugli alimenti per animali la cui sfera di applicazione coinciderebbe, di fatto, con quella della direttiva. Del resto

(1-2) Interessante affermazione di principio nella prima massima (già espressa dalla Corte in altre sentenze: cfr. la sentenza 23 maggio 1985, nella causa 29/84, COMMISSIONE c. REP. FED. DI GERMANIA; cfr., poi, la sentenza 8 luglio 1987, nella causa COMMISSIONE c. ITALIA, più avanti in questo numero, pag. 309), che pone un limite ad un eccesso di formalismo da parte della Commissione delle C.E. In effetti, nel caso di specie, la difesa del Governo italiano aveva rilevato che se nella regolamentazione nazionale potevano non rinvenirsi definizioni formalmente corrispondenti a quelle contenute nella direttiva comunitaria, tuttavia dall'insieme della regolamentazione medesima risultava chi fossero i destinatari dei mangimi (animali ed animali domestici) e quali fossero le caratteristiche dei mangimi, compresi quelli composti, ponendo in luce che comunque non era stata evidenziata alcuna incidenza sostanziale conseguente alla rilevata mancanza di un'esatta corrispondenza formale delle definizioni.

la Commissione non avrebbe fatto menzione di difficoltà relative all'attuazione di quest'ultima, a causa della mancata riproduzione testuale delle definizioni di cui trattasi.

4. — Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento, dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo se necessario per spiegare il ragionamento della Corte.

5. — In limine, si deve precisare che il ricorso per inadempimento ex art. 169 del Trattato CEE ha la funzione di far dichiarare che uno Stato membro non ha adempiuto, in diritto o in fatto, un obbligo impostogli dal diritto comunitario.

6. — Nel caso delle direttive, l'art. 189, terzo comma, del Trattato CEE vincola lo Stato membro destinatario quanto al risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

7. — Come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 23 maggio 1985 (causa 29/84, Commissione delle Comunità Europee c/ Repubblica federale di Germania, non ancora pubblicata), il recepimento in diritto interno di una direttiva non esige necessariamente la riproduzione formale e testuale delle sue disposizioni in una norma giuridica espressa e specifica; a questo scopo può essere sufficiente, tenuto conto del contenuto della direttiva stessa, un contesto giuridico generale, a condizione che quest'ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire dei diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.

8. — In base a tali premesse occorre esaminare se la normativa italiana garantisca la corretta attuazione della disciplina relativa agli alimenti per animali prescritta dalle direttive, nn. 74/63 e 80/502.

9. — Le direttive di cui trattasi mirano a limitare la quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili negli alimenti per animali, che possono nuocere, come esposto nel terzo punto del preambolo della direttiva n. 74/63, « alla salute animale o, per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana ». Per realizzare tale scopo la direttiva numero 80/502 ha ritenuto opportuno precisare la propria sfera di applicazione mediante le definizioni di cui si addebita alla Repubblica italiana la mancata riproduzione testuale nella sua normativa.

10. — Per stabilire se sia provato l'inadempimento da parte della Repubblica italiana, si deve valutare se il fatto che le definizioni contenute nella direttiva n. 80/502 non si ritrovino testualmente nella normativa italiana vigente possa pregiudicare la corretta attuazione della disciplina stabilita dalle direttive di cui trattasi.

11. — In proposito, innanzitutto va constatato che la Commissione non sostiene che la mancata riproduzione testuale delle definizioni abbia comportato la minima ripercussione sulla realizzazione dello scopo perseguito e sulla disciplina che con le direttive si mirava ad introdurre circa le quantità massime di sostanze e di prodotti indesiderabili negli alimenti per animali, poiché essa ha ammesso all'udienza che non vi sono state difficoltà d'ordine pratico.

12. — Mancando un'incidenza pratica effettivamente constatata dalla Commissione, occorre esaminare se, almeno dal punto di vista teorico, sia possibile una ripercussione sfavorevole.

13. — Per quanto attiene alla delimitazione della sfera di applicazione della normativa, la direttiva definisce la nozione di « animali » nel senso che essa comprende « gli animali appartenenti a specie normalmente detenute e nutrite o consumate dall'uomo », mentre la legge italiana 15 febbraio 1963 dichiara di applicarsi agli « animali d'allevamento ». Secondo il senso comune delle parole, non vi è motivo di distinguere fra un animale allevato dall'uomo e un animale nutrito e detenuto dall'uomo, sia o no destinato alla consumazione. Dato che la nozione nella normativa italiana coincide quindi con quella della direttiva, non vi sono elementi di fatto atti a corroborare la censura formulata dalla Commissione.

14. — Per quanto attiene alla mancata definizione della nozione di « animale familiare » nella normativa italiana, va anche constatato che, almeno nell'accezione corrente e non tecnica, il termine « animale familiare » è inteso nel senso che esso si applica ad un animale allevato dall'uomo, di modo che si deve ritenere che rientra nella nozione di « animale di allevamento » ai sensi della legge italiana. Anche la direttiva lo classifica in una categoria a parte in quanto animale nutrito dall'uomo, ma non consumato da lui, tuttavia questa distinzione è priva di conseguenze pratiche, visto che la Commissione non ha nemmeno sostenuto che questa sottocategoria sia soggetta ad una disciplina particolare. Certo, l'art. 2 della direttiva della Commissione 1° dicembre 1976, n. 76/934, che modifica l'allegato della direttiva n. 74/63 (G.U. n. L. 364, pag. 20), nel fissare in 15 mg/kg la quantità massima di nitrito di sodio che può

essere contenuta negli alimenti completi, esenta da questo limite gli alimenti destinati agli animali domestici ad eccezione di uccelli e pesci di acquario. Tuttavia, trattandosi di una deroga che comporta la possibilità di tollerare nell'alimentazione di taluni animali quantità diverse di sostanze nocive, non si può censurare uno Stato membro per non aver fatto uso di questa possibilità. Dato che la mancanza di una definizione specifica per questa categoria di animali non può quindi impedire l'attuazione della direttiva, la Corte può solo dichiarare l'infondatezza dell'addebito.

15. — Quanto alla nozione di « alimenti composti per animali », definiti dalla direttiva n. 80/502 come « le sostanze organiche o inorganiche in miscela, comprendenti o no additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari », si deve osservare che la legge italiana non intende espressamente con questa espressione i soli « preparati ottenuti associando in modo adeguato due o più alimenti per animali », ma disciplina anche l'uso di alimenti di origine minerale, di alimenti contenenti additivi, integrativi sanitari o principi attivi. Poiché la Commissione non ha dimostrato in qual modo la sfera di applicazione così delimitata dal capitolo I della legge italiana 15 febbraio 1983 si distingue da quella della normativa comunitaria, come determinata dalla definizione contenuta nella direttiva n. 80/502, la Corte non può ammettere che l'inadempimento possa consistere in una semplice differenza terminologica che, a suo avviso, non può incidere sull'attuazione degli obblighi scaturenti dalla disciplina comunitaria. Di conseguenza, neanche la terza censura è fondata.

16. — Il ricorso dev'essere respinto per intero. (*omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 5^a sez., 11 giugno 1987, nella causa 14/86 — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Salò in procedimento penale contro ignoti. Interv.: Governo italiano (avv. Stato Ferri) e Commissione della C.E. (ag. Traversa).

Comunità Europee - Domanda di pronuncia pregiudiziale - Organo giurisdizionale - Funzioni del Pretore.

(Trattato CEE, art. 177).

Comunità Europee - Domanda di pronuncia pregiudiziale - Momento della sua proposizione - Valutazione del giudice « a quo ».

(Trattato CEE, art. 177).

Comunità Europee - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dell'ambiente - Obblighi previsti in una direttiva - Conseguenze per i privati.

(Direttiva CEE del Consiglio 18 luglio 1978, n. 78/659).

La Corte è competente a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale proposta da un organo giurisdizionale (nella specie il Pretore italiano in un procedimento penale contro ignoti) che ha agito nell'ambito generale del suo compito di dirimere, con indipendenza e conformemente al diritto, controversie demandate dalla legge alla sua competenza, anche se talune delle funzioni che esso deve svolgere nel procedimento che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale non rivestono carattere strettamente giurisdizionale (1).

La scelta del momento in cui è opportuno proporre nel caso concreto la domanda pregiudiziale a norma dell'art. 177 del Trattato CEE dipende da considerazioni di economia e di utilità processuali, che spettano al solo giudice nazionale (2).

La direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, n. 78/659, non può avere l'effetto, di per sé ed indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (3).

(omissis) 1. — Con ordinanza 13 gennaio 1986, pervenuta in cancelleria il successivo 28 gennaio, il Pretore di Salò ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, n. 78/659, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonea alla vita dei pesci (G. U. n. L 222, pagina 1).

(1) Sulla legittimazione a proporre domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, cfr. la giurisprudenza annotata e citata in questa *Rassegna*, 1986, I, 435 (nota di CONTI); 1983, I, 848 (nota di LAPORTA); 1982, I, 70 e 675 (nota di FERRI); 1976, I, 199; 1974, I, 354 (nota di MARZANO).

(2) Sulle facoltà e sugli obblighi del giudice nazionale, ai sensi del citato art. 177, cfr., oltre le pronunzie citate in motivazione, la giurisprudenza della Corte annotata e indicata in questa *Rassegna*, 1983, I, 47 (nota di LAPORTA); 1982, I, 61; 1980, I, 521 (nota di MARZANO). M

(3) Nello stesso senso la sentenza citata in motivazione 26 febbraio 1986, nella causa 152/84, MARSHALL, e, successivamente, la sentenza 8 ottobre 1987, nella causa 80/96, KOLPINGHUIS.

2. — Dettè questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale instaurato contro ignoti per taluni delitti e talune contravvenzioni contemplati da varie disposizioni di legge in materia di tutela delle acque.

3. — Detto procedimento penale trae origine da un esposto presentato da un'associazione di pescatori a seguito di morie di pesci nel fiume Chiese, che sarebbero dovute essenzialmente ai numerosi sbarramenti costruiti per usi idroelettrici ed a scopo d'irrigazione, che provocherebbero forti ed improvvise variazioni della portata del fiume. In precedenza, altre associazioni di pescatori avevano denunciato i medesimi fatti nonché scarichi di sostanze nocive nello stesso fiume, ma i loro esposti erano stati archiviati.

4. — Il Pretore di Salò, nell'ambito dell'istruttoria penale da lui aperta, ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1. Se l'attuale assetto normativo della Repubblica italiana in materia di tutela delle acque dall'inquinamento sia adeguato ai principi e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla direttiva 78/659/CEE del 18 luglio 1978 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

2. Se gli obiettivi di qualità così come stabiliti dalla direttiva non presuppongano la globalità della gestione delle acque e cioè la garanzia del regime di deflusso e di quantità e quindi la necessità di norme riferite a bacini o corsi d'acqua, atte alla protezione della costanza del flusso in rapporto alla conservazione della quantità minima di acqua indispensabile per lo sviluppo delle specie ittiche ».

5. — Per quanto riguarda gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate dal Governo italiano e dalla Commissione, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo nella misura necessaria per spiegare il ragionamento della Corte.

6. — Il Governo italiano, senza eccepire espressamente l'incompetenza della Corte a risolvere le questioni sottoposte, attira l'attenzione della stessa sulla natura delle funzioni svolte nel caso di specie dal Pretore, che sono, al tempo stesso, funzioni di Pubblico Ministero e di giudice istruttore: il Pretore svolge le indagini preliminari in qualità di Pubblico Ministero, e, in caso di esito negativo, emette il decreto di ar-

chiviazione in sostituzione del giudice istruttore; detto decreto non costituisce un atto giurisdizionale perché non può formare giudicato o stabilire una situazione processuale di irrevocabilità e perché non è soggetto all'obbligo della motivazione, laddove detto obbligo è prescritto dall'art. 111 della Costituzione italiana nel caso degli atti aventi natura giurisdizionale.

7. — Si deve rilevare che i Pretori sono magistrati che, in un procedimento come quello che ha dato luogo alla domanda pregiudiziale di cui trattasi, cumulano le funzioni di Pubblico Ministero e di giudice istruttore. La Corte è competente a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale poiché questa proviene da un organo giurisdizionale che ha agito nell'ambito generale del suo compito di dirimere, con indipendenza e conformemente al diritto, controversie demandate dalla legge alla sua competenza, anche se talune delle funzioni che egli deve svolgere nel procedimento che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale non rivestono carattere strettamente giurisdizionale.

8. — All'udienza, il Governo italiano ha inoltre sostenuto che il rinvio pregiudiziale è prematuro poiché nella fase attuale del procedimento i fatti non sono stati chiariti a sufficienza e gli eventuali responsabili non sono ancora stati individuati.

9. — La Commissione considera la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile in quanto, trattandosi di un procedimento penale contro ignoti, è possibile che non venga mai emessa una decisione nel merito. Perché ciò accada sarebbe sufficiente che il responsabile o i responsabili non fossero mai identificati. All'udienza, la Commissione ha svolto un altro argomento a sostegno della tesi dell'incompetenza della Corte: i responsabili, qualora venissero identificati dopo la pronuncia della Corte, non avrebbero più la possibilità di difendere dinanzi alla stessa l'interpretazione del diritto comunitario più conforme ai loro interessi. In tal modo sarebbero violati i diritti della difesa.

10. — Si deve innanzitutto rilevare che, come la Corte ha considerato nella sentenza 10 marzo 1981 (cause riunite 36 e 71/80, Irish Creamery, Racc. pag. 735), affinché l'interpretazione del diritto comunitario sia utile per il giudice nazionale, è necessario che sia definito l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve collocarsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, a seconda delle circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consen-

tire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possano avere rilievo ai fini dell'interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario.

11. — Tuttavia, come la Corte ha del pari affermato (si vedano la citata sentenza e, da ultimo, la sentenza 20 luglio 1984, causa 72/83, *Campus Oil*, Racc. pag. 2727), dette considerazioni non limitano affatto il potere discrezionale del giudice nazionale, che è il solo ad avere conoscenza diretta dei fatti della causa e degli argomenti delle parti, il quale deve assumere la responsabilità dell'emananda sentenza e è quindi colui che meglio di ogni altro può giudicare in quale fase del procedimento gli occorra la pronunzia pregiudiziale della Corte. La scelta del momento in cui è opportuno proporre nel caso concreto la domanda pregiudiziale a norma dell'art. 177 dipende pertanto da considerazioni di economia e di utilità processuali che spettano al solo giudice nazionale, non alla Corte.

12. — Si deve altresì rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'efficacia vincolante che le sentenze pregiudiziali hanno nei confronti dei giudici nazionali non osta a che il giudice nazionale destinatario di una siffatta sentenza si rivolga nuovamente alla Corte qualora lo ritenga necessario per la decisione della causa principale. Il nuovo rinvio può essere giustificato qualora il giudice nazionale si trovi di fronte a difficoltà di comprensione o di applicazione della sentenza, qualora egli sottoponga alla Corte una nuova questione di diritto, oppure qualora egli la sottoponga nuovi elementi di valutazione che possano indurla a risolvere diversamente una questione già sollevata (vedasi, da ultimo, l'ordinanza 5 marzo 1986, causa 69/85, *Wünsche*, non ancora pubblicata).

13. — Ne consegue che, qualora degli imputati venissero identificati successivamente alla domanda pregiudiziale, e qualora si verificasse una delle condizioni suddette, il giudice nazionale potrà rivolgersi nuovamente alla Corte, garantendo in tal modo il rispetto dei diritti della difesa.

14. — Si devono pertanto respingere le obiezioni formulate, nel caso di specie, dalla Commissione e dal Governo italiano a proposito della competenza della Corte.

Sulla prima questione.

15. — Secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 177 del Trattato CEE, non è compe-

tente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario (vedasi, da ultimo, la sentenza 9 ottobre 1984, cause riunite 91 e 127/83, Heineken, Racc. pag. 3435).

16. — È vero che la Corte può, tenendo conto dei dati forniti dal giudice nazionale, ricavare dal testo delle questioni da questo formulate gli elementi attinenti all'interpretazione del diritto comunitario onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli. Nel caso presente, però, date la genericità della questione e la mancanza di elementi concreti che consentano di determinare i dubbi del giudice del rinvio, la Corte si trova nell'impossibilità di risolvere la questione sottopostale.

Sulla seconda questione.

17. — Secondo l'ordinanza di rinvio del giudice nazionale, la normativa comunitaria riguarda le questioni penali dinanzi ad esso sollevate « sia per il carattere di premessa essenziale per i criteri di indagine, sia per l'importanza determinante ai fini dei presupposti della normativa penale vigente, oltre che per le innegabili prospettive di allargamento della sfera di tutela penale che dalla direttiva possono derivare ».

18. — Il giudice nazionale, quindi, mira in sostanza a stabilire se la direttiva n. 78/659 possa avere, di per sé ed indipendentemente dalla legge interna di uno Stato, l'effetto di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni.

19. — A questo proposito la Corte ha già affermato, nella sentenza 26 febbraio 1986 (causa 152/84, Marshall, non ancora pubblicata), che « la direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta valere, in quanto tale, nei confronti dello stesso ». Da una direttiva non trasposta nell'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro non possono pertanto derivare obblighi per dei privati né nei confronti di altri privati né, a maggior ragione, nei confronti dello Stato.

20. — Di conseguenza, la seconda questione va risolta nel senso che la direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, n. 78/659, non può avere l'effetto, di per sé ed indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni. (*omissis*)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sed. plen., 16 giugno 1987, nella causa 225/85 - Pres. f.f. Galmot - Avv. Gen. Lenz - Commissione delle C.E. (ag. Traversa) c. Repubblica italiana (avv. Stato Fiumara).

Comunità Europee - Libera circolazione dei lavoratori - Violazione del principio di non discriminazione in ragione della cittadinanza - Ricercatori del CNR - Disparità di trattamento in relazione alle condizioni di impiego e di lavoro.

(Trattato CEE, art. 48; regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, art. 7; legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 5 e 36).

La Repubblica italiana, riservando ai ricercatori cittadini di altri Stati membri in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, un trattamento discriminatorio rispetto a quello dei ricercatori di cittadinanza italiana nello stesso Consiglio nazionale delle ricerche, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 48 del Trattato CEE e dall'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1978, n. 1612 (1).

(omissis) 1. — Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 luglio 1985, la Commissione della Comunità Europea ha proposto, in base all'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, riservando ai ricercatori cittadini di altri Stati membri in servizio presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (in prosieguo CNR), per quanto riguarda le condizioni d'impiego e di lavoro, un trattamento discriminatorio rispetto a quello dei ricercatori di cittadinanza italiana del medesimo CNR, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 48 del Trattato CEE e dall'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (G. U. n. L. 257, pag. 2).

(1) In corso di causa era intervenuta la legge 17 febbraio 1987, n. 87, che aveva consentito l'inquadramento nei ruoli del CNR del personale a contratto al tempo dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, di cittadinanza straniera. La Commissione, invitata dal Governo italiano a recedere dal ricorso essendo venuta nella specie a cessare sostanzialmente la materia del contendere, aveva ritenuto l'intervento legislativo non del tutto soddisfacente, con riferimento alla decorrenza di determinati effetti, mostrando peraltro un ben più rilevante interesse ad una pronuncia sulla questione di principio. E la Corte, implicitamente confermando il suo indirizzo secondo cui l'oggetto del ricorso proposto a norma dell'art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione (per cui anche qualora l'inadempimento sia stato sanato dopo il termine stabilito a norma del 2° co. di detto articolo vi può essere un interesse alla prosecuzione del ricorso: cfr. la sentenza 7 febbraio 1973, nella causa

2. — La legge italiana 20 marzo 1975, n. 70 (*G.U.R.I.* n. 87 del 2 aprile 1975) dispone, nell'art. 36, terzo comma, che il personale a contratto in servizio presso il CNR alla data di entrata in vigore della stessa legge (3 aprile 1975) dev'essere inquadrato nei ruoli organici purché possieda i titoli e i requisiti prescritti e, nell'art. 36, quarto comma, che, in caso di mancanza di posti nei ruoli organici, il suddetto personale a contratto dev'essere trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento contemplato per la corrispondente qualifica di ruolo. In entrambi i casi « il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio ».

3. — Inoltre, nell'art. 5, terzo comma, la stessa legge rinvia alle « norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione ». Fra dette norme rientrano quelle del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; *G.U.R.I.*, Supplemento ordinario al n. 22 del 25 gennaio 1957) il quale, nell'art. 2, stabilisce che « possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana... ».

4. — La Commissione, considerando che, per quanto riguarda i ricercatori candidati all'immissione in ruolo (o, qualora questa sia momentaneamente impossibile, al trattenimento in servizio a tempo indeterminato), il predetto requisito di cittadinanza è in contrasto con l'articolo 48 del Trattato CEE e col regolamento n. 1612/68, ha proposto il presente ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica italiana.

5. — Per una più ampia esposizione dei fatti, del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario a spiegare il ragionamento della Corte.

39/72, COMMISSIONE c. ITALIA, in *Racc.*, 111, e, poi, la sentenza 17 giugno 1987, nella causa 154/85, COMMISSIONE c. ITALIA, non ha tenuto conto della legge sopravvenuta, pronunciando la sentenza di condanna.

Quanto al merito della questione, è da sottolineare che la Corte, confermando il tono di precedenti pronunzie (citate in motivazione, cui *adde* la sentenza 3 giugno 1986, nella causa 307/84, COMMISSIONE c. FRANCIA), ha anche ricordato « la possibilità (da parte di uno Stato membro) di escludere i cittadini di altri Stati membri da determinate promozioni o da determinati trattamenti », al fine di consentire la loro esclusione da posizioni direttive che implicino esercizio di pubblici poteri senza estendere al di là dello stretto necessario il senso e la portata dell'art. 48 n. 4 del Trattato CEE.

6. — L'oggetto della prima questione sollevata dal ricorso è se i posti di ricercatore presso il CNR debbano essere considerati impieghi nella pubblica amministrazione, ai quali, in forza dell'art. 48, n. 4, del Trattato, non si applica il divieto di discriminazione sancito dallo stesso articolo nel n. 2.

7. — A questo proposito si deve ricordare che l'art. 48, n. 4, in quanto prescrive una deroga al principio fondamentale della libera circolazione e della parità di trattamento dei lavoratori comunitari, deve ricevere una interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi che esso consente agli Stati membri di tutelare.

8. — Come la Corte ha ricordato, da ultimo nella sentenza 3 luglio 1986 (causa 66/85, Lawrie-Blum, non ancora pubblicata), l'accesso a taluni posti non può essere limitato per il fatto che in un determinato Stato membro le persone nominate a detti posti hanno lo *status* di pubblici dipendenti. Infatti, se l'applicazione dell'art. 48, n. 4, fosse subordinata alla natura giuridica del rapporto esistente tra il lavoratore e l'amministrazione, gli Stati membri avrebbero la possibilità di determinare, a loro piacimento, i posti che rientrano nella suddetta disposizione derogatoria.

9. — Si deve rilevare che nella fattispecie non ricorrono i presupposti, precisati dalla giurisprudenza della Corte e segnatamente nella sentenza 17 dicembre 1980 (causa 149/79, Commissione c/ Belgio, Racc. pag. 3881), in base ai quali un determinato posto dev'essere considerato impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato. Infatti, il semplice rinvio ai compiti generali del CNR e l'enumerazione delle mansioni svolte da tutti i ricercatori occupati presso l'ente suddetto non possono dimostrare che i ricercatori sono incaricati dell'esercizio di pubblici poteri o sono responsabili della tutela degli interessi generali dello Stato. Soltanto dei posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere qualificati impieghi nell'amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato, ma non è stato dimostrato che dette funzioni siano esercitate dai ricercatori del CNR.

10. — Per quanto riguarda l'argomento del Governo italiano secondo cui, qualora i ricercatori stranieri fossero inquadrati nei ruoli organici del CNR, non sarebbe possibile impedire loro di accedere, per promozione, ai posti della carriera direttiva di detto ente, è sufficiente rile-

vare che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di riservare ai propri cittadini, nell'ambito di una determinata carriera, i posti che implicino la partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri o alla tutela degli interessi generali dello Stato. Tuttavia, come la Corte ha già considerato nella precitata sentenza 17 dicembre 1980, la possibilità di escludere i cittadini di altri Stati membri da determinate promozioni o da determinati trattamenti non può avere l'effetto di escluderli, in generale, da posti che non rientrano nella nozione di pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato.

11. — Inoltre, come la Corte ha affermato nella sentenza 12 febbraio 1974 (causa 152/73, Sotgiu, Racc. pag. 153), anche qualora si tratti di impieghi nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato, questa disposizione non può giustificare discriminazioni in materia di retribuzione o di altre condizioni di lavoro nei confronti dei lavoratori, cittadini di altri Stati membri, già entrati al servizio dell'amministrazione.

12. — Occorre pertanto stabilire se la disapprovazione delle succitate disposizioni della legge n. 70 determini una discriminazione vietata dall'art. 48, n. 2, del Trattato e dall'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68

13. — A questo proposito si deve osservare che i ricercatori cittadini di altri Stati membri sono discriminati, rispetto ai ricercatori italiani, segnatamente sotto il profilo della stabilità del rapporto di lavoro, giacché essi sono trattenuti in servizio presso il CNR in base a contratti a termine e non vi è alcuna garanzia che detti contratti vengano rinnovati. Si deve inoltre rilevare che la mancanza di carriera per i ricercatori cittadini di altri Stati membri comporta l'impossibilità di avanzamento nel grado nonché conseguenze per quanto riguarda la retribuzione e la pensione. Pertanto, i suddetti ricercatori non fruiscono di un regime comportante vantaggi e garanzie equivalenti a quelli inerenti allo *status* riservato ai cittadini nazionali.

14. — Di conseguenza, si deve concludere che la Repubblica italiana, riservando ai ricercatori cittadini di altri Stati membri in servizio presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per quanto riguarda le condizioni d'impiego e di lavoro, un trattamento discriminatorio rispetto a quello dei ricercatori di cittadinanza italiana dello stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 48 del Trattato CEE e dall'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1978, n. 1612. (*omissis*)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 4^a sez., 1^o luglio 1987, nella causa 216/86 - Pres. Kakouris - Avv. Gen. Dermon - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione italiana nella causa Antonini c. Prefetto di Milano - Interv.: Governo italiano (avv. Stato Fiumara) e Commissione delle C.E. (ag. Prozzillo).

Comunità Europee - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e nel settore delle carni bovine - Prezzi massimi di vendita all'ingrosso - Incompetenza degli Stati membri.

(Regolamenti CEE del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, e 27 giugno 1968, n. 805; decreto legge 24 luglio 1973, n. 427, conv. in legge 4 agosto 1973, n. 496, art. 2).

I regolamenti del Consiglio nn. 121/67 e 805/68, relativi all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni suine e, rispettivamente, nel settore delle carni bovine, devono essere interpretati nel senso che essi vietano agli Stati membri di istituire, e di continuare ad applicare, un regime nazionale di blocco dei prezzi che si applichi nella fase della vendita all'ingrosso dei prodotti rientranti nell'organizzazione comune dei mercati istituita dai due precedenti regolamenti. Ciò vale anche qualora l'applicazione del regime nazionale sia limitata nel tempo ed esso contenga una clausola di revisione intesa ad adeguare i prezzi bloccati a quelli stabiliti in forza dei regolamenti comunitari (1).

(1) In precedenza la Corte di cassazione aveva ritenuto che le disposizioni del d.l. 24 luglio 1973, n. 427 (convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1973, n. 496), sul cosiddetto blocco temporaneo dei prezzi dei beni di largo consumo, non si pongono in contrasto, nemmeno per la parte riguardante il commercio all'ingrosso, con le norme del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 e dei regolamenti CEE, né, in particolare, con quelle dei regolamenti n. 121 del 1967 e n. 805 del 1968 in materia di carni suine e bovine, considerando che queste norme escludono il potere di intervento dei singoli Stati membri sulla determinazione dei prezzi interni non in via assoluta, ma solo in rapporto ad una potenziale incidenza negativa sugli obiettivi e sul funzionamento della organizzazione comune dei mercati e del regime comune dei prezzi, e che tale incidenza negativa non è ravvisabile con riferimento alle citate disposizioni, data la brevità del blocco, la sua correlazione a prezzi originariamente formati secondo le libere leggi di mercato, la possibilità di correttivi a partire dalla scadenza di un trimestre, l'espressa salvezza dei prezzi comunitari per gli scambi fra paesi membri o con paesi terzi (artt. 1, 2 e 5 del predetto decreto): così Cass. 20 aprile 1985, n. 2609, e, prima, Cass. 9 novembre 1982, n. 6704 e 6705, in questa Rassegna, 1983, I, 55, e Cass. 15 novembre 1979, n. 5946, *ibidem*, 1980, I, 43. Successivamente, a fronte di persistenti perplessità in relazione al potere degli Stati membri di legiferare in tema di prezzi all'ingrosso in settori oggetto di organizzazione comune di mercato, la Corte di cassazione ha ritenuto opportuno adire la Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE. E la Corte comunitaria, chiarendo ulteriormente il senso delle sue precedenti pronunzie

(omissis) 1. — Con ordinanza 14 febbraio 1986, pervenuta in cancelleria il 7 agosto successivo, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (G.U. 1967, pag. 2283), e del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (G.U. n. L. 148, pag. 24).

2. — Detta questione è stata sollevata a seguito dell'opposizione proposta dal sig. Francesco Antonini, commerciante all'ingrosso di carni avverso l'ordinanza con cui il Prefetto di Milano gli ha inflitto un'amenda per infrazione della normativa italiana sul blocco dei prezzi, contenuta, all'epoca dei fatti di causa, nel decreto legge 24 luglio 1973, n. 427 (G.U. della Repubblica italiana del 24 luglio 1973, n. 189), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496 (G.U. della Repubblica italiana del 22 agosto 1973, n. 216).

3. — Il Pretore di Milano, adito con l'opposizione, la respingeva considerando provata l'infrazione della normativa sul blocco dei prezzi e ritenendo detta normativa compatibile coi regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati. Nel ricorso per cassazione successivamente proposto, l'Antonini sosteneva che a torto il Pretore aveva omesso di esaminare se, con riguardo alle vendite di carni all'in-

(sullo sviluppo della giurisprudenza della Corte in materia, cfr. la nota in questa *Rassegna*, 1980, I, 41; *adde* la sentenza 5 giugno 1985, nella causa 116/84, ROELSTRAETE), ha praticamente chiuso la questione: le norme sul blocco dei prezzi di cui al d.l. 427/73 (peraltro di efficacia limitata ad un tempo ormai lontano) contrastano con la normativa comunitaria per quanto riguarda il commercio all'ingrosso e non possono essere applicate.

Resta fermo invece il potere degli Stati membri di fissare prezzi al minuto, nei limiti indicati dalla precedente giurisprudenza della Corte sopra richiamata. A tal proposito si segnala la più recente sentenza della Corte in materia, 2 luglio 1987, nella causa 188/86, LEFEVRE, con la quale è stato dichiarato che « la normativa nazionale (nella specie francese) di controllo dei prezzi al minuto della carne bovina che imponga ai dettaglianti di non vendere la merce ai consumatori ad un prezzo superiore a quello d'acquisto più un margine di utile fisso nonché le spese di trasporto calcolate a forfait, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE nonché con l'art. 22 del reg. del Consiglio 805/68, recante organizzazione comune nel settore della carne bovina, qualora il margine fisso e l'importo delle spese di trasporto a forfait non tengano adeguatamente conto delle spese d'importazione effettivamente sostenute dai dettaglianti; ed è incompatibile con detto regolamento qualora le spese di trasporto siano fissate a forfait in un modo che è insufficiente per coprire le spese di rifornimento sul mercato nazionale effettivamente sostenute dai dettaglianti e che danneggia quindi la rete di distribuzione delle carni bovine in determinate regioni ».

grosso, sussistesse il potere normativo del legislatore nazionale, dato che i prezzi delle carni bovine e suine costituiscono oggetto di regolamenti comunitari.

4. — Nell'ordinanza di rinvio la Corte di Cassazione osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualsiasi intervento degli Stati membri nel processo di formazione dei prezzi di vendita all'ingrosso è escluso nei settori disciplinati da un'organizzazione comune dei mercati basata su un regime comune dei prezzi. Per contro, gli Stati membri sarebbero liberi di disciplinare i prezzi di vendita nella fase del commercio al minuto, purché i loro provvedimenti non siano idonei a mettere in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. Tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene che talune sentenze della Corte, in particolare le sentenze 26 febbraio 1976 (causa 65/75, Tasca, Racc. 1976, pag. 291, e cause riunite 88-90/75, Sadam, Racc. 1976, pag. 323) sembrano piuttosto indicare che il problema dei rapporti fra le norme nazionali in materia di prezzi e i regolamenti agricoli comunitari debba in ogni caso esser risolto in termini di compatibilità tra le due normative. Infatti, sembrerebbe che con dette sentenze la Corte di giustizia abbia voluto superare la distinzione tra vendita all'ingrosso e vendita al minuto, sottolineando che vi era un problema di « compatibilità » fra norme comunitarie e norme nazionali sui prezzi « indipendentemente dalla fase commerciale considerata ».

5. — Per poter risolvere tale difficoltà d'interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento per sottoporre alla stessa Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se la disciplina risultante dai regolamenti comunitari 13 giugno 1967, n. 121, e 27 giugno 1968, n. 805, relativi rispettivamente all'organizzazione comune dei mercati nei settori delle carni suine e bovine, impedisca allo Stato membro di emanare — per la vendita all'ingrosso delle carni suddette — una normativa la quale non soltanto si limiti a vietare per un periodo determinato gli aumenti dei prezzi liberamente formati ad una certa data, ma contenga anche una clausola che prevede, con apposito procedimento amministrativo, l'adeguamento *medio tempore* dei prezzi bloccati a quelli formati secondo la normativa e i prezzi comunitari ».

6. — Si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, come riassunta nella sentenza 17 gennaio 1980 (causé riunite 95 e 96/79, Kefer e Delmelle, Racc. 1980, pag. 103), i regolamenti nn. 121/67 e 805/68 istituiscono organizzazioni comuni dei mercati in cui ha prima-

ria importanza il regime unico da applicarsi nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso e che, pertanto, gli Stati membri non possono più intervenire con disposizioni nazionali, adottate unilateralmente, nel congegno di formazione dei prezzi, qual è determinato dal regime comune. Secondo la stessa giurisprudenza, le disposizioni di un regolamento agricolo comunitario comportanti un regime di prezzi che si applichi nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso lasciano intatto il potere degli Stati membri — salve restando altre disposizioni del Trattato — di adottare gli opportuni provvedimenti in fatto di formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, purché detti provvedimenti non mettano in pericolo gli scopi o il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, in particolare del suo regime dei prezzi.

7. — Di conseguenza, la normativa nazionale intesa a promuovere o a favorire il blocco dei prezzi nella fase della produzione o del commercio all'ingrosso, vietando l'aumento dei prezzi per un periodo determinato, si situa, di per se stessa, al di fuori dell'ambito delle competenze riservate agli Stati membri qualora i prodotti ai quali essa si applica rientrino nell'organizzazione comune dei mercati nei settori delle carni suine e delle carni bovine.

8. — Come il giudice nazionale osserva giustamente, è vero che le sentenze della Corte 26 febbraio 1976 (Tassa e Sadam sopra citate) dichiarano che la fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di prezzi massimi per un prodotto rientrante in un'organizzazione comune dei mercati è incompatibile col regolamento base « indipendentemente dalla fase commerciale considerata », qualora metta in pericolo gli scopi o il funzionamento dell'organizzazione comune, in particolare del suo regime dei prezzi. Tuttavia, si deve rilevare che nelle suddette cause né le questioni pregiudiziali formulate dal giudice nazionale né il testo delle disposizioni nazionali di cui si trattava consentivano di fare distinzioni a seconda delle varie fasi commerciali. Pertanto il fatto che nelle citate sentenze non si faccia, nel giudizio sulla compatibilità col diritto comunitario di norme nazionali sulla formazione dei prezzi, una distinzione fra le varie fasi commerciali, non può essere interpretato come modifica di una giurisprudenza che, peraltro, appare costante.

9. — Dalle considerazioni precedenti emerge che per effetto dei regolamenti nn. 121/67 e 805/68 gli Stati membri non erano più competenti ad adottare, o a continuare ad applicare, una normativa che vietasse l'aumento dei prezzi di vendita all'ingrosso di carni suine e bovine.

10. — Dato che per i prezzi di vendita all'ingrosso di carni suine e bovine la Comunità gode di una competenza normativa esclusiva che osta a qualsiasi intervento di uno Stato membro, non è necessario esaminare se una normativa nazionale in materia metta o no in pericolo gli scopi o il funzionamento dell'organizzazione comune nei settori considerati; tuttavia tale esame è necessario qualora i provvedimenti nazionali riguardino i prezzi al minuto o al consumo, e si collochino così in un settore che non rientra nella competenza esclusiva della Comunità.

11. — Il giudice nazionale chiede anche se debba essere diverso il giudizio sulla compatibilità, col diritto comunitario, di una normativa nazionale sul blocco dei prezzi per la vendita all'ingrosso delle carni suine e bovine qualora detta normativa contenga una clausola di revisione che miri per l'appunto ad adeguare i prezzi bloccati a quelli stabiliti in forza dei regolamenti comunitari. Da quanto sopra esposto consegue che tale questione dev'essere risolta negativamente, poiché la clausola cui si riferisce il giudice nazionale non può giustificare l'intervento di uno Stato membro in un settore di competenza esclusiva della Comunità.

12. — La questione pregiudiziale deve, pertanto, essere risolta come segue: i regolamenti nn. 121/67 e 805/68 devono essere interpretati nel senso che essi vietano agli Stati membri di istituire, e di continuare ad applicare, un regime nazionale di blocco dei prezzi nella fase della vendita all'ingrosso dei prodotti rientranti nell'organizzazione comune dei mercati istituita dai due predetti regolamenti. Ciò vale anche qualora l'applicazione del regime nazionale sia limitata nel tempo o esso contenga una clausola di revisione intesa ad adeguare i prezzi bloccati a quelli stabiliti in forza dei regolamenti comunitari. (*omissis*)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sed. plen., 8 luglio 1987, nella causa 262/85 - Pres. Mackenzie Stuart - Avv. gen. Da Cruz Vilaca - Commissione delle C.E. (ag. Berardis) c. Repubblica italiana (avv. Stato Braguglia).

Comunità Europee - Ravvicinamento delle legislazioni - Conservazione degli uccelli selvatici.

(Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409; legge 27 dicembre 1977, n. 968).

La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti in forza del Trattato CEE non adottando entro il termine prescritto le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative ne-

cessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici relativamente all'elenco degli uccelli che possono essere cacciati, alla commercializzazione degli uccelli, alle autorizzazioni regionali alla cattura e vendita degli uccelli migratori, all'uso degli uccelli migratori come richiami vivi per la caccia. Non sono fondati gli addebiti di mancata attuazione della direttiva per quanto riguarda la delimitazione dei periodi di caccia e l'uso di fucili a ripetizione e semiautomatici (1).

(omissis) 1. — Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 agosto 1985, la Commissione delle Comunità Europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo trasposto completamente e correttamente nell'ordinamento giuridico interno ed entro il termine prescritto la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G. U. n. L 103, pag. 1) — in prosieguo: la direttiva —, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.

2. — Ai sensi dell'art. 18 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro due anni dalla sua notifica. Poiché la direttiva è stata notificata il 6 aprile 1979, il suddetto termine è scaduto il 6 aprile 1981.

3. — Dopo aver esaminato la normativa italiana in materia e ritenendo che non fosse completamente conforme alla direttiva, la Com-

(1) Come altri Stati membri, anche l'Italia è stata «condannata» dalla Corte di giustizia per l'incompleta attuazione della direttiva «uccelli selvatici».

Relativamente agli addebiti contestati (terzo, quarto, quinto e sesto), la Corte ha accolto in parte le difese, sostanziali e processuali, addotte per il Governo italiano; riaffermando, a proposito del terzo addebito, ma non a proposito del sesto, la necessità della perfetta corrispondenza tra la contestazione che la Commissione ha mosso nella fase pre-contenziosa e quella fatta poi oggetto del ricorso ex art. 169, 2° comma, trattato CEE.

Va anche segnalato il punto 9 della motivazione, alla fine della premessa sugli obblighi generali, nel quale la Corte ribadisce il principio secondo il quale, in genere, non è richiesto che le disposizioni di una direttiva siano «... riprese in modo formale e testuale...» (cfr., prima, la sentenza 9 aprile 1987, nella cuasa 363/85, COMMISSIONE c. ITALIA, *retro*, pag. 291); pur sottolineando, tuttavia, la necessità che la direttiva riceva effettivamente piena applicazione (art. 189 trattato CEE), specialmente nel caso della direttiva «uccelli selvatici» nel quale «... la gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri».

I. M. B.

missione dava avvio alla procedura ex art. 169 del Trattato. Dopo avere invitato la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni, il 16 ottobre 1984 essa emetteva un parere motivato. Poiché detto parere restava senza esito, essa proponeva il presente ricorso per inadempimento sollevando sei addebiti contro la normativa italiana in vigore.

4. — Il ricorso verte su tre disposizioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (G.U.R.I. n. 3 del 4 gennaio 1978), così come modificata due volte con decreti del presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1979 (G.U.R.I. n. 1 del 2 gennaio 1980) e 4 giugno 1982 (G.U.R.I. n. 155 dell'8 giugno 1982) — in prosieguo: la legge. Va sottolineato in proposito che, a norma del diritto interno italiano, spetta alle regioni, nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, adottare le norme di legge ed i provvedimenti amministrativi inerenti alla caccia.

5. — Per quel che riguarda gli antefatti della controversia, le disposizioni della normativa italiana di cui è causa, le fasi del procedimento ed i mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono ricordati in prosieguo solo nei limiti necessari per illustrare il ragionamento della Corte.

SUGLI OBBLIGHI GENERALI DERIVANTI AGLI STATI MEMBRI DALLA DIRETTIVA

6. — Prima di esaminare i diversi addebiti mossi dalla Commissione, è opportuno ricordare le disposizioni e gli obblighi contenuti nella direttiva per quel che rilevano nel caso di specie. In proposito va innanzitutto constatato che, conformemente all'art. 1, la direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie, e ne disciplina lo sfruttamento. La direttiva ritiene infatti che l'efficace protezione degli uccelli, ed in particolare delle specie migratrici, è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni degli Stati membri (terzo considerando).

7. — Ai fini di un regime efficace di protezione, la direttiva istituisce tre tipi di disposizioni. In primo luogo, la direttiva contiene divieti generali di uccidere, catturare, disturbare, detenere e commercializzare le specie di uccelli nonché di distruggere, danneggiare o raccogliere i nidi e le uova (artt. 5 e 6, n. 1). Inoltre, l'art. 8 vieta il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, ed in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lett. a), della direttiva. In secondo luogo, essa contempla deroghe ai suddetti divieti generali per quel che riguarda le specie di uccelli elencate negli allegati

alla direttiva. Pertanto, purché vengano stabilite e rispettate talune condizioni e limitazioni, il commercio può essere autorizzato per le specie di cui all'allegato III e la caccia per le specie di cui all'allegato II della direttiva (artt. 6, nn. 2-4, e 7). Ne consegue che per le specie di uccelli non elencate nei detti allegati, o se le condizioni e limitazioni contemplate dagli articoli non sono rispettate, i divieti generali continuano ad essere applicati. Infine, in terzo luogo, l'art. 9 della direttiva autorizza gli Stati membri a derogare ai suddetti divieti generali e disposizioni, relative, in particolare, al commercio ed alla caccia. Tuttavia, questa possibilità di deroga è soggetta a tre condizioni: in primo luogo, lo Stato membro deve limitare la deroga al caso in cui non vi sia un'altra soluzione soddisfacente. In secondo luogo, la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi elencati in modo limitativo all'art. 9, n. 1, lett. a), b) e c). In terzo luogo, la deroga deve rispondere a precisi criteri di forma elencati al n. 2 di detto articolo, che hanno la finalità di limitare le deroghe allo stretto necessario e di permetterne il controllo da parte della Commissione. Pur autorizzando un'ampia deroga al regime generale di protezione, il suddetto articolo dispone quindi un'applicazione concreta e puntuale per rispondere a precise esigenze e situazioni specifiche.

8. — In quest'ambito va sottolineato che già dall'art. 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, si ricava che la protezione degli uccelli deve tener conto di altre esigenze. Pertanto, l'art. 2, pur non costituendo una deroga autonoma al regime generale di protezione, dimostra che la direttiva prende in considerazione sia la necessità di una protezione efficace degli uccelli sia le esigenze della salute e della sicurezza pubblica, dell'economia, dell'ecologia, della scienza, della cultura e della ricreazione.

9. — Per quel che riguarda la trasposizione in diritto interno della direttiva, va osservato che quest'ultima non richiede necessariamente che le sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale in una norma di legge espressa e specifica, e che può quindi essere sufficiente un contesto giuridico generale, purché esso garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso (cfr. sentenza 23 maggio 1985, causa 29/84, Commissione c/ Repubblica federale di Germania, ancora inedita). Tuttavia, l'accuratezza della trasposizione è particolarmente importante in un caso come quello di specie in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri.

Primo addebito: L'elenco degli uccelli che possono essere cacciati

10. — La Commissione osserva che l'art. 11 della legge menziona undici specie di uccelli, non elencate nell'allegato II della direttiva, che possono essere cacciate. Tuttavia, a norma dell'art. 7 della direttiva, potrebbero essere cacciate solo le specie elencate nell'allegato II.

11. — Il governo italiano non contesta la fondatezza di questo addebito. Osserva tuttavia che due delle undici specie (cioè la ghiandaia e la gazza) sono state incluse nell'elenco delle specie cacciabili in ragione della loro potenziale capacità nociva. La deroga sarebbe pertanto giustificata a norma dell'art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva.

12. — A questo proposito va constatato che l'art. 7 della direttiva autorizza gli Stati membri a disporre, a talune condizioni ed entro taluni limiti, che le specie elencate nell'allegato II della direttiva possono essere cacciate. Dal regime generale di tutela predisposto dalla direttiva si ricava che la normativa nazionale non può estendere l'elenco delle specie cacciabili di cui all'allegato II.

13. — Per quel che riguarda l'argomento del Governo italiano basato sull'art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva, va constatato che detta disposizione permette effettivamente agli Stati membri di derogare al regime generale di protezione al di là di quanto contemplato all'art. 7. Tuttavia, com'è stato sopra constatato, tale deroga deve soddisfare le tre precitate condizioni dell'art. 9.

14. — In proposito, il Governo italiano non ha addotto alcun elemento che provi che la menzione della ghiandaia e della gazza nell'elenco italiano degli uccelli cacciabili fosse necessaria per evitare notevoli danni alle culture, al bestiame, alle foreste, al patrimonio ittico ed idrico e che non esistesse nessun'altra soluzione soddisfacente. Esso non ha neppure chiarito i motivi per cui la menzione delle suddette specie era a suo parere l'unica soluzione soddisfacente per prevenire gravi danni. Infine, la disposizione di cui è causa non indica le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga può essere adottata né i controlli che saranno effettuati. Pertanto, l'inclusione della ghiandaia e della gazza fra gli uccelli che possono essere cacciati non può essere giustificata in forza dell'art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva.

15. — Si deve quindi constatare la fondatezza del primo addebito.

Secondo addebito: la commercializzazione degli uccelli

16. — La Commissione sostiene che l'art. 11 della legge permette la commercializzazione di tutte le specie di uccelli che possono essere cacciati. Tuttavia, l'art. 6 della direttiva vieterebbe il commercio di tutti gli uccelli vivi o morti, di esemplari interi o di loro parti, ad eccezione delle specie elencate nell'allegato III della direttiva. Infine, la disciplina contenuta nell'art. 6, nn. 2-4, della direttiva non sarebbe stata riportata nella normativa italiana.

17. — Il Governo italiano non contesta che la normativa italiana non è, da questo punto di vista, completamente conforme alla direttiva. Esso osserva tuttavia che l'art. 20, lett. t), della legge, vieta la vendita delle beccacce nonché di uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia.

18. — Si deve ricordare in proposito che l'art. 6, n. 1 della direttiva, impone agli Stati membri di vietare in modo generale la commercializzazione di tutti gli uccelli cui si riferisce la direttiva, vivi o morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili. Ai sensi del n. 2 di detto articolo, per le sette specie elencate nell'allegato III/1, la commercializzazione non è vietata purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati. Dato che l'elenco dell'allegato III/1 riguarda soltanto sette specie di uccelli, mentre l'elenco delle specie cacciabili nell'ambito della normativa nazionale comprende 72 specie di uccelli, è evidente che la disposizione di cui trattasi non è conforme a quanto richiesto dalla direttiva. Inoltre, la finalità protettrice della direttiva implica che essa è intesa ad evitare che di tutte le specie cacciabili sia poi anche possibile la commercializzazione, a causa delle pressioni che gli interessi commerciali possono esercitare sulla caccia e, di conseguenza, sul livello della popolazione delle specie interessate. Quanto alle dieci specie menzionate nell'allegato III/2, non è contestato che la normativa italiana non rispetta gli obblighi derivanti dall'art. 6, n. 3, della direttiva.

19. — Per quel che riguarda il rinvio del Governo italiano all'art. 20, lett. t), della legge, la Commissione osserva giustamente che l'art. 6, n. 1, della direttiva vieta la commercializzazione di tutte le specie di uccelli, senza eccezione per quel che riguarda le loro dimensioni. Sebbene la normativa italiana non permetta pertanto la commercializzazione di tutte le specie di uccelli cacciabili, si deve constatare che l'art. 11 non costi-

tuisce una trasposizione completa della direttiva nemmeno in connessione con l'art. 20, lett. t), della legge.

20. — Il secondo addebito va pertanto accolto.

Terzo addebito: I periodi di caccia

21. — La Commissione addebita al Governo italiano di aver stabilito, all'art. 11 della legge, le date di apertura della caccia senza tener conto, così come richiesto dall'art. 7, n. 4, della direttiva, del periodo della nidificazione, delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, per le specie migratrici, del ritorno al luogo di nidificazione. In risposta al controricorso, la Commissione ha osservato che la normativa italiana non vieterebbe la caccia in modo esplicito durante i summenzionati periodi. La stagione venatoria inizierebbe il 18 agosto, in un periodo, cioè, in cui sono ancora presenti in Italia o passano per la penisola italiana diverse specie di uccelli nidificanti; a questo proposito, il mondo scientifico avrebbe proposto l'apertura unica della caccia in data non anteriore alla terza domenica di settembre. La caccia terminerebbe il 10 marzo, mentre i migratori sarebbero ancora in viaggio verso i luoghi di nidificazione già dai primi di febbraio. Sarebbe stato chiesto che la chiusura della caccia venga fissata ad una data non successiva al 31 gennaio.

22. — Il Governo italiano ribatte che l'art. 7, n. 4, della direttiva, non prescrive date determinate di apertura o di chiusura della stagione venatoria. Orbene, l'art. 11 della legge stabilirebbe una diversificazione delle date di apertura e di chiusura della caccia alle diverse specie proprio in considerazione dei differenti periodi di nidificazione, riproduzione e dipendenza. Quanto alla considerazione del ritorno al luogo di nidificazione, il precitato decreto 20 dicembre 1979 consentirebbe in realtà solo fino al 28 febbraio la caccia a talune specie di migratori e solo fino al 10 marzo per altre specie. L'addebito sarebbe privo di fondamento perché nulla osserva quanto al merito delle scelte operate circa le date di apertura e chiusura della caccia.

23. — Per quel che riguarda la fondatezza dell'addebito mosso nel corso della procedura amministrativa precontenziosa e nel ricorso, va constatato innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la normativa italiana tiene conto, nelle disposizioni dell'art. 11 della legge e del decreto 20 dicembre 1979, dei diversi periodi di protezione degli uccelli di cui all'art. 7, n. 4, della direttiva. La suddetta normativa italiana contempla infatti diverse date di apertura e

di chiusura della caccia per le diverse specie di uccelli tenuto conto dei loro diversi periodi di nidificazione e delle loro diverse fasi di riproduzione e di dipendenza e, per le specie migratrici, del loro ritorno al luogo di nidificazione. Su questo punto la censura della Commissione non può essere accolta.

24. — Per quel che riguarda l'addebito relativo alla scelta delle date contenuta nella normativa italiana per l'apertura e la chiusura della caccia a talune specie di uccelli, va constatato che la Commissione lo ha mosso per la prima volta al momento della replica. Dato che detto addebito estende la portata delle censure oggetto della procedura amministrativa precontenziosa e del ricorso, la questione relativa all'opportunità delle date dei diversi periodi di caccia deve essere esclusa dalla trattazione.

25. — Stando così le cose, il terzo addebito della Commissione deve essere respinto.

Quarto addebito: L'uso di fucili a ripetizione e semiautomatici

26. — La Commissione constata che l'art. 9 della legge autorizza l'uso di fucili a ripetizione e semiautomatici a tre colpi. Questa disposizione della normativa italiana non costituirebbe un'applicazione corretta dell'art. 8, n. 1, e dell'allegato IV della direttiva.

27. — Il Governo italiano sostiene invece che la disposizione censurata contiene un accorgimento tecnico per operare la riduzione del numero dei colpi di fucile. Questo meccanismo sarebbe volto ad impedire che nel serbatoio del fucile possano trovare collocazione più di due cartucce, la terza essendo direttamente inserita nella camera di scoppio della canna. La normativa italiana non sarebbe pertanto contraria alla disposizione della direttiva.

28. — Dinanzi a questa divergenza di opinioni, è opportuno ricordare innanzitutto il contenuto testuale della disposizione italiana e della direttiva. A norma dell'art. 9 della legge « la caccia è consentita con l'uso di fucile... a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi... ». Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, n. 1 e dell'allegato IV, sub a), della direttiva, gli Stati membri sono invece tenuti a vietare, in particolare, le armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

29. — Il raffronto di questi testi permette di constatare che l'art. 9 della legge contiene effettivamente il divieto delle armi che possono sparare più di tre colpi. È d'altronde assodato che la direttiva non vieta l'inserimento di una terza cartuccia nella camera di scoppio della canna. Pertanto, la direttiva non osta ad una normativa che autorizzi armi che possono esplodere tre colpi consecutivi qualora sussista la garanzia che i caricatori di dette armi possono contenere solo due cartucce. È opportuno constatare in proposito che la disposizione italiana limita esattamente l'uso delle armi a quelle che possono sparare solo tre colpi consecutivi. Dato che una cartuccia può trovarsi nella camera di scoppio della canna, il riferimento della disposizione italiana di cui è causa all'accorgimento tecnico volto a limitare l'uso di non più di tre cartucce è sufficiente per garantire che il caricatore non può contenere più di due cartucce. Stando così le cose, si deve ritenere che l'art. 9 della legge garantisce correttamente la piena applicazione dell'art. 8, n. 1, della direttiva.

30. — Il quarto addebito della Commissione è quindi infondato.

Quinto addebito: Autorizzazioni regionali alla cattura e vendita degli uccelli migratori

31. — Secondo la Commissione, l'art. 18, 2° comma, della legge è contrario agli artt. 7 e 8 della direttiva in quanto conferisce alle regioni italiane un ampio potere di autorizzare la cattura con qualunque metodo e la vendita degli uccelli migratori, anche oltre il periodo di apertura della caccia.

32. — Il Governo italiano contesta che la disposizione censurata attribuisca un ampio potere discrezionale alle regioni, le quali non potrebbero eludere la legge e la direttiva. Esse dovrebbero infatti regolamentare con precisione gli impianti per la cattura degli uccelli migratori. L'utilizzazione degli uccelli per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati sarebbe consentita dall'art. 2 della direttiva. Infine, le specie di uccelli migratori potrebbero essere catturate solo in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse. La disposizione costituirebbe pertanto una deroga contemplata dall'art. 9, n. 1, della direttiva.

33. — Questa divergenza rende necessaria una messa a fuoco preliminare del contenuto dell'addebito. Quest'ultimo va inteso nel senso che non contesta la competenza delle regioni in materia venatoria né le regolamentazioni a carattere legislativo o amministrativo da esse

adottate. In realtà, l'addebito verte soltanto sul fatto che l'art. 18, 2° comma, non traspone di per sé o non obbliga le regioni a prendere in considerazione gli obblighi e le condizioni poste dalla direttiva in relazione ai metodi di caccia, di vendita nonché ai periodi di apertura della caccia per le specie migratrici.

34. — Per quel che riguarda l'art. 18 della legge, va ricordato che il 2° comma dispone che le regioni, sentito un determinato istituto scientifico, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione degli uccelli migratori. A tale scopo esse possono permettere l'uso di mezzi e impianti di cattura, stabilire i loro propri periodi di cattura e redigere l'elenco degli uccelli cacciabili anche al di là dei periodi di apertura della caccia di cui all'art. 11 della legge. Tuttavia, l'art. 18 precisa che le specie migratrici possono essere catturate solo per essere detenute ed utilizzate come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti o per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

35. — Va constatato in proposito che l'art. 18, 2° comma, conferisce alle regioni la competenza per disciplinare i periodi di caccia alle specie migratrici ed i mezzi, impianti o metodi di cattura senza tener conto di quanto prescritto agli artt. 7 e 8 della direttiva.

36. — Il Governo italiano eccepisce in proposito tre argomenti, in primo luogo che la competenza regolamentare può essere esercitata solo su parere di un istituto scientifico, in secondo luogo che la disposizione dell'art. 18 della legge sarebbe legittimata dall'art. 2 della direttiva e, in terzo luogo, che detta disposizione potrebbe fruire dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.

37. — Per quel che riguarda il primo argomento, si deve constatare che anche se le regioni sono tenute, prima di far entrare in vigore la loro regolamentazione, a consultare un istituto scientifico, il parere emesso da quest'ultimo non è vincolante, per cui quest'obbligo non garantisce che le prescrizioni della direttiva siano rispettate. Quanto al secondo argomento, va sottolineato che l'art. 2, come già osservato in precedenza, non costituisce una deroga autonoma agli obblighi ed alle condizioni posti dalla direttiva.

38. — Per quel che riguarda il terzo argomento basato sull'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, questa disposizione autorizza in effetti gli Stati membri a derogare, fra l'altro, agli artt. 7 e 8 per consentire,

in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. È evidente che la cattura e la cessione di uccelli anche al di fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati può corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c).

39. — Tuttavia, si deve constatare in primo luogo che la disposizione di cui è causa non fa alcun riferimento all'art. 9, n. 1, a norma del quale una deroga agli artt. 7 e 8 della direttiva può essere concessa soltanto qualora non esista altra soluzione soddisfacente. In secondo luogo, l'art. 18 della legge, pur autorizzando le regioni a permettere l'uso dei mezzi e impianti di cattura, a stabilire i periodi di cattura ed a determinare l'elenco degli uccelli cacciabili, non fa menzione, contrariamente a quanto impone l'art. 9, n. 2, della direttiva, né dei mezzi, impianti e metodi di cattura o di uccisione autorizzati, né delle circostanze di tempo e di luogo in cui le deroghe possono essere fatte, né delle specie oggetto delle deroghe. Orbene, tali criteri e condizioni sono necessari per garantire che la deroga sia applicata in modo rigidamente controllato e selettivo. Infatti, la circostanza che l'art. 18, 2° comma, della legge non introduca esso stesso i criteri e le condizioni di cui all'art. 9, n. 2, della direttiva, né imponga alle regioni di tener conto di detti criteri e condizioni, fornisce un elemento di insicurezza giuridica relativamente agli obblighi che le regioni devono rispettare nelle loro regolamentazioni. Pertanto non vi è una garanzia che la cattura di talune specie di uccelli sia limitata al minimo indispensabile, che il periodo di cattura non coincida inutilmente con i periodi in cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare e che i mezzi, impianti o metodi di cattura non siano massicci e non selettivi o atti a comportare localmente la scomparsa di una specie. Ne risulta che gli elementi essenziali di cui all'art. 9 della direttiva non sono trasposti in modo completo, chiaro ed inequivoco nella normativa italiana.

40. — Pertanto, il quinto addebito della Commissione dev'essere accolto.

Sesto addebito: L'uso di uccelli migratori come richiami vivi

41. — La Commissione addebita al Governo italiano, nella lettera di messa in mora, nel parere motivato e nel ricorso, che l'art. 18 della legge autorizza anche l'uso degli uccelli migratori come richiami vivi

per la caccia, in violazione dell'art. 8 della direttiva. Nella replica, essa ha precisato la portata dell'addebito nel senso che quest'ultimo non verte sul fatto che l'art. 18 della legge autorizza l'uso di richiami vivi, ma che detta disposizione non vieta l'accecamento e la mutilazione degli uccelli usati come richiami.

42. — Il Governo italiano replica che l'art. 18, 2° comma, della legge, autorizzerebbe soltanto l'uso di uccelli migratori come richiami vivi, ma non l'accecamento o la mutilazione dei medesimi. L'art. 20, lett. o), della legge, vieterebbe in modo esplicito l'uso di richiami vivi accecati. La precisazione contenuta nella replica costituirebbe un ampliamento non ammissibile dell'originaria contestazione.

43. — Per quel che riguarda l'argomento del Governo italiano relativo ad un ampliamento non ammissibile dell'addebito, è opportuno constatare che la Commissione ha ripetuto letteralmente nel ricorso l'addebito da essa già formulato nel corso della procedura precontenziosa, e cioè la mancata trasformazione dell'art. 8 della direttiva nella disciplina italiana. Nella replica, essa ha ricordato che l'art. 8 della direttiva, rinviando all'allegato IV della direttiva, vieta l'uso di richiami vivi, non soltanto accecati, ma altresì mutilati. Nonostante che l'addebito mosso dalla Commissione nella fase precontenziosa e nel ricorso sia formulato in modo malauguratamente molto succinto, cionondimeno contiene gli elementi necessari perché il Governo italiano comprenda il contenuto della censura mossagli ed abbia la possibilità di difendersi. Ricorrono infatti tutti gli elementi che permettono di valutare la portata della censura: la disposizione contravenuta, cioè l'art. 8 della direttiva, la norma di diritto nazionale ritenuta illegittima, e cioè l'art. 18 della legge, e il fondamento dell'addebito, e cioè l'autorizzazione in contraddizione con le disposizioni dell'art. 8. Stando così le cose, l'eccezione d'inammissibilità sollevata dal Governo italiano non può essere accolta.

44. — Per quel che riguarda il merito dell'addebito, è opportuno constatare che l'art. 18, 2° comma, della legge permette alle regioni di autorizzare l'uso degli uccelli migratori come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti e l'art. 20, lett. o), vieta solo l'uso di richiami vivi accecati. Ne consegue che il combinato disposto dell'art. 18, 2° comma, e dell'art. 20, lett. o), della legge non vieta in modo esplicito alle regioni di permettere la detenzione e, *a fortiori*, l'uso delle specie migratrici come richiami vivi mutilati nell'esercizio venatorio degli appostamenti. Ora, tale uso è vietato dalla direttiva.

45. — L'addebito della Commissione deve pertanto essere accolto.

46. — Di conseguenza, si deve riconoscere che la Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto tutte le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 2' aprile 1979, n. 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE (*omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI
DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 giugno 1987, n. 5012 - Pres. Brancaccio - Rel. Nocella - P.M. Virgilio (conf.) - Min. Tesoro (avv. Stato Fiengo) c. Cimatti (avv. Barcellona), regione Lazio; Cimatti c. Min. Tesoro, regione Lazio.

**Sanità - Disciolti enti mutualistici - Rapporti obbligatori pregressi
Successione - Legittimazione passiva - Fattispecie.**

(legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 10, 51, 65, 66, 67, 68, 77; legge 29 giugno 1977, n. 349, artt. 2, 3; legge 8 agosto 1980, n. 441, art. 11; legge reg. Lazio 28 gennaio 1980, n. 10, art. 3).

La legittimazione passiva spetta all'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro nelle controversie concernenti il pagamento dei debiti dei soppressi enti mutualistici per l'attività di assistenza sanitaria, maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1979 e il 1° luglio 1980 (1).

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Roma, depositato il 26 giugno 1981, il dott. Felice Cimatti conveniva in giudizio l'E.n.p.a.s., ed altri enti mutualistici, dei quali era stato medico specialista convenzionato, e la regione Lazio, per ottenere la corresponsione di quanto dovuto a titolo di maggiorazione dei compensi a norma dell'art. 13 dell'accordo collettivo nazionale del 27 febbraio 1980, per

(1) Nel senso indicato dalle Sezioni Unite, successivamente alla richiamata Cass. 19 novembre 1986, n. 6819, *Foro it.*, 1987, I, 373, si è indirizzata Cass. 1° dic. 1986, n. 7090, *id.*, Mass., 1222.

Con sentenza 8 gennaio 1987, n. 19, *id.*, 373, la Cassazione ha dichiarato di ribadire, con riferimento al soppresso ente ospedaliero della regione Lazio, la linea di tendenza, enunciata dalla precedente Cass. 23 marzo 1985, n. 2087, *id.*, 1985, I, 2183, con nota di M. GROSSI, riconoscendo la legittimazione passiva, in ordine ai rapporti e alle obbligazioni assunte dall'ente anteriormente al 1° gennaio 1980, al comune territorialmente competente sul rilievo che « il coordinamento dell'art. 66 legge n. 833 del 1978 con l'art. 3, 2° comma, legge reg. Lazio n. 10 del 1980 evidenzia che la « contabilità stralcio » è assunta dal comune nella qualità di soggetto cui sono per legge trasferiti tutti i rapporti attinenti al pregresso esercizio dell'assistenza sanitaria da parte degli enti ospedalieri, venendo così a configurare non un'eccezione al trasferimento stesso, ma lo strumento mediante il quale sono gestite le attività e passività scaturenti da detti rapporti.

prestazioni professionali eseguite nel 1979 e nei primi due mesi del 1980, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con sentenza del 9 dicembre 1981, resa anche nei confronti del ministero del tesoro - ufficio liquidazioni, subentrato ai disciolti enti mutualistici, l'adito pretore dichiarava il difetto di legittimazione passiva della regione Lazio, mentre accoglieva la domanda nei confronti del ministero del tesoro.

A seguito di appello principale del ministero del tesoro e incidentale dell'attore, resistiti entrambi dalla regione Lazio, il Tribunale di Roma con sentenza del 24 novembre 1984 confermava la pronuncia di primo grado.

Per quanto ne interessa il giudice d'appello osservava: in ordine ai crediti azionati, che riguardano il 1979 ed i primi due mesi del 1980, passivamente legittimato è il ministero del tesoro - ufficio liquidazioni, in quanto subentrato per la legge (art. 77, 3° comma, l. n. 833 del 1978), istitutiva del servizio sanitario nazionale, nelle gestioni di liquidazione dei disciolti enti mutualistici. Questi, infatti, hanno continuato a prestare l'assistenza sanitaria, attraverso l'opera dei commissari liquidatori, fino alla data (3 luglio 1980) di entrata in vigore del d.l. 1° luglio 1980 n. 285, convertito in l. 8 agosto 1980 n. 441, che testualmente sancisce all'art. 1: «l'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla l. 29 giugno 1977 n. 349, cessa dalla entrata in vigore del presente decreto». Dopo tale data l'assistenza sanitaria è stata assunta dalle U.s.l.

Esula invece la legittimazione passiva della regione Lazio in quanto questa a norma dell'art. 52 l. n. 833 del 1978 ha assunto soltanto l'onere del finanziamento del servizio sanitario nazionale fin dal 1° gennaio 1979, mentre le funzioni del servizio stesso sono state esercitate dagli enti mutualistici, poi disciolti, fino al trasferimento delle funzioni stesse alle U.s.l. (4° comma dell'art. 52 citato).

Esula del pari la legittimazione passiva delle unità sanitarie locali, in quanto i crediti azionati riguardano i periodi di tempo nei quali le medesime non erano ancora subentrate agli enti mutualistici nella gestione dell'assistenza sanitaria.

In ordine alla condanna al risarcimento dei danni da svalutazione monetaria non v'è motivo di discostarsi dalla giurisprudenza della Corte suprema, che ha ritenuto applicabile l'art. 429, 3° comma, c.p.c., ai rapporti di lavoro parasubordinato, tra i quali va compreso quello dei medici convenzionati esterni.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il ministero del tesoro - ufficio liquidazioni, formulando due motivi di annullamento. L'intimato Cimatti resiste con controricorso e, contestual-

mente, propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria. La regione Lazio non si è costituita.

Motivi della decisione. — Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, principale e incidentale condizionati, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1 e 5 l. 29 giugno 1977 n. 349, 5, 2° comma, l. n. 29 febbraio 1980 n. 33, 10, 51, 52, 61, 77 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 8 l. 8 agosto 1980 n. 441, 1 l. 27 giugno 1981 n. 331) in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. il ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato la propria legittimazione passiva ad agire, sebbene dal 1° gennaio 1979, la competenza in materia di assistenza sanitaria fosse stata trasferita dagli enti mutualistici alla regione e alle U.s.l. (art. 51 l. n. 833 del 1978), anche se, limitatamente al 1979, le regioni fossero transitoriamente autorizzate (art. 52 della stessa legge), in attesa della costituzione delle U.s.l., ad erogare le prestazioni avvalendosi delle strutture degli enti mutualistici in liquidazione, che agivano, tuttavia, in nome e per conto del servizio sanitario nazionale: pertanto soltanto le partite creditorie e debitorie, maturate dagli enti mutualistici entro il 31 dicembre 1978, sono state assunte dallo speciale ufficio liquidazione del tesoro, restando, invece, a carico delle strutture del servizio sanitario nazionale le partite relative a periodi successivi. Conforta tale tesi la *ratio legis*, dalla quale si evince che dal 1° giugno 1979 la gestione di liquidazione sia incompatibile con qualsiasi attività del servizio sanitario nazionale e l'utilizzazione delle strutture dei soppressi enti mutualistici non possa che avvenire non solo a spese ma anche in nome e per conto dei soggetti chiamati a gestire il servizio, sia la ricostruzione storico-sistematica della produzione legislativa in materia, senza che abbia contraria rilevanza la prosecuzione dell'attività di liquidazione degli enti mutualistici fino al 31 dicembre 1980 (l. 8 agosto 1980 n. 441) e poi fino al 30 giugno 1981 (l. 27 giugno 1981 n. 331), in quanto, dal 1° gennaio 1979 tale attività è riferibile a finalità del tutto estranee ai compiti dello speciale ufficio liquidazioni del ministero del tesoro, e, peraltro, dette gestioni sono state obbligate, per gli esercizi finanziari 1979 e 1980, a dare conto separato in base alla l. n. 833 del 1978.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della circolare 26 giugno 1980, n. 31 della regione Lazio o, in alternativa, vizio di motivazione, il ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato la legittimazione passiva del ministero stesso, sebbene, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della

riforma sanitaria (1° gennaio 1979) e quella (1° luglio 1980) di trasferimento delle funzioni alle U.s.l. (di cui alla circolare menzionata), la regione avesse provveduto al finanziamento delle spese sanitarie degli enti mutualistici, attraverso la quota, ad essa spettante, del fondo sanitario nazionale: in detto periodo gli enti mutualistici hanno continuato a svolgere attività di assistenza sanitaria, ma la regione, alla quale erano già state trasferite le relative funzioni amministrative. (l. 349 del 1977), ha provveduto, tuttavia, a pagare i compensi per le prestazioni sanitarie e ad impartire le disposizioni del caso.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per le loro correlazioni logiche, sono infondati.

La questione della legittimazione passiva nelle controversie aventi per oggetto il pagamento dei debiti dei soppressi enti mutualistici inerenti all'attività di assistenza sanitaria e maturati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della riforma sanitaria e quella del trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle U.s.l. — periodo in cui l'attività anzidetta è stata svolta in via transitoria dai commissari liquidatori degli stessi enti, restando alle regioni affidati compiti d'indirizzo, coordinamento e finanziamento — ha dato luogo a discordi decisioni della sezione lavoro ed alla conseguente assegnazione di questo ricorso alle sezioni unite.

Già la sentenza n. 787/86 (*Foro it.*, Mass., 151), dopo aver affermato che nel predetto periodo l'attività di assistenza sanitaria e le relative posizioni debitorie sono imputabili agli enti mutualistici in liquidazione, agenti attraverso i loro commissari, e che nell'azione di questi ultimi si deve distinguere un'attività inerente alla vera e propria liquidazione (avente per oggetto beni e rapporti estranei all'assistenza sanitaria) da un'attività transitoria a tale assistenza relativa, aveva per completezza anticipato che soltanto alla prima di queste attività e cioè alle «gestioni di liquidazione», non chiuse nel prescritto termine, si riferisce l'art. 77 l. n. 833/78, che prevede l'assunzione della liquidazione stessa da parte dell'ufficio liquidazioni presso il ministero del tesoro, di cui alla l. 4 dicembre 1956 n. 1404. Successive pronunce (v. sent. n. 6057/86, *ibid.*, 1045; n. 5041/86, *ibid.*, 896) riprendendo la distinzione tra attività di liquidazione e gestione transitoria dell'assistenza sanitaria ad opera dei commissari, sono quindi giunte alla conclusione che la legittimazione passiva nelle controversie aventi per oggetto debiti assunti dall'ente mutualistico in relazione alla gestione transitoria anzidetta spetta alle U.s.l., quali aventi cause dell'ente soppresso, non già al ministero del tesoro - ufficio liquidazioni.

A quest'ultimo ufficio si dovrebbero, infatti, intendere trasferite soltanto le attività e le situazioni giuridiche attinenti all'individualità

ed alle attività patrimoniali dell'ente soppresso, nonché le situazioni residuali della gestione amministrativa-contabile e finanziaria espletata dai commissari liquidatori; mentre la questione del se il concreto rapporto debba essere trasferito alla U.s.l., dovrebbe essere risolta sulla base dell'inerenza del rapporto stesso all'attività di assistenza sanitaria, inerenza indubbiamente sussistente quanto ai rapporti di parasubordinazione con i medici convenzionati, tanto che questi rapporti, ai sensi del 3° comma dell'art. 65 l. n. 833/78, passano alla U.s.l., cui, quanto meno per i rapporti ad essa trasferiti e per gli altri che le sono espressamente imputati (ad es. artt. 28, 41, 44, 50 l. cit.), non può essere disconosciuta la soggettività giuridica e la capacità anche processuale (v. Corte cost. n. 245/84, *id.*, 1985, I, 14; e, per tutte, sez. un. n. 3103/86, *id.*, Mass., 364, 280).

Un antitetico indirizzo, pur muovendo dalla comune premessa dell'originaria imputazione dell'obbligazione controversa all'ente mutualistico, perviene alla conclusione che, ai sensi dell'art. 77, 3° comma, l. n. 833/78, la relativa passività forma oggetto della gestione di liquidazione dell'ente, assunta, nei congrui casi, dall'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro, cui spetta, dunque, la legittimazione passiva alle relative controversie (v. sent. n. 2855/86 e n. 4516/86, *id.*, Mass., 498, 799; n. 6819/86, *id.*, 1987, I, 373; n. 4614/86, *id.*, Mass., 817).

Dopo aver individuato i tratti salienti della disciplina concernente il passaggio dal vecchio al nuovo regime, l'orientamento in esame esclude che essi consentano di configurare un'esclusiva ed immediata successione delle regioni o degli altri organi preposti al servizio sanitario nazionale, in tutti i rapporti originariamente formatisi con gli enti e le gestioni sopresse. Rilevato che tra la soppressione delle preesistenti strutture e la costituzione delle U.s.l. si inserisce la fase affidata ai commissari liquidatori e caratterizzata dalla coesistenza di compiti di liquidazione e di compiti di amministrazione temporanea anche del servizio di assistenza sanitaria (artt. 2 e 3 l. n. 349/77), le anzidette decisioni considerano che di un siffatto congegno non vi sarebbe stato bisogno se il legislatore avesse voluto una pura e semplice successione fra enti o, al contrario, una netta censura fra vecchio e nuovo regime; soluzioni, queste, entrambe inaccettabili, perché la prima, oltre ad addossare agli organi del nascente servizio sanitario il peso dei debiti delle pregresse gestioni mutualistiche, avrebbe vulnerato l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle regioni, garantita dall'art. 117 Cost., mentre la seconda avrebbe, per un verso, interrotto l'erogazione dell'assistenza sanitaria e, per altro verso, avrebbe pregiudicato i diritti acquisiti dall'ingente massa del personale degli enti disciolti. Fu scelta perciò una soluzione intermedia ed i rapporti giu-

ridici relativi all'attività di assistenza sanitaria vennero attribuiti tutti alle U.s.l., cui furono perciò imputati sia i rapporti esterni con gli utenti del servizio, sia quelli interni, relativi al personale ed ai beni; ma dei crediti e dei debiti derivati da tali rapporti fu disposta la liquidazione, se sorti prima della gestione commissariale, e la riscossione o il pagamento, ad opera dei commissari, se sorti durante la loro gestione.

Terminata la fase di transizione, o per la costituzione delle U.s.l., o per la scadenza del termine finale, e venute così meno le gestioni commissariali, si deve ritenere — sempre secondo l'orientamento in esame — che, pur in mancanza di un'esplicita disposizione al riguardo, i debiti maturati prima o nel corso delle gestioni commissariali dovessero essere comunque assunti dall'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro; e ciò in coerenza con i principi informativi della disciplina transitoria, sia perché la regola dettata dal 4° comma dell'art. 77 l. n. 833/78 (obbligo per i commissari di consegnare al predetto ufficio « tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro gestione ») ha carattere generale e riguarda anche la cessazione della gestione transitoria dell'assistenza sanitaria, sia, infine perché l'art. 11 d.l. n. 285 del 1980 ha disposto, senza fare distinzioni di sorta, per « la prosecuzione delle operazioni di liquidazione » da parte dell'ufficio.

Ritiene il collegio che questo secondo orientamento debba essere condiviso.

La pur corretta distinzione tra attività di liquidazione e attività di gestione transitoria dell'assistenza sanitaria, affidata dalla legge ai commissari liquidatori, di per sé non risolve, infatti, il punto essenziale della questione in esame, che è quello di verificare se il trasferimento alle U.s.l. dei rapporti giuridici inerenti all'attività di assistenza sanitaria necessariamente implichi — giusta quanto il primo indirizzo giurisprudenziale gratuitamente ritiene — il passaggio all'avente causa delle passività pregresse, cui gli anzidetti rapporti trasferiti hanno dato origine.

Ora se è vero che, in tema di successione (anche parziale) tra enti pubblici, esiste, secondo la, più autorevole dottrina, una regola generale secondo cui l'ente subentrante succede *in universum ius* e quindi in tutte le situazioni giuridiche facenti capo all'altro ente (eventualmente nei soli limiti del settore parzialmente trasferito), parimenti certo è che tale regola è applicabile solo in mancanza di disposizioni specifiche che diversamente dispongano e che, in particolare, si limitino a porre in essere una « successione a titolo particolare » in specifici rapporti, i quali — per il principio di irretroattività dei fatti giuridici — passano all'avente causa nello stato in cui attualmente si tro-

vano e, quindi, senza quei diritti ed obblighi che, pur originati dal rapporto, si sono ormai da esso separati, entrando a far parte del restante patrimonio del dante causa; patrimonio unitariamente soggetto alla procedura di liquidazione che sia stata eventualmente disposta. Nella specie, la disciplina transitoria adottata rende sicuramente inconfigurabile una, sia pure parziale, successione a titolo universale: l'art. 65, 3° comma, l. n. 833/78 si limita infatti a prevedere il trasferimento ai comuni, competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle U.s.l., di beni e attrezzature degli enti mutualistici soppressi, destinati prevalentemente ai servizi sanitari, nonché il «trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali». Le ragioni di questa speciale disciplina sono state, come si è visto, già poste in luce dalle decisioni cui si presta adesione, ed è indubbio che, nonostante i temperamenti adottati per evitare una brusca cesura tra vecchio e nuovo sistema, lo strumento prescelto è stato quello della soppressione degli enti mutualistici mediante liquidazione (di per sé escludente una successione *in universum ius*; v. in argomento, sent. n. 5971/83, *id.*, Rep. 1983, voce *Amministrazione dello Stato*, n. 140) anche in considerazione del fatto che tra enti mutualistici e nuovi organi del servizio sanitario non sussisteva nemmeno identità di scopi, posto che l'art. 10 della ripetuta l. n. 833/78 attribuisce al servizio sanitario nazionale «la gestione unitaria della tutela della salute» e quindi una finalità ben più lata rispetto a quella propria dell'assicurazione sociale contro il rischio di malattia, garantito dal sistema mutualistico.

Una volta esclusa la configurabilità di una successione universale, è perciò del tutto conforme ai principi, oltre che agli elementi della specifica disciplina legale posti in rilievo dalle citate sentenze n. 4516 e n. 6819 del 1986, la negazione e il trasferimento alle U.s.l. dei rapporti giuridici inerenti all'assistenza sanitaria abbia comportato anche il passaggio alle stesse U.s.l. delle relative passività (ed attività) pregresse, già separate dagli anzidetti rapporti ed entrate a far parte del restante patrimonio dell'ente mutualistico, e come tali rientranti nella unitaria e globale attività di liquidazione dello stesso patrimonio, affidata dalla legge, senza distinzioni di sorta, prima ai commissari liquidatori, e poi eventualmente, a far tempo dal 1° luglio 1981, al ministero del tesoro - ufficio liquidazioni.

Si deve infine rilevare che tale soluzione è coerente con quella in cui questa suprema corte è pervenuta con riferimento alle attività e passività dei soppressi enti ospedalieri della regione Lazio, relativamente alle quali la legittimazione è stata riconosciuta al comune territorialmente competente, ma in quanto affidatario di quella «gestione

stralcio » che la stessa l. reg. 28 gennaio 1980 n. 10, all'art. 3 considera alternativa rispetto alle equipollenti « gestioni di liquidazione del ministero del tesoro » (v. sent. n. 2087/85, *id.*, 1985, I, 2183). (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 giugno 1987, n. 5017 - *Pres. Braccaccio - Rel. Nocella - P.M. Virgilio* (concl. parz. diff.) Ministero del tesoro (avv. Stato Fiengo) c. Aletta ed altri.

Sanità - Enti mutualistici - Medici convenzionati - Compensi - Modalità di corresponsione - Fattispecie.

(legge 29 giugno 1977, n. 349, art. 1).

Lavoro - Controversie in materia di previdenza - Medici convenzionati con enti mutualistici - Rapporto di collaborazione - Crediti per prestazioni professionali - Rivalutazione monetaria - Applicabilità.

(artt. 409, 429 c.p.c.).

È nullo per contrasto con la norma inderogabile dell'art. 8, 4° comma, legge 29 giugno 1977, n. 349, l'art. 49 della convenzione unica dell'INAM, laddove comporta l'applicazione retroattiva del sistema di pagamento c.d. « a quota capitaria » (introdotto dall'accordo nazionale tipo recepito il 7 luglio 1978 dall'istituto); con la conseguenza che le prestazioni sanitarie rese a favore di detto istituto vanno compensate secondo il previgente sistema « a notula » (1).

Sono suscettibili di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, 3° comma, c.p.c. i crediti dei medici convenzionati verso gli enti mutualistici per le prestazioni professionali disimpegnate a favore dei medesimi, in quanto derivanti da rapporti di collaborazione riconducibili al disposto normativo di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. (2).

(1) Conf. Cass. 28 ottobre 1986, n. 6357, *Foro it.*, Mass., 1088. Sulle implicazioni giurisprudenziali della legge 103 del 1985 vedi Cass. 19 novembre 1986, n. 6819 e 15 novembre 1986, n. 6748, *id.*, 1987, I, 373, con nota di richiami; quindi fra le innumerevoli sentenze posteriori relative al blocco delle tariffe per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni, v. Cass. 22 dicembre 1986, n. 7856, *id.*, Mass., 1359.

(2) L'affermazione di cui nella massima riassume un orientamento delle sezioni unite opposto a quello precedentemente rinvenuto in precedenti decisioni, anche recenti (15 novembre 1986, n. 6748 cit.), della sezione lavoro; nella sentenza in parola i crediti per prestazioni professionali dei medici convenzionati verso gli enti mutualistici sono assoggettati alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., già a giudizio della Corte ritenuta applicabile per i compensi dovuti dai medesimi enti ai legali esterni (Sez. Un. 28 giugno 1984, n. 3815, *id.*, 1984, I, 1813, con nota di richiami; cui « adde », dipoi, C.M. BARONE, « Le controversie in materia di lavoro » Zanichelli - Foro italiano, Bologna-Roma,

Svolgimento del processo. — Con separati ricorsi al Pretore di Lentini, depositati il 24 giugno 1981, Aletta Gesualdo, Alicata Salvatore, Amenta Sebastiano, Buda Giuseppe, Piccolo Andrea e Rossello Silvestro, medici generici già convenzionati con il disciolto I.n.a.m. esponevano che il loro rapporto era stato disciplinato prima dalla convenzione del 27 giugno 1973, stipulata tra l'I.n.a.m. e la Federazione nazionale dell'ordine dei medici, che prevedeva il pagamento delle prestazioni con il sistema « a notula », e poi dall'accordo unico, previsto dall'art. 8 l. 29 giugno 1977 n. 349, che prevedeva detto pagamento con il sistema a « quota capitaria », recepito dall'I.n.a.m., con deliberazione del suo commissario liquidatore in data 7 luglio 1978; il suddetto istituto, il quale fino a tutto il luglio 1978 aveva ricevuto le notule presentate dai medici, aveva cominciato dal 1° giugno 1978 a pagare le prestazioni professionali con il sistema a « quota capitaria » ed aveva anche trattenuto conguagli tra quanto pagato dal 1° gennaio 1978 al 31 maggio 1978 e quanto avrebbe dovuto corrispondere, applicando così retroattivamente l'accordo nazionale unico. Assumendo che la disposta applicazione retroattiva dell'accordo era in contrasto con la disposizione del 4° comma dell'art. 8 l. n. 349 del 1977, che prevedeva la cessazione del precedente sistema (a notula) solo dalla data del recepimento, da parte degli enti mutualistici, delle convenzioni nazionali uniche (che nella specie era il 7 luglio 1978), i ricorrenti chiedevano la condanna dell'I.n.a.m. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso delle somme trattenute dal 1° gennaio 1978 al 31 maggio 1978 e al pagamento delle differenze derivanti dal sistema « a notula » per le prestazioni effettuate dal 1° giugno 1978 al 7 luglio 1978 oltre la rivalutazione monetaria e interessi legali.

1987, 107 ss.; e le indicazioni in nota a Cass. 21 febbraio 1986 n. 1061, *Foro it.*, 1987, I, 1558).

La differenza della decisione « de quo » con le pronunce delle Sezioni Unite del 1984 è comunque in ciò: la Corte precisa che « mentre l'art. 429, 3° comma, c.p.c. riguarda il credito di lavoro maturato e non tempestivamente adempiuto, l'indicizzazione convenzionale e l'adeguamento legale delle tariffe professionali ineriscono alla quantificazione del giusto compenso, originariamente dovuto ai fini del successivo adempimento esatto e tempestivo. In altri termini, mentre l'indicizzazione e l'aumento del compenso si riferiscono ad una obbligazione di pagamento al momento della scadenza, la rivalutazione monetaria si riferisce invece ad una obbligazione di pagamento già scaduta e non soddisfatta ».

Quindi se le precedenti sentenze delle Sezioni Unite del 1984 giustificavano la soluzione di cui è visione in relazione all'estensione del disposto normativo e alla funzione degli artt. 409 e 429 c.p.c., la sentenza in evidenza aggiunge alle precedenti enunciazioni giurisprudenziali l'importanza della relazione dello stesso art. 429 c.p.c. con la normativa relativi ai meccanismi convenzionali di indicizzazione delle tariffe professionali (sul punto, per alcuni richiami in motivazione, Corte Cost., 31 dicembre 1986 n. 300, *id.* 1987, I, 320, con nota di richiami).

Costituitosi il contraddittorio, il ministero del tesoro - ufficio liquidazioni, subentrato al disciolto I.n.a.m., contestava il fondamento della pretesa.

Con sentenza del 12 marzo 1982 l'adito pretore, disposta la riunione dei giudizi, accoglieva la domanda.

A seguito di gravame del ministero soccombente il Tribunale di Catania con sentenza del 29 novembre 1983 confermava la decisione di primo grado.

Per quanto interessa il presente giudizio di cassazione il giudice d'appello osservava: a) solo con il recepimento in data 7 luglio 1978, da parte dell'I.n.a.m., dell'accordo nazionale tipo, a cui avrebbero dovuto conformarsi le convenzioni uniche, a norma dell'art. 8 l. n. 349 del 1977 cessavano di avere efficacia gli accordi precedenti ed in particolare il precedente sistema di pagamento « a notula » per far posto al nuovo sistema « a quota capitaria ». La norma dell'art. 49 della convenzione unica, il cui contenuto era predisposto dal suddetto accordo, che stabiliva la decorrenza della stessa dal 1° gennaio 1978, era in contrasto con il citato art. 8, norma inderogabile, intesa a stabilire il limite temporale degli accordi vigenti non soltanto nell'interesse dei medici ma anche allo scopo di programmare l'attuazione del servizio sanitario. Conseguentemente la norma della convenzione era affetta da nullità, che si estendeva alla clausola conforme dei contratti individuali, stipulati dai singoli medici; b) la condanna al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali trova fondamento nella disposizione dell'art. 429 c.p.c., che presuppone soltanto che si pronunci condanna per crediti di lavoro o assimilati, prescindendo dal soggetto che viene condannato al pagamento.

Avverso la suddetta sentenza il ministero del tesoro - ufficio liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi di annullamento. Gli intimati non si sono costituiti.

« *Motivi della decisione.* — Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 4° comma, l. 29 giugno 1977 n. 349 e degli artt. 1418, 1419 e 1322 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., il ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima la delibera istitutiva della convenzione nazionale per preteso contrasto con il citato art. 8 nella parte in cui retrodata la disciplina adottata ad un momento anteriore alla delibera stessa con conseguente nullità anche dei contratti individuali. Ad avviso del ricorrente la disposizione, che si assume violata, nel regolare la successione nel tempo della disciplina di settore, pone un termine finale (e formale) all'efficacia della normativa allora vigente senza nulla dire in ordine ad una eventuale efficacia retroattiva delle nuove convenzioni, che deve,

invece, presumersi perfettamente lecita come ogni sistemazione di assetti patrimoniali *inter volentes*. Comunque — sempre ad avviso del ministero ricorrente — la nullità non dovrebbe colpire il contratto individuale, stipulato dai singoli medici, in quanto l'art. 8 suddetto pone una norma di azione, volta a regolare l'operato delle strutture pubbliche nella specifica materia, caratterizzata dalla recezione in atti amministrativi di « accordi » intercorsi fra Stato e parti sociali e dalla successiva stipula di contratti individuali « conformati » con quegli atti amministrativi, secondo il modulo « normativo » o per « adesione » della predisposizione di contenuti negoziali, talché non ha senso porsi il problema della natura autoritaria o dispositiva della norma intertemporale, risolvendosi piuttosto i termini della questione nella alternativa della corrispondenza o meno della delibera con efficacia retroattiva, ad una norma di legge; anche nella ipotesi di contratto privato, conformato ad atto amministrativo illegittimo, non potrebbe determinarsi nullità alcuna, richiedendosi che il vizio pubblicistico di violazione di legge si traduca in un vizio privatistico di illiceità della causa del contratto ex art. 1343 c.c.: il che potrebbe verificarsi probabilmente ove venisse violato il limite sostanziale di cui all'art. 9 l. 349 del 1977 sul contenimento degli oneri a carico delle strutture pubbliche, ma sicuramente non si verifica in presenza del superamento di un limite di efficacia che, se sussistente, ha un valore meramente formale.

Il motivo è infondato. La l. 29 giugno 1977 n. 349, recante « norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria », nel prevedere la formazione, entro determinati limiti di tempo, di un accordo nazionale tipo con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentativo delle categorie elencate nel precedente art. 7, fra cui quella dei medici generici, ha stabilito che le norme e gli accordi vigenti presso ciascun ente o cassa mutua alla data di entrata in vigore della legge stessa « cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni nazionali uniche » (art. 8, 4° comma).

La lettera della legge, che a norma dell'art. 12 disp. prel. c.c. costituisce il criterio interpretativo, logicamente anteriore e preminente rispetto agli altri, non consente di attribuire alla norma dell'art. 8 citato un significato diverso da quello fatto palese dall'espressione usata, di indubbio e chiaro significato.

La mancanza di espressa previsione circa l'ultrattività della normativa precedente non può interpretarsi come indifferenza del legislatore di fronte alla successione dei due diversi sistemi di pagamento

delle prestazioni professionali dei medici convenzionati (« a notula » il precedente sistema e « *pro quota* capitaria » il nuovo), al punto da consentire la retrodatazione della nuova normativa in relazione alla pretesa natura del termine, soltanto finale e meramente formale, espressamente previsto.

La norma suddetta, inserita in un complesso normativo, diretto secondo la stessa « rubrica *legis* » a regolare il trasferimento alle regioni delle funzioni sanitarie e alla stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario, concorre a determinare il programma di attuazione del servizio sanitario nazionale e quindi assume una efficacia operativa per quanto riguarda le fasi di attuazione del programma stesso, dettando criteri certi per il passaggio dal precedente al nuovo sistema: criteri di certezza, richiesti non soltanto da motivi di ordine programmatico, inerenti alla tutela della salute pubblica, ma anche da motivi di ordine finanziario, che esigono la determinazione preventiva delle spese e dei relativi oneri a carico della comunità secondo parametri stabili e fissi.

Non è perciò accettabile la tesi secondo cui la norma in questione contiene, in via meramente formale, soltanto la previsione del limite massimo di vigenza della precedente normativa, consentendo la partecipazione degli effetti della nuova normativa, perché sussistono, invece, ragioni di ordine sostanziale, identificabili nella lettera e nella *ratio* della legge, che impediscono la sovrapposizione del nuovo sistema al vecchio sistema ancora vigente.

La natura sostanziale, e quindi inderogabile, del termine, previsto dalla legge, si desume da ulteriori argomentazioni. Ove la data del recepimento delle convenzioni uniche si considerasse come termine formale e derogabile si avrebbero conseguenze logicamente incongruenti. Se infatti l'accordo nazionale tipo ha efficacia cogente e immediata nei rapporti tra medici ed enti e solo con la delibera di recepimento, conforme all'accordo-tipo, il rapporto riceve una nuova e totale regolamentazione, un rapporto di collaborazione professionale, svolto nella vigenza della precedente normativa contrattuale, che prevedeva il sistema « a notula », verrebbe ad essere parzialmente regolato sulla base di una successiva normativa che prevede il più sfavorevole sistema « *pro quota* capitaria », solo per quanto riguarda il compenso delle prestazioni, nonostante che queste siano rese nella vigenza della precedente regolamentazione con sostanziale frazionamento della disciplina unitaria del rapporto, voluta dall'art. 9 della legge.

D'altra parte, escludendosi il carattere sostanziale, e quindi assoluto, della previsione che collega l'operatività della nuova convenzione alla data della delibera di ricezione da parte degli enti mutualistici, in nessun caso queste avrebbero potuto operare dalla data prevista, aven-

do quella diversa decorrenza retroattiva che la libera iniziativa di ognuno dei commissari liquidatori, all'epoca ancora in funzione per ogni ente mutualistico (art. 2 della legge), avrebbero voluto ad esse attribuire, in contrasto con l'esplicita previsione legislativa.

Poiché la clausola dell'accordo-tipo, cui si conformava l'art. 49 della convenzione unica, è contraria alla norma imperativa dell'art. 8, 4° comma, l. n. 349 del 1977 per quanto riguarda la fissazione anticipata del termine di decorrenza del sistema a quota capitaria, deve ritenersi nulla a norma dell'art. 1419 c.c., con sostituzione di diritto della clausola nulla con la disposizione della norma inderogabile. Gli accordi suddetti, regolanti reciproci rapporti di obbligazione tra medici convenzionati ed enti mutualistici, conservano infatti la natura di contratti di diritto privato, disciplinando i rapporti stessi — anziché con una regolamentazione unilaterale e autoritaria con atto normativo — con una regolamentazione bilaterale e paritetica, che viene successivamente recepita con atto amministrativo, secondario ed esteriore, semplicemente sanzionatorio, dalla precedente fase contrattuale. La nullità investe ovviamente la clausola dell'accordo-tipo e della convenzione che ad esso si è conformata.

Anche se, poi, si volesse attribuire agli accordi-tipo natura regolamentare con prevalenza del momento pubblicistico rispetto a quello contrattuale, secondo il modulo « normativo » o « per adesione », della predisposizione dei contenuti negoziali — come sostenuto in ipotesi alternativa dal ministero ricorrente —, non conseguirebbero risultati molto diversi per quanto riguarda la posizione dei contratti individuali. In tale ipotesi, non potendosi porre un problema di nullità, si porrebbe però un problema di disapplicazione dall'atto illegittimo in quanto contrario ad una norma inderogabile.

Nello stesso senso la sezione lavoro di questa corte ha ritenuto l'inderogabilità dell'art. 8 citato e la nullità della convenzione unica, che attribuiva efficacia retroattiva al nuovo sistema « a quota capitaria » (Cass., sez. lav., n. 6357 del 1986, *Foro it.*, Mass., 1088).

Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 429 e 409 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., si sostiene che la domanda di rivalutazione monetaria avrebbe dovuto essere rigettata in quanto delle tre ragioni, che la giustificano e cioè l'esigenza di mantenere inalterato il potere di acquisto dei crediti di lavoro, quella di porre una remora al ritardo nel pagamento alla scadenza delle obbligazioni relative alle prestazioni retributive e infine quella di riequilibrare le posizioni economiche del lavoratore dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro mediante l'utilizzazione della forza lavorativa, può nei confronti degli enti pubblici non economici ricorrere la prima, ma non le altre due, e, quindi, può conseguentemente

ritenersi che la citata norma dell'art. 429 sia applicabile ai rapporti di parasubordinazione in quanto il soggetto sovraordinato non sia un ente pubblico non economico.

Il motivo è infondato. La questione della applicabilità della rivalutazione monetaria di cui all'art. 429, 3° comma, c.p.c. ai crediti per prestazioni professionali rese da medici convenzionati con enti mutualistici ha dato luogo a difformi decisioni della sezione lavoro; il che ha determinato l'assegnazione del presente ricorso alle sezioni unite.

Mentre un orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di questa Suprema corte (v. sent. n. 1969/82, *id.*, Rep. 1982, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), n. 283; n. 1425/81, *id.*, Rep. 1981, voce cit., n. 268; n. 6149/80, *id.*, Rep. 1980, voce cit., n. 227) aveva ritenuto che la rivalutazione monetaria del cit. 3° comma dell'art. 429 è applicabile a tutti i rapporti di lavoro elencati dall'art. 409 c.p.c., compresi quelli « di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato », di cui al n. 3, le sentenze n. 3559/82, (*id.*, Rep. 1982, voce cit., n. 99) e n. 2073/83 (*id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 90), hanno rispettivamente negato la rivalutabilità dei crediti di medici convenzionati con enti mutualistici e dei legali esterni degli stessi enti, pur riconoscendo la natura parasubordinata dei relativi rapporti.

La prima di tali decisioni (ribadita dalla successiva sentenza numero 3839/86, *id.*, Mass. 671) riteneva infatti che l'opera del professionista, ancorché possa essere considerata talvolta, come nella specie, parasubordinata (e quindi soggetta alla competenza del giudice di lavoro) « resta tuttavia assoggettata, quanto alla disciplina economica, soltanto alle norme specifiche, che regolano la singola professione e la tipicità delle relative attività di non esclusiva dipendenza », e che, in particolare, l'art. 429, 3° comma, c.p.c. riguarda solo i « crediti maturati e dovuti, ma non corrisposti dal datore di lavoro debitore al momento del loro sorgere effettivo, e per ricostituire in tal modo l'entità reale economica che il lavoratore aveva in quel momento la possibilità di conseguire », sicché nulla ha a che vedere con i meccanismi di indicizzazione delle tariffe dei medici esterni, previsti dalle convenzioni del 1973 e peraltro bloccati dalla l. n. 386 del 1974.

Analogamente, la seconda decisione, relativa, come già detto, ai legali esterni degli enti mutualistici, riteneva che il 3° comma dell'art. 429 non potesse trovare applicazione ad « un tipo di attività, che — seppure venga intesa parasubordinata... — tuttavia inerisce ad un'opera che trova la propria disciplina economica in specifiche norme di carattere legale e obbligatorie, concernenti la professione legale », in quanto tali norme già assicurano periodicamente l'elevazione e l'adeguamento dei compensi.

Il contrasto di giurisprudenza non risiede tanto nella definizione del rapporto tra medici convenzionati ed enti mutualistici, concordemente qualificato come rapporto di lavoro rientrante nella disciplina dell'art. 409, n. 3, c.p.c., quanto nel coordinamento tra l'art. 429, 3° comma, c.p.c., ed i meccanismi contrattuali di adeguamento automatico delle tariffe professionali alle « variazioni » del potere di acquisto della moneta.

Ma già la soggezione del rapporto alla disciplina dell'art. 409 c.p.c. implica rilevanti conseguenze sul piano dell'applicabilità della norma dell'art. 429 c.p.c. a tale tipo di rapporto.

Queste sezioni unite con le sentenze n. 3815/84 (*id.*, 1984, I, 1813) e n. 3822/84 (*id.*, Rep. 1984, voce cit., n. 83), relative a crediti di legali esterni degli enti mutualistici, hanno già meditatamente ribadito l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo cui la norma dell'articolo 429, 3° comma, c.p.c., si applica quando venga pronunciata sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro a tutti i rapporti elencati nell'art. 409 dello stesso codice e quindi anche a quelli di collaborazione continuativa e coordinata di cui al n. 3.

La portata generale del principio resta confermata dalla lettera e dalla *ratio* della norma. Secondo una corretta lettura del testo la locuzione « crediti di lavoro », che vi è contenuta, non delimita il campo di applicazione della norma ai soli rapporti di lavoro subordinato, perché il citato art. 409 dichiara espressamente applicabili a tutti i rapporti di collaborazione con le caratteristiche di cui al n. 3, le disposizioni del presente capo, tra le quali quella dell'art. 429 e ciò in armonia con l'ampio significato dell'espressione « lavoro », che comprende anche il lavoro autonomo, e del riferimento « ai rapporti di cui all'art. 409 », che viene usato per delimitare l'efficacia operativa anche di altre disposizioni della stessa l. n. 533 del 1973 (quali gli artt. 6 e 11 rispettivamente in tema di rinunce e transazioni e di patrocinio a spese dello Stato). La lettera della legge pone quindi una stretta correlazione tra gli artt. 409 e 429, indirettamente ribadita dal riferimento che alla prima norma fanno altre norme della stessa legge.

La *ratio* della norma dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., posta in precedenza dalla Corte costituzionale (ord. n. 65 del 1978, *id.*, /8, I, 1344, e sent. n. 76 del 1981, *id.*, 1981, I, 1779), consiste nell'esigenza di tutelare qualsiasi rapporto di lavoro, sia subordinato oppure autonomo, che abbia i requisiti indicati, al fine di riequilibrare la posizione di sfavore, nella quale il lavoratore viene a trovarsi nei confronti del proprio datore di lavoro.

L'equazione, ai fini applicativi, desumibile dalla lettera e dalla *ratio* delle due norme citate non può essere esclusa a causa di una

pretesa incompatibilità tra l'art. 429, 3° comma, e la normativa, relativa ai meccanismi convenzionali di indicizzazione delle tariffe professionali, perché, in realtà, si tratta di disposizioni, completamente autonome e indipendenti tra loro, che operano su di un piano nettamente differenziato: mentre l'art. 429, 3° comma, c.p.c., riguarda il credito di lavoro maturato e non tempestivamente adempiuto, l'indicizzazione convenzionale e l'adeguamento legale delle tariffe professionali ineriscono alla quantificazione del giusto compenso, originariamente dovuto ai fini del successivo adempimento esatto e tempestivo. In altri termini mentre l'indicizzazione e l'aumento del compenso si riferiscono ad una obbligazione di pagamento al momento della sua scadenza, la rivalutazione monetaria si riferisce invece ad una obbligazione di pagamento già scaduta e non soddisfatta. Trattandosi di norme, ontologicamente diverse, che obbediscono a diverse finalità, non possono essere confuse per la sola ragione, — desunta dalle sentenze nn. 13 e 43 del 1977 (*id.*, 1977, I, 259 e 257) dalla Corte costituzionale, peraltro genericamente riguardanti la disparità di trattamento tra crediti di lavoro ed altri crediti pecuniari — per cui i crediti per prestazioni professionali non difettano di quella funzione di bisogni primari e di sostentamento, propri della retribuzione. La valutazione della posizione creditoria in questione è stata infatti preventivamente eseguita dal legislatore mediante l'estensione ai crediti professionali della rivalutazione monetaria, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 409, n. 3, c.p.c.

Nella disposizione di tale ultima norma trovano smentita le ulteriori argomentazioni, poste a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 429 c.p.c.

Dal punto di vista dalla posizione del creditore l'applicabilità della norma non può essere negata sull'assunto di una pretesa mancanza di debolezza del creditore stesso in relazione alla tipicità della professione medica, che implica a volte costi notevoli e spese di produzione sostenute nell'ambito di una vera e propria organizzazione imprenditoriale. L'art. 409 più volte citato specifica i limiti della tutela, subordinandola alla presenza di determinate caratteristiche dell'attività di collaborazione professionale (prestazione di opera continuata e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato): caratteristiche che segnano anche il momento di rilevanza degli eventuali notevoli costi e spese di produzione e dell'eventuale organizzazione imprenditoriale degli studi professionali ai fini della disciplina, a cui è correlata la rivalutazione monetaria.

Dal punto di vista della posizione del debitore la natura di ente pubblico non economico non ha alcuna rilevanza, atteso che l'art. 429, 3° comma, c.p.c., data la stretta correlazione esistente con l'art. 409, trova applicazione oltre che nelle controversie relative ai primi quattro

numeri di tale ultima norma, pure in quelle relative « ai rapporti di lavoro con enti pubblici anche non economici ed altri rapporti di lavoro pubblico » di cui al numero cinque, « sempreché non siano dalla legge devoluti ad altro giudice ». L'applicabilità della rivalutazione monetaria, fondata su di un'automatica funzione reintegratrice del credito originario ha una forza espansiva talmente ampia che è stata estesa dalla giurisprudenza amministrativa anche ai crediti dei pubblici dipendenti (Cons. Stato nn. 27 del 1983, *id.*, 1984, III, 1; 1 e 13 del 1985, *id.*, 1985, III, 142 e 237, dell'adunanza plenaria oltre che n. 7 del 1981, *id.*, 1981, III, 427), utilizzando lo schema tradizionale agli artt. 1218 e 1224 c.c., che è sostanzialmente assimilabile a quello dell'art. 429 c.p.c., di cui costituisce una falsariga (Cass., sez. un., nn. 5750 del 1982, *id.*, 1982, I, 2755; 3076 del 1983, *id.*, 1983, I, 1587; 1148 e 3316 del 1984, *id.*, 1984, I, 383, e 1491).

Il ricorso dev'essere dunque rigettato. (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 giugno 1987, n. 5256 - Pres. Zucconi Galli Fonseca - Rel. Maresca - P. M. Sgroi (concl. conf.) Palumbo (avv. Trapani) c. Bellini.

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Regolamento preventivo - Impropionibilità della domanda tra privati - Inammissibilità (artt. 37, 41, 382 c.p.c.).

E inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione nell'ipotesi in cui sia dedotta la questione di merito attinente alla impropionibilità assoluta della domanda tra privati per mancanza di una norma che tuteli la situazione dedotta in giudizio (1).

Svolgimento del processo. — Con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. del 13 novembre 1984, diretto al Pretore di Pozzuoli, Ciro Dellini, qualificandosi proprietario di un fondo in Quarto, confinante per un tratto, del lato Est, con una casa adibita ad abitazione, di proprietà del germano

(1) Non sussistono precedenti in conformità alla pronuncia in questione, la quale si pone in antitesi con il precedente consolidato orientamento della Cassazione, convergendo invece con quello della dottrina.

Il contrario orientamento risale già a Cass. 29 maggio 1951 n. 1330, in *Foro it.*, 1952, 7, 701 con osservazioni di A. Scialoja, e in *Giur. Cass. civ.*, 1951, III, 427, con nota adesiva di Berri, « Sulla rilevabilità della carenza di azione nel regolamento di giurisdizione », che approvò la decisione facendo leva anche sull'art. 382, ultimo comma, c.p.c., oggi posto fuori giuoco dalla sentenza in epigrafe.

Tra le critiche a tale orientamento, oggi superato, da ultimo si rinviene C. M. BARONE, F. CIPRIANI, A. PROTO PISANI, A. PIZZORUSSO « Regolamento di giu-

Giuseppe ma occupata da Ferdinando Palumbo, e lamentando che questi, nell'estate di quell'anno, avesse invaso parte di detto fondo depositandovi, in corrispondenza dell'abitazione, «legna e pedane», e — così — molestato il pacifico possesso dello stesso istante, indispensabile per il completamento della strada di accesso a un fabbricato dallo stesso costruito su una porzione del fondo medesimo, chiedeva al pretore adito d'essere reintegrato nella detenzione e nel possesso di quella parte del fondo anzidetto, disponendosi la rimozione della legna e di tutti gli altri materiali depositati dal Palumbo.

Il quale, con rituale ricorso a questa Corte suprema di cassazione a sezioni unite, notificato il 22 novembre 1984, presentava istanza per regolamento preventivo ai sensi dell'art. 41 c.p.c. deducendo il difetto assoluto di giurisdizione, sull'assunto: non esistere alcuna posizione di diritto soggettivo o comunque tutelata della legge, che potesse sorreggere l'azione del Dellini, tesa evidentemente a ottenere il godimento di una parte importante della confinante masseria (con annesso terreno), di proprietà di un fratello del medesimo Dellini, che lo stesso Palumbo conduceva in affitto in forza di regolare contratto e in relazione alla quale pendevano altri giudizi.

Il Dellini, cui il ricorso risulta regolarmente notificato, non ha presentato controricorso.

Motivi della decisione. — Il ricorso è inammissibile, prospettando una questione del tutto estranea alla giurisdizione.

Esso pone ancora una volta all'attenzione di queste sezioni unite il problema se, nelle controversie fra privati, il difetto, nell'attore, di una qualsiasi situazione soggettiva giuridicamente rilevante integri una questione di giurisdizione e, come tale, sia denunciabile in sede di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c.

A rispondervi affermativamente per la prima volta è stata la sentenza 29 maggio 1951, n. 1330 (*Foro it.*, 1952, I, 701) di questa corte, che nell'ipotesi in cui la stessa pretesa giudiziale «per i fatti indisputati

risdizione, deontologia forense e credibilità delle sezioni unite», in *Foro it.*, 1987, 7, 62 e ss.

Favorevoli a questo cambiamento di rotta anche A. Proto Pisani, «A proposito di stile delle sentenze, effettività del diritto di azione e credibilità della giustizia dello Stato», *id.*, 1977, I, 2422; «Problemi e prospettive in tema (di regolamenti) di giurisdizione e di competenza, *id.* 1984, V, 19 ss., spec. 94; V. ANDRIOLI, «Improcedibilità assoluta della domanda tra privati», in *Giur. Cass. Civ.*, 1952, I, 13; E. T. LIEBMAN, «Domanda infondata e regolamento di giurisdizione», in *Riv. dir. proc.*, 1953, II, 35.

È implicita innegabile conseguenza della decisione in parola il dovere (ancora prima che il potere) dei giudici di merito di proseguire regolarmente il processo, senza sospendere il giudizio ex art. 367 c.p.c.

e per la norma altrettanto indisputata, riveli la propria radicale inconsistenza», ha ritenuto di scorgere una situazione « analoga, se non identica, a quella per cui, di fronte alla discrezionalità della p.a., si contrappone un interesse, tutelabile se mai nella sede amministrativa di legittimità, e non un diritto tutelabile con l'ordinaria garanzia giurisdizionale ».

Tale giurisprudenza — nonostante il fermo dissenso, mai sopito, di autorevole dottrina, decisamente contraria a che l'ambito di applicazione dell'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione fosse allargato a questioni estranee a quelle indicate nell'art. 37 c.p.c. come questioni di giurisdizione e alle quali, soltanto, la lettera del successivo art. 41 riserva l'applicabilità del rimedio straordinario del regolamento medesimo — è stata ribadita per oltre un trentennio (ma solo in teoria, perché in pratica, in relazione a tali casi, il difetto assoluto di giurisdizione risulta essere stato dichiarato solo poche volte), in una lunga serie di pronunzie (v., fra le più recenti, sent. 22 ottobre 1984, n. 5365, *id.*, Rep. 1984, voce *Locazione*, n. 564, e n. 5363, *id.* 1985, I, 171; 28 luglio 1984, n. 4489, *id.*, Rep. 1984, voce *Giurisdizione civile*, n. 71), nelle quali si è rilevata l'esigenza di tener distinta l'ipotesi in cui l'indagine riguardi la sussistenza in concreto di tutte le condizioni per la tutela di una situazione soggettiva, in ordine alla quale sia sorto un contrasto (relativo, peraltro, non all'esistenza della norma, ma alla sua interpretazione), indagine questa, che attiene squisitamente al merito, dalla diversa ipotesi in cui manchi del tutto una qualsivoglia norma che tuteli la situazione dedotta in giudizio, la quale per ciò stesso viene a collocarsi al di fuori di ogni tutela giuridica in quanto priva della consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo. È stato rilevato, inoltre, che con la proposizione di istanza per regolamento si sollecita dalle sezioni unite la designazione del giudice cui spetta la competenza giurisdizionale a decidere una determinata controversia e che « un simile potere può logicamente estendersi fino all'estremo limite dell'affermazione che una designazione è impossibile, in quanto, posto che l'ordinamento si realizza nella giurisdizione, l'assoluta certezza della mancanza di una volontà astratta di legge comporta che la controversia non possa essere portata dinanzi ad alcun giudice » (sent. 9 maggio 1973, n. 1247, *id.*, 1973, I, 2784).

Ritiene, tuttavia, questo collegio l'opportunità di riconsiderare il problema procedendo, logicamente, dal rilievo che il regolamento preventivo è previsto dall'art. 41 c.p.c. con limitato riferimento alle « questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 », *id est* alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della p.a. o del giudice speciale, e alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero; e tale previsione, attesa la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto — da tutti riconosciuta —, è tassativa e non può pertanto esser estesa a ipotesi non contemplate dalla norma dell'art. 37 c.p.c. in

particolare, all'ipotesi di c.d. improponibilità assoluta della domanda nelle controversie fra privati.

Che in questa ipotesi la situazione dedotta in giudizio sia in un certo senso analoga — ma non identica — a quella in cui, di fronte, alla discrezionalità della p.a., si profili un mero interesse del privato e non un diritto tutelabile con l'ordinaria garanzia giurisdizionale (come ritenuto da queste sezioni unite nella giurisprudenza sopra richiamata) può anche consentirsi. Ma non se ne può inferire l'utilizzabilità del regolamento di giurisdizione, anche per detta ipotesi, ostandovi il cennato carattere tassativo della norma.

La circostanza, invero, che entrambe le dette ipotesi siano caratterizzate dalla mancanza di una norma che tuteli in astratto la situazione dedotta a fondamento della pretesa non è sufficiente a far estendere al privato convenuto il trattamento legge riservato alla p.a. siccome del tutto particolare alla massa dei rapporti tra il singolo e l'amministrazione attiva.

Tanto più che, come rilevato autorevolmente in dottrina, già nei rapporti tra giudice ordinario e p.a. questioni di « giurisdizione » (o di « competenza », come previsto, prima del codice di procedura civile del 1942, dalla l. 31 marzo 1877 n. 3761, sui « conflitti di attribuzione ») sarebbero ravvisabili (per forza di legge) solo in senso improprio giacché il cosiddetto difetto di giurisdizione civile riguardo alla medesima amministrazione si identificherebbe, in ogni caso, con l'inesistenza del diritto soggettivo fatto valere in giudizio. Onde, la pronuncia di improponibilità assoluta della domanda nei confronti dell'amministrazione medesima sarebbe sostanzialmente di merito, e sarebbe devoluta alla Corte di cassazione, in sede di regolamento, in via del tutto straordinaria, anzi abnorme riguardo al sistema, senza alcun rispetto delle regole sui vari gradi di giurisdizione e nonostante la natura di giudice di mera legittimità, propria della Corte di cassazione. Che se, poi, vi si dovesse scorgere una pronuncia non di merito, *a fortiori* l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione non potrebbe esser estesa alla cosiddetta improponibilità assoluta della domanda tra privati perché, come pure è stato rilevato, alla diversità dei soggetti si aggiungerebbe la diversità di contenuto delle due pronunce, quella sull'inesistenza di tutela giuridica fra privati attingendo certamente al merito, giammai alla giurisdizione, in quanto si risolve in una pronuncia (negativa) sulla fondatezza della domanda. E un giudice capace di giudicare al riguardo v'è sempre, sia pure al solo effetto, eventualmente, di dichiarare infondata la pretesa.

Ciò indipendentemente dalla circostanza che siavi o non siavi contestazione sull'esistenza di una norma che tuteli la situazione dedotta in giudizio. Ché, come è stato osservato, un eventuale difetto di contestazione al riguardo non vincola in alcun modo il giudice né lo esime dall'ob-

bligo di esaminare d'ufficio la questione. D'altro canto, l'infondatezza di una domanda non è suscettibile di graduazioni diverse che consentano di distinguere una pronuncia di improponibilità da una pronuncia finale di rigetto della domanda.

Né vale invocare — come pure è stato fatto — l'ultimo comma dell'art. 382 c.p.c., relativo alla cassazione senza rinvio, oltre che nell'ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, « in ogni altro caso in cui (la corte) ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito »: non v'è identità di oggetto fra regolamento preventivo e cassazione senza rinvio, come fatto palese dal raffronto testuale delle due norme che rispettivamente li riguardano, l'art. 41, a differenza dell'articolo 382, riferendosi soltanto al difetto assoluto di giurisdizione, ragione per cui anche se si volesse ammettere che l'art. 382, nel suo ultimo comma, sia riferibile all'ipotesi di cosiddetta improponibilità assoluta della domanda fra privati per inesistenza di una norma di legge che tuteli la situazione dedotta in giudizio, rimarrebbe per ciò stesso esclusa la possibilità di valutare tale inesistenza in sede di regolamento preventivo.

Nel caso in esame, la controversia essendo fra privati, l'asserita improponibilità assoluta della domanda, comunque valutabile, non può essere in alcun modo denunciata con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c. onde il relativo ricorso va dichiarato inammissibile. (*omissis*)

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, III Sez. Civile, 6 agosto 1987, n. 6759 - Pres. Scribano - Rel. Laudato - P.M. Simeone - Gollini (avv. Tosatti e Guerresi) contro F.S. (Avv. Stato Stipo).

Procedimento civile - « Ius postulandi » degli Avvocati dello Stato - Difesa in giudizio degli enti pubblici e dei dipendenti pubblici - Mandato alle liti - Non occorre.

Responsabilità civile - Modalità del fatto generatore del danno - Giudizio di merito incensurabile in sede di legittimità.

Responsabilità civile - Dovere di comportamento prescritto da una norma - Diligenza e disattenzione dei destinatari - Esclusione della responsabilità.

Lo « ius postulandi » degli Avvocati dello Stato deriva direttamente dalla legge; e quindi non richiede il conferimento di un mandato alla lite, non solo nel caso di rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici soggetti a vigilanza o tutela dello Stato, ma anche nel caso di rappresentanza e difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato (artt. 44, 45 e 1 T.U. « delle leggi e norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611) (1).

La ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei soggetti che vi sono coinvolti e l'accertamento della esistenza o meno del rapporto di causalità tra i comportamenti accertati e l'evento si risolvono in altrettanti giudizi di merito, sottratti, se adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità.

Il dovere di osservare una norma che prescrive un determinato comportamento deve ritenersi rispettato quando il soggetto obbligato abbia tenuto la condotta indicata dalla norma stessa; né la specificazione che l'azione prescritta deve essere compiuta « con cura » aggiunge più di tanto alla prescrizione normativa, in quanto questa deve pur sempre

(1) Massime esatte; sulla terza massima v. anche Cass. 29 giugno 1981 n. 4216, in questa Rassegna 1982, I, 929 nel senso che il principio del *neminem laedere* non può estendersi fino al punto di ravvisare il dovere di prevenire le imprudenze altrui.

ritenersi diretta ad imporre un dovere di condotta particolarmente diligente e non mai un obbligo di supplire alla imprudenza o disattenzione dei destinatari fino al punto di assicurarsi che questi ultimi se ne siano effettivamente resi conto, a prescindere dalla loro maggiore o minore attenzione, diligenza e responsabilità.

(omissis) Con il primo mezzo di annullamento, il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. e deduce che le FF.SS. ed il Ruggenini, nel proporre appello non hanno convenuto nel giudizio il Rossini, che pure era stato convenuto nel giudizio di primo grado, e, ancora che agli atti non risultava la procura rilasciata all'Avvocatura dello Stato dal Ruggenini.

La censura va rigettata in entrambi i suoi rilievi.

Sotto il primo, infatti, risulta agli atti che l'appello avverso la sentenza di primo grado proposto dall'Azienda FF.SS. e dal Ruggenini venne ritualmente notificato, il 29 gennaio 1981, al Rossini, rimasto contumace nel predetto grado del giudizio, nel suo domicilio in Mantova, alla via Sacchi n. 10 a mezzo del servizio postale.

In relazione, poi, al secondo rilievo, va osservato che lo *jus postulandi* degli avvocati dello Stato deriva direttamente dalla legge e, quindi, non richiede il conferimento di un mandato alla lite, non soltanto nel caso di rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici soggetti a vigilanza o tutela dello Stato, ma anche nel caso di rappresentanza e difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato (artt. 44, 45 e 1 T.U. « delle leggi e norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato », approvato con r.d. n. 1611/1933). E non è dubbio, ora, che il Ruggenini fosse un dipendente di una Amministrazione Statale, qual'è certamente l'Azienda FF.SS., e che fosse stato convenuto in giudizio per fatti e causa dipendenti dal suo servizio.

Con il secondo mezzo di annullamento, poi, il ricorrente, denunciata violazione dell'art. 13 delle istruzioni per il servizio dei manovratori, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che inesattamente la Corte territoriale ha ritenuto che egli avesse ammesso che era stato dato il segnale di manovra, non avendo invece mai fatto tale ammissione. Inconferentemente, poi, la Corte, dal fatto che i facchini avevano sentito il segnale, ha dedotto che dovesse sentirlo anche esso Gollini, e ciò senza spiegare perché quest'ultimo, se davvero l'avesse sentito, sarebbe rimasto vicino al vagone a farsi schiacciare, così come non ha spiegato in base a quali elementi ha ritenuto che il Gollini si fosse portato presso il vagone dopo la segnalazione della manovra (comportamento questo che peraltro non poteva non essere notato dai manovra-

tori). La sentenza, inoltre, è contraddittoria laddove afferma che il Gollini al momento del segnale era lontano, mentre ai fini dell'asserita percezione del segnale avrebbe dovuto essere vicino al treno, come del resto dichiarato dallo stesso Ruggenini alla Polizia. Il comportamento del Gollini, poi, non è stato affatto imprevedibile, mentre il Ruggenini non solo non ha vigilato sino all'ultimo, e anche durante la manovra, che non si verificassero situazioni di pericolo, ma nemmeno ha rispettato l'art. 13 co. 2 *bis* delle citate istruzioni per il servizio, il quale dispone che prima di iniziare la manovra i manovratori debbono verificare che i portelli dei vagoni siano chiusi.

Lamenta, altresì, il ricorrente che la Corte ha ommesso di motivare sul significato della prescrizione di cui all'art. 13, comma 3, delle dette istruzioni, secondo cui i manovratori prima della manovra debbono « avvisare con cura » le persone che stessero lavorando al carico della merce, espressione questa che deve essere interpretata nel senso che ai manovratori è fatto obbligo di dar l'avviso con modalità obiettivamente idonee, e di assicurarsi che lo stesso sia stato realmente udito, il che, invece, il Ruggenini non fece, avendo egli stesso ammesso di non essere sicuro che il segnale di manovra fu udito anche dal Gollini.

La censura è infondata, e va, pertanto, rigettata.

Va subito osservato, come da costante indirizzo di questa Corte, che la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei soggetti che vi sono coinvolti e l'accertamento della esistenza o meno del rapporto di causalità tra i comportamenti accertati e l'evento si risolvono in altrettanti giudizi di merito, sottratti, se adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (sent. n. 1962/1984, n. 1504/1983, n. 1526/1982 e n. 3246/1981).

E, poi, insegnamento consolidato della Corte stessa, che l'apprezzamento di una prova testimoniale sfugge al sindacato di legittimità, quando dalla motivazione della sentenza risulti che il giudice ha desunto il proprio convincimento dall'esame di tutte le risultanze dell'indagine espletata, ed ha ottemperato al dovere di spiegare, in maniera adeguata e corretta, le ragioni che lo hanno indotto a preferire una versione difforme da quella sostenuta da una delle parti.

Premesso quanto innanzi, inutilmente la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere malamente interpretato le risultanze istruttorie, ai fini della ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno. I giudici di secondo grado, invece, attraverso una attenta e corretta valutazione di tutto il materiale probatorio raccolto, e in sede penale nel giudizio a carico del Ruggenini, conclusosi con l'« assoluzione dello stesso con formula piena, e in sede civile; sono pervenuti al convincimento della insussistenza del rapporto di causalità tra fatto addebitato al Ruggenini ed evento lamentato dal Gollini, osservando: a)

che quest'ultimo diede il dovuto preavviso dell'inizio della manovra di agganciamento tra di loro dei vari carri ferroviari; b) che i facchini addetti alle operazioni di scarico dai predetti carri avvertirono il predetto segnale; c) che il Gollini, al momento del segnale dato dal Ruggenini « si trovava alcuni metri distante dal treno e, cioè, in una posizione di assoluta sicurezza » e si portò vicino al carro ferroviario in un successivo momento, quando, cioè, il Ruggenini si recò ad avvertire i colleghi che poteva esser dato inizio alla manovra; d) che il Gollini, infine, al momento del fatto dannoso, tentava di salire sul suo autocarro, accostato con la sponda posteriore chiusa al carro ferroviario alla distanza di poche decine di centimetri, attraverso l'esiguo spazio esistente tra i due mezzi. E, sulla scorta dei predetti accertamenti, correttamente i giudici di secondo grado hanno escluso che il danno lamentato dal Gollini potesse addebitarsi al Ruggenini, per non avere questi osservato la prescrizione contenuta nel 3° comma dell'art. 13 delle Istruzioni del regolamento ferroviario, del seguente tenore: « i manovratori, prima di iniziare le manovre interessanti binari di magazzino, di piano caricatore, di carico e di scarico diretto, debbono avvisare con cura le persone che stessero lavorando al carico o allo scarico ed assicurarsi, inoltre, che siano stati tolti i ponticelli caricatori ». Non è dubbio, ora, in relazione ai rilievi mossi dal ricorrente al convincimento del Tribunale, che il dovere di osservare una norma che prescrive un determinato comportamento deve ritenersi rispettato quando il soggetto obbligato abbia tenuto la condotta indicata dalla norma. Nè la specificazione che l'azione prescritta deve essere compiuta « con cura » aggiunge più di tanto alla prescrizione normativa, in quanto l'espressione « cura » è sinonimo di quella diligenza, alla quale tutti i soggetti sono tenuti ad uniformare il proprio comportamento, sia in generale (con riferimento al principio del *neminem laedere*) sia in particolare nell'adempimento dei doveri specificamente inerenti alle singole situazioni. Si può al più ritenere che l'attività prescritta debba essere compiuta con particolare diligenza, ma la prescrizione deve pur sempre ritenersi diretta a imporre un dovere di condotta particolarmente diligente e non mai un obbligo di supplire alla imprudenza o disattenzione dei destinatari, fino al punto di assicurarsi che questi ultimi se ne siano effettivamente resi conto, a prescindere dalla loro maggiore o minore attenzione, diligenza e responsabilità.

Si vuol dire, cioè, che deve escludersi che una certa previsione normativa di comportamento possa ritenersi osservata solo se l'agente operi in modo tale da prevenire indiscriminatamente ogni ipotesi di pericolo, anche se determinato dall'altrui comportamento abnorme, imprudente e negligente. E certamente, nella specie, il Ruggenini, il quale aveva dato il segnale di manovra, che era stato avvertito da tutti gli addetti alle operazioni di scarico dei vagoni interessati dalla manovra stessa, non

poteva, in alcun modo, prevenire il comportamento certamente abnorme ed imprudente del Gollini, il quale, nella fase di avviso di essa manovra, ad operazioni di scarico sospese, tentava di salire sul suo autocarro, al quale si era portato dopo il segnale dato, attraverso l'esiguo spazio esistente tra esso mezzo ed il vagone ferroviario in movimento, subendo, così, lo schiacciamento della gamba destra.

Inutilmente, poi, il ricorrente, in questa sede di legittimità, denuncia la violazione da parte del Ruggenini del comma *2bis* del citato art. 13, che impone ai manovratori di chiudere, nel corso della manovra di spostamento di vagoni, la porta degli stessi, trattandosi di questione che involge accertamenti di fatto, che non risulta essere stata proposta in sede di merito. (*omissis*)

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 28 settembre 1987, n. 22 - Pres. Crisci - Est. Reggio D'Acì - Castelli (avv. Trinaglia) c. Ministero dei Trasporti (avv. Stato Stipo).

Impiego pubblico - Procedura concorsuale per avanzamento - Impugnativa - Controinteressati.

Giustizia amministrativa - Controinteressati - Individuazione.

Quando venga impugnata da parte del soggetto escluso l'intera procedura concorsuale di avanzamento, comprese le promozioni conferite, sussiste l'onere di chiamare in causa quali controinteressati i promossi.

Sono controinteressati tutti i soggetti che in relazione ad un provvedimento abbiano un interesse giuridicamente qualificato alla sua conservazione.

II

CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 2 luglio 1987, n. 463 - Pres. Ancora - Est. Luce - Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola (avv. Rienzi) c. Federazione nazionale scuola (avv. Dallari) e Presidente Consiglio dei Ministri.

Giustizia amministrativa - Controinteressati - Impugnativa provvedimento riparto aspettative sindacali - Associazioni sindacali.

Associazioni e fondazioni - Associazioni sindacali - Rappresentatività - Indici - Consistenza numerica - Specialità interessi rappresentati.

Controinteressati rispetto all'impugnativa di un provvedimento di riparto delle aspettative sindacali sono le organizzazioni sindacali e non i dipendenti che conseguenzialmente beneficiano del collocamento in aspettativa.

Per determinare le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'Amm.ne deve tenere conto non solo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati, ma anche della specialità, qualità e rilevanza degli interessi professionali rappresentati.

I

DIRITTO — Rileva, l'Adunanza che la nozione di controinteressato, così come delineata dalla giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, è diretta a comprendere tutti coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento una posizione giuridicamente qualificata alla sua conservazione.

Nella specie deve essere posto in evidenza che l'attuale appellante e ricorrente in primo grado ha impugnato in tale sede un provvedimento del Direttore compartimentale delle FF.SS. di Palermo che aveva conferito il passaggio a capo gestione nei soli confronti dei Sigg. Morana Giuseppe, Fichera Antonio e Raffa Letizia, mentre nel provvedimento non era stato compreso esso ricorrente. Con il primo motivo di censura si denunciava tra l'altro la violazione dell'art. 4 del D.M. 30 ottobre 1980 n. 2514 che imponeva all'Amministrazione di determinare i quantitativi dei posti da destinare all'avanzamento affermandosi la illegittimità di siffatta omissione e concludendosi per l'annullamento « dei provvedimenti impugnati ».

In siffatta situazione, ritiene l'Adunanza che il ricorso originario vada interpretato nel senso che con esso si chiedeva l'annullamento di tutta la procedura concorsuale di avanzamento al posto di capo gestione, ivi comprese, quindi, le promozioni conferite con il provvedimento impugnato.

E invero, il ricorso risulta, espressamente, proposto contro la deliberazione n. 9 del 10 luglio 1982 del Capo dell'Ufficio personale compartimentale (la quale concerne il passaggio a Capo gestione dei Signori Morana, Fichera e Raffa) e contro tutti gli atti del procedimento che con detta delibera si è concluso (quindi anche contro i procedimenti relativi alla promozione dei Signori Morana, Fichera e Raffa).

La portata generale dell'impugnazione è confermata del resto dal contenuto del primo motivo di ricorso, nel quale si censura, con riferimento all'intero procedimento, la mancata preventiva determinazione dei posti disponibili.

Infine, nella parte conclusiva del ricorso, si ribadisce la richiesta di annullamento dei « provvedimenti impugnati » senza alcuna limitazione, anche se, come è ovvio, l'interesse al ricorso del Castelli sorge dal fatto che tali provvedimenti mentre hanno disposto la promozione dei Signori Morana, Fichera e Raffa, nulla hanno stabilito circa la promozione del Castelli medesimo.

Non vi è dubbio, pertanto, che i dipendenti promossi con il provvedimento impugnato avevano diritto di interloquire in ordine alla legittimità della determinazione che li riguardava e che il Castelli, con la

sua impugnazione, tendeva a fare annullare come illegittima; essi dovevano, conseguentemente, essere evocati in giudizio.

A ciò si aggiunga che nel secondo motivo di ricorso il Castelli sostiene che l'indisponibilità dei posti presso l'impianto di Palermo centrale dipenderebbe dall'illegittimo distacco di numerosi dipendenti con qualifica di Capo gestione non appartenenti a detto impianto, ma a servizi funzionanti presso il Palazzo delle Ferrovie di via Roma 19. Il ricorrente lamenta del pari che posti in pianta organica di capo gestione siano illegittimamente occupati da assistenti capo, che non ne hanno titolo.

Anche questa censura, se accolta, verrebbe ad incidere sfavorevolmente su situazioni giuridiche di taluni dipendenti agevolmente individuabili, anche se non indicati nominativamente, i quali possono avere un interesse qualificato alla reiezione del ricorso del Castelli.

Da tutto quanto sopra emerge che è innegabile l'esistenza di controinteressati ad almeno uno dei quali il ricorso doveva essere notificato.

Non avendo il ricorrente provveduto a tale adempimento, bene hanno statuito i primi giudici nel dichiarare inammissibile il ricorso.

L'appello va pertanto respinto con conferma della sentenza impugnata.

II

DIRITTO — 1) Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità degli originari ricorsi, siccome riproposte dallo SNALS nei primi tre motivi del dedotto appello.

Assume, in particolare, il sindacato ricorrente, (1° motivo) che la sentenza impugnata importi violazione dell'art. 45 legge n. 249 del 1968, dell'art. 21 legge n. 1034 del 1971 e dei principi generali (della materia), ovvero che sia carente di elementi rilevanti per la decisione.

La dichiarazione di improcedibilità del primo ricorso (n. 2760 del 1984), adottata dal T.A.R., dovrebbe considerarsi erronea, in quanto il ricorso stesso avrebbe dovuto, invece, essere dichiarato inammissibile, perché notificato ad un'autorità diversa da quella che aveva emanato il provvedimento impugnato.

Inoltre, lo SNALS lamenta (2° motivo) la violazione dell'art. 21 legge n. 1034 del 1971, dell'art. 97 della Costituzione e dei principi generali (della materia) e denuncia l'omesso esame di elementi rilevanti per la decisione di accoglimento del secondo ricorso (n. 520 del 1985).

Osserva il ricorrente che, nel corso dello svolgimento del giudizio relativo al primo ricorso della Fis (n. 2760 del 1984), avanti al T.A.R. del Lazio, aveva depositato delle copie di alcuni provvedimenti di es-

nero, adottati dal Ministero della pubblica istruzione, nel cui testo veniva dato atto dell'esistenza di un precedente provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con il quale erano stati ripartiti gli oneri sindacali.

Provvedimenti, peraltro, non impugnati, dopo la loro produzione in giudizio, né con un nuovo ricorso, né con motivi aggiunti, sicché, dovendosi considerare inammissibile il primo ricorso (n. 2760 del 1984) per omessa notifica all'Autorità emanante, detti provvedimenti avrebbero dovuto considerarsi, ormai, inoppugnabili, stante la tardività dell'impugnazione del secondo ricorso (n. 520 del 1985) che, per tale motivo, si palesava, a sua volta, inammissibile.

Infine, lo SNALS lamenta (3° motivo) l'ulteriore violazione dell'articolo 21 legge n. 1034 del 1971, nonché l'erroneità della decisione, per omesso esame di elementi rilevanti relativi alla inammissibilità del ricorso, in quanto non era stata considerata, da parte del T.A.R., la mancata notifica del ricorso stesso ad almeno uno dei controinteressati, tali non potendo considerarsi, né esso sindacato, né altra organizzazione sindacale, riguardando la previsione di cui all'art. 45 legge n. 249 del 1968, direttamente ed immediatamente, i dipendenti da collocarsi in aspettativa.

Le riassunte doglianze sono infondate e vanno respinte.

Quanto alla notifica del primo ricorso (n. 2760 del 1984), va considerato che veniva chiesto l'annullamento di un provvedimento, di cui si ignoravano gli estremi, di disapplicazione o di revoca di precedenti determinazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, relative al riparto del contingente di aspettative sindacali per il triennio 1984-87.

Nella supposizione dei ricorrenti, quale desunta dal testo del ricorso, il provvedimento impugnato doveva ricondursi al Ministero della pubblica istruzione, sicché era sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che a tale organo venisse effettuata la notificazione ed essendo, quindi, irrilevante che il ricorso stesso fosse stato anche notificato, peraltro irritualmente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Avvenuta, poi, la specificazione dell'autorità che aveva emanato l'atto impugnato (Ministro per la funzione pubblica), i ricorrenti proponevano ulteriore impugnativa (n. 520 del 1985), ritualmente, questa volta, notificata; per cui, correttamente, il T.A.R., nella motivazione della impugnata sentenza, ha affermato l'improcedibilità del primo ricorso (n. 2760 del 1984), risultando l'azione ivi proposta integralmente assorbita nel secondo gravame (n. 520 del 1985).

Ribadita, pertanto, l'improcedibilità del menzionato primo ricorso ed in tali sensi corretta la relativa parte dispositiva dell'impugnata

sentenza, consegue, altresì, la palese insussistenza dell'inammissibilità della seconda impugnativa, per tardività nella proposizione dell'impugnazione, in quanto condizionata, come esplicitamente riconosciuto nella prospettazione dell'appellante sindacato, al riconoscimento dell'inammissibilità del primo gravame (n. 2760 del 1984).

In ordine, infine, all'asserita inammissibilità dei ricorsi per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati va considerato che, come esattamente affermato dal T.A.R., destinatari e quindi interessati al provvedimento di riparto delle aspettative sindacali, previsto dall'ultimo comma dell'art. 45 legge n. 249 del 1968, erano le organizzazioni sindacali, e non già i singoli dipendenti che, successivamente, beneficiavano del collocamento in aspettativa.

Va anche respinta l'ulteriore eccezione di improcedibilità dei ricorsi, dedotta dallo SNALS nel giudizio avanti al T.A.R. e riproposta nel quinto motivo di appello, per inosservanza della legge sul bollo, essendo i ricorsi stessi proposti in carta semplice, pur non vertendosi in materia di pubblico impiego.

Ed invero, in base al disposto di cui al terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 l'inosservanza alle norme sul bollo relativa agli atti giudiziari non importa irricevibilità del ricorso, sussistendo il solo obbligo per la segreteria dell'inoltro al competente ufficio del registro per la regolarizzazione.

2) Passando, quindi, all'esame dei profili di merito delle impugnative, va considerato che l'art. 45 legge n. 249 del 1968 prevede il collocamento in aspettativa, per motivi sindacali, dei dipendenti civili dello Stato che ricoprano cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

In virtù del disposto di cui all'ultimo comma della norma indicata, alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri (e per essa il Ministro per la funzione pubblica, appositamente delegato), sentite le organizzazioni interessate.

Si evince, quindi, da quanto precede che, sia la valutazione relativa al grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sia il riparto del contingente assegnato alle organizzazioni stesse spettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Pertanto, alla individuazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale aventi il requisito della maggiore rappresentatività, in mancanza di specifici criteri normativi di determinazione, deve provvedere l'amministrazione, con una valutazione che si configura come caratterizzata da discrezionalità di ordine tecnico.

Il dato, infatti, della maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale, come si evince dal testo della norma, deve essere solo rilevato da parte dell'amministrazione sulla base di criteri che sono rimessi, sì, al suo esclusivo apprezzamento, ma che sono, anche, suscettibili, proprio perché attengono ad una mera operazione di acclaramento, di controllo, in sede di verifica di legittimità, sotto il profilo dell'adeguatezza, della logicità e della pertinenza.

In linea generale, peraltro, al riguardo, si deve, altresì, tener presente che, in relazione al principio costituzionale del pluralismo partecipativo, il criterio adottato dall'amministrazione, per la designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, va, correttamente, interpretato nel senso che il grado di rappresentatività non è da assumere in relazione al dato, esclusivamente quantitativo, della consistenza numerica dei soggetti rappresentati (C.d.S., VI Sez., n. 635 del 9 agosto 1986); dovendosi tener conto anche della specialità, qualità e rilevanza degli interessi professionali da ciascuna organizzazione rappresentati (C.d.S., VI Sez., n. 681 del 4 dicembre 1984).

In definitiva, cioè, oltre alla consistenza numerica degli iscritti, l'amministrazione deve aver riferimento a tutti gli eventuali altri elementi che possono avere uno specifico significato al riguardo, quali ad es. la partecipazione alla formazione ed alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la partecipazione alla risoluzione delle vertenze individuali, plurime o collettive di lavoro, l'estensione della presenza dell'organizzazione sindacale e la peculiarità degli interni da essa rappresentati.

In ogni caso, sussiste l'obbligo per l'amministrazione stessa di provvedere ad una accurata indagine istruttoria, nonché il dovere dell'indicazione delle ragioni che possano avere indotto a preferire una organizzazione ad un'altra in relazione ai criteri parametrici in concreto prescelti (C.d.S., VI Sez., 30 ottobre 1979 n. 773).

Il controllo di legittimità sulla scelta effettuata consente, infine, di valutare, altresì, la coerenza dell'azione amministrativa al riguardo svolta, la sufficienza della motivazione, nonché il rispetto delle competenze e dell'ordine procedimentale previsti per legge.

Facendo ora applicazione dei principi indicati al caso di specie, sembra al Collegio che l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione appaia di chiara evidenza, sol se si consideri l'incoerenza e la contraddittorietà dell'operato del Dipartimento della funzione pubblica che, dopo avere adottato (nell'atto del 20 marzo 1984), quale dato di riferimento, il numero dei voti riportati dalle varie organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale della pubblica

istruzione, ha poi travolto (nel decreto del 24 dicembre 1984), relativamente al grado di rappresentatività della Fis, i risultati in tal modo ottenuti, rimettendosi ad una, diversa, determinazione del Ministero della pubblica istruzione, che aveva, invece, considerato anche i risultati conseguiti nei Consigli scolastici provinciali e nei Consigli provinciali di amministrazione.

Né rileva la considerazione svolta dalle amministrazioni appellanti (primo motivo) secondo cui l'atto del 20 marzo 1984 non identificava il definitivo provvedimento previsto dall'art. 45 legge n. 249 del 1968, avendo, invece, natura di atto istruttorio con il quale si richiedeva alle parti interessate di esprimere le proprie valutazioni in merito al criterio prescelto.

Ciò, infatti, non esclude che nella previsione della norma, di cui al richiamato art. 45 legge n. 249 del 1968, la competenza alla ripartizione delle aspettative tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla loro rappresentatività, spettava al Dipartimento della funzione pubblica e non, invece, al Ministero della pubblica istruzione; peraltro nemmeno indicato quale organo di cui era necessario acquisire l'avviso, dal momento che, per tale aspetto, si faceva riferimento alle sole organizzazioni sindacali interessate.

Illegittimamente, quindi, l'amministrazione della pubblica istruzione, cui lo schema di riparto adottato dal Dipartimento della funzione pubblica con l'atto del 20 marzo 1984 veniva inviato per mera conoscenza, si attribuiva il potere di provvedere ad una diversa ripartizione, dandovi, altresì, concreta attuazione con l'assegnazione dei contingenti alle singole organizzazioni sindacali.

Né a sanare l'anzidetta illegittimità può valere il riferimento, nella successiva nota di trasmissione delle proprie osservazioni al Dipartimento della funzione pubblica del 6 settembre 1984, ad, asserite, intese raggiunte con lo stesso Dipartimento, dal momento che, comunque, si era realizzata un'interferenza nell'ordine delle competenze procedurali, avendo il Ministero della pubblica istruzione assegnato le aspettative prima dell'adozione formale dell'atto di riparto.

Contrariamente, poi, a quanto dedotto dalle amministrazioni appellanti (secondo motivo), il diverso criterio indicato dall'amministrazione della pubblica istruzione si poneva in palese contrasto con quanto suggerito da questo Consiglio di Stato in sede consultiva e recepito dal Dipartimento della funzione pubblica all'atto dell'adozione del primo provvedimento, dal momento che si condizionava il riconoscimento del maggior grado di rappresentatività alla presenza dell'organizzazione sindacale, oltre che in seno al consiglio nazionale della pubblica istruzione, nei Consigli provinciali di amministrazione e nei Consigli scolastici provinciali.

Illegittimamente, inoltre, e per tale considerazione deve ritenersi infondata la relativa doglianza (terzo motivo) delle amministrazioni appellanti, veniva esclusa l'audizione della F.I.S., la quale era, incontestabilmente, interessata alla adozione del provvedimento definitivo di assegnazione delle aspettative, in quanto ricompresa nell'iniziale prospetto di riparto ed in quanto specificamente, anche, indicata, nel testo dell'atto del 20 marzo 1984, tra le destinatarie dell'atto stesso, cui venivano sollecitate le, eventuali, osservazioni entro il previsto termine di giorni trenta.

Insussistente, altresì, è l'asserita violazione da parte del T.A.R. della legge n. 249 del 1968 e dei principi generali in materia in relazione a quanto dedotto dallo SNALS nel quarto motivo della propria impugnazione.

Al rilievo, ivi indicato, secondo cui il Ministero della pubblica istruzione aveva dichiarato nei decreti di esonero che gli stessi venivano attribuiti sulla base di un provvedimento di riparto del Dipartimento della funzione pubblica, divenuto incontestabile in quanto non impugnato, va obiettato che l'indicazione era erronea, dal momento che alla data dell'adozione di tali decreti (ottobre 1984), l'atto richiamato (D.P.C.M. del 24 dicembre 1984) non era stato ancora emanato.

L'asserzione, poi, secondo cui il riparto degli esoneri, operato dal Ministero della pubblica istruzione, pur essendo atto conclusivo del procedimento di determinazione delle aspettative, era, in ogni caso, revocabile, in relazione a diverse, eventuali, determinazioni del Dipartimento della funzione pubblica, non esclude l'illegittimità del riparto stesso, in quanto emanato nella mancanza dell'atto del Dipartimento anzidetto e per giunta in palese contrasto con quanto stabilito nell'iniziale prospetto di distribuzione così come fissato dallo stesso Dipartimento.

L'osservazione, quindi, secondo cui, con il decreto del 24 dicembre 1984, il Dipartimento della funzione pubblica aveva finito col determinare le modalità di distribuzione dei contingenti di esonero in termini perfettamente corrispondenti al riparto degli stessi come effettuato dal Ministero della pubblica istruzione, non vale a sanare l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'autorità per ultimo indicata. Ed invero, come sottolineato nel controricorso della F.I.S., stabilita per legge una determinata competenza per l'adozione di un dato provvedimento, non può, poi, ritenersi valida la determinazione adottata da un ufficio incompetente, in relazione alla successiva conformazione alla determinazione medesima da parte dell'ufficio competente.

Nemmeno, poi, è censurabile la sentenza del T.A.R. laddove la stessa afferma che il D.P.C.M. del 24 dicembre 1984 non era adeguatamente

motivato, in relazione alla indicazione delle ragioni che inducevano l'amministrazione a modificare il precedente orientamento fondato, come già precedentemente sottolineato, sulla base di uno specifico parere di questo Consiglio di Stato.

Il semplice richiamo alla comunicazione del Ministero della pubblica istruzione del 6 settembre 1984 n. 30375 non implicava sufficiente esplicitazione, anche in relazione ai criteri generali in precedenza richiamati, delle ragioni che giustificavano il ripudio del criterio di determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali precedentemente adottato nell'atto del 20 marzo 1984 su cui, peraltro, erano state chiamate ad interloquire le sole organizzazioni sindacali.

E d'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dallo SNALS, e come già in precedenza considerato, neppure non può non ravvisarsi la sostanziale diversità dei criteri adottati nei due provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, attesa, se non altro, la diversità di risultato che ne è conseguito per la F.I.S. che, indicata nel primo provvedimento come destinataria di ben sette aspettative, si è vista, poi, addirittura esclusa, nel secondo atto del Dipartimento indicato, dal novero delle organizzazioni ritenute maggiormente rappresentative.

Ininfluenti, infine devono considerarsi i rilievi relativi all'asserita necessità di un ampliamento dei dati di riferimento per l'accertamento della reale rappresentatività delle organizzazioni sindacali, con la considerazione anche dei risultati conseguiti a livello provinciale e con riferimento, più che al numero dei votanti, a quello degli eletti, dal momento che tali indicazioni, che, oltretutto erano in linea con i principi generali precedentemente indicati, ottenevano, più propriamente, a scelte discrezionali dell'amministrazione, attinenti al merito dell'azione amministrativa, non oggetto di confutazione da parte del collegio che ha solo riscontrato, sul piano formale del provvedimento impugnato nell'operato dell'amministrazione, una contraddittorietà di comportamento, peraltro non adeguatamente giustificata, oltre ad un'inversione temporale dello svolgimento del procedimento.

In siffatta indicazione restano anche assorbite le ulteriori doglianze di cui all'ultimo motivo di appello proposto dallo SNALS e dell'appello incidentale della F.I.S., che pertanto vanno respinti, relativamente all'effettivo grado di rappresentatività delle organizzazioni indicate, il cui accertamento, come già rilevato, deve essere riservato all'amministrazione competente, con possibilità di sindacato soltanto in relazione all'esigenza dell'immunità della determinazione da vizi di illegittimità e senza, quindi, la possibilità di sostituire il metodo prescelto — insin-

dacabile, se logico, coerente ed in linea con le precedenti indicazioni e correttamente applicato — con altro criterio, eventualmente, ritenuto più idoneo.

Nei termini indicati va pertanto confermata la sentenza impugnata.

CONSIGLIO DI STATO - Sez. IV, 14 luglio 1987 n. 422 - Pres. Santaniello - Est. Barbagallo - Mazza (avv. Monti) c. Prefetto di Alessandria (Avv. St. D'Amico).

Atto amministrativo - Atto paritetico - Carattere vincolante - Annullamento.

Impiego pubblico - Stipendi - Recupero emolumenti indebiti - Autoresponsabilità ed affidamento - Irrilevanza.

Impiego pubblico - Stipendi - Recupero emolumenti indebiti - Misura non incidente su esigenze vitali - Motivazione - Non necessità.

L'atto con cui una P.A. dispone un pagamento non dovuto ad un proprio dipendente pur avendo carattere paritetico è vincolante per l'Amministrazione, che deve annullarlo per poter disporre il recupero dell'indebito.

I principi dell'autoresponsabilità e dello affidamento non impediscono il recupero di un pagamento indebito effettuato dalla P.A. nei confronti di un proprio dipendente, in quanto essi operano solo nell'ambito dell'autonomia privata.

L'atto con cui viene disposto il recupero di un pagamento indebito da parte della P.A. nei confronti di un proprio dipendente non deve essere motivato, quando la misura della ritenuta (nella specie il 5% della retribuzione) denota che l'Amministrazione ha tenuto conto della necessità di non incidere sulle esigenze primarie dell'esistenza.

DIRITTO. — L'appello concerne esclusivamente il capo della sentenza, con il quale sono state ritenute infondate le doglianze di eccesso di potere avverso il provvedimento di annullamento di ufficio del precedente provvedimento determinativo della retribuzione ed avverso il conseguente recupero secondo le modalità fissate nel provvedimento sindacale.

Le doglianze di eccesso di potere per manifesta ingiustizia del recupero e per difetto di motivazione in relazione all'interesse pubblico all'annullamento e per mancata considerazione della buona fede del percipiente non sono fondate.

L'appello va quindi respinto e l'impugnata decisione di reiezione del ricorso di primo grado va confermata con una motivazione diversa.

Alla luce dei principi affermati con la decisione n. 1 del 30 marzo 1976 della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, si è formato un orientamento giurisprudenziale (C.d.S. IV, 23 settembre 1985 n. 356, 9 novembre 1985 n. 538, 4 agosto 1986 n. 549, 1986, I, 1077), secondo il quale, nel caso di provvedimento di annullamento di ufficio di un atto (e di conseguente recupero delle maggiori somme pagate), che abbia erroneamente determinato la retribuzione del dipendente in misura maggiore del dovuto, elemento che assume rilevanza e che l'Amministrazione non può non prendere in considerazione nell'esercizio del potere di annullamento, è l'interesse del privato dipendente, sicuramente apprezzabile dal punto di vista pubblico, affinché il disagio, che questi dovrà sopportare a seguito della ripetizione, non sia così grave da incidere sulle esigenze primarie dell'esistenza.

L'interesse in questione è infatti strettamente connesso all'esigenza di garantire il buon andamento degli uffici e la continuità dei servizi della Pubblica amministrazione (in questo senso le sentenze della Corte costituzionale n. 88 del 1963, 49 del 1986, 105 del 1977 e 37 del 1985, 1976, II, 249; 1977, II, 553, 1985, II, 181). Tale interesse, oltre a perdere oggettivamente il rilievo in caso di consapevolezza dell'*accipiens* di ricevere somme non dovute (resta comunque fermo anche in questo caso il limite di cui all'art. 3 R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295), è adeguatamente valutato se il recupero venga disposto ratealmente in proposizione tale da incidere minimamente sulla retribuzione (la citata giurisprudenza ha ritenuto che un recupero nella misura del 5% della retribuzione rispondesse all'indicato requisito).

L'orientamento descritto va mantenuto ed è sulla base di esso che deve essere confermata la decisione di reiezione di ricorso proposto in primo grado.

Nel caso in esame, infatti, il recupero della somma di lire 1.503.273, indebitamente percepita dall'appellante, è stato disposto con il provvedimento sindacale integrativo dell'atto prefettizio, nella misura di lire 50.000 mensili. L'incidenza minima del recupero mensile sulla retribuzione è tale da far ritenere che la Pubblica amministrazione abbia preso nella dovuta considerazione, nell'esercizio del potere di annullamento di ufficio, tutti gli elementi per una corretta valutazione dell'interesse pubblico ed in particolare l'interesse del dipendente alla soddisfazione delle esigenze primarie della esistenza.

Va inoltre rilevato che il riferimento effettuato dall'appellante all'autoresponsabilità dell'Amministrazione ed all'affidamento del privato, quali principi, i quali avrebbero dovuto impedire l'atto di annul-

lamento d'ufficio ed il conseguente recupero, appare improprio, in quanto tali principi si esplicano nell'ambito della autonomia privata.

Per quanto concerne infine la tesi posta a fondamento della reiezione del ricorso con la pronuncia di primo grado, il Collegio non la condivide.

Secondo l'orientamento del giudice di primo grado, infatti, il diritto della Pubblica amministrazione alla ripetizione dell'indebito dovrebbe prescindere dall'annullamento dell'erroneo atto determinativo della somma da pagare, essendo quest'ultimo atto paritetico e derivando quindi il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, immediatamente dal fatto che il pagamento non è giustificato dalla norma.

Ora ritiene, invece, in proposito questo Collegio che l'atteggiarsi di un atto amministrativo quale atto paritetico nei confronti del privato non importa che tale atto, che risponde al tipo previsto dalle norme di contabilità non sia, come tutti gli atti amministrativi, vincolante per l'Amministrazione, che lo ha emesso. Quindi, finché l'atto, che ha erroneamente determinato la somma da pagare, anche nel caso che non si configuri come atto autoritativo, non sia annullato, le somme pagate dalla Pubblica amministrazione non possono considerarsi pagate indebitamente. A conferma di quanto esposto può essere ricordato che l'annullamento di ufficio dell'atto paritetico è, per quanto concerne i provvedimenti definitivi sul trattamento di quiescenza (il riconoscimento del carattere paritetico di tali atti è alla base della sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 15 gennaio 1976), previsto e disciplinato dalla legge (art. 203 ss. d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092), la quale presuppone, quindi, la vincolatività per l'Amministrazione dell'atto di erronea determinazione del trattamento di quiescenza (art. 204 a), b) d.P.R. n. 1092 cit.).

La sentenza impugnata va quindi confermata nel dispositivo, ma la sua motivazione va sostituita dalle considerazioni che precedono.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1987 n. 638 - Pres. Pezzana - Est. Catricalà - Comune di Ercolano (avv. Del Vecchio) c. S.r.l. CO.RE. (avv. Esposito e Correale) e Cicogna S.r.l. (avv. Esposito e Correale).

Provvedimenti contingibili e d'urgenza - Sindaco - Presupposti necessità - Requisizione immobili - Legittimità.

Sussistono gli eccezionali motivi di urgenza e necessità che giustificano un provvedimento sindacale di requisizione di immobili quando

sia necessario provvedere all'alloggiamento di quaranta famiglie rimaste senza abitazione per il crollo di un edificio in una domenica e nel rigido mese di febbraio.

Con distinti atti d'appello il Comune di Ercolano impugna le due sentenze in epigrafe con le quali il TAR per la Campania ha annullato il provvedimento sindacale di requisizione di immobili di proprietà delle appellate società, ricorrenti in primo grado.

Il TAR ha ritenuto fondato il motivo di incompetenza del Sindaco e, quindi di violazione dell'art. 7 legge 20 marzo 1865, n. 248, all. E ed ha dichiarato l'assorbimento degli altri motivi degli originari ricorsi, con i quali si denunciavano l'eccesso di potere, perché non sarebbero state esaminate altre possibilità di dare alloggio agli sfollati, e l'eccesso di potere per travisamento e ingiustizia manifesta, perché non sarebbero stati requisiti numerosi appartamenti offerti in locazione e perché l'impugnato provvedimento era rivolto solo contro costruttori non locali.

Il Comune appellante sostiene:

1) - 2) i ricorsi introduttivi sono stati notificati al Comune e non al Sindaco, e a quest'ultimo, in quanto ufficiale di Governo, dovevano essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato;

3) i ricorsi non sono stati notificati a controinteressati;

4) - 5) - 6) - 7) il Sindaco ha ben operato, nel rispetto della legge, data l'urgenza, sia attuando propri poteri, sia in virtù dei poteri conferiti dalla normativa vigente nei territori colpiti da eventi sismici. L'evento disastroso si è verificato di domenica, e lo stesso giorno si è dovuto reperire *ad horas* la disponibilità di alloggi, e ciò è documentato in un verbale redatto alla presenza del Pretore e di altre autorità.

Resistono con articolata memoria le due società riproponendo i motivi disattesi.

Sono state prodotte dalle parti memorie illustrative.

Diritto

Per motivi di connessione oggettiva può disporsi la riunione degli appelli, che sono rivolti avverso sentenze che pronunziano l'annullamento dello stesso atto.

Dall'esame delle preliminari questioni sollevate dall'appellante Amministrazione si può prescindere, perché il Collegio ritiene infondati nel merito gli originari ricorsi, con i quali le società in epigrafe indicate avevano impugnato il provvedimento sindacale di requisizione denunciandone i vizi di incompetenza, di eccesso di potere per difetto d'istruttoria, per disparità e travisamento.

Orbene, deve ritenersi che tutti gli enunciati vizi (dei quali il Tribunale ha accolto il primo, con assorbimento degli altri) postulano, nella loro prospettazione l'inesistenza di una pressante situazione d'urgenza a provvedere.

Ci sarebbe stato, nella sostanza, tutto il tempo per avvisare il Prefetto ed attenderne determinazioni; per approntare una completa istruttoria sulla situazione delle case sfitte ed offerte in locazione; per esaminare la possibilità di requisire altri edifici appena costruiti o di alloggiare diversamente gli sfollati, senza sacrificio per la proprietà privata.

Dagli atti di causa risulta, invece, incontrovertibilmente l'esistenza di eccezionali motivi di assoluta necessità ed urgenza tali da far ritenere sussistenti i presupposti che legittimano ai sensi dell'art. 7 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, l'intervento del Sindaco e l'esercizio della potestà sussidiaria di requisizione.

Si trattava, infatti, di provvedere all'alloggiamento immediato di oltre quaranta famiglie rimaste prive di abitazione a causa del crollo di un edificio (che provocò la morte di una persona ed il ferimento di altre) in una domenica e nel rigido mese di febbraio.

Il problema doveva, di necessità, trovare soluzione *ad horas*, come documentato nel verbale redatto quel giorno alla presenza di tecnici ed autorità locali.

In quella situazione il Sindaco aveva sì il dovere di avvisare il Prefetto, come è pacifico in causa che sia avvenuto, ma aveva anche il dovere prioritario di alloggiare con urgenza gli sfollati; e di ciò sono dati ampi ragguagli nella motivazione dell'ordinanza sindacale impugnata n. 93/1984, che, nella drammatica situazione determinatasi assume tutti i caratteri dell'atto necessitato anche rispetto alla precedente ordinanza di sgombero n. 92/1984, alla quale, stante il grave pericolo per la pubblica e privata incolumità si dovette dare esecuzione *manu militari*.

Rispetto all'urgenza di dare ricovero ai nuclei familiari raggruppati per la strada l'istruttoria compiuta nella stessa giornata si è dimostrata adeguata, ed il fine di pubblico interesse specifico è stato congruamente soddisfatto con il reperimento dei due complessi immobiliari requisiti. Cadono pertanto anche i motivi denunzianti l'eccesso di potere per difetto d'istruttoria sotto vari profili. Non sussiste il lamentato travisamento dei fatti, che anzi risultano agli atti accertati proprio come riportati nella motivazione del provvedimento sindacale. Non c'è, infine, prova alcuna sulla fondatezza in fatto della censura di disparità di trattamento, ed in difetto di prova contraria deve presumersi la perfetta buona fede dell'autorità procedente in una situazione di tale pressante e imprevedibile urgenza da non consentire alcuna manovra spe-

culativa a fini elettorali o, comunque diversi, dalla più immediata tutela del pubblico interesse.

In definitiva gli appelli devono essere accolti, con riforma integrale delle sentenze impugnate.

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10 giugno 1987 n. 379 - Pres. Buscema - Est. Varrone - Battista (avv. Guarino) c. Ministero industria, commercio ed artigianato (avv. St. Mataloni) ed altri.

Assicurazione - Isvap - Trasferimento del personale - Inizio svolgimento funzioni.

Assicurazione - Vigilanza - Revoca autorizzazione ad esercizio attività assicurativa - Commissariamento - Liquidazione coatta amministrativa - Misure alternative.

Assicurazione - Vigilanza - Piano risanamento - Mancata realizzazione - Revoca autorizzazione ad esercizio attività assicurativa - Atto vincolato.

Assicurazione - Vigilanza - Liquidazione - Trasferimento dell'azienda senza corrispettivo - eccezione incostituzionalità - Manifesta infondatezza.

Fino a quando non si provvede al trasferimento del personale del Ministero dell'Industria al neo costituito ISVAP, non era necessario acquisire il parere del Consiglio di amministrazione (già operante) di tale Istituto, in ordine al piano di risanamento presentato da società assicuratrice per evitare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della propria attività.

L'istituto della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa previsto dall'art. 57 l. 10 giugno 1978 n. 295 non è stato sostituito da quelli del commissariamento e della liquidazione coatta amministrativa introdotti con l. 12 agosto 1982 n. 576, trattandosi invece di rimedi coesistenti ancorati a presupposti diversi.

In caso di mancata realizzazione del piano di risanamento, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa costituisce un atto vincolato, non censurabile quindi per difetto di motivazione.

E manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma che dispone la cessione dell'azienda della società messa in liquidazione ad altra impresa senza corrispettivo, dal momento che la cessionaria è tenuta ad accollarsi senza alcun corrispettivo tutti gli obblighi derivanti dai contratti già conclusi e ad assumere gli impiegati, mentre tutte le attività e passività rientrano nella liquidazione.

DIRITTO — Con il primo motivo gli appellanti deducono l'erronea interpretazione da parte del T.A.R. dell'art. 7 D.P.R. 4 marzo 1983 n. 315.

Al riguardo va premesso, in fatto, che all'epoca dell'approvazione del piano di risanamento della società Globo e della successiva adozione del provvedimento impugnato in primo grado, avente ad oggetto la revoca alla anzidetta società dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, il Consiglio di amministrazione dell'ISVAP già era costituito, anche se non si era ancora provveduto al trasferimento al predetto Istituto del personale della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, così come previsto dall'art. 7 D.P.R. n. 315 del 1983.

Pertanto, sostengono gli appellanti, in base alla normativa relativa all'istituzione del nuovo organismo di vigilanza sulle assicurazioni private, prima dell'adozione dei provvedimenti d'anzichiamati era necessario acquisire il parere del Consiglio di amministrazione dell'ISVAP, che doveva iniziare ad esercitare le sue funzioni sin dal momento dell'insediamento del Consiglio di amministrazione e non in coincidenza con il trasferimento del personale della Direzione generale.

L'art. 7 D.P.R. n. 315 del 1983, è, in altri termini, secondo l'assunto degli appellanti, una norma di organizzazione che non potrebbe in alcun modo influire sulle competenze, legislativamente prefissate, dell'organo di nuova istituzione del quale, quindi, era necessario acquisire il parere, stante la sua avvenuta costituzione al momento in cui furono adottati atti giuridicamente rilevanti per la società di assicurazione Globo.

Ad avviso del Collegio la doglianza è infondata, in quanto l'interpretazione dei ricorrenti non trova riscontro nella disciplina dettata dal citato art. 7 D.P.R. n. 315 del 1983.

La norma, infatti, esplicitamente subordina l'esercizio delle « funzioni » dell'Istituto al trasferimento del personale della Direzione generale. Il termine usato nel decreto chiaramente dimostra che si è inteso far riferimento non già a meri compiti di organizzazione interna, bensì alle specifiche potestà che la normativa di recente emanazione aveva inteso assegnare all'organismo di vigilanza da essa istituito.

Ciò del resto trova significativo riscontro nel parere reso in sede consultiva da questo Consiglio (Sez. II, 20 ottobre 1982 n. 1121) prima della emanazione del richiamato decreto presidenziale. In tale occasione si osservò che, in mancanza di una disposizione espressa della legge 576 del 1982, il funzionamento dell'ISVAP doveva coincidere con il momento in cui gli organi di amministrazione, regolarmente nominati, potessero disporre di un « supporto strutturale minimo », che il successivo decreto presidenziale identificò nel personale della Direzione generale da trasferire all'Istituto.

Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono che la sentenza di primo grado avrebbe del tutto travisato il significato della

doglianza da essi formulata nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.

Sostengono gli appellanti che, nel secondo motivo di ricorso e nel successivo motivo aggiunto, si era fatto notare che l'ordine del giorno della Commissione consultiva recava la seguente dizione: « pareri ai sensi dell'art. 57, punto 2 T.U. 449 del 1959 e dell'art. 7 della L. 12 agosto 1982 n. 576 ». In altri termini, l'ordine del giorno richiamava sia la normativa precedente che quella di nuova emanazione. In base a quest'ultima, in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione, è possibile tanto procedere alla nomina di un commissario straordinario per il compimento di singoli atti, quanto disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione e la messa in liquidazione della società.

La scelta tra l'una e l'altra soluzione, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, a dire degli appellanti, doveva essere adeguatamente motivata, tenuto conto che in base al citato ordine del giorno le alternative possibili tra le quali doveva essere effettuata la scelta consistevano nel commissariamento, oppure nella messa in liquidazione della società assicuratrice.

Che fosse questa per la Commissione consultiva l'unica via per esercitare correttamente le proprie funzioni sarebbe dimostrato dal fatto che il caso della società « Unica », discusso nella medesima seduta e recante il medesimo ordine del giorno (irregolarità di funzionamento), fu risolto mediante la nomina di un commissario e non già con la messa in liquidazione della stessa società, come invece fu deciso per la società Globo.

La complessa censura non ha fondamento.

Va, anzitutto, evidenziato come la pretesa violazione formale nella quale sarebbe incorsa la Commissione consultiva, e che non sarebbe stata minimamente percepita dai giudici di primo grado, è in realtà priva di giuridica rilevanza.

Quali che fossero le disposizioni di legge richiamate nell'ordine del giorno della Commissione, ai fini della corretta trattazione del caso sottoposto all'esame di tale organo, ciò aveva in ogni caso una trascurabile importanza, non essendo prevista, dalla legislazione positiva, alcuna imprescindibile correlazione tra tale dato formale e le determinazioni da assumere da parte dell'organo collegiale.

L'indicazione di più disposizioni normative, in altri termini, non aveva valore vincolante per i componenti dell'organo collegiale; l'indicazione contenuta nell'ordine del giorno non aveva, cioè, il valore di una formale contestazione, bensì aveva la più modesta funzione di portare a conoscenza dei componenti della Commissione gli argomenti che sarebbero stati trattati nel corso della seduta. Le successive determi-

nazioni sarebbero state adottate esclusivamente sulla base dei dati accertati come peculiari alla fattispecie sottoposta al loro esame.

Considerazioni di altra natura debbono invece essere svolte con riferimento alla diversa censura contenuta nel citato secondo motivo, secondo cui l'obbligo della motivazione, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, derivava dal fatto che l'art. 57 lett. b) L. 10 giugno 1978 n. 295 — che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel caso di mancata realizzazione nei termini del piano di risanamento della società — sarebbe stato integralmente sostituito dall'art. 7 legge n. 576 del 1982, il quale, nel caso di gravi irregolarità e di gravi violazioni, ha alternativamente previsto il commissariamento della società, ovvero la revoca dell'autorizzazione con conseguente scioglimento della società stessa.

Anche tale doglianza è priva di fondamento, in quanto le disposizioni ora richiamate disciplinano fattispecie del tutto diverse tra di loro.

L'art. 57 disciplina, infatti, le cause che conducono alla revoca dell'autorizzazione e, di conseguenza, alla liquidazione coatta amministrativa. Trattasi di cause che ineriscono alla possibilità stessa per l'impresa assicuratrice di continuare ad esercitare la sua attività, non essendo essa più in grado di costituire valida garanzia per gli assicurati e per i terzi.

Tra tali cause la disposizione indica la mancata realizzazione del piano di risanamento e di finanziamento, dal momento che la constatata esistenza di uno stato di grave sofferenza dell'impresa non può non portare alla immediata cessazione dell'attività, nel caso in cui non si provveda al tempestivo suo risanamento nei termini e con le modalità indicate dall'autorità di vigilanza.

L'art. 7 legge n. 576 del 1982 contiene invece una clausola generale con la quale ha inteso disciplinare tutte le ipotesi di « gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni di norme legali, regolamentari e statutarie ». In tali casi, essendo previsto sia il commissariamento che la messa in liquidazione, si ha che l'applicazione della sanzione è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione, la quale è tenuta a valutare se le riscontrate disfunzioni possono essere eliminate mediante lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un commissario, oppure risultino di tale gravità da comportare la messa in liquidazione della stessa impresa assicuratrice.

Tra le fattispecie disciplinate dalle due diverse disposizioni di legge non si riscontrano sul piano ontologico differenze di ordine qualitativo. Le differenze, sul piano formale, derivano dal diverso giudizio di valore espresso in ordine ad esse dal legislatore che, nel primo caso, ha

ritenuto l'irregolarità di tale gravità da sottrarre la scelta della sanzione all'apprezzamento dell'amministrazione, ammesso invece nelle ipotesi disciplinate dal citato art. 7.

La riscontrata differenza ha poi anche una sua giustificazione di ordine sostanziale, rappresentata dal fatto che, nel caso di mancata realizzazione del piano di risanamento, l'attività di valutazione e di ponderazione del pubblico e del privato interesse da parte dell'amministrazione vigilante ha già avuto modo di esplicitarsi mediante l'approvazione del suddetto piano.

La sua mancata realizzazione comporta dunque il persistere delle cause di irregolare funzionamento dell'impresa, alle quali l'autorità di vigilanza è necessariamente tenuta a porre riparo, impedendo la prosecuzione della stessa attività assicurativa.

Trattasi, quindi, di una soluzione obbligata alla quale è necessario pervenire una volta accertata l'esistenza delle condizioni giuridiche e di fatto che condizionano l'applicabilità della richiamata sanzione.

Alla stregua di tali puntualizzazioni è agevole rilevare la infondatezza del gravame anche sotto l'indicato profilo, non essendo contestato in fatto che la soc. Globo, alla data del provvedimento impugnato, non aveva provveduto a completare il piano di risanamento approvato dal Ministero dell'industria e commercio.

Dopo aver effettuato un aumento di capitale di 2,5 miliardi, non si era infatti proceduto al successivo versamento di altri 4,5 miliardi, stimati nel piano come indispensabili per ricostituire le riserve per sinistri ed eliminare lo squilibrio patrimoniale all'epoca esistente.

Correttamente il TAR ha, quindi, individuato nella mancata realizzazione, nei termini e con le modalità prescritte, la causa giustificativa del provvedimento, ritenuto lesivo, di revoca delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Del pari immune da censure risulta, pertanto, l'ulteriore affermazione dei giudici di primo grado secondo cui la sussistenza delle condizioni previste dal richiamato art. 57 lett. b) legge n. 295 del 1978 comportava da parte dell'amministrazione l'immediata applicazione dell'unica sanzione all'uopo prevista.

L'obbligo della motivazione sussisteva, quindi, non con riferimento alla scelta della sanzione da applicare, bensì con riferimento alla sola sussistenza dei presupposti di fatto che ne condizionavano in concreto l'applicabilità.

Sotto tale diverso profilo, l'esistenza in fatto dei presupposti per l'applicazione della sanzione non solo sono approfonditamente riportati nella parte motiva del provvedimento impugnato, ma risultano pacificamente ammessi dagli stessi appellanti.

Anche, quindi, la censura di disparità di trattamento, che sarebbe stata perpetrata a danno della società Globo, prima che infondata in fatto, secondo quanto ritenuto dal T.A.R., è inammissibile sotto il profilo formale, tenuto conto che l'operato dell'Amministrazione nell'applicazione della sanzione non comporta alcun apprezzamento discrezionale, atteggiandosi alla stregua di una vera e propria attività vincolata.

Ciò, quindi, esclude in radice qualsiasi possibilità di raffronto con le diverse determinazioni adottate nei confronti della società Unica, per la quale fu disposta la nomina di un commissario.

Con il terzo motivo gli appellanti lamentano, inoltre, l'erronea valutazione da parte del T.A.R., del terzo motivo del ricorso introduttivo e del quarto motivo aggiunto.

Con i suddetti mezzi di gravame, a loro avviso, si era inteso denunciare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione sotto molteplici profili: anzitutto con riferimento al fatto che il Ministro non poteva dare rilievo alla circostanza che non si era proceduto al versamento della seconda *tranche* di quattro miliardi e mezzo entro la data (30 aprile) prevista dal piano di risanamento approvato, ma doveva essere presa in considerazione la domanda formale di proroga, con tutte le garanzie ad essa annesse, presentata dalla società; inoltre, le suddette censure, secondo gli appellanti, avevano anche un carattere formale, in quanto concernevano specificamente il difetto di motivazione per quanto riguarda la proposta di differimento nell'esecuzione del piano e la permanenza delle ragioni di urgenza per il versamento della seconda *tranche* di quattro miliardi e mezzo.

Con il quarto motivo di appello, gli interessati deducono altresì che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., peraltro in modo del tutto immotivato, le evidenziate circostanze di fatto non furono portate a conoscenza della Commissione consultiva anteriormente alla data della riunione tenutasi il 15 giugno 1983, nel corso della quale fu proposta la revoca dell'autorizzazione alla società Globo.

In ordine alle esposte censure va in primo luogo evidenziato che la motivazione del T.A.R. deve essere sul punto integrata e corretta sulla base delle risultanze documentali non sempre adeguatamente valutate.

Va in primo luogo posto in rilievo che gli appellanti tendono a concentrare nella sola seduta del 15 giugno 1983 la considerazione di una serie di circostanze di fatto che, invece, si sono svolte e sono state prese in esame dall'Amministrazione in un arco temporale più esteso.

Per quanto riguarda, infatti, l'offerta sostitutiva avanzata dalla società di conferire immobile di valore corrispondente alle somme pre-

viste nel piano di risanamento, va anzitutto rilevato che essa già era stata avanzata con lettera del 19 aprile 1983, nella quale si faceva altresì notare che il suddetto aumento di capitale, deliberato dai soci nell'Assemblea straordinaria del 14 febbraio 1983, doveva considerarsi oggettivamente ultroneo e non appropriatamente motivato.

Quale fosse, invece, la valutazione dell'Amministrazione sul punto risulta chiaramente dalla nota ministeriale del 2 giugno 1983, indirizzata alla società Globo, con la quale, nel ribadire la necessità che la stessa società acquisisse « con urgenza la liquidità necessaria per eliminare l'attuale squilibrio patrimoniale », si precisava altresì che « l'eventuale conferimento di beni immobili ipotizzato da questa società solo dopo l'adozione del citato D.M. 15 aprile 1983, non solo si pone al di fuori del piano presentato ad approvato, ma non consente di soddisfare il fabbisogno di liquidità dell'impresa ».

Già, quindi, alla data della indicata nota ministeriale veniva espresso un giudizio negativo sulla ipotesi di modifica delle modalità di attuazione del piano di risanamento; ipotesi che, invece, pervicacemente la società Globo ritenne di potere perfezionare e successivamente sottoporre all'esame della stessa Autorità ministeriale che su di esso già si era espressa.

Risulta, altresì, dal verbale della seduta del 15 giugno 1983 non solo che tali circostanze erano note alla Commissione consultiva, ma che la stessa provvide egualmente ad esprimere il proprio apprezzamento sulla proposta avanzata dagli azionisti di maggioranza. Proposta giudicata negativamente anche in considerazione del fatto che essa non avrebbe soddisfatto il « fabbisogno di liquidità dell'impresa » ed in ogni caso perché l'immobile non era « destinabile a coperture delle riserve tecniche nel rispetto della normativa vigente ».

Quanto, poi, all'ulteriore censura dedotta dagli appellanti, circa la mancata considerazione del progetto di bilancio della società relativo all'anno 1983, il Collegio osserva che le risultanze documentali non confermano la fondatezza delle affermazioni di parte.

Risulta, infatti, espressamente precisato nel suddetto verbale del 15 giugno 1983 che anche tale ulteriore elemento di valutazione fu preso in esame dalla Commissione e valutato negativamente.

Neppure può essere condivisa la censura relativa alla pretesa inesistenza dei motivi di urgenza per procedere alla revoca dell'autorizzazione, stante l'avvenuto cambiamento della situazione finanziaria della società come evidenziato nel progetto di bilancio.

In primo luogo sembra opportuno sottolineare che la società si era limitata ad offrire dati meramente presuntivi, tenuto conto che si tratta-

va di un semplice « progetto » di bilancio ancora da approvare e, come tale, privo di giuridica rilevanza.

Inoltre, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, le condizioni patrimoniali della società non risultavano affatto diverse e soprattutto più favorevoli di quelle evidenziate nel piano di risanamento.

Come indizio di decisivo miglioramento gli appellanti segnalavano il fatto che le riserve sinistri, nel bilancio 1982, figuravano per somme molto superiori a quelle del bilancio 1981.

Al riguardo, è sufficiente tuttavia osservare che l'aumento delle riserve non era stato realizzato con mezzi della società, bensì portando in perdita il bilancio di lire 3.169.169.22. La deficienza di riserva rimaneva, pertanto, inalterata, con l'aggravante che si evidenziava una perdita di bilancio in conseguenza della quale la società rimaneva senza capitale, e, quindi, risultava priva di solvibilità.

Ciò, induce, ad escludere che l'Amministrazione fosse tenuta a fornire adeguata motivazione sulle ragioni per le quali non ritenne di accordare la proroga dei termini di realizzazione del piano richiesta dalla Società.

A meri fini di completezza va, infine, osservato che non può neppure parlarsi, nella specie, di una vera e propria domanda di proroga, dal momento che gli organi della società proposero una sostanziale modifica del piano di risanamento, piuttosto che un semplice differimento di quello approvato dall'autorità di vigilanza.

Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono del fatto che, nonostante le irregolarità fossero state accertate per il solo ramo « responsabilità civile auto », si sia poi disposta la revoca per tutti i rami assicurativi.

Anche tale censura è priva di fondamento.

Al riguardo, è necessario tener presente che l'autorità di vigilanza aveva riscontrato una situazione deficitaria che interessava l'intera società e non un solo ramo di essa. Il piano di risanamento, infatti, era stato predisposto in conformità all'art. 57, lett. b) legge n. 295 del 1978 per ricostituire un margine di solvibilità idoneo a garantire tutti gli assicurati e tutti i terzi danneggiati le cui vertenze risultavano al momento ancora pendenti.

Una volta che tale risultato, per esclusiva volontà degli stessi azionisti della società interessata, si era dimostrato irrealizzabile nei tempi e con le modalità stabiliti, non restava all'Amministrazione che prenderne atto e trarne le dovute conseguenze sul piano formale, stante la tassativa disciplina prevista dal citato art. 57 lett. b). La possibilità di operare differenziazioni tra i singoli rami dell'impresa assicuratrice risultava pertanto preclusa in radice, a causa della particolare situazione patrimoniale alla quale l'Amministrazione era tenuta a porre riparo.

Ciò spiega perché nel provvedimento impugnato manchi qualsiasi riferimento ai motivi che impedivano di considerare ipotesi diverse dalla revoca totale alla società Globo dell'autorizzazione in precedenza accordata.

Inammissibile è il sesto motivo col quale viene censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la cessione alla società CIDAS del complesso dei rapporti contrattuali facenti capo alla società posta in liquidazione.

Ed infatti, non è dato riscontrare in proposito un interesse giuridicamente rilevante degli azionisti della società posta in liquidazione posto che la società cessionaria subentra nei contratti di assicurazione che alla prima fanno capo, ma rimane estranea alla fase della liquidazione vera e propria che è affidata e viene portata a termine da soggetti diversi e con procedura distinta.

E solo con riferimento a tale diversa procedura che è possibile individuare un interesse qualificato degli azionisti a che la gestione della società posta in liquidazione sia affidata a persone capaci.

Con il settimo motivo di gravame gli appellanti ripropongono l'eccezione di incostituzionalità del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, convertito con L. 24 novembre 1978 n. 738, nella parte in cui prevede la cessione dell'intera azienda della società posta in liquidazione ad altra impresa in assenza di qualsiasi corrispettivo.

L'eccezione è manifestamente infondata.

La normativa richiamata non attribuisce, infatti, alla cessionaria l'intera azienda della società posta in liquidazione, bensì, come si è già precisato, si limita a prevedere che l'affidataria continui a gestire i contratti di assicurazione in corso. Tutte le altre attività e passività, i beni materiali e quelli immateriali che concorrono a formare il complesso aziendale rimangono in testa alla liquidazione, la quale è tenuta a procedere alla soddisfazione dei creditori in via concorsuale.

Lo stralcio dei contratti assicurativi, che risponde alle esigenze pubblicistiche dianzi evidenziate, non costituisce un tipo di cessione in danno della società posta in liquidazione, se è vero che il premio già riscosso, per le riscontrate difficoltà finanziarie di quest'ultima, non è attribuito alla cessionaria, la quale, pertanto, è tenuta ad accollarsi, senza alcun corrispettivo immediato, gli obblighi derivanti dai contratti già conclusi e ad assumere gli impiegati, nonché ad accollarsi i rapporti di agenzia dell'impresa liquidata.

Il meccanismo legislativo testè descritto non lascia, dunque, margine per l'individuazione di un interesse patrimoniale della società liquidata di cui la stessa possa dirsi indebitamente privata.

L'infondatezza dei motivi comporta il rigetto dell'appello.

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10 giugno 1987 n. 400 - Pres. Buscema - Est. Pajno - Calabresi (avv. Zanchini) c. Ministero beni culturali ed ambientali (avv. St. Onufrio).

Demanio - Beni Storici ed artistici - Prelazione dello Stato - Negozi soggetti - Transazione.

Demanio - Beni Storici ed artistici - Prelazione dello Stato - Atto ablatorio - Acquisizione coattiva beni privati - Prelazione civilistica - Differenze.

Demanio - Beni storici ed artistici - Prelazione - Negozio transattivo - Mancata determinazione prezzo - Illegittimità prelazione.

L'istituto della prelazione ex art. 31 della l. 1089/1939 non è applicabile solo nei confronti dei contratti di compravendita, ma di ogni negozio ad effetti traslativi che comporti l'assunzione di obbligazioni per entrambe le parti, come nel caso di specie la transazione.

La prelazione ex art. 31 della l. 1089/1939 costituisce una forma di atto ablatorio che determina l'acquisizione coattiva di cose di interesse storico ed artistico di proprietà dei privati, con conseguente effetto caducatorio dell'alienazione da questi effettuata e non comporta quindi, alla stregua dell'omonimo istituto civilistico, il subingresso dell'Amministrazione nella posizione contrattuale della parte acquirente.

Nel caso di esercizio della prelazione in relazione ad un negozio transattivo ad effetti traslativi l'Amm.ne non può riferirsi al prezzo indicato nel contratto, ma deve determinarlo ai sensi del secondo comma dell'art. 31 l. 1089/1939 a pena di illegittimità dell'intero provvedimento.

DIRITTO — 1. - Deducono gli appellanti, con la prima censura, che illegittimamente sarebbe stato esercitato nella fattispecie il diritto di prelazione, e ciò per la natura atipica del negozio di cui al rogito Masselli, laddove l'art. 31 della L. 1° giugno 1939 n. 1089 consentirebbe l'esercizio della prelazione nei soli casi di « alienazione a titolo oneroso ».

Il negozio in questione avrebbe, infatti, avuto ad oggetto non già una mera successione a titolo particolare nella proprietà dei beni, bensì « il componimento e l'assetto contrattuale di contrapposti diritti ed interessi ».

La doglianza è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Secondo l'art. 31 della legge n. 1089 del 1939, l'Amministrazione può esercitare il diritto di prelazione « nel caso di alienazione a titolo oneroso » al medesimo prezzo determinato nell'atto di alienazione. Il successivo secondo comma precisa altresì che « qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro ». L'art. 33 della legge, infine, estende la possibilità per l'Amministrazione di esercitare la prelazione ai casi in cui « la cosa sia a qualunque titolo dato in pagamento ».

Dal sopra delineato complesso normativo risulta evidente che il legislatore non ha inteso collegare la possibilità dell'esercizio della prelazione all'esistenza di un contratto tipico, o ad una specifica causa negoziale, ma ha, invece, ancorato il legittimo esercizio della prelazione all'esistenza di una regolamentazione negoziale che comporti, comunque, un effetto traslativo della cosa soggetta al vincolo, e che sia altresì caratterizzata dall'esistenza di un reciproco sacrificio patrimoniale delle parti, allo scopo di conseguire un'attribuzione patrimoniale.

La previsione della legge n. 1089 del 1939 non appare, pertanto, limitata a quei negozi la cui funzione economico-sociale sia costituita dallo scambio di cosa contro prezzo (anche se quelle relative a tali negozi rimarranno, ovviamente, le ipotesi più frequenti), ma si estende a tutte le regolamentazioni convenzionali che vedano comunque, oltre che la realizzazione di un effetto traslativo, l'assunzione di obbligazioni a carico di entrambe le parti del negozio. Il limite alla operatività della prelazione di cui alla legge n. 1089 del 1939 risulta, così, costituito dall'esistenza di un negozio che comporti un'attribuzione patrimoniale a titolo gratuito.

Ad un esito siffatto sembra, d'altra parte, necessario pervenire alla stregua delle disposizioni degli artt. 31 e 33 della legge n. 1089 del 1939. L'ampiezza della formula contenuta nel primo comma dell'art. 31 — che riconnette l'esercizio della prelazione a tutti i casi di « alienazione a titolo oneroso » — impedisce di limitare la previsione normativa ai soli contratti di scambio. La circostanza, poi, che nel contesto dell'art. 31 la locuzione « prezzo » sia adoperata non nel significato tipico di corrispettivo per l'alienazione della cosa vincolata, ma secondo quello più generale di « valore » della cosa medesima (in forma del secondo comma dell'art. 31 il « prezzo » è determinato dal Ministro in via autoritativa nell'ipotesi di alienazione della cosa insieme con altre per un unico corrispettivo) evidenzia che la previsione normativa concernente la prelazione non può essere collegata esclusivamente alle ipotesi di scambio di cosa contro prezzo.

La disciplina contenuta nell'art. 33 — che estende la possibilità di esercitare la prelazione a tutte le ipotesi in cui la cosa di particolare interesse sia « a qualunque titolo data in pagamento » esclude, infine, la possibilità di limitare il relativo esercizio a contratti la cui causa consista nello scambio. È noto, infatti, che la *datio in solutum* costituisce in via generale un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dell'adempimento, ed in particolare un negozio oneroso la cui causa è costituita dalla funzione solutoria dell'obbligazione medesima.

In realtà, la legge, non ha inteso configurare la prelazione come uno strumento che consenta all'Amministrazione di subentrare nella re-

golamentazione negoziale posta in essere dai privati, attraverso la sostituzione di se medesima alla parte acquirente (nel qual caso la limitazione ai contratti di scambio avrebbe avuto giustificazione), ma si è limitata ad indicare i presupposti legittimati dell'esercizio del potere di prelazione, in forza del quale l'Amministrazione acquista la proprietà della cosa di particolare interesse storico e artistico.

La situazione descritta nella legge n. 1089 del 1939 ai fini del legittimo esercizio del potere di prelazione si realizza pienamente nella fattispecie in esame, avuto riguardo al reale contenuto del rogito Maselli dal 13 marzo 1978. Con tale atto, infatti — come ricordano gli odierni appellanti — « le parti ponevano termine ad una annosa controversia, per l'effetto consegnando, da un lato, i coltivatori la proprietà piena di una parte dei fondi condotti a mezzadria ed assicurandosi, dall'altro lato, i proprietari la piena disponibilità della restante parte dell'azienda, contestualmente riconsegnata ai mezzadri ».

Si tratta, pertanto, per esplicito riconoscimento degli interessati, di una complessa ed unitaria regolamentazione transattiva, in cui, a fronte dell'attribuzione patrimoniale effettuata dai proprietari, stava la liberazione dei fondi dai diritti di mezzadria. Con tale regolamentazione veniva, pertanto, effettuato il trasferimento dell'immobile vincolato, mentre la chiara natura transattiva della stessa ne implicava la naturale onerosità per le parti contraenti.

Né, a fondare un diverso avviso possono valere le osservazioni formulate dagli appellanti in memoria, circa la « gratuità » dell'attribuzione patrimoniale effettuata da Calabresi Massimo ed in parte da Calabresi Ugo. La circostanza che l'atto in questione costituisca un negozio transattivo esclude, infatti, la possibilità di considerare le attribuzioni patrimoniali con esso effettuate come a titolo gratuito; e, del resto, avuto riguardo al contenuto dell'atto, appare evidente che, allorquando si parla di « cessione a titolo gratuito », si intende escludere, per la parte a tale titolo ceduta, l'obbligo dei coltivatori diretti di corrispondere uno specifico prezzo, ma non quello dei medesimi di effettuare quella specifica attribuzione patrimoniale — che sta a base della onerosità della regolamentazione — costituita dalla rinuncia ai propri diritti di mezzadria.

La circostanza, infine, che quella effettuata con il rogito Maselli sia una unitaria regolamentazione degli interessi delle parti, in cui le attribuzioni patrimoniali effettuate da ciascuno dei proprietari appaiono necessarie e determinanti per conseguire l'unitario effetto transattivo, escludono la possibilità di considerare disgiuntamente — come, nella sostanza, vorrebbero gli interessati — le prestazioni effettuate da ciascuno dei proprietari.

2. - I rilievi sopra esposti evidenziano, altresì, l'infondatezza del secondo motivo di gravame, con cui gli interessati deducono che con la dichiarazione di prelazione di cui alla legge n. 1089 del 1939 avverrebbe la sostituzione *ex officio* della parte acquirente nella situazione giuridico-patrimoniale facente capo ai ricorrenti, e che il T.A.R. avrebbe disatteso il principio che impone all'Amministrazione di non arrecare danno, con l'esercizio del diritto, alla sfera giuridica del venditore. Un tal modo di pensare appare, infatti, collegato ad un inesatto modo di descrivere la prelazione di cui alla legge n. 1089 del 1939.

Quest'ultima non opera alla stregua dell'omonimo istituto civilistico-posito, questo, d'altra parte, impossibile sol che si consideri che la prelazione si esercita sempre con riferimento ad una proposta di alienazione (art. 732 Cod. civ.; art. 8 L. 26 maggio 1965 n. 590; art. 38 L. 7 luglio 1978 n. 392) e non, come avviene ai sensi della legge n. 1089 del 1939, con riferimento ad un contratto già concluso — ma costituisce espressione di un potere di acquisizione coattiva delle cose di interesse storico e artistico di proprietà di privati da esercitarsi, in occasione di negozi di trasferimento della proprietà delle medesime (Cass., 8 febbraio 1982 n. 720; VI, 17 gennaio 1984 n. 6, 1984, I, 62), sicché il provvedimento con cui si esercita in concreto la prelazione deve essere ricondotto alla più generale categoria degli atti ablatori. È questa, d'altra parte, una necessaria conseguenza della configurazione data alla prelazione dalla legge, che fa appunto discendere l'acquisto in capo all'Amministrazione dal provvedimento con cui il potere è stato esercitato, con la specificazione che tale acquisto opera — come avviene per tutti gli atti ablatori — dalla data di adozione del provvedimento e non dall'epoca della notificazione (art. 32, terzo comma, legge n. 1081 del 1939).

Nessuna sostituzione dell'Amministrazione al soggetto alienante nel negozio posto in essere dai privati avviene, pertanto, con il provvedimento con cui viene esercitata la prelazione di cui alla legge n. 1089 del 1939, dal quale anzi, oltre che un effetto propriamente costitutivo, discende anzi un effetto caducatorio del negozio di alienazione (Cass. 8 febbraio 1982 n. 720, cit.).

Tale essendo la configurazione della prelazione di cui alla legge n. 1089 del 1939, nessun danno giuridicamente rilevante può configurarsi per gli odierni appellanti in relazione alla caducazione dell'assetto contrattuale posto in essere con l'atto (transattivo) del 13 marzo 1978, discendente dall'esercizio della prelazione.

Tale atto, infatti, in quanto comportante l'alienazione di un fondo sottoposto al vincolo di particolare interesse storico-artistico, nasceva, per espressa configurazione normativa, come sospensivamente condizio-

nato all'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'Amministrazione dei Beni culturali. Di ciò, peraltro, le parti contraenti erano ben consapevoli, dal momento che nelle premesse del rogito si legge che qualora venisse a mancare quella che viene definita « autorizzazione relativa al vincolo archeologico esistente sul terreno oggetto della compravendita », « il presente atto si intenderà risolto di diritto ad ogni effetto e conseguenza di legge senza alcun gravame per le parti ».

3. - Fondata, è invece, l'ultima censura, con cui gli appellanti deducano che erroneamente il primo giudice avrebbe limitato l'accoglimento del ricorso di primo grado alla parte del decreto relativa al « prezzo » della prelazione. L'atto con cui si era esercitata la prelazione costituisce, infatti, un provvedimento unitario, di cui la corretta identificazione delle modalità di determinazione del prezzo costituisce un presupposto essenziale.

Nel caso in esame il T.A.R. ha accertato che l'Amministrazione « non poteva riferirsi semplicemente al prezzo indicato nel predetto contratto », ma che, invece, in considerazione della complessa natura del negozio ed in applicazione del secondo comma dell'art. 31 della legge n. 1089 del 1939, « avrebbe dovuto stabilirlo sulla base di un'autonoma determinazione, enunciando e precisando i criteri valutativi seguiti ».

Val quanto dire che, nel caso in esame, la facoltà di acquisto da parte dell'Amministrazione andava esercitata mediante modalità che implicavano l'autonoma determinazione del prezzo da parte del Ministro. Si è pertanto dinanzi ad un non corretto modo di esercizio del potere di prelazione che, secondo i principi generali, si riverbera sulla legittimità del provvedimento adottato e ne impone l'integrale caducazione.

Né argomento in contrario potrebbe essere tratto dalla disciplina del terzo comma dell'art. 31, che prevede la fissazione del prezzo da parte di un'apposita Commissione all'uopo costituita, « ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro ». Si tratta, infatti, di una procedura che presuppone il corretto uso del potere di prelazione, e cioè l'esercizio della facoltà di acquisto mediante autonoma determinazione del prezzo da parte dell'Amministrazione. La Sezione ha già, del resto, altre volte dichiarato illegittimo il provvedimento con cui la facoltà di acquisto da parte dell'Amministrazione è stata esercitata con modalità diverse da quelle previste dalla legge (VI, 17 gennaio 1984 n. 6, con riferimento alla facoltà di acquisto prevista dall'art. 39 della legge n. 1089 del 1939).

L'appello deve, pertanto, essere accolto sotto il profilo cennato, ed in riforma della decisione di primo grado, deve essere pronunciato l'integrale annullamento del decreto ministeriale impugnato in primo grado.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI sentenza 7 ottobre 1987 n. 806 - Pres. Ancora, Est. Pajno - Soc. Colli Fioriti (avv. Lubrano) c. Ministero beni culturali ed ambientali (avv. St. Nucaro).

Demanio - Beni storici ed archeologici - Vincolo diretto - Tutela beni individuati - Occupazione - Ricerche archeologiche.

Demanio - Beni storici ed artistici - Vincolo diretto - Motivazione - Indicazione bene e particelle catastali.

Demanio - Beni storici ed artistici - Vincolo indiretto - Motivazione - Finalità e presupposti di fatto.

È legittima l'imposizione di un vincolo diretto ex lege 1089/1939 quando siano dichiarate di particolare interesse cose obiettivamente esistenti ed espressamente indicate mentre nella fase delle semplici ricerche archeologiche l'Amm.ne è tenuta a fare uso dell'occupazione prevista dall'art. 43.

È sufficientemente motivato il provvedimento di imposizione di vincolo diretto che contenga la contemporanea indicazione del complesso archeologico da tutelare e delle particelle catastali su cui esso insiste.

È legittimo il provvedimento d'imposizione di un vincolo indiretto ed in particolare quello che decida la creazione di una fascia di rispetto intorno al bene tutelato con conseguente divieto assoluto di edificabilità quando vi siano specificate sia le finalità che esso intende perseguire, sia le circostanze che hanno determinato tale scelta in relazione alla natura, alle caratteristiche del bene ed alla sua ubicazione.

DIRITTO. — 1. - Sia il ricorso proposto dalla Società Colli Fioriti (n. 358/84 R.G.) che quelli proposti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali (n. 1167/84 e n. 1168/84 R.G.), riguardano provvedimenti fra loro connessi, concernendo il primo la legittimità dell'atto con cui è stato imposto il vincolo diretto su area in cui insistono i resti di una città fortificata di epoca romana repubblicana (probabilmente l'antica Tellene), ed i secondi la legittimità dei provvedimenti con i quali, allo scopo di garantire la visibilità e la godibilità di tale città fortificata, e la comprensione dell'assetto originario della medesima, è stata istituita intorno ad essa una zona di rispetto, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, nella quale è stata vietata la realizzazione di nuove costruzioni o l'alterazione di quelle già esistenti, ed ammessa una utilizzazione di cultura orticola purché non con piante ad alto fusto, diverse da quelle tradizionali. Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno disporre la riunione dei tre procedimenti.

2. - Nell'ordine logico deve, preliminarmente essere esaminato l'appello proposto dalla Società Colli Fioriti avverso la decisione della II Sezione del TAR del Lazio n. 1089 del 1983, concernente il decreto n. 31812 del 23 settembre 1980, con il quale sono stati dichiarati di particolare interesse archeologico, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, alcuni terreni della medesima società, insistendo su di essi « importanti strutture di una costruzione di epoca repubblicana, i cui limiti sono ben definiti da una cinta muraria visibile, e di una villa romana anch'essa visibile ».

Si tratta infatti, del provvedimento di imposizione del vincolo diretto ai sensi della legge n. 1089 del 1939, la cui legittimità costituisce, pertanto, il presupposto della legittimità dei successivi decreti di imposizione del vincolo indiretto, oggetto dei ricorsi n. 1967/84 e 1968/84.

Il cennato decreto del 23 settembre 1980 è stato ritenuto legittimo dal primo giudice, sulla scorta della considerazione che il terreno sottoposto al vincolo diretto appare interamente interessato, come risulta dalla documentazione in atti « dallo sviluppo di una cittadella fortificata di epoca repubblicana i cui resti, in gran parte bene visibili e già largamente individuati, sono costituiti dalla cinta muraria, da una villa romana e da edifici e strade che, nel loro insieme, costituiscono un tessuto urbanistico unitario ».

Il primo giudice ha osservato che il provvedimento impugnato dà atto dell'esistenza di tali reperti e della relativa localizzazione, sicché risulterebbe evidente l'esistenza dei presupposti per l'imposizione del vincolo diretto.

Di tale pronuncia si duole peraltro la Società Colli Fioriti, la quale deduce che l'Amministrazione dei beni culturali non si sarebbe attenuta ai consolidati principi che richiedono, per l'imposizione del vincolo diretto di notevole interesse archeologico, la già acquisita certezza sull'esistenza delle cose da tutelare e sulla consistenza ed estensione del deposito. Dal riscontro testuale del decreto impugnato non risulterebbero esattamente quali siano i beni che si è inteso tutelare, non rispondendo alle esigenze di una specifica individuazione l'indicazione generica di un complesso, del quale non sarebbero sufficientemente individuati gli elementi costitutivi.

L'imposizione del vincolo sarebbe stata, peraltro, posta in essere soltanto sulla base di alcuni saggi conoscitivi che avrebbero fornito una rappresentazione soltanto preventiva dei beni da tutelare, mentre il decreto impugnato precluderebbe immotivatamente qualunque utilizzazione agricola sul presupposto implicito dell'esistenza di una zona di fragilità dell'assetto geomorfologico.

I diversi profili di doglianza prospettati con il gravame della Società interessata (profili che, peraltro, non sembrano riprodurre gli originari

motivi di ricorso spiegati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ma i rilievi introdotti per la prima volta con semplice memoria dinanzi al TAR) appaiono tutti privi di consistenza, e devono essere pertanto disattesi.

Va, in proposito, in primo luogo ricordato che con il decreto del 23 settembre 1980 sono state sottoposte al vincolo diretto « Strutture di una costruzione di epoca repubblicana, i cui limiti sono ben definiti da una cinta muraria visibile » e, strutture « di una villa romana, anch'essa visibile ». Nel medesimo provvedimento viene altresì precisato che i resti archeologici sussistenti nelle particelle di terreno analiticamente indicate sono costituiti « da una cinta muraria in opera quadrata, strade e resti di edifici ».

Risulta così evidente che con l'impugnato decreto del 23 settembre 1980 non sono state dichiarate di particolare interesse cose la cui esistenza era stata soltanto supposta e non ancora accertata; bensì cose obiettivamente esistenti ed in quanto tali, espressamente indicate. Più precisamente, i terreni di proprietà della Società Colle Fioriti non sono stati sottoposti a vincolo diretto — come, nella sostanza sostiene l'appellante — nella supposizione che in essi insista un deposito archeologico la cui esistenza e consistenza è ancora da accertare, ma, al contrario, sono stati dichiarati di notevole interesse ai sensi della legge n. 1089 del 1939, proprio perché su di essi obiettivamente insistono i resti del complesso archeologico nel medesimo provvedimento indicato. Fuor di luogo appare, pertanto, il riferimento, operato dalla Società ricorrente, all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'imposizione del vincolo diretto sulle cose di notevole interesse archeologico sarebbe necessaria la già acquisita certezza sulla esistenza delle cose da tutelare e sulla consistenza del deposito, dovendo, in mancanza di ciò, l'Amministrazione ricorrere agli strumenti provvisori previsti dall'art. 43 della medesima legge n. 1089 del 1939 (VI, 30 settembre 1980 n. 778), dal momento che esso concerne l'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie in esame, della imposizione del vincolo su di un terreno sul quale non sussista la certezza dell'esistenza di reperti archeologici. La *ratio* sottesa da tale indirizzo giurisprudenziale è che in linea di massima, allorquando si sia nella fase delle semplici ricerche archeologiche, l'Amministrazione deve far uso (non della imposizione del vincolo ma) dello strumento dell'occupazione previsto dall'art. 43 della legge n. 1089 del 1939, e che è finalizzato, appunto, alla effettuazione di lavori di ricerca archeologica o alla realizzazione di opere di ritrovamento di cose di interesse archeologico. Nel caso, in esame, invece, come risulta dalle relazioni depositate in atti da parte dell'Amministrazione appellante (e che vengono in rilievo non ai fini dell'integrazione della motivazione, ma quali atti istruttori) e dalla documentazione prodotta in causa

dalla stessa società Colli Fioriti (si veda, in particolare, l'articolo di Mette Moltensen «La Giostra - Tellenze?» pubblicato nell'anno 1978 sui Quaderni del Centro di studio per l'archeologia etrusco-italica e depositato in fotocopia da parte della Società appellante nel giudizio di primo grado concernente la legittimità del vincolo indiretto) l'insediamento esistente nella località «la Giostra» era conosciuto da lunghissimo tempo, tant'è che il medesimo era stato identificato, sin dal secolo scorso (probabilmente a torto) da parte del Nibby, con l'antica città di Tellenze; mentre lo stesso è stato successivamente oggetto, negli anni che vanno dal 1976 al 1978 (prima quindi, della imposizione del vincolo) di tre campagne di scavi, che hanno, tra l'altro, consentito di scoprire all'interno delle mura, resti di un edificio di grandi dimensioni, costruito sopra fondamenta di grossi blocchi di tufo conservati per una altezza di cm. 20 e munito di canali di scolo, nonché di una cisterna scavata nella roccia del diametro di m. 7,11. Risulta così evidente che l'imposizione del vincolo diretto (anche) sull'area di proprietà della Società Colli Fioriti è avvenuta non allo scopo di realizzare attività di ricerca archeologica ma a conclusione di tale attività di ricerca (articolata in tre campagne di scavo) che ha consentito di appurare che l'insediamento in questione costituisce un *oppidum* fortificato, strategicamente ubicato, e considerato, secondo l'apprezzamento tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, di notevole interesse archeologico.

Esattamente, pertanto, il primo giudice ha rilevato — risultando tale circostanza dalla attività istruttoria svolta dall'Amministrazione e dalla documentazione prodotta in atti dalle parti — che il terreno sottoposto a vincolo diretto è interamente interessato, dallo sviluppo di una cittadella fortificata di epoca romana repubblicana, i cui resti sono costituiti da una cinta muraria, da una villa romana e da edifici e strade che nel loro insieme costituiscono un tessuto urbanistico unitario.

3. - Ugualmente privo di consistenza è il rilievo, pure formulato dalla società appellante, secondo cui dal decreto impugnato non risulterebbe quali siano esattamente i beni che si è inteso tutelare, non rispondendo alle esigenze di specifica individuazione l'indicazione effettuata in termini del tutto generici, diretti unicamente alla descrizione sommaria di un complesso.

Il decreto del 23 settembre 1980 indica, infatti, espressamente ed analiticamente, le singole particelle catastali, del terreno di proprietà della società ricorrente, in cui risultano localizzati i reperti archeologici, mentre questi ultimi sono indicati come «importanti strutture di una costruzione di epoca repubblicana i cui limiti sono ben definiti da una cinta muraria visibile e da una villa romana anch'essa visibile», con l'ulteriore specificazione che essi sono costituiti «da una cinta muraria

in opera quadrata, strade e resti di edifici». Risulta pertanto evidente che con il decreto impugnato si è inteso espressamente tutelare l'insediamento originario delimitato dalla cinta muraria ed i resti della vicina villa romana, mentre l'indicazione delle singole particelle di terreno, di proprietà della ricorrente, su cui insistono i reperti archeologici esclude che il vincolo diretto sia stato illegittimamente imposto su una estensione di terreno eccessiva o sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela.

L'obbligo di una puntuale motivazione dei decreti di imposizione del vincolo diretto, nonché di una puntuale indicazione dei reperti archeologici obbedisce allo scopo di limitare entro il necessario il sacrificio imposto ai privati proprietari: consegue da ciò che, allorquando, come nel caso in esame, le strutture che costituiscono l'insediamento siano state indicate, e siano state, altresì, espressamente indicate le singole particelle di terreno in cui risultano ubicati i beni da tutelare, il vincolo risulta legittimamente imposto, in quanto la contemporanea indicazione del complesso archeologico e delle particelle su cui esso insiste consente di cogliere la correlazione tra estensione del bene archeologico tutelato ed estensione dell'immobile di proprietà privata sottoposto a vincolo. Un provvedimento del genere potrebbe essere, eventualmente, ritenuto illegittimo, (non per difetto di motivazione ma) per carenza od errore sui presupposti, ove si dimostrasse che su una superficie sottoposta al vincolo diretto, non insiste, in realtà, il bene archeologico che si assume esistente e che si intende tutelare. Nessuna censura del genere è stata, peraltro, mai prospettata dalla società appellante.

4. - Gli argomenti sopra esposti evidenziano, altresì, l'inconsistenza del rilievo secondo cui l'imposizione del vincolo sarebbe avvenuta soltanto sulla base di alcuni saggi conoscitivi che avrebbero fornito una rappresentazione soltanto presuntiva dei beni da tutelare. Alla dichiarazione di particolare interesse archeologico si è infatti pervenuto a conclusione di tre campagne di scavi.

5. - Priva di fondamento è, poi, l'ulteriore considerazione secondo cui l'impugnato provvedimento, impositivo del vincolo diretto, precluderebbe qualsiasi utilizzazione agricola del terreno sul presupposto implicito dell'esistenza di una situazione di fragilità dello assetto geomorfologico della zona.

Con il decreto del 23 settembre 1980, l'Amministrazione dei beni culturali ha fatto divieto, oltre che di edificare manufatti, anche di «alterare le attuali quote del suolo e di eseguire arature e scavi agricoli a profondità superiore a trenta centimetri: misure queste che agevolmente si spiegano non con la presunta fragilità sotto il profilo

geomorfologico della zona, ma con l'ovvia considerazione che una attività di scavo agricolo condotta a profondità superiore rispetto a quella consentita avrebbe sicuramente compromesso sia i reperti archeologici tutelati, sconvolgendo lo strato di terreno su cui i medesimi insistono, che pregiudicano la possibilità di reperire altre testimonianze frutto di un lavoro di ulteriore approfondimento dell'attività già portata a compimento.

Quanto, infine, al rilievo secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione traendone le necessarie conseguenze ai fini dell'accoglimento del ricorso, il comportamento processuale dell'Amministrazione, che aveva ommesso di ottemperare ad un provvedimento istruttorio con cui era stato richiesto il deposito della documentazione concernente l'istruttoria posta in essere prima dell'imposizione del vincolo, pare sufficiente ricordare che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'inottemperanza dell'Amministrazione alle richieste istruttorie del giudice autorizza quest'ultimo, a trarre da tale omissione conseguenze sfavorevoli, ed utili a corroborare quanto eventualmente già emerga dai dati probatori forniti dal ricorrente (fra le tante, VI, 9 maggio 1983 n. 345).

L'omesso deposito, da parte dell'Amministrazione dei documenti richiesti dal giudice, costituisce pertanto comportamento processuale da valutare nel contesto degli elementi probatori già forniti dalla parte ricorrente ed alla stregua dei motivi di censura da questa prospettati, ma non costituisce una circostanza che debba necessariamente condurre all'accoglimento del ricorso.

Esattamente, pertanto, il primo giudice non ha, in concreto, ritenuto rilevante il comportamento omissivo dell'Amministrazione, risultando comunque infondato, avuto riguardo alle censure dedotte, il ricorso di primo grado proposto contro il provvedimento di vincolo diretto.

L'appello proposto dalla Società Colli Fioriti avverso la decisione del TAR del Lazio, Sez. II n. 1089 del 22 novembre 1983 devè, pertanto, essere respinto.

6. - Devono poi essere esaminati gli appelli proposti dal Ministero dei beni culturali avverso le decisioni n. 661 del 22 luglio 1983 e n. 484 del 23 marzo 1984 (quest'ultima impugnata, ovviamente, nella parte in cui si è verificata la soccombenza dell'Amministrazione); che hanno annullato rispettivamente i decreti n. 109696 e 109697 con cui era stato imposto, a tutela della zona dichiarata di particolare interesse archeologico, il vincolo indiretto di inedificabilità assoluta su alcuni terreni di proprietà della medesima Società Colli Fioriti e della Società R.E.L.A. Siffatti provvedimenti sono stati ritenuti dal TAR illegittimi in quanto

la relativa motivazione non darebbe conto delle ragioni che avrebbero indotto l'Amministrazione alla imposizione delle misure in concreto adottate, contenendo il provvedimento espressioni generiche, ripetitive di formule legislative, inidonee a dar conto delle esigenze specifiche di tutela dei reperti archeologici.

Di tali statuizioni si duole il Ministero dei beni culturali che, con distinti atti di impugnazione (di contenuto, peraltro, sostanzialmente identico), deduce che entrambi i provvedimenti di imposizione del vincolo indiretto apparirebbero congruamente motivati, in relazione alle situazioni e condizioni in concreto esistenti in loco, che sarebbero state compiutamente rappresentate nel provvedimento impugnato.

Gli appelli proposti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali sono fondati e devono, pertanto, essere accolti.

Va, in proposito, preliminarmente ricordato che, entrambi i provvedimenti di imposizione del vincolo indiretto, dopo aver ricordato i reperti già sottoposti al vincolo diretto, espressamente rilevano che « per garantire la visibilità e la godibilità del complesso fortificato e della villa romana siti su una altura, nonché la comprensione del loro assetto originario, tenuto conto dell'andamento altimetrico del terreno, è necessario creare un'area di rispetto intorno alla zona già sottoposta a vincolo diretto, limitata a nord-est dal Fosso di Fioranello, a sud-ovest dal Fosso del Divino amore, e a nord-ovest e sud-est per un raggio di trecento metri dai resti archeologici ».

Tale essendo la motivazione addotta a sostegno dei provvedimenti del 19 marzo 1982, il Collegio ritiene che la stessa possa, in concreto, esser considerata sufficiente.

La motivazione dei provvedimenti di imposizione del vincolo indiretto, di cui all'art. 21 della L. 1° agosto 1939 n. 1089, ed in particolare di quelli che, come nel caso in esame, impongono la creazione di una fascia di rispetto intorno al bene oggetto della tutela diretta ed il conseguente vincolo di inedificabilità assoluta, obbedisce allo scopo di palesare l'*iter* logico seguito dall'Amministrazione per determinare le misure adottate, al fine di valutare l'adeguatezza e la logicità del sacrificio imposto ai privati proprietari ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, e di verificare che attraverso di esse si provveda al perseguimento delle finalità dalla norma indicate, e non, invece, di altre ad esse estranee. Sotto questo profilo, il provvedimento deve contenere sia l'indicazione delle finalità che si è inteso perseguire attraverso l'imposizione del vincolo indiretto, sia l'indicazione delle circostanze che in concreto, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche del bene ed alla sua ubicazione, hanno condotto in concreto, alla scelta del tipo di tutela adottata.

A tali esigenze rispondono i provvedimenti di imposizione del vincolo indiretto sugli immobili di proprietà della Società R.E.L.A. e della Società Colli Fioriti, dal momento che i medesimi, dopo aver ricordato che essi obbediscono allo scopo di garantire la godibilità e la visibilità del complesso fortificato e della villa romana, evidenziano che la necessità di creare una fascia di rispetto è direttamente collegata con la ubicazione dei beni sottoposti alla tutela diretta (che sono « siti su un'altura ») ed all'andamento altimetrico del terreno.

I provvedimenti impugnati chiariscono, pertanto, che la creazione della fascia di rispetto intorno all'*oppidum* fortificato ed alla villa romana obbedisce allo scopo di realizzare due distinte finalità, entrambe inquadrabili fra quelle prese in considerazione dall'art. 21 (visibilità e godibilità dei reperti tutelati da una parte, e comprensione del relativo assetto originario, dall'altro), e che la scelta della misura imposta deriva, in concreto, dalla ubicazione dei reperti medesimi e dall'andamento altimetrico del terreno. I provvedimenti impugnati in primo grado appaiono, pertanto, motivati in concreto, con riferimento alla ubicazione spaziale dei medesimi, sicché non può ritenersi che la motivazione in essi contenuta sia di stile, o, comunque, meramente ripetitiva di formule legislative.

Nessuna specifica motivazione il provvedimento doveva invece contenere in ordine alla natura ed al valore dei reperti archeologici, e ciò per l'ovvia considerazione che la rilevanza di tali reperti sotto il profilo archeologico era già stata accertata con l'autonomo provvedimento — peraltro menzionato in quelli adottati ai sensi dell'art. 21 — con cui ne è stato dichiarato il particolare interesse sotto il profilo archeologico.

In tale contesto, non acquista rilievo pratico la circostanza che le relazioni redatte dalla Soprintendenza archeologica di Roma (in numero di tre, di cui due a firma del Direttore archeologico Alessandro Badini, ed una del funzionario di zona architetto Mario Petrecca) non siano state richiamate nei decreti di vincolo indiretto, e ciò per la considerazione che la sufficienza della motivazione dei medesimi appare affidata ai rilievi contenuti direttamente nei decreti adottati ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, senza la necessità di integrazione con le considerazioni formulate nelle predette relazioni.

Va, altresì, osservato che la mancanza di un espresso richiamo di tali relazioni nei provvedimenti di vincolo indiretto non appare sintomatico di una carenza di istruttoria (il richiamo alle relazioni sarebbe stato rilevante invece, per l'eventualità che fosse stato necessario integrare la motivazione dei provvedimenti); né a tal fine, appare decisivo il fatto che le tre relazioni siano prive di data dal momento che tale circostanza non consente né di affermare che le stesse siano state pre-

disposte prima della emanazione dei provvedimenti, né di escludere che le stesse siano redatte in epoca successiva.

La doglianza appare, sotto diversi profili, priva di consistenza.

Il T.A.R., del resto ha correttamente rilevato che almeno una di essa è stata certamente predisposta prima dell'emanazione dei decreti di vincolo, risultando allegata ad una nota della Soprintendenza del 1° agosto 1980, il che vale, comunque, ad escludere, che nel caso di specie sia mancata una istruttoria.

Per ciò che concerne le altre due relazioni, va osservato che se quella a firma dell'architetto Petrecca sembra essere stata redatta, avuto riguardo al suo contenuto, dopo l'imposizione del vincolo indiretto (preoccupandosi essa di illustrarne le singole disposizioni) la seconda relazione a firma dell'architetto Badini pare contenere un approfondimento delle ragioni che hanno portato alla proposizione del vincolo indiretto di inedificabilità assoluta: non a caso, del resto, la medesima relazione è stata criticata dalla società appellante, la quale considera il suo contenuto idoneo ad evidenziare ulteriori profili di illegittimità dei decreti di imposizione del vincolo, già formulati in primo grado con i motivi aggiunti e riproposti in questa sede con apposita memoria.

7. - La rilevata fondatezza delle impugnazioni proposte dal Ministero dei beni culturali avverso le decisioni di primo grado che avevano pronunciato l'annullamento dei decreti di imposizione del vincolo indiretto sui terreni di proprietà della Società R.E.L.A. e della Società Colli Fioriti comporta la necessità di procedere all'esame degli ulteriori profili di illegittimità, esclusivamente da quest'ultima già dedotti in prime cure, dichiarati assorbiti dal Tribunale e riproposti in sede di appello.

Deduca, in particolare, la Società Colli Fioriti che nella fattispecie non si sarebbe tenuto conto della circostanza che i beni archeologici da tutelare sarebbero costituiti da strutture appena affioranti sul terreno, cosicché le stesse costituirebbero una realtà che potrebbe essere vista e « goduta » solo sul posto, e non da lontano, anche perché i reperti si troverebbero su un'area che, pur essendo sopraelevata, sarebbe coperta dalla vegetazione. Il provvedimento concernente la Società Colli Fioriti sarebbe, pertanto inficiato da un evidente errore nei presupposti, essendosi attraverso di esso inteso garantire la conservazione di prospettive inesistenti.

Va, in proposito, preliminarmente osservato che il decreto di imposizione del vincolo indiretto è stato adottato allo scopo di realizzare diverse esigenze tutte riferibili a quelle prese in considerazione dall'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, ciascuna delle quali, isolatamente considerata, appare idonea a fondare la legittimità del provvedimento. Mentre, infatti, la « visibilità » del complesso archeologico appare legata alla necessità

di garantire la possibilità complessiva di percepire i reperti anche da diversi punti di vista, la « godibilità » ha invece riferimento alla oggettiva inserzione del complesso nell'ambiente circostante, ed esige di conseguenza che, non si realizzino, nell'area posta attorno ad esso e costituita come fascia di rispetto, opere contrastanti, anche nel loro aspetto formale, con il significato storico del bene tutelato; la necessità di assicurare la « comprensione » dell'assetto originario del complesso in questione appare, infine, legata alla sua particolare natura di (cittadella fortificata), ed alla relazione che la lega, in qualità di insediamento destinato ad esigenze prevalentemente militari e di difesa, con i luoghi in cui esso è ubicato.

Il complesso archeologico in questione costituisce, infatti un *oppidum* fortificato che risulta ubicato su di una altura per esigenze strategiche e di difesa militare, sicché il venir meno dell'assetto originario del luogo (ed in particolare, la possibilità di edificare lungo i dorsali dell'altura) comporterebbe la perdita della possibilità di apprezzare la posizione strategica del complesso e, di conseguenza, il suo significato originario.

Deriva da ciò che anche se dovesse non apparire l'esigenza di mantenere la « visibilità » dei reperti in questione, non per questo potrebbe ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato, apparendo esso, comunque, legato ad altre finalità, ricomprese fra quelle indicate nell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, ed idonee a fondarne la legittimità.

Per altro verso, va notato che la circostanza che i reperti si trovino in una zona coperta da vegetazione non esclude la legittimità del vincolo, ben potendo tale vegetazione essere rimossa proprio allo scopo di consentire tale visibilità, laddove la realizzazione di costruzioni sul pendio della collina (peraltro già prospettate) pregiudicherebbe definitivamente — come evidenzia la documentazione planimetrica prodotta dall'Amministrazione — la possibilità di percezione dei manufatti antichi.

Allo stesso modo, la circostanza che le mura perimetrali della cittadella fortificata siano parzialmente interrato non ne esclude la visibilità, unitamente a quella delle altre strutture esistenti nella zona sottoposta a vincolo diretto. Tale visibilità potrà, peraltro, essere significativamente migliorata con l'effettuazione di opere di restauro, laddove la realizzazione di costruzioni della fascia di rispetto pregiudicherebbe definitivamente le condizioni di visibilità del complesso. Al fine di valutare la legittimità della imposizione del vincolo indiretto ed in particolare, della prescrizione di assoluta inedificabilità, deve infatti essere tenuto presente il tipo di bene culturale cui esse ineriscono e che intendono salvaguardare, e che è costituito non da un monumento la cui percepibilità risulta definitivamente stabilita, ma da un complesso archeologico le cui condizioni di visibilità sono ulteriormente migliorabili con l'effettuazione, nel tempo, di successivi interventi di restauro.

Si tratta comunque, di osservazioni che non acquistano rilievo decisivo ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, dal momento che esso mira soprattutto, a garantire la comprensione e godibilità del complesso archeologico, mantenendo intatta la possibilità di percepire il significato storico. E poiché tale complesso archeologico è costituito dai resti di una città fortificata, collocata sopra una altura per esigenze di carattere strategico-militare, l'esigenza di assicurare la comprensibilità e la godibilità, implica la necessità di conservare l'ambiente circostante, che viene in rilievo non per un autonomo valore paesaggistico (nel qual caso ci si troverebbe di fronte ad un provvedimento illegittimo) ma per la imprescindibile correlazione che lo lega direttamente all'insediamento, a causa della sua natura di centro fortificato.

8. - I rilievi sopra esposti evidenziano, altresì che il contenuto delle relazioni predisposte dall'Amministrazione, lungi dal porre sintomaticamente in luce profili di illegittimità del provvedimento di vincolo indiretto, appare idoneo a giustificare le misure adottate. Del contenuto di tali relazioni la Società appellante sembra, innanzi tutto, fare una lettura parziale, che ricorda alcuni soltanto dei resti archeologici, omettendo di considerare altri reperti di notevole interesse (quali i resti monumentali della villa romana di età imperiale, ed in particolare della grossa cisterna della medesima), e comunque di fornire la necessaria visione unitaria del complesso.

Le affermazioni, pure contenute nella seconda relazione a firma dell'architetto Badini, secondo cui l'intera collina su cui sorgono i reperti archeologici dovrebbe costituire « monumento » da tutelare, non comporta, come sembra suggerire la società appellante, che l'ambiente stesso in cui si inseriscono i medesimi reperti sia stato considerato bene archeologico, ma obbedisce allo scopo di porre in luce la particolare correlazione esistente nella fattispecie tra la cittadella fortificata e la sua ubicazione, dovuta a scelte di natura strategico-militare, con la conseguente necessità di mantenere l'assetto dei luoghi per apprezzare il significato proprio dell'insediamento. Sulla collina, del resto, non grava alcun vincolo diretto — che è, quello che riguarda i beni di particolare interesse archeologico — ma è stato, invece, imposto il vincolo indiretto ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939; il che evidenzia che la stessa è stata considerata dall'Amministrazione fra le « condizioni di ambiente » del bene archeologico, che devono essere salvaguardate per la fruibilità in senso ampio del medesimo, e quindi come un oggetto non immediato ma strumentale di tutela.

9. - Le superiori notazioni rendono, infine, evidente che con il decreto ex art. 21 della legge n. 1089 del 1939 il Ministero dei beni culturali

non ha inteso conservare o tutelare le bellezze panoramiche e paesaggistiche che si godono dal complesso archeologico, ma conservare l'ambiente naturale in cui esso insiste, in quanto ritenuto, con un giudizio che costituisce espressione di discrezionalità tecnica, condizione indispensabile per la stessa comprensione del significato del bene archeologico.

Nel provvedimento di imposizione del vincolo indiretto, risultano poi, espressamente indicate, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, le cose che presentano interesse archeologico, che sono quelle già sottoposte al vincolo diretto. A tal fine, viene infatti richiamato espressamente, nel decreto del 19 marzo 1982, il precedente atto con cui i reperti in questione sono stati dichiarati di particolare interesse archeologico.

10. - L'accertata infondatezza dell'appello proposto dalla Società Colli Fioriti avverso la decisione del TAR del Lazio n. 1089 del 1983, e la conseguente piena legittimità del provvedimento n. 318012 del 23 settembre 1980, con cui è stato imposto il vincolo diretto sui reperti archeologici in questione, evidenzia infine l'infondatezza della censura (pure riproposta in grado di appello con la memoria) con cui era stata dedotta l'illegittimità derivata del decreto impositivo del vincolo indiretto sui terreni della medesima società Colli Fioriti.

11. - In conclusione, l'appello proposto dalla Società Colli Fioriti avverso la decisione n. 1089 del 1983 della II Sezione del TAR del Lazio deve essere respinto, risultando di conseguenza confermata la legittimità del provvedimento di imposizione del vincolo diretto del 23 settembre 1980.

Devono, invece, essere accolti appelli proposti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali avverso le decisioni della II Sezione del TAR del Lazio n. 661 del 1983 e n. 484 del 1984, sicché, in riforma delle impugnate sentenze, deve essere pronunciato il rigetto dei ricorsi di primo grado a suo tempo proposti dalla Società Colli Fioriti e dalla Società R.E.L.A. rispettivamente avverso i decreti n. 109696 e 109697 del 19 marzo 1982, con cui è stato imposto il vincolo indiretto su alcuni immobili delle medesime società.

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 19 gennaio 1987 n. 410. Pres. Zucconi - Est. Sgroi - P. M. Caristo (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. Pestalozza (avv. Vacca).

Tributi erariali indiretti - Imposta di successione - Interessi - Imposta complementare - Imputabilità del ritardo - Accertamento infondato poi corretto dall'ufficio - Non esonera dall'obbligazione di interessi.
(l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 1; l. 20 marzo 1961, n. 147).

Se pure l'obbligazione per gli interessi sull'imposta complementare non consegue al puro e semplice ritardo ma richiede un fatto imputabile al debitore, non vale a giustificare l'inadempimento la notificazione di un atto di accertamento gravemente infondato, e successivamente corretto dall'ufficio, perché ciò rientra in una seria causale autonoma e non influente sull'obbligo di corrispondere gli interessi sulla imposta complementare definitivamente determinata (1).

(omissis) Si deve, pertanto, esaminare il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria che deduce la violazione ed erronea applicazione della legge 26 gennaio 1961 n. 29 e della legge 26 marzo 1962 n. 147, nonché alla legge 12 giugno 1930 n. 742 e della legge tributaria sulle successioni approvata con r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), osservando che l'imputabilità della mancanza degli elementi occorrenti per la liquidazione dei tributi sulla successione è conseguenza della violazione di un obbligo di fedele dichiarazione del valore, a carico dei soggetti a tanto tenuti, e che la divergenza fra il valore dichiarato e quello accertato è da sola sufficiente a far sorgere l'obbligo degli interessi a carico dei contribuenti, giacché

(1) La sentenza è sicuramente corretta. Desta tuttavia meraviglia l'impegno profuso dalle Sez. Unite per la risoluzione di un caso lineare. Se l'obbligazione per gli interessi discende dalla mora, l'imputabilità della mora non solo è presunta ma è pressoché indefettibile; meno che mai il fatto causativo dell'adempimento non completo (ossia la non fedele dichiarazione) può essere influenzato da fatti successivi dell'ufficio (accertamento).

tali interessi moratori sono dovuti per il solo fatto del ritardo nell'adempimento del pagamento delle imposte.

L'Amministrazione rileva che le Pestalozza non hanno presentato alcuna dichiarazione integrativa di valore (ex art. 12 legge n. 742 del 1930), neppure nel ricorso alla Commissione, e sono tenute a pagare gli interessi sulle imposte liquidate con riferimento ai maggiori valori definitivamente accertati, fino all'effettivo pagamento.

Nella specie, secondo l'Amministrazione, non poteva essere determinante (come erroneamente aveva affermato la Commissione Centrale) la circostanza che l'Ufficio aveva annullato per un grosso cespite il valore accertato in via cautelativa perché, mentre il notevole divario risulta dall'entità stessa degli interessi (ammontanti ad oltre due milioni annui), la distinta valutazione per i diversi cespiti avrebbe facilitato la presentazione di una dichiarazione integrativa. Pertanto, conclude l'Amministrazione, gli interessi sono dovuti fino alla data dell'effettivo pagamento, a far tempo dalla data di esigibilità dei tributi principali.

Il ricorso è fondato. L'errore della decisione impugnata consiste nell'aver limitato, nel tempo, la decorrenza degli interessi moratori, pur avendo riconosciuto, in linea di principio, l'esistenza di un divario fra il valore dichiarato dalla parte e quello definito in sede di determinazione di imposta complementare, e cioè il fatto costitutivo dell'obbligo degli interessi moratori, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le altre conformi, Cass. 9 novembre 1977 n. 4789; Cass. 6 gennaio 1979 n. 60; 26 aprile 1979 n. 2414; 14 gennaio 1982 n. 223; 5 marzo 1984 n. 1546; 4 settembre 1984 n. 4755; sez. un. 10 dicembre 1984 n. 6478).

L'implicita *ratio* della decisione impugnata consiste nell'affermazione che a decorrere dal 5 dicembre 1963 è sorta una causa del tutto indipendente del ritardo, da sola sufficiente a giustificare il ritardato adempimento dei contribuenti, e cioè un avviso di accertamento di valori illegittimo per quanto atteneva ad alcuni cespiti non solo non suscettibili di giudizio di congruità, ma rettificati per un ammontare rilevantissimo; avviso peraltro riconosciuto illegittimo dalla stessa Amministrazione, che lo ha sostituito con un altro notificato il 30 settembre 1970. L'errore della Commissione Centrale dipende, in primo luogo, dalla omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla circostanza che anche nell'avviso del 1970 i valori dei cespiti immobiliari erano stati valutati nella stessa misura indicata nel precedente avviso del 1963 e che il concordato è stato stipulato tenendo presenti detti maggiori valori, assai lontani da quelli originariamente dichiarati dai contribuenti (il divario era di circa 167 milioni). L'omissione della considerazione di detta circostanza decisiva, da cui risultava che il valore attribuito in sede di

denuncia di successione dai contribuenti agli immobili non aveva alcuna giustificazione, ha portato all'errore di diritto giustamente denunciato dall'Amministrazione, in quanto la differenza tra l'imposta pagata in via principale e quella dovuta e determinata in sede di imposta complementare non era stata influenzata dall'illegittimo accertamento dell'Ufficio relativamente ad altri valori (mobili e crediti), ma dipendeva esclusivamente dal divario dei valori immobiliari. Risultava pertanto l'elemento costitutivo dell'obbligo del pagamento degli interessi e cioè la « insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione » (legge n. 147 del 1962). Come risulta dal secondo comma dell'art. unico della suddetta legge interpretativa, l'esonero dal pagamento degli interessi « a decorrere dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale » è accordato soltanto se non è dipesa da fatto imputabile al contribuente la suddetta insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo; ed è evidente che l'illegittima pretesa dell'Amministrazione di elevare i valori di altri beni, su cui non era dovuto il tributo complementare, non esclude il fatto imputabile al contribuente, che deve valutarsi in relazione al tributo complementare effettivamente dovuto. Gli interessi dipendono, invero, non soltanto dal tempo, e cioè dal ritardo nel pagamento, ma anche dalla base di commisurazione di tale somma accessoria, e cioè dall'importo del tributo complementare, liquidato in ritardo per effetto della insufficienza degli elementi contenuti nella dichiarazione originariamente (nonché in altre eventuali dichiarazioni successive, che non risultano considerate dalla Commissione Centrale). Che anche la « durata » di tale ritardo (e cioè l'altro elemento che concorre a determinare la misura degli interessi) non fosse estraneo al fatto imputabile al contribuente risulta dal rilievo che i contribuenti, nell'ambito del loro dovere di collaborazione strumentale rispetto all'adempimento degli obblighi tributari, avrebbero ben potuto neutralizzare gli effetti del ritardo con cui l'Amministrazione ha riconosciuto la parziale illegittimità dell'avviso di accertamento del 1963 con una dichiarazione integrativa relativa ai cespiti immobiliari, in ordine ai quali quella illegittimità non sussisteva, mettendo l'Ufficio in condizione di liquidare l'imposta complementare limitatamente agli immobili. In tal caso, infatti, se l'Ufficio ma avesse acceduto ad una richiesta di liquidare separatamente (anche nelle forme del concordato) il tributo complementare sui maggiori valori immobiliari, i contribuenti avrebbero interrotto l'efficacia causale della primitiva inesattezza contenuta nella denuncia di successione (cfr. Cass. 20 luglio 1977 n. 3247, in ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa, non esoneratrice della responsabilità del contribuente). Invero, deve sottolinearsi che nel sistema della legge speciale il ritardo nell'adempimento — oggettivamente produttivo di vantaggio per il *solvens*

e di danno per l'*accipiens* — non è sufficiente da solo, con riguardo all'imposta complementare, ma si fonda su una negligente dichiarazione di valore, presuntivamente imputabile al contribuente, salva prova contraria. Questa prova non può riguardare l'illegittimo operato dell'Amministrazione riguardante altri cespiti e non influente sulla determinazione dell'imposta complementare in definitiva dovuta, proprio per l'estraneità di detto comportamento sia sull'ammontare dell'imposta, sia sul divario fra i valori immobiliari dichiarati e quelli definitivamente accertati. Si tratta di due serie causali del tutto indipendenti ed autonome, una delle quali (quella posta in essere dall'Amministrazione) non ha rilievo nell'ambito della legge n. 147 del 1962 perché non ha influito sugli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare, come è previsto nella legge interpretativa citata, che contiene elementi di specialità rispetto alle corrispondenti norme del codice civile, in relazione alle necessità di acquisire tutti gli elementi per la liquidazione dell'imposta complementare sui trasferimenti. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 20 gennaio 1987 n. 460 - Pres. Brancaccio - Est. Maltese - P. M. Paolucci (conf.). Soc. SIR c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Linguiti).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Ricorso alla Corte di appello - Termine per ricorrere alla Commissione Centrale non ancora decorso - Omessa eccezione innanzi alla Corte d'appello - Deduzione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40).

La proposizione del ricorso alla Corte d'appello prima che sia decorso il termine per ricorrere alla Commissione Centrale comporta una improcedibilità temporanea superata per acquiescenza dell'altra parte che non abbia proposto la relativa eccezione; l'improcedibilità non può di conseguenza dedursi con ricorso per Cassazione (1).

(1) Decisione da condividere. L'improcedibilità del ricorso stabilita nell'art. 40 è posta al fine di impedire la duplice impugnazione nelle due sedi; essa non può di conseguenza essere dichiarata né quando il termine matura prima della decisione della corte, né quando l'altra parte (anzi tutte le altre parti) consentono, non sollevando eccezioni, alla scelta della corte di appello come giudice della impugnazione. Si dovrebbe ancora aggiungere che la parte resistente non possa sollevare l'eccezione quando, per essere totalmente vittoriosa o per altra causa preclusiva, non possa validamente ricorrere alla Commissione centrale.

(*omissis*) Premesso che, ai sensi dell'art. 40, « decorso inutilmente per tutte le parti il termine per ricorrere alla Commissione centrale, la decisione della Commissione di secondo grado può essere impugnata entro novanta giorni davanti alla Corte di appello », afferma che, essendo stato il termine prorogato da leggi successive fino al 30 giugno 1978, l'Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto, prima di tale data proporre appello, essendo la Corte priva di giurisdizione nella controversia.

Il motivo è infondato e deve essere disatteso perché non dedotto dalla società Sarda Resine davanti alla Corte d'appello.

L'eccezione, invero, riflette non, come afferma la ricorrente, il difetto (temporaneo) di giurisdizione dell'autorità adita, bensì l'improcedibilità (temporanea) della domanda d'appello, fino al maturarsi del « dies ad quem » previsto dal citato art. 40 d.P.R. n. 636 del 1972: momentanea assenza della condizione di procedibilità, superabile e superata, per acquiescenza, dalla stessa società interessata, la quale non sollevò la corrispondente eccezione nella comparsa di risposta d'appello. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 gennaio 1987 n. 512 - Pres Sandulli - Est. Rocchi - P.M. Visalli (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Palatiello) c. Soc. Dragaggio Pescara.

Tributi locali - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - Società - Applicazione per decorso decennio - Estensione alle società di ogni tipo a norma dell'art. 1 legge 22 dicembre 1975 n. 694 - Efficacia per il decennio 1966-75.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3; legge 22 dicembre 1975, n. 694, artt. 1 e 7).

La norma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1975 n. 694, che ha modificato l'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 nel senso di estendere l'applicazione dell'INVIM per decorso decennio alle società di ogni tipo e oggetto, pur essendo in vigore dall'1 gennaio 1976, produce effetto anche per il decennio 1966-1975 (1).

(*omissis*) Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 cpv. della legge 22 dicembre 1975, n. 694 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., l'Amministrazione finanziaria

(1) Decisione di evidente esattezza.

deduce che le modifiche apportate dall'art. 3 d.P.R. n. 643/1972, in base alle quali l'Invim decennale è dovuta da tutte le società senza distinzione di tipo e di oggetto, si applicano retroattivamente agli incrementi maturati nel decennio scaduto alla data del 1° gennaio 1976. Conseguentemente, l'Amministrazione deduce che, nella specie, va assoggettato a tassazione l'intero incremento di valore maturato nel decennio intercorrente dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1975.

La censura è fondata.

Premesso che la nuova normativa dettata nella materia in oggetto dalla legge n. 694/75 estende l'applicazione dell'invim decennale alle società di ogni tipo ed oggetto, cancellando la previgente limitazione della obbligazione tributaria *de qua* alle sole società che svolgevano in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di immobili, va avvertito che, se il primo comma dell'art. 3 della legge citata prevede che « le disposizioni degli articoli precedenti (recanti la innovazione ricordata) hanno effetto dal 1° gennaio 1976, peraltro il secondo comma dello stesso articolo recita testualmente: « Le società e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'art. 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° gennaio 1976, entro il 31 luglio 1976, e, successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio ».

Orbene, quest'ultima disposizione, imponendo l'obbligo della dichiarazione di valore relativamente al decennio scaduto al 1° gennaio 1976, dichiarazione che costituisce la base per l'accertamento e la riscossione della imposta della quale trattasi (art. 19 del decreto n. 643/72), è sufficientemente indicativa del fatto che le modifiche apportate all'art. 3 del citato decreto (nel senso soprariocordato di estendere l'imposta a tutte le società senza distinzione di tipo o di oggetto) si applicano retroattivamente agli incrementi di valore maturati nel decennio anteriore al 1° gennaio 1976 e, quindi, al decennio di cui si discute nella specie, scaduto, appunto, al 31 dicembre 1975.

D'altronde, tale interpretazione si pone in perfetta armonia con lo scopo della l. n. 694 del 1975, che, volendo ovviare alle difficoltà di precisazione del concetto di « attività di gestione di immobili » e alla possibilità che nell'ambito del decennio potessero distinguersi, in relazione alla attività svolta saltuariamente dalla società, incrementi tassabili e incrementi non tassabili, non poteva poi consentire che la nuova norma si applicasse solo agli incrementi maturati nei decenni decorrenti dal 1° gennaio 1976, e cioè: in definitiva, dieci anni dopo la sua entrata in vigore. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 gennaio 1987, n. 722 - Pres. Scanzano - Est. Rossi - P.M. Amirante (conf.) - Rainoni c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Palatiello).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Ricorso alle Commissioni - Provvedimenti impugnabili - Atto che nega la spettanza di esenzioni pluriennali - Omessa impugnazione - Definitività.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 23; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16).

Il provvedimento dell'ufficio che nega la spettanza di una agevolazione pluriennale che non opera automaticamente è un atto idoneo a risolvere in via potenzialmente definitiva un conflitto di interessi rientrante nella previsione dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, analogamente a quanto anteriormente disponeva l'art. 23 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 (1).

(omissis) Il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 16 del d.P.R. 26 febbraio 1972 n. 636 e 23 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 nonché dell'art. 15 delle disp. sulla legge in generale (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta sia con il primo sia con il secondo motivo, sostanzialmente ripetitivo dell'altro (tranne che per la invocazione di una inammissibile « prassi » a lui favorevole), che la Commissione Centrale abbia ritenuto che avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda di esenzione dovesse essere presentato ricorso nei consueti termini e che la mancata impugnazione di quel provvedimento avesse comportato la preclusione, ex art. 23 del R.D. n. 1516/1937, di ogni possibilità di contestazione sul punto. Secondo il ricorrente la Commissione Centrale avrebbe dovuto invece considerare che il citato art. 23 del R.D. n. 1516/1937 è stato sostituito con modifiche dall'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972, e pervenire ad opposta decisione in base a tale ultima norma, applicabile al momento della comunicazione del rigetto, della sua domanda di esenzione, rilevando che la stessa non contempla, tra gli atti da impugnare nei termini di decadenza stabiliti, il provvedimento di cui si discute.

Tale assunto va respinto.

(1) In senso specifico v. Cass. 3 novembre 1986 n. 6647 in questa *Rassegna*, 1987, I, 170. Più in generale sui provvedimenti di diniego delle agevolazioni pluriennali e sulla nozione di accertamento in senso ampio da assegnare all'art. 16 cfr. la giurisprudenza riportata in nota alla sentenza citata.

L'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile per dieci anni, dalla data di inizio dell'attività produttiva, prevista dall'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635 in favore delle nuove imprese artigiane o delle nuove piccole industrie nelle località economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale, non opera automaticamente per il solo verificarsi dei suoi presupposti di fatto, ma postula l'iniziativa del contribuente con apposita domanda di ammissione al beneficio (cfr. Cass. sent. 5506/81).

E l'atto con cui l'Amministrazione Finanziaria riconosce spettare al contribuente tale esenzione, concessa dalla legge nel concorso di determinati requisiti, concretizza pur sempre — anche quando tali requisiti siano rigidamente predeterminati dalla norma in guisa che non sussista rispetto ad essi alcun margine di apprezzamento discrezionale — un operato dell'Ufficio ai sensi dell'art. 23 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516: e cioè un atto avente consistenza e natura di provvedimento amministrativo, giacché è idoneo a risolvere in via potenzialmente definitiva un conflitto d'interessi circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale di esenzione.

Ne consegue che la mancata impugnazione del provvedimento con cui a suo tempo l'Amministrazione abbia disatteso la istanza di ammissione al beneficio della esenzione impedisce ogni successiva contestazione sul punto, ostandovi la preclusione nascente dal citato art. 23 come la Commissione Centrale ha esattamente rilevato (ex Cass: sent. 3343/1978).

Né si può pervenire a diversa conclusione per l'art. 16 del citato d.P.R. n. 636/72 e per il fatto che esso non contempli, tra gli atti da impugnare nel termine di decadenza ivi stabilito, il provvedimento di cui si discute.

Quella norma richiama una serie di atti tipici, ma al limitato fine di far decorrere dalla loro notificazione il termine di decadenza della impugnazione. Ne fa cioè una elencazione non tassativa; ed infatti nulla consente di ritenere che con la stessa sia stata determinata una eccezione nei confronti di ogni altro atto od « operato » dell'Amministrazione Finanziaria nel senso di consentirne la ricorribilità senza decadenza possibile.

Nella disciplina del contenzioso tributario introdotta con il ripetuto d.P.R. 636/72 la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente mediante ricorso alle commissioni tributarie riguarda infatti tutte le controversie riconducibili — come quella in esame — nell'ambito della competenza fissato con l'art. 1° ed ancorché inerenti a tributi soppressi.

Uniformata a tali regole, la decisione qui impugnata si sottrae ad ogni censura. (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 febbraio 1987 n. 947 - Pres. Granata - Est. Sgroi - P. M. Martinelli (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Laporta) c. Tigano (avv. Pascasio).

Tributi erariali diretti - Imposta unica sul reddito delle persone fisiche - Redditi di lavoro dipendente - Indennità di buonuscita ENPAS - Imponibilità - Condizioni e limiti.

In forza della legge 26 settembre 1985 n. 482 e della sentenza della Corte Costituzionale 7 luglio 1986 n. 178, l'indennità di buonuscita corrisposta dall'ENPAS è imponibile con esclusione della parte corrispondente al rapporto tra il contributo del 2,50% a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo (1).

(omissis) Col secondo motivo l'Amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 12 lett. e), 46 e 48 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, dell'art. 2 n. 19 lett. b) della l. 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'art. 37 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, osservando:

— che l'indennità di buonuscita non è paragonabile ai sussidi assistenziali e neppure al capitale erogato nei contratti di assicurazione;

— che le differenze strutturali e funzionali dell'indennità di buonuscita rispetto all'indennità di anzianità sono irrilevanti;

— che infatti, la buonuscita non è a carico dell'ENPAS, ma di un Fondo Amministrativo del predetto Ente, alimentato in maniera prevalente dai versamenti delle Amministrazioni datrici di lavoro, mentre gli iscritti sono chiamati — secondo criteri di mutualità — a corrispondere contributi che refluiscono in una massa patrimoniale indistinta;

— che dal 1° gennaio 1976 il diritto a pensione non è più condizione per l'erogazione della buonuscita;

— che l'attribuzione dell'indennità ai più stretti congiunti superstiti risponde agli stessi criteri a cui era ispirato l'art. 2122 c.c.

— che l'esenzione da imposta dei contributi a carico del dipendente si spiega con la loro finalità;

— che l'indennità si ricollega ad un rapporto di impiego e rappresenta retribuzione (differita), così da costituire reddito e da integrare il presupposto impositivo dell'IRPEF.

(1) La sentenza ha chiuso la porta alle velleità di ritenere l'indennità di buonuscita totalmente esente dall'imposta. La disciplina dell'incidenza dell'imposta è ora riprodotta nell'art. 17 del T.U. delle imposte dirette.

Il motivo è fondato, nei limiti che risulteranno dall'esposizione che segue.

Il Collegio non può che riconfermare — non emergendo nuovi argomenti — quanto già affermato con l'ordinanza 31 gennaio 1986 n. 48 di rimessione alla Corte Costituzionale e con la successiva sentenza 22 aprile 1986 n. 2827 e cioè:

a) che il rapporto *de quo* è regolato dalla legge 26 settembre 1985 n. 482, in base al primo comma dell'art. 4;

b) che, in base alla lettera e) dell'art. 12 del d.P.R. n. 797 del 1973 come sostituito dall'art. 1) della legge n. 482 non è seriamente discutibile la ricomprensione in detta normativa dell'indennità erogata dall'ENPAS ai dipendenti statali, atteso che anche la disciplina preesistente disegnava una nozione di « reddito » in termini normativi e non in dipendenza di astratte considerazioni sulla natura e le finalità della predetta indennità.

Tuttavia, a seguito della sentenza n. 178/86 della Corte Cost. la legge n. 482 deve essere applicata secondo i criteri desunti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 commi primo e quarto, della legge stessa, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo fra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'ENPAS. I suddetti criteri sono quelli risultanti dalle circolari ministeriali n. 2 del 5 febbraio 1966 e n. 31 dell'8 agosto 1986, pubblicate nella G.U. e si sostanziano nella ricerca di tre elementi: la base imponibile; le detrazioni, il reddito di riferimento per la fissazione dell'aliquota da applicare alla base imponibile.

Base imponibile. Ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 482, la buonuscita è imponibile per un importo che si determina riducendo il suo importo di una somma fissa per ogni anno di anzianità (sulla base dei quali la suddetta indennità è stata a suo tempo calcolata dall'ENPAS); somma che per i rapporti cessati negli anni 1980-1982 è di L. 370.000 per ogni anno.

Detrazioni. La sentenza della Corte Cost. ha stabilito che il raffronto fra l'importo dei contributi a carico del dipendente e quello complessivo corrisposto va fatto con riferimento alla situazione esistente alla data del collocamento a riposo e tenendo presenti le due quote contributive (a

carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione statale) in termini di indennità nel senso che il contributo complessivo sta a fronte dell'intero importo dell'indennità, mentre l'incidenza percentuale della quota contributiva a carico del dipendente serve ad individuare la somma da detrarre dal predetto importo. Per gli anni 1980-1981 la percentuale di riduzione della indennità per stabilire la base effettivamente imponibile, è del 29,06% a norma del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, art. 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, art. 37, e della l. 20 marzo 1980 n. 75, art. 18.

Aliquota da applicare. Secondo la legge n. 482, l'aliquota da applicare si determina con riguardo al « reddito di riferimento » che si ottiene dividendo l'ammontare dell'indennità (prima della riduzione fissa — nella specie di lire 370.000 — per ogni anno di anzianità) per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'aliquota coincide con quella media corrispondente al suddetto reddito di riferimento, con riguardo alle norme vigenti nel momento in cui è sorto il diritto a percepire l'indennità (d.P.R. n. 597 del 1973, tabella all., e succ. modificazioni).

Per effetto della sentenza della Corte Cost. si deve applicare una aliquota che tenga conto della riconosciuta natura non reddituale della quota di indennità corrispondente (secondo il criterio proporzionale già enunciato sopra) al contributo a carico del dipendente, e cioè — sempre prima di procedere alla riduzione fissa annuale — l'indennità di buonuscita va diminuita del suddetto 29,06%. Detta quota — invero — ha una duplice funzione riduttiva, tanto in sede di determinazione dell'imponibile che in sede di determinazione dell'aliquota.

Pertanto, soltanto il 70,94% dell'indennità deve essere diviso per il numero di anni e frazione di anno preso a base di commisurazione dell'indennità stessa e deve poi essere moltiplicato per dodici; la somma risultante costituisce il reddito di riferimento, per l'applicazione dell'aliquota media (a tassazione separata) con riguardo alle tabelle vigenti nell'anno in cui è sorto il diritto. L'aliquota si applica all'imponibile costituito dal suddetto 70,94% dell'indennità, diminuito della somma fissa annuale più volte ripetuta.

Il calcolo dell'aliquota media si opera una volta stabilita l'imposta dovuta sul reddito di riferimento in base alle aliquote IRPEF vigenti al momento del pensionamento, dividendo l'ammontare di tale imposta per l'ammontare del reddito di riferimento e moltiplicando il risultato per cento; il prodotto costituisce l'aliquota percentuale da applicare alla base imponibile come innanzi determinata, ottenendo così l'ammontare dell'imposta dovuta. Se tale imposta è minore di quella a suo tempo trattenuta dall'ENPAS, ne consegue il diritto al rimborso a favore del

contribuente; che invece nulla deve se il calcolo dà per risultato una somma maggiore di quella già pagata (art. 4 legge n. 482).

Dalle considerazioni esposte risulta che non può accogliersi la richiesta del privato di « rigetto » del ricorso, perché la decisione impugnata è basata sull'assoluta intassabilità, che invece deve essere negata. D'altra parte, l'applicazione in concreto dei criteri enunciati non può essere operata dal giudice di legittimità, ma soltanto da quello di merito (la Commissione Centrale ha piena cognizione anche in fatto, non facendosi questione di valutazione estimativa), al quale la controversia deve essere rinviata per la sua decisione. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 febbraio 1987, n. 997 - Pres. Sandulli - Est. Di Salvo - P.M. Martinelli (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Palatiello) c. Giandonati.

Tributi locali - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - Rettifica del valore finale - Adeguamento necessario del valore iniziale dichiarato da parte dell'ufficio o del giudice - Esclusione - Impugnazione da parte del contribuente del valore dichiarato - Ammissibilità.

Tributi in genere - Dichiarazione - Effetti - Modificazioni.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 2, 6 e 18).

Per la determinazione dell'imponibile INVIM quando sia accertato un maggior valore finale, l'ufficio non deve necessariamente rivedere il valore iniziale dichiarato né può la Commissione aumentare detto valore in assenza di una domanda del contribuente; questi tuttavia può domandare alla Commissione che sia rettificato il valore iniziale dichiarato. (1)

Pur non esistendo una norma specifica che faccia obbligo all'ufficio di rettificare la dichiarazione in favore del contribuente, il principio della imparzialità della pubblica amministrazione ed il principio della adeguatezza dell'imposizione tributaria alla capacità contributiva impongono il dovere di adeguare di ufficio il valore iniziale reale ove l'ufficio sia in possesso di significativi elementi. Il dichiarante a maggior ragione potrà chiedere alla Commissione di rettificare il valore erroneamente dichiarato, posto che la dichiarazione tributaria è una dichiarazione di scienza, costituente atto di collaborazione con l'ufficio tributario, che può essere modificata ed integrata. (2)

(1-2) Ricollegandosi alla precedente pronunzia 6 luglio 1983 n. 4531 (in questa *Rassegna*, 1983, I, 935, con nota di C. BAFILE), la sentenza ora intervenuta dà al problema una impostazione in parte diversa.

(*omissis*) L'amministrazione ricorrente — denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6, 18, 19, 20 e 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. — contesta che la modifica di uno dei valori da cui risulta l'accertamento dei valori degli immobili comporti necessariamente la rettifica della dichiarazione relativa all'altro valore dichiarato.

La censura è fondata, in quanto — come questa Corte ha già rilevato con la sentenza n. 4531 dal 1983 — l'affermazione secondo cui sussiste un collegamento necessario tra l'aumento apportato all'accertamento nel valore finale e quello apportato al valore iniziale non può essere condiviso nella sua assolutezza.

È certamente da condividere l'affermazione che i due valori, iniziale e finale, dell'immobile trasferito che delimitano la base imponibile dell'INVM sono indipendenti e possono essere variati autonomamente; è stato anzi affermato che i due valori possono essere accertati con distinti avvisi e con autonomi procedimenti (Cass. 7 luglio 1987 n. 5890 in *Boll. trib.*, 1988, 308). Ma mentre con la precedente sentenza era stato affermato che il dichiarante, ove sia accertato un maggior valore finale, possa domandare alla Commissione di rettificare il valore iniziale solo quando dimostri un giustificabile errore e sempreché non risulti diminuita la base imponibile costituita dalla differenza dei valori (e ciò solo in vista della difficoltà della determinazione di un valore riferito a data di oltre un decennio anteriore), la pronunzia attuale, in termini assai più generali afferma da un lato che è dovere dell'ufficio modificare la dichiarazione in favore del contribuente in forza dei principi della imparzialità della pubblica amministrazione e dell'adeguatezza della imposizione tributaria alla capacità contributiva, dall'altro che il contribuente può modificare o integrare la dichiarazione, semplicemente di scienza, per correggere errori di valutazione senza particolari limiti.

Questa proposizione non può essere condivisa né sul punto dell'iniziativa dell'ufficio per una rettifica in diminuzione della base imponibile né sul punto della natura e degli effetti della dichiarazione, cfr. oltre alla già citata nota, C. BAFILE, *Osservazioni sulla natura giuridica della dichiarazione tributaria*, in questa *Rassegna*, 1980, I, 361, ID *Sugli effetti della dichiarazione tributaria*, in *Rass. trib.*, 1985, I, 407).

Bisogna tuttavia rilevare che da una lettura completa della sentenza le affermazioni di principio sopra riassunte, e che non possono essere generalizzate, appaiono ridimensionate. Il dovere dell'Ufficio di modificare il valore iniziale dichiarato in presenza di « significativi elementi » è in realtà riferito all'ipotesi del raffronto entro il decennio con un dato già certo, risultante da precedenti accertamenti, in possesso dell'ufficio; in tale situazione la rettifica si riduce ad una correzione di errore materiale.

La possibilità per il dichiarante di modificare il valore dichiarato è giustificata dalla difficoltà di determinare un valore riferito ad una data ultradecennale ed è contenuta nei limiti della base imponibile risultante dalla differenza dei due valori. In sostanza la pronunzia ora intervenuta non si discosta dalla precedente n. 4531/1983.

Infatti, una volta riconosciuto il principio per il quale l'incremento imponibile risulta dal raffronto tra i valori iniziale e finale del bene trasferito con l'adozione di un criterio di semplice calcolo automatico attraverso una sottrazione, l'affermazione che sia necessario variare l'altro termine di raffronto, quando sia stato variato il primo, mediante una forma di obbligatorio trascinamento, non è coerente con la premessa, in quanto esclude proprio il raffronto suddetto e l'operazione di sottrazione indicata, cambiandone il termine minore anche quando non vi sia una specifica ragione.

Il sistema dell'automatico trascinamento — ha già rilevato questa Corte — « viola le norme degli artt. 2 e 6 del citato d.P.R. n. 643 del 1972 perché per il primo di tali articoli « l'incremento di valore degli immobili ... è soggetto all'imposta » e, per il secondo, esso « è costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti ... ed il valore, aumentato dalle spese indicate nel successivo art. 11 che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione ». Ciò dimostra che il procedimento logico-giuridico per la determinazione dell'incremento di valore dell'immobile deve muovere da due determinazioni di valore autonomo, pur se riferentisi allo stesso bene, relativo alle due date terminali con successivo calcolo della differenza. Pertanto, nulla esclude che una sola delle due valutazioni possa formare oggetto di rettifica e di contestazione senza che l'altra, pienamente autonoma, ne sia coinvolta. E tra i due valori, così considerati, che deve effettuarsi il raffronto dal quale dedurre la differenza imponibile, mentre non si può inversamente sottrarre al valore maggiore quell'imponibile diversamente calcolato per modificare necessariamente il valore posto come iniziale — Cambiano, in quel modo, i termini del raffronto e dell'operazione aritmetica.

Peraltro, nell'ipotesi in cui nella denuncia, prevista dall'art. 18 del citato d.P.R., il valore iniziale sia stato erroneamente indicato in misura minore con danno del contribuente, senza che vi sia stata rettifica da parte dell'ufficio finanziario che si sia limitato a rettificare il valore maggiore in corrispondenza ai prezzi del mercato edilizio, occorre tener presente che, pur non esistendo una norma specifica che faceva obbligo all'ufficio di rettificare tale errore del contribuente, il principio dell'imparzialità della pubblica amministrazione, costituzionalizzato dall'art. 97 Cost., ed il principio della adeguatezza della imposizione tributaria alla capacità contributiva del soggetto obbligato, previsto dall'art. 53 della stessa Costituzione, impongono particolari doveri, per cui, ove l'ufficio sia in possesso di significativi elementi deve adeguare anche di ufficio il valore iniziale a quello reale. Nessun dubbio poi sull'obbligo incombente anche sui giudici tributari di effettuare tale adeguamento su richiesta del contribuente il quale rilevi l'errore della sua

precedente dichiarazione. Le dichiarazioni dei redditi, come è pacifico, non hanno natura confessoria (contra se pronunciato) poiché esse sono dichiarazioni di scienza che costituiscono un atto di collaborazione necessaria con gli uffici finanziari ai fini dell'imposizione tributaria. Esse possono, dunque, essere integrate o modificate dal contribuente medesimo.

In particolare, nel caso che il termine iniziale del raffronto sia compreso nel decennio precedente all'imposizione, caso diverso da quello in esame, il termine iniziale del raffronto è un dato certo e documentale perché è costituito dal valore dichiarato dallo stesso contribuente per il precedente trasferimento e da quello definitivamente accertato.

Si tratta, quindi di dati certi, che risultano dalla documentazione in possesso dell'amministrazione finanziaria che ha, quindi, la possibilità di effettuare una immediata verifica. In questi casi, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza prima citata, « un successivo errore del contribuente sulla entità della precedente dichiarazione o dell'accertamento, riguardando quei documenti in possesso dell'ufficio tributario, può ritenersi non pregiudizievole perché l'elemento posto a base della nuova imposizione è costituito dalla effettiva misura di quella iniziale dichiarazione e del relativo accertamento in conformità a dati conosciuti ed accettati dall'ufficio finanziario ». In questi casi l'amministrazione finanziaria può agevolmente rilevare l'errore del contribuente, così come non è dubbio che esso possa esser fatto valere dal contribuente medesimo.

Nel caso, invece, di trasferimento di un bene acquistato da oltre un decennio (art. 6 comma 3), — che è quello in esame — poiché vi è nella dichiarazione del contribuente una valutazione soggettiva attuale con riferimento ai valori anteriori ai dieci anni, sussiste, da una parte una obiettiva difficoltà di identificazione di tale valore che importa la possibilità di errori, nonché una implicita scelta del contribuente stesso entro i margini di possibile variazione di tale valore. In questo caso, non si può, anche perché sarebbe palese la violazione di principi costituzionali, precludere al contribuente medesimo il diritto di difesa, impedendogli, innanzi all'accertamento del maggior valore per il valore finale, di far valere l'esatta misura del valore iniziale del citato raffronto, onde determinare l'incremento di valore imponente, correggendo l'errore di valutazione precedentemente commesso.

Di conseguenza, il potere del contribuente di rettificare l'errore commesso nella denuncia del valore iniziale, deve essere riconosciuto, quando vi sia stato un maggior accertamento dell'ufficio in rettifica del valore finale. Tale rettifica può essere effettuata sia nell'ipotesi di trasferimento di un bene di proprietà ultradecennale, sia nell'ipotesi di trasferimento di un bene di proprietà infradecennale. Anche in questa materia

vige il principio processuale per cui il giudice deve pronunciare entro i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti.

Così determinato il sistema operativo della determinazione dell'incremento di valore imponibile, la decisione impugnata, nella quale si è affermato un assoluto ed obbligatorio potere di rettifica, ad iniziativa delle commissioni tributarie, del valore iniziale dichiarato dal contribuente nel caso di aumento da parte dell'ufficio del valore finale, deve essere cassata con rinvio alla commissione centrale per un nuovo esame da compiere secondo gli indicati principi. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 febbraio 1987, n. 1375 - Pres. Sandulli - Est. Rocchi - P.M. Visalli (conf.). Ministero delle Finanze (Avv. Stato Laporta) c. Fallimento Maglificio Luppi.

Tributi in genere - Sanzioni non penali - Nascita della obbligazione - Provvedimento di irrogazione - Natura.

L'obbligazione per la sanzione nasce al momento della commissione della infrazione (e da questo momento comincia a decorrere la relativa prescrizione), mentre il provvedimento sanzionatorio ha natura soltanto dichiarativa (1).

(*omissis*) Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 7 gennaio 1929, n. 4 nonché degli artt. 21 e segg., in relazione agli art. 41 e segg. del P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (art. 360, n. 3, c.p.c.), censura l'impugnata sentenza per aver negato che il credito per pena pecuniaria da infrazioni I.V.A. potesse essere collocato al passivo fallimentare, all'uopo identificando il momento di nascita della relativa obbligazione con quello di irrogazione della sanzione, successivo, nel caso di specie, alla dichiarazione di fallimento della società.

La censura è fondata.

La Corte del merito ha addotto, a sostegno della ratio decidendi, che l'atto di accertamento della infrazione tributaria e di irrogazione della sanzione rivestirebbe natura costitutiva, con conseguente inconfigurabilità di un debito del trasgressore prima della concreta applicazione della pena pecuniaria.

(1) Giurisprudenza ormai costante (Cass., 13 settembre 1983, n. 5552; 19 marzo 1984, n. 1867; 29 maggio 1984, n. 3273, in questa *Rassegna*, 1983, I, 949; 1984, I, 382 e 792). Va segnalata la completezza della motivazione, anche in riferimento al parallelo problema che concerne l'imposta.

La conclusione è errata.

Va ricordato, in linea di principio, che l'inadempimento del contribuente al dovere di comportamento c.d. formale, strumentalmente preordinato ad assicurare il positivo esercizio del potere d'imposizione tributaria, è sanzionato dalla legge con l'assoggettamento del trasgressore al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria (espressione definita obbligazione di carattere civile), il cui ammontare, indicato dal legislatore nel minimo e nel massimo, viene lasciato all'apprezzamento concreto della gravità dell'infrazione e della personalità del trasgressore.

In relazione a ciò, si pone il quesito del se, non diversamente dall'obbligazione principale d'imposta, anche l'obbligazione formale del contribuente, a quella collegata in rapporto di mezzo a fine, venga ad esistenza con il verificarsi della situazione sostanziale alla quale sono per legge connessi, insieme al dovere di pagare il tributo, gli altri doveri strumentali di comportamento sopraindicati.

Si pone, in altri termini, il quesito del se, nel caso di inosservanza dell'obbligazione formale tributaria, la commissione dell'infrazione — cioè l'inadempimento del contribuente ai doveri strumentali di comportamento — determini, per il contribuente medesimo, l'obbligo di corrispondere la pena pecuniaria, ancorché la misura della stessa risulti al momento indeterminata. La risposta al quesito deve essere affermativa nel senso, cioè, del carattere costitutivo della violazione formale tributaria ai fini dell'esistenza della relativa obbligazione civile sanzionatoria, con il conseguente carattere meramente dichiarativo del successivo « accertamento », vale a dire della successiva « determinazione ». Appare risolutiva in tal senso la disciplina legislativa contenuta nelle disposizioni di cui agli artt. 3 e 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, disciplina non derogata *in parte qua* dalle disposizioni del d.P.R. n. 633/1972.

Dispone testualmente l'art. 3 cit. che « le leggi finanziarie » stabiliscono quando dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca reato sorga, per il trasgressore, l'obbligazione al pagamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria, a favore dello Stato ».

Recita a sua volta, l'art. 17 che il « diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione ».

Orbene, dai contenuti e dalle finalità congiunti di dette norme emerge incontestabilmente il principio secondo cui l'obbligazione di pagare allo Stato una somma di denaro a titolo di pena pecuniaria, sorge, a carico del trasgressore, per effetto dell'infrazione e nel momento in cui questa è commessa; e, conseguentemente, nell'identica logica, l'ul-

teriore principio secondo cui la prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria comincia a decorrere dal giorno della commessa violazione.

Ne consegue il duplice corollario che il procedimento sanzionatorio, preordinato all'atto di irrogazione della pena pecuniaria, ha natura dichiarativa e non costitutiva, avendo esclusivamente la funzione di accertare l'infrazione (valutaria o finanziaria), di individuare il soggetto che l'ha commessa e di determinare in concreto la misura della sanzione da infliggere; e che la decorrenza della prescrizione, in coerenza con la dichiarata natura civile della obbligazione di pagare la pena pecuniaria, non postula l'accertamento del diritto, ma presuppone soltanto che esso sia sorto (Cass. 1502/1978 in motivazione e Cass. 3431/1980).

D'altronde, appare sintomatico al riguardo il duplice insegnamento d'ordine generale secondo cui:

a) il rapporto giuridico tributario è assoggettato, in via assoluta, al principio di legalità, con correlativa indisponibilità della pretesa fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. 3595/80 e 2397/81);

b) l'obbligazione tributaria sorge nel momento in cui si determina la situazione di fatto considerata dalla legge come generatrice del debito di imposta, mentre « la liquidazione dell'importo dovuto dal contribuente e la richiesta del pagamento attengono, non alla esistenza dell'obbligo tributario, bensì alla esigibilità del debito dell'obbligato (Cass. n. 148/1981).

È infine, appena il caso di avvertire che con le conclusioni raggiunte non contrasta il potere dell'Amministrazione finanziaria di provvedere alla quantificazione concreta della pena pecuniaria nei limiti stabiliti dal legislatore, in quanto affinché l'atto di irrogazione della sanzione assumesse effetto costitutivo della nascita della relativa obbligazione, occorrerebbe che all'Amministrazione finanziaria fosse, altresì, attribuita la facoltà di non applicare la sanzione medesima, in presenza della fattispecie integrante la violazione finanziaria (estendendo, cioè, l'ambito della scelta amministrativa all'*an* della sanzione); mentre di una siffatta latitudine del potere discrezionale della P.A., non vi è traccia nel sistema positivo vigente (artt. 3 e 4 l. 7 gennaio 1929, n. 4 e art. 49 d.P.R. 633/72); il quale, anzi, nel riservare alla legge la determinazione dei casi in cui la violazione di disposizioni finanziarie importi il sorgere dell'obbligazione di pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria, esclude la stessa configurabilità di un potere amministrativo al riguardo, in perfetta coerenza col principio di indisponibilità del rapporto tributario. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 febbraio 1987 n. 1376 - Pres. Sandulli - Est. Vercellone - P.M. La Valva (conf.) Soc. Mellina (avv. De Geronimo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Braguglia).

Tributi erariali indiretti - Imposte doganali - Deposito doganale - Magazzini di proprietà privata - Chiusura con doppia chiave - Non trasforma il deposito privato in magazzino sotto diretta custodia della dogana.

(d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 156 e 159).

Tributi erariali indiretti - Imposte doganali - Deposito in magazzini di proprietà privata - Furto della merce - Realizzazione del presupposto dell'imposizione - Art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 36 e 37).

I magazzini di proprietà privata autorizzati per il deposito doganale non si trasformano in depositi sotto diretta custodia doganale per il fatto che a norma dell'art. 159 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 sia stata imposta la chiusura con doppia chiave una delle quali tenuta dalla dogana (1).

Poiché il presupposto dell'imposizione doganale è la destinazione al consumo comunque avvenuta, il furto delle merci depositate in magazzini di proprietà privata non esclude l'imponibilità; è di conseguenza manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 in quanto non esclude l'imposizione doganale sulle merci rubate e non parifica il furto alla distruzione (2).

(omissis) La ricorrente lamenta violazione dell'art. 246 l. 13 febbraio 1896 e 18, 19, 21 r.d. 16 gennaio 1927 n. 126. Essa sostiene che la situazione obbiettiva si concretava nel fatto essenziale che il deposito doganale poteva essere aperto solo con due chiavi di cui una sempre in possesso dell'autorità doganale sì che non è possibile accedere ai locali se non in presenza di un funzionario della dogana.

Afferma che tale situazione va equiparata a quella dei locali a chiusura ufficiale o sotto diretta custodia della dogana, con la conseguenza che comunque il diritto di confine va pagato solo sulla merce la cui

(1-2) Decisione di evidente esattezza da condividere pienamente. Di particolare interesse la motivazione sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. n. 43/1973, peraltro rafforzato da interpretazione autentica (art. 22 *ter*, Legge 22 dicembre 1980 n. 891); sull'argomento è intervenuta anche la sent. 12 marzo 1987, n. 2554, di cui si omette la pubblicazione.

presenza è accertata al momento dell'uscita del magazzino; irrilevante essendo la mancata autorizzazione e la mancanza dell'apparecchio per il bollo a piombo.

Il motivo è infondato.

Come già disponeva l'art. 21 c. 2 del reg. del 1927 e dispone ora l'art. 159 t.u. doganale del 1973, è previsto che da parte dell'Amministrazione possa stabilirsi che i magazzini doganali di proprietà privata debbano essere chiusi con due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dalla dogana, sì che l'entrata nel magazzino può avvenire solo in presenza di un funzionario. Ma si tratta di una cautela che, se disposta, non muta la natura giuridica dei magazzini che restano depositi in magazzini doganali di proprietà privata, gestiti da concessionari, a norma della sezione III del t.u. della dogana (art. 159 a 162). È da escludere che la apposizione di tale cautela trasformi il magazzino sì che possa parlarsi di locali sotto diretta custodia della dogana o a chiusura ufficiale.

I locali a chiusura ufficiale sono altra cosa. Si tratta di magazzini sottoposti a disciplina speciale che non prevede soltanto le due chiavi (come ex art. 159 t.u. del 1973) ma la protezione con speciale apparecchio da fermare con piombo; e soprattutto la relativa disciplina si applica non quando un magazzino privato si munisce di tali cautele ma quando è il Ministero che autorizza l'istituzione di quel magazzino a chiusura ufficiale.

Ora, la Corte d'appello ha escluso in fatto che sussistessero le condizioni richieste ed essenzialmente l'autorizzazione ministeriale, sì che la regola applicabile è quella normale, ex art. 37 t.u. 1973.

La società ricorrente, però torna a mettere in forse la costituzionalità della disciplina vigente, sia ex art. 53 che ex art. 3 Cost.

Mette specialmente in evidenza la ricorrente la disuguaglianza di trattamento che sta nella imposizione del tributo sia a chi ha importato e poi messo regolarmente in commercio la merce sia a chi, invece, la destinazione al consumo non ha potuto realizzare a causa di un furto; ciò in particolare quando nessuna colpa può addebitarsi all'importatore che aveva lasciato la sua merce in un magazzino controllato dalla dogana che ne aveva una chiave, indispensabile per entrare e che ne sorvegliava gli ingressi.

Ritiene questa Corte, in conformità ad altre precedenti decisioni, che la relativa eccezione sia manifestamente infondata.

Va premesso che, in questa sede, non rileva il fatto che il furto sia avvenuto senza che nessuna omissione di cautela possa addebitarsi all'importatore o al depositario. La norma è chiara: l'imposta si deve pagare anche se il proprietario ha perso la disponibilità del prodotto

per sottrazione e non importa il fatto che tale perdita sia dovuta a forza maggiore o a fatto imputabile al proprietario o al destinatario. Va, inoltre, aggiunto che non rileva qui l'eventuale responsabilità del depositario nei confronti del depositante come della pubblica amministrazione che non avrebbe vigilato nella zona sì da impedire furti.

La questione è se la regola per cui il tributo doganale deve essere pagato dall'importatore anche se la merce è stata rubata dal magazzino ove era depositata contrasta o no con gli artt. 53 e 3 della Costituzione. Ma tale contrasto manifestamente non sussiste.

L'art. 53 Cost. lascia al legislatore la piena discrezionalità di stabilire imposizioni tributarie o di introdurre esenzioni, sconti, abbuoni, in funzione di determinate situazioni obiettive, purché si tratti di disposizioni per categorie di situazioni.

Ora, nel caso che rileva in questa sede, l'imposizione tributaria riguarda il fatto in sé della destinazione al consumo, non la circostanza che in realtà la merce estera sia poi stata immessa sul mercato mediante operazioni di scambio tra importatore della merce e terzi acquirenti. Sussiste dunque, ed è pienamente giustificata ex art. 53 Cost., la ratio della imposizione tributaria quando la merce è stata introdotta nel territorio dello Stato per destinarla al consumo anche se questa gli viene sottratta prima della vendita a terzi.

In tema di imposizione indiretta gli indici rivelatori di ricchezza non vanno necessariamente identificati con vicende suscettibili di tradursi in apporto di reddito per i soggetti che vi siano interessati. La capacità contributiva si evidenzia nello stesso momento e per il fatto solo della introduzione della merce nel territorio dello Stato in funzione di successiva immissione nel mercato senza che rilevi il sopravvenire di fatti che abbiano frustrato la legittima aspettativa dell'importatore di ricavare denaro dalla vendita del prodotto importato. Tale constatazione porta ad escludere che vi sia pure conflitto tra la norma in esame e l'art. 3 della Costituzione. Non sussiste questo conflitto sotto l'aspetto cui fa riferimento la società ricorrente.

È infatti perfettamente razionale che l'imposta doganale sia pagata sia da chi poi, importato il prodotto, lo vende, sia da chi, importato il prodotto, non riesce a venderlo perché glielo rubano, con o senza sua colpa.

L'imposta, infatti, si paga per il solo fatto della importazione a fini di immissione al consumo nel territorio dello Stato. Chi, poi, porta a buon fine tutta l'operazione e vende il prodotto importato, ne trarrà un reddito d'impresa che a sua volta sarà colpito, appunto con imposta sul reddito.

Ma nemmeno vi è violazione del principio di uguaglianza sotto altro verso, cioè per il fatto che paga l'imposta doganale colui cui la merce è stata rubata e non la paga colui cui la merce è stata distrutta.

Si tratta infatti di due situazioni obiettivamente distinte.

La disciplina differenziale si giustifica in quanto la merce distrutta proprio non è entrata nel mercato né potrà mai entrarvi; la merce rubata invece è stata immessa nel territorio nazionale seppure in modo anomalo e cioè attraverso il furto da parte di terzi.

Certo, l'importatore subisce un danno, appunto per la perdita di disponibilità della merce, danno che, soggettivamente, per lui, è identico a quello che subisce se la merce viene distrutta: distruzione o furto poco importa, per l'importatore il danno sta nel fatto che non potrà più guadagnare dalla vendita di quel prodotto: mentre solo se c'è stato furto egli deve ugualmente pagare l'imposta. Ma, come si è visto, la situazione è diversa dal punto di vista oggettivo; infatti, solo nel caso di distruzione si ha la certezza oggettiva che la merce non è stata introdotta nel mercato, nemmeno in modo anomalo, che cioè la destinazione al consumo è definitivamente e per chiunque irrealizzabile. Ed è questa diversità obiettiva che basta per ritenere ragionevole la differenza di trattamento introdotta dal legislatore nella sua discrezionalità: ragionevolezza che appare confermata dal fatto che analoghe disposizioni esistono negli ordinamenti delle altre nazioni europee e che tutte queste disposizioni, come si è visto, sono state ritenute conformi all'ordinamento comunitario. (*omissis*)

CORTE DI CASSEZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1987, n. 1385 - Pres. Granata - Est. Sgroi - P.M. Di Renzo (conf.). Graziani (avv. Formiggini) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Salimei).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Condono - Estinzione del giudizio - Controversia sulla condonabilità - Decisione incidentale del giudice avanti al quale pende la controversia - Esclusione.

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio ex art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - Pronunzia di cessazione della materia del contendere - Impossibilità - Definitività dell'atto impugnato - Sopravvivenza dell'azione - Esclusione.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44).

Il giudice innanzi al quale pende il processo non può decidere in via incidentale le questioni sulla condonabilità del tributo (che possono essere risolte in separato giudizio promosso contro l'atto che abbia ne-

gato la spettanza del condono) e può dichiarare l'estinzione del processo solo quando la definizione per condono sia avvenuta *de plano* (1).

L'estinzione del processo a norma dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, anche se riferita a procedimenti incardinati prima della riforma del contenzioso, comporta la definitività dell'atto impugnato e non consente alcuna altra pronunzia, che sarebbe di merito e come tale incompatibile con la dichiarazione di estinzione, sulla intervenuta cessazione della materia del contendere. Dopo la dichiarazione di estinzione del giudizio nessuna domanda può più essere riproposta, sì che legittimamente viene iscritta a ruolo l'imposta risultante dall'accertamento divenuto definitivo (2).

(omissis) Si deve premettere che nella discussione orale la difesa dell'Amministrazione Finanziaria ha chiesto che la Corte Suprema dichiari inapplicabile alla controversia il condono di cui al d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516 e succ. modifiche. Tale richiesta è estranea rispetto alla materia della presente controversia, nella quale non si può decidere se l'istanza di definizione ai sensi dell'art. 24 del citato d.l. n. 429 (alla quale accenna, come puro fatto storico, la memoria del contribuente) sia o non sia ammissibile; invero il giudizio in ordine alla negazione del « condono » deve essere dato nella competente sede, se ed in quanto il contribuente abbia impugnato detta negazione. Ed anche nel caso che il diniego del « condono » non sia stato impugnato, questa Corte non potrebbe emettere alcun giudizio sulla legittimità di esso. Soltanto nel caso in cui la definizione avvenga *de plano* e senza contrasti si può — infatti — dichiarare l'estinzione

(1) Identiche sono le sentenze in pari data n. 1386 e 1387. Sulla prima massima la giurisprudenza era stata oscillante in relazione al precedente condono di cui al d.l. 7 novembre 1973 n. 660: in un primo tempo si affermava che spettasse al giudice accertare i presupposti dell'estinzione del processo innanzi ad esso pendente e quindi la condonabilità del debito tributario (Cass. 10 marzo 1976 n. 824 e 12 aprile 1976 n. 1271, in questa *Rassegna*, 1976, I, 415). Da questa linea si era discostata la sentenza 21 febbraio 1979 n. 1112 (*ivi*, 1979, I, 498), ma infine le Sez. Unite con la sent. 5 luglio 1982 n. 4001 (*ivi*, 1983, I, 157) erano tornate al primo orientamento. Ora con riferimento al condono del 1982 si torna sulla linea della esclusione della decidibilità della problematica del condono da parte del giudice della controversia principale.

La seconda massima è di evidente esattezza. L'estinzione del processo è evidentemente incompatibile con qualunque decisione di merito e quindi anche con il riconoscimento della cessazione della materia del contendere. Alla estinzione consegue la definitività del provvedimento impugnato e l'impossibilità di riproporre in qualunque modo e sede la domanda (Cass. 19 aprile 1982 n. 2407; 30 luglio 1982 n. 4357; 2 maggio 1983 n. 3020, in questa *Rassegna* 1982, I, 836; 1983, I, 166 e 760).

del procedimento ai sensi del secondo comma dell'art. 24 e dell'art. 32 del d.l. numero 429 del 1982.

Il ricorso del Graziani deve essere, pertanto, esaminato prescindendo del tutto da ogni questione circa l'applicabilità delle norme citate.

Col primo motivo, Nommanno Graziani deduce la violazione dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636; degli artt. 306 e ss c.p.c., dell'art. 28 c.p.c e dell'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., osservando che la decisione impugnata ha dichiarato estinto (nel 1981) un procedimento abbandonato fin dal 1966 per accertata inesistenza del tributo preteso, senza considerare che l'estinzione del procedimento avanti alle Commissioni tributarie è un fatto puramente processuale, che non può far sorgere diritti dichiarati inesistenti. Nel presente caso, al di sotto dell'estinzione del processo stava l'avvenuta declaratoria dell'inesistenza dei tributi pretesi, sancita da una sentenza penale passata in giudicato, i cui accertamenti sono vincolanti ai sensi dell'art. 28 c.p.p. Il procedimento tributario era rimasto abbandonato, per effetto di tale sentenza, con l'espressa dichiarazione di rinuncia alle pretese tributarie, per cui l'estinzione del processo tributario non poteva far rivivere un tributo escluso dalla sentenza passata in giudicato dieci anni prima. L'art. 44 citato mira a liberare le nuove Commissioni tributarie da quel notevole numero di ricorsi che, o per mancanza di serio interesse del ricorrente, o — come nel presente caso, — per essere nel frattempo cessata la materia del contendere, non vi era più ragione di coltivare; ma questa eliminazione del contenzioso non comportava la reviviscenza dei tributi dichiarati non dovuti e la risorgenza delle pretese tributarie già dichiarate infondate. Come l'estinzione del processo civile non estingue l'azione, ma rende soltanto inefficaci gli atti compiuti (art. 310 c.p.c.), così l'estinzione del processo tributario non fa risorgere una pretesa tributaria estinta nella sostanza, perché (esclusa l'esistenza di un reddito a carico della società) era caduto di per sé il tributo personale preteso per quel titolo a carico del socio; ed estinta altresì nella forma, per l'espresso riconoscimento dell'Amministrazione con scritti ed atti inequivocabili da essa compiuti, che avevano posto in essere una rinuncia alla pretesa tributaria.

Il ricorrente rileva, altresì, che la decisione impugnata ha annullato la pronuncia di secondo grado che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione a ruolo del tributo, accogliendo così la domanda dell'Ufficio diretta a vedere riconosciuta legittima l'iscrizione a ruolo dei redditi per imposta complementare per il secondo semestre del 1959 e per il 1960; ed afferma che la decisione avrebbe dovuto, invece, limitarsi a dichiarare estinto il processo ma che — per ritenere legittima l'iscrizione a ruolo — avrebbe dovuto accertare se sussisteva la pretesa tributaria, punto sul quale la Commissione Centrale ha ommesso qualsiasi indagine.

In proposito, il ricorrente espone che il giudicato penale aveva assolto i Graziani, per avere accertato l'inesistenza del maggior prodotto ritenuto dalla Polizia Tributaria e, quindi, l'inesistenza del reddito della società e dei soci che si era preteso di tassare, con accertamento irrettabile dell'inesistenza del fatto che produce le sue conseguenze in qualsiasi sede, civile, penale o amministrativa o tributaria, ai sensi dell'art. 28 c.p.c. Nel giudizio di convalida del sequestro conservativo dei beni della società, avanti al Tribunale di Bologna, l'Avvocatura dello Stato aveva dichiarato. « È incontestato che la materia del contendere è cessata, e di ciò l'Amministrazione Finanziaria ha dato atto direttamente alla controparte », con ciò riconoscendo l'inesistenza dell'obbligazione tributaria.

Il motivo è infondato.

Si deve sottolineare che la presente controversia riguarda il ricorso contro l'iscrizione a ruolo (nel 1976) dell'imposta complementare sul reddito degli anni 1959/60 dovuta dal dante causa dell'attuale ricorrente, in base ad un accertamento contestato nel 1963 dinanzi alla Commissione distrettuale delle imposte di Rovigo, che non ha mai deciso sul merito di tale contestazione, avendo sospeso la controversia in attesa della definizione di un procedimento penale per frode alle leggi in materia di imposta di fabbricazione sul metano a carico dei soci della Società Ricerche metano F.lli Graziani. E, nella logica della decisione impugnata n. 3052/81 della Commissione tributaria centrale, quale risulta dalla correlazione fra motivazione e dispositivo, la conferma dell'estinzione del procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie iniziato nel 1963 (pronunciata con ordinanza 24 marzo 1976 del Presidente della Commissione tributaria di 1° grado, ai sensi dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) è puramente strumentale allo scopo di dichiarare la legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'imposta, in accoglimento della tesi dell'Amministrazione e rigettando il ricorso del contribuente contro l'iscrizione a ruolo.

Secondo il ricorrente, la pura e semplice conferma dell'estinzione del procedimento iniziato nel 1963 è illegittima, perché avrebbe dovuto essere accompagnata dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a sua volta basata sulla inesistenza del tributo (riconosciuta dalla Amministrazione) con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo.

La tesi del ricorrente non si può accogliere, per la sua evidente infondatezza. Fra la declaratoria di estinzione del procedimento ex articolo 44 cit. e la declaratoria di cessazione della materia del contendere esiste una totale incompatibilità, per cui — pronunciata l'estinzione — non è possibile dare atto della cessazione della materia del contendere, la quale può essere pronunciata se è sopravvenuta una situazione che

abbia eliminato ogni posizione di contrasto fra le parti ed abbia fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia e, conseguentemente, l'interesse ad agire ed a contraddire delle parti medesime (Cass. 21 aprile 1982 n. 2463; Cass. 16 giugno 1982 n. 3664; Cass. 21 novembre 1983 n. 6953).

In altri termini, per poter dichiarare cessata la materia del contendere, il giudice deve esaminare se i fatti sopravvenuti in corso del giudizio abbiano eliminato il suddetto contrasto e quindi deve poter porre a confronto detti fatti, rispetto all'oggetto del giudizio, per valutarne gli effetti (tipica è l'ipotesi di una transazione, ovvero della rinuncia di una delle parti alla pretesa fatta valere).

La declaratoria di estinzione del processo, per mancata presentazione dell'istanza di trattazione del ricorso ex art. 44 più volte citato, preclude anche la possibilità di compiere tale confronto fra fatti sopravvenuti al ricorso ed oggetto del giudizio, senza che si possa distinguere in ragione della natura di tali fatti (nella specie, sentenza penale che avrebbe dichiarata insussistente la frode fiscale ai fini dell'imposta di fabbricazione, influente sulla determinazione del reddito della società e quindi dei singoli soci), perché una distinzione di tal genere si pone nettamente contro la *ratio* dell'art. 44, che è quella di comminare una estinzione preclusiva dell'esame del merito (anche ai fini di una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che si può pronunciare soltanto dopo aver esaminato — sia pure in via deliberativa — il merito). Giova aggiungere che la motivazione della Commissione centrale circa l'irrilevanza della circostanza (dedotta nel giudizio in quella sede e ripetuta nella narrativa del presente ricorso per cassazione) secondo cui i Graziani, dopo l'ordinanza di estinzione, avevano « riassunto » il giudizio dinanzi alla Commissione chiedendo che fossero dichiarati non dovuti i tributi, è esatta e conforme al costante orientamento di questa Corte. Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, nell'estinzione ex art. 44 del d.P.R. n. 636, non si applica il principio della sopravvivenza dell'azione all'estinzione del processo, con conseguente definitività dell'atto impositivo impugnato ed improponibilità di un ulteriore ricorso contro lo stesso atto (Cass. 19 aprile 1982 n. 2407; Cass. 30 luglio 1982 n. 4357; Cass. 2 maggio 1983 n. 3020; Cass. 14 febbraio 1984 n. 1119; Cass. 26 giugno 1984 n. 3714; Cass. 5 febbraio 1985 n. 774, fra le altre conformi).

Per quanto riguarda, poi, la pronuncia principale della decisione della Commissione Centrale (conferma della legittimità dell'iscrizione a ruolo del 1976), non esiste affatto il difetto di motivazione allegato dal ricorrente, in ordine ad una questione del tutto irrilevante in questo giudizio, e cioè alla questione degli effetti della sentenza penale citata e della dichiarazione della Avvocatura dello Stato nel giudizio di convalida del sequestro conservativo contro la società f.lli Graziani, coordinato

con la frode all'imposta di fabbricazione) in ordine alla «cessazione della materia del contendere» ed al preteso riconoscimento della insussistenza del reddito dei singoli soci oggetto dell'accertamento (salvo quello concordato successivamente con la società). Invero, tanto gli effetti della sentenza penale, quanto quelli della dichiarazione dell'Avvocatura dello Stato, quanto, infine, quelli del concordato con la Società, nei suoi riflessi sul reddito dei singoli soci, soggetto ad imposta complementare, avrebbero potuto essere presi in esame soltanto se ed in quanto fosse stata presentata l'istanza di trattazione, ex art. 44 citato, del ricorso del 1963. Tale effetti non potevano, invece, essere presi in esame nel ricorso contro il ruolo, proposto nel vigore dell'originario testo dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, il cui secondo comma recita: « il ricorso contro l'ingiunzione o il ruolo è ammesso soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento... ovvero per vizi loro propri ». L'inesistenza dell'obbligazione tributaria per imposta complementare sul reddito, pertanto, avrebbe dovuto essere fatta valere soltanto col ricorso contro l'accertamento del 1963 (che, invece, si è estinto); e l'estinzione di tale procedimento ha comportato, ovviamente, la possibilità di iscrivere a ruolo l'imposta accertata (nonché gli accessori), ai sensi delle norme del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, richiamato dall'art. 100 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Col secondo mezzo il ricorrente denuncia la violazione degli articoli citati in epigrafe al primo mezzo e dell'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, osservando che la decisione impugnata è abnorme e manchevole nella motivazione, con riguardo al tempo in cui si verificò il fatto estintivo della pretesa tributaria, e cioè al 1966, quando le Commissioni delle imposte avevano natura di semplici organi amministrativi, per cui allora non poteva parlarsi tecnicamente di estinzione del processo e l'abbandono del ricorso non esigeva alcuna forma solenne, ma derivava da un comportamento anche di fatto dell'una o dell'altra parte, come per esempio il riconoscimento — *per facta concludentia* — dell'inesistenza di una pretesa fatta valere dalla Pubblica Amministrazione.

Secondo il ricorrente, i fascicoli del procedimento non avrebbero dovuto trovarsi fra i ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione distrettuale, ma avrebbero dovuto essere archiviati fin da quando la stessa Amministrazione aveva dichiarato cessata la materia del contendere. L'Amministrazione Finanziaria, concluso un concordato o rinunciata una pretesa tributaria, ne informava la segreteria della Commissione, che archiviava il ricorso.

Il provvedimento presidenziale di estinzione — continua il ricorrente — era stato emanato soltanto per la materiale esistenza negli uffici di procedimenti che non dovevano trovarvisi, con la conseguenza che

l'art. 44 non avrebbe dovuto neppure applicarsi, avendo l'estinzione ragione d'essere per i procedimenti in corso nei quali non fosse cessata la materia del contendere e non per quelli definiti già sotto una legge che non esigeva alcuna formalità per l'abbandono dei procedimenti amministrativi.

Il ricorrente richiama la motivazione della decisione di primo grado (confermata in appello), secondo cui non poteva essere ignorata la sentenza della Corte d'appello di Bologna che — dichiarando non provata una maggiore estrazione di metano — aveva travolto il presupposto dell'accertamento; sentenza conosciuta dall'Amministrazione Finanziaria, di modo che il Graziani aveva motivo di ritenere che in tal senso si fosse, sia pure tacitamente, pronunciata l'Amministrazione, dal momento che la stessa aveva rinunciato al sequestro conservativo ottenuto con decreto 7 agosto 1959 del Presidente del Tribunale di Rovigo, ed aveva provveduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del preteso credito finanziario, provvedendo al pagamento delle spese di lite e dichiarando che la materia del contendere era cessata, risultando insussistente una qualunque obbligazione verso il fisco. Pertanto — conclude il ricorrente, trascrivendo la decisione di primo grado — è da ritenere che, in ordine al reddito accertato per la partecipazione alla soc. a r.l. Fratelli Graziani, l'Amministrazione avesse rinunciato a qualsiasi pretesa, come era convalidato dal lungo silenzio del fisco nell'esazione dell'imposta.

Il motivo è infondato. In primo luogo, è inesatto il presupposto delle argomentazioni esposte, circa la natura amministrativa delle Commissioni Tributarie, prima della riforma del contenzioso del 1972. La giurisprudenza costante di questa Corte ne ha sempre affermato il carattere giurisdizionale (cfr., fra le altre, Sez. un. 20 giugno 1969 n. 2175; Sez. un., 19 gennaio 1970 n. 105; Sez. un. 21 settembre 1970 n. 1652; Sez. un., 20 novembre 1971 n. 3352); e tale carattere — come è noto — è stato confermato proprio dalla riforma in base alla legge di delegazione 9 ottobre 1971 n. 825, che ha operato la semplice « révisione » degli organi giurisdizionali già esistenti, a tenore dei punti 14 e 15 dell'art. 10.

Il problema se il procedimento tributario anteriore alla riforma del 1972 fosse soggetto ad estinzione per inattività delle parti (nella specie, omessa riassunzione dopo il provvedimento di sospensione in attesa dell'esito del procedimento penale contro i soci) va risolto in senso negativo (cfr. Cass. 3 febbraio 1972 n. 259), in quanto nel procedimento tributario « ante 1972 » avevano campo i poteri di iniziativa di impulso delle Commissioni. È, pertanto, all'entrata in vigore della riforma, era pendente un procedimento dinanzi alla Commissione di primo grado,

con conseguente applicabilità dell'art. 44 del decreto delegato n. 636/1972, il cui carattere innovativo (nel senso di imporre una attività al contribuente che voglia proseguire il processo) è evidente.

La tesi secondo cui all'applicabilità dell'art. 44 cit. ostava la cessazione della materia del contendere (avvenuta fin dal 1966, e cioè in data anteriore alla riforma) non può seguirsi, per quanto si è già detto esaminando il primo motivo. Un'indagine rivolta a stabilire se si fosse verificata la cessazione della materia del contendere sarebbe stata strumentale rispetto alla pronuncia da parte della Commissione adita — di un provvedimento dichiarativo di tale cessazione, senza il quale il procedimento era ancora pendente. Sopravvenuta la riforma, la parte privata avrebbe dovuto chiedere la trattazione del ricorso, allo scopo di far dichiarare la cessazione della materia del contendere, perché solo esaminando il merito del ricorso e le vicende sopravvenute si sarebbe potuto emettere tale provvedimento. L'estinzione *formale* del procedimento ha precluso la possibilità di detta pronuncia.

Quanto alla c.d. estinzione « sostanziale », su cui insiste la difesa del ricorrente, essa si converte proprio nella presa d'atto della cessazione della materia del contendere, per cui il problema torna di nuovo al nodo « formale » dell'effetto preclusivo dell'estinzione del procedimento di impugnazione dell'accertamento fiscale, con le conseguenze già indicate esaminando il primo motivo.

D'altra parte (anche se si volesse superare — e non si vede come — tale ostacolo formale), la tesi della ricorrente non giova al suo assunto. È stato affermato, con riguardo al vecchio processo tributario, che la rinuncia del contribuente ricorrente non ha bisogno di accettazione da parte dell'Amministrazione, giacché questa non ha interesse a proseguire un giudizio diretto ad impugnare un atto impositivo, dato che la rinuncia all'impugnazione dell'atto predetto lo rende inoppugnabile (Cass. 22 marzo 1969 n. 924). È, pertanto, evidente che soltanto il contribuente avrebbe potuto « rinunciare al proprio ricorso, con effetti conservativi dell'accertamento, mentre l'Amministrazione avrebbe — se mai — potuto rinunciare a quest'ultimo e non al procedimento in corso. Ma, per poter stabilire *nel processo* se questa rinuncia sostanziale vi fosse stata, sarebbe stato necessario emanare una pronuncia di merito. Se un ostacolo pregiudiziale di carattere processuale ha impedito l'emanazione di detta pronuncia, la « pronuncia » alla pretesa fiscale è rimasta un fatto di cui non ha potuto conoscere il giudice tributario, attenendo al merito dell'atto di accertamento e non alle forme del procedimento tributario. La pronuncia giudiziale si esaurisce nella presa d'atto di tale ostacolo. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1987, n. 1388 - Pres. Granata - Est. Sgroi - P.M. Di Renzo (conf.). Ministero delle Finanze (Avv. Stato Salimei) c. Veronese.

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Svalutazione monetaria - Deve essere dedotta dall'ammontare del plusvalore.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81 e 100).

L'espressione « prezzo superiore » contenuta nell'art. 100 del t.u. delle imposte dirette del 1958 va inteso come « valore superiore » tale da determinare un incremento patrimoniale reale e non nominale; di conseguenza nel raffronto fra i due termini che esprime la plusvalenza deve dedursi l'incidenza della svalutazione monetaria (1).

(omissis) Con l'unico motivo l'Amministrazione delle Finanze deduce la violazione degli artt. 81 e 100 del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) lamentando che la decisione impugnata, dopo aver correttamente ricordato che fra i presupposti dell'imposta di ricchezza mobile vanno annoverate le plusvalenze acquisite dai beni dell'impresa al momento in cui sono ceduti e dopo aver correttamente puntualizzato che per stabilire l'entità dell'incremento imponibile la scelta del metodo e dei dati da considerare rientra nelle finalità di politica tributaria perseguite dal legislatore, sicché è legittimo, anche dal punto di vista costituzionale, lo stabilire se debbasi o meno tener conto dell'incidenza della svalutazione monetaria, abbia poi finito per affermare il contrario di quanto aveva premesso, perché ha stabilito che è demandato all'interprete di introdurre o meno l'elemento della svalutazione monetaria fra i dati da considerare.

Secondo l'Amministrazione, il legislatore ha indicato gli elementi che debbono essere considerati che sono, quanto al valore finale, il prezzo di vendita e quanto al valore iniziale, il costo di acquisizione non ancora ammortizzato o, se diverso, l'ultimo valore riconosciuto agli effetti della determinazione del reddito di esercizio, per cui non può essere introdotto l'altro elemento del mutamento del valore d'acquisto della moneta in un ordinamento — quale è quello tributario — ancorato al principio nominalistico.

Continua l'Amministrazione rilevando che il valore iniziale può essere diverso dal costo non ammortizzato, comé avviene nei casi in cui il

(1) Si conferma l'orientamento già avviato con la sentenza 23 gennaio 1984, n. 547 (in questa *Rassegna*, 1984, I, 343). La pronuncia è riferita alla normativa del t.u. del 1958 e non affronta il problema nell'ambito della nuova disciplina.

cespite sia stato rivalutato, mentre il valore finale non può che coincidere con il prezzo di realizzo, senza sconti per l'incidenza della svalutazione monetaria.

Infine, secondo la ricorrente, la decisione impugnata è incorsa in difetto di motivazione su un punto decisivo, non avendo speso una parola per giustificare l'indice di svalutazione applicato e che ha portato a considerare ridotto di oltre tre quarti l'imponibile accertato dall'Ufficio per la plusvalenza (da 55 a 12 milioni).

Il motivo è infondato.

Secondo la prevalente e più autorevole dottrina e la giurisprudenza (v. Cass. 2 febbraio 1978 n. 462) l'espressione « prezzo superiore » contenuta nell'art. 100 del d.P.R. n. 645 del 1958 va interpretata come equivalente al termine « valore superiore » contenuto nell'art. 20 l. 5 gennaio 1956 n. 1, trasfuso nel testo unico del 1958. Pertanto, sono imponibili le plusvalenze derivanti dall'alienazione dei beni relativi all'impresa ad un *valore di mercato* superiore all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto. Nella legge del 1958 manca un dato letterale decisivo al fine di sostenere la imponibilità ai fini della ricchezza mobile — secondo il sistema abrogato con la riforma — delle plusvalenze puramente monetarie. Occorre risalire ai principi generali dell'imposta mobiliare, la quale colpisce il reddito netto, nonché le plusvalenze aventi natura reddituale e cioè in quanto non siano un incremento puramente nominale di patrimonio. L'incremento derivante dall'acquisizione — mediante alienazione del cespite aziendale — di una quantità superiore di moneta che rappresenta però un medesimo valore economico, perché è rapportata al mutato potere di acquisto della moneta rispettivamente al momento della determinazione del valore iniziale ed al momento della vendita, non costituisce « ricchezza nuova », da sottoporre all'imposta di ricchezza mobile. Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (oltre che nella lontana sentenza 18 marzo 1929, a cui fecero seguito circolari e prassi dell'Amministrazione Finanziaria nel medesimo senso) più recentemente da Cass. 16 ottobre 1974 n. 2874 e da Cass. 23 gennaio 1984 n. 547, che in particolare ha stabilito che è necessario fare riferimento ad entità omogenee, ossia a valori che vanno riportati ad omogeneità tenendosi conto della svalutazione monetaria intercorsa fra i due momenti.

Nel ricorso non solo non si porta alcun argomento contro tale indirizzo giurisprudenziale, ma si riferisce in modo non pertinente la decisione impugnata, la quale — confermando quella di secondo grado, a sua volta confermativa di quella di primo grado — non ha affatto operato uno « sconto » per l'incidenza della svalutazione monetaria sul prezzo di vendita del bene, ma ha — invece — rivalutato il costo del

bene del 1970 di una somma che esprimesse il prezzo di acquisto di allora rapportato ai parametri monetari del momento della vendita (Lire 244.878.000 più Lire 43.100.000 = Lire 287.978.000), per cui la plusvalenza realizzata era pari alla differenza fra tale valore di acquisizione ed il valore del bene al momento dell'alienazione (Lire 300.000.000 — 287.978.000 = Lire 12.022.000, arrotondate a Lire 12.000.000).

Tale procedimento è corretto, in quanto il bene non suscettibile di svalutazione monetaria perché avente un valore intrinseco (immobile alberghiero), nei periodi nei quali si verifica una svalutazione monetaria (come è accaduto nel periodo, preso in esame in questa controversia, fra il 1970 ed il 1973) aumenta il proprio valore nominale (e cioè quello espresso nella moneta con corso legale), ma non aumenta il valore reale nella medesima misura. Il mero aumento di valore nominale non costituisce reddito e non può essere assoggettato a tassazione, se tale aumento rappresenta la diversa configurazione numerica di un'invariata entità economica. Una volta corretto il valore iniziale con l'indice di svalutazione idoneo ad esprimere il valore monetario rapportato al momento dell'alienazione, l'arricchimento effettivo è dato dalla differenza fra tale valore e quello realizzato con l'alienazione medesima. Se il parametro monetario utilizzato è identico, con riguardo ad entrambi i valori, la differenza non è meramente nominale, ma reale e pertanto rappresenta una ricchezza novella, indice di capacità contributiva, che va tassata.

È stato obiettato, in dottrina, che il principio secondo cui ogni reddito da tassare deve essere depurato dell'incremento nominale — dipendente dalla svalutazione monetaria — non può sostenersi con riguardo al sistema fiscale attuale, che ne verrebbe sconvolto. L'obiezione prova troppo, appunto perché dai principi affermati da questa Corte non può affatto ricavarsi un orientamento generale di interpretazione dell'intero sistema tributario, ma soltanto la soluzione del problema interpretativo relativo all'art. 100 del t.u. n. 645 del 1958, che è oggetto di questa causa.

Con più puntuale riferimento alla norma citata, è stato obiettato che il fenomeno dell'inflazione e della svalutazione monetaria non può rapportarsi ai beni del patrimonio d'impresa singolarmente considerati, ma all'intero patrimonio che l'imprenditore ha investito nell'impresa. In tale contesto, per esempio, occorrerebbe accertare se il bene è stato acquistato con capitale preso a prestito, la cui restituzione con moneta di valore intrinseco minore (deprezzata) comporta un arricchimento reale per l'imprenditore, che nel contempo subisce un impoverimento nell'incassare i crediti falciati dall'inflazione. Si tratta di obiezioni che vanno valutate sul piano teorico, ma del tutto estranee alla presente causa,

nella quale si discute soltanto dell'incremento derivante dal realizzo di un bene dell'azienda, mediante alienazione, e della tassabilità della plusvalenza realizzata con tale singola operazione, a prescindere da ogni rapporto con un più ampio bilancio aziendale. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 24 febbraio 1987 n. 1947 - Pres. Zucconi - Est. Cantillo - P.M. Caristo (conf.) Soc. Cattolica di Assicurazione (avv. Rescigno) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato La-porta).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Regolarità della composizione - Verbale - Rilevanza.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 20 e 37).

Per stabilire la regolarità della composizione della commissione è determinante il processo verbale della udienza di discussione redatto a norma dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (e non già il verbale complessivo della adunanza che non è un atto previsto dalla normativa) che prevale sulla indicazione contenuta nella decisione poiché la decisione ha valore di originale solo quanto alla motivazione, che non è formata dal collegio (1).

(*Omissis*) 1. — La Società Cattolica di assicurazione, con il ricorso per regolamento di giurisdizione, critica la sentenza del Tribunale di Bologna per avere declinato la propria giurisdizione nell'erroneo convincimento che l'*actio nullitatis* esperita per l'accertamento dell'inesistenza di una decisione tributaria concerna, al pari di questa, un rapporto giuridico d'imposta e debba annoverarsi, quindi, fra le contro-

(1) Già altra volta la S.C. aveva affermato (22 novembre 1977 n. 5086 in questa *Rassegna*, 1977, I, 874) che la motivazione della decisione non è opera del Collegio, che ha esaurito la sua funzione con il deposito del dispositivo, e che il controllo della fedeltà e completezza della rappresentazione del *decisum* è affidato al presidente che sottoscrive il documento con il relatore; di conseguenza nella decisione la indicazione della comparizione del Collegio (che pure è prescritta dall'art. 37 del d.P.R. n. 636/1972) è riproduttiva, sicché in caso di discordanza prevale l'indicazione risultante dal verbale di udienza che documenta, con rilevanza esterna, non solo la fase della discussione ma anche quella della deliberazione. È poi evidente che nessun rilievo ha invece il non prescritto verbale dell'intera ordinanza della commissione che non è nemmeno un verbale ma un elenco preventivo.

Con questa precisazione la sentenza ha risolto a monte il problema della giurisdizione su una singolare *actio nullitatis* proposta innanzi al giudice ordinario per far valere la nullità insanabile della decisione della commissione per irregolare composizione del Collegio. È evidente però che anche una tale domanda andrebbe sempre proposta con i mezzi di impugnazione propri del processo tributario che è un sistema completo ed autonomo.

versie devolute alla cognizione del giudice speciale tributario. Sostiene che né oggettivamente né soggettivamente una tale azione possa ritenersi attratta nella giurisdizione speciale; sotto il profilo oggettivo, perché questa postula un atto o un comportamento qualificato dell'Amministrazione finanziaria contro cui il contribuente insorga a tutela di una situazione giuridica sostanziale inerente al rapporto d'imposta, laddove oggetto dell'*actio nullitatis* è soltanto il provvedimento giurisdizionale impugnato, esaurendosi la controversia nell'accertamento dell'inesistenza della pronuncia, senza che venga in alcun modo in rilievo il rapporto giuridico di cui si dibatteva innanzi al giudice tributario; sotto il profilo soggettivo, perché colui che esercita l'azione non agisce nella veste di contribuente, ma nella veste di parte del procedimento giudiziale in cui è stata emessa l'apparente statuizione, e non fa valere un interesse radicato nel rapporto d'imposta, bensì, appunto, il diverso ed autonomo della parte di un rapporto processuale a veder definita la controversia con una pronuncia costituente valida ed efficace manifestazione dell'esercizio di funzione giurisdizionale. Pertanto la domanda di accertamento in parola esula, ad avviso della ricorrente, dalle attribuzioni delle commissioni tributarie, per ricadere nella residuale giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, non tipicizzata e destinata ad espandersi fin dove l'ordinamento non abbia devoluto ad altri giudici la risoluzione di un conflitto di interessi.

Il ricorso non merita accoglimento, giacché la statuizione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario deve essere tenuta ferma per un motivo preliminare ed assorbente rispetto alle ragioni svolte nella sentenza del Tribunale di Bologna.

Dalla stessa pronuncia e dagli atti del processo, che le sezioni unite possono direttamente esaminare al fine di risolvere la questione di giurisdizione, risulta che il vizio di irregolare composizione del collegio, giudicante — perché ne avrebbero fatto parte, oltre al presidente, tre componenti, in violazione dell'art. 7, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 636 (per cui la commissione tributaria di secondo grado decide con l'intervento del presidente e di due membri) — è stato dedotto dalla Soc. Cattolica con esclusivo riferimento al c.d. « verbale di adunanza » del 1° febbraio 1977 della Sezione prima della Commissione tributaria di secondo grado di Modena.

Senonché questo atto, che non è previsto dalla disciplina del contenzioso tributario, viene redatto nella prassi delle commissioni tributarie in analogia al ruolo dell'udienza di discussione delle cause innanzi al giudice collegiale nel processo civile ordinario (art. 30, n. 8, delle disp. att. del cod. proc. civ.) e in esso vengono riportati i nominativi del presidente e dei componenti chiamati a comporre il collegio in quell'udienza; sono elencati — secondo l'ordine in cui debbono essere trat-

tati — i ricorsi portati in discussione, con l'indicazione del relatore designato per ciascuno di essi (ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. cit.), e sono annotati in estrema sintesi i provvedimenti adottati.

Il verbale non documenta affatto, quindi, la composizione del collegio in ognuna delle controversie trattate, la quale varia da ricorso a ricorso quando, come spesso accade, all'udienza intervengono membri in numero superiore al legale, con la conseguenza che il collegio giudicante deve essere formato dal presidente, del relatore e dal componente più anziano (in conformità a quanto dispone l'art. 114, secondo comma disp. att. cod. proc. civ.).

Invece, l'atto destinato ad attestare il numero e l'identità dei componenti del collegio in relazione a ciascun ricorso, perciò idoneo a dimostrare, fino a querela di falso, l'eventuale vizio di costituzione del giudice, è il processo verbale dell'udienza di discussione, che deve essere necessariamente redatto a cura del segretario (art. 20, secondo comma, d.P.R. n. 636 del 1972), e che adempie, sotto il profilo in esame, ad una funzione più ampia di quella dell'omologo verbale dell'udienza di discussione della causa nel processo civile.

Infatti, mentre in quest'ultimo il procedimento di formazione della decisione — che va dalla chiusura della discussione al deposito in cancelleria dell'originale della sentenza — non assume rilievo giuridico autonomo (in quanto il dispositivo redatto in camera di consiglio e la minuta della sentenza sono atti meramente interni, sempre suscettibili di modificazione prima della pubblicazione della sentenza), nel processo tributario la fase della deliberazione ha rilevanza esterna rispetto alla sentenza, cioè al documento completo della pronuncia, giacché la decisione deve essere adottata dal collegio, di norma, subito dopo la discussione e deve essere immediatamente depositato in segreteria il dispositivo sottoscritto dal presidente (artt. 20 e 28 d.P.R. cit.), così che l'atto giurisdizionale viene ad esistenza già da quel momento. In questo modulo procedurale il verbale di udienza documenta in modo diretto la composizione del collegio tanto nella fase della discussione quanto in quella della deliberazione in camera di consiglio, che si conclude appunto con il deposito del dispositivo, di cui è dato atto in verbale; e si comprende, quindi, come le risultanze del medesimo debbano prevalere anche sull'intestazione della sentenza, in cui pure viene indicata la composizione del collegio (art. 37 n. 1), ove si consideri altresì che tale atto è sostanzialmente originale solo quanto all'esposizione dei motivi che sorreggono il giudizio e non è formato dal collegio, ma dal relatore e dal presidente, i quali soltanto lo sottoscrivono, ex art. 37 cit. (v. in tal caso, la sent. n. 5086 del 1977, a torto invocata dalla ricorrente, equivocando fra il c.d. verbale dell'adunanza e il verbale di udienza).

Tanto premesso, risulta *prima facie* che l'unica circostanza desumibile, circa la struttura del collegio, dal verbale dell'adunanza del 1° febbraio 1977 — cioè la partecipazione all'udienza di un numero di componenti superiori a quello prescritto — non implica affatto l'irregolare composizione del collegio, per eccesso di componenti, nella decisione dei singoli ricorsi discussi in quell'udienza e, dunque, del ricorso proposto dalla Società Cattolica. La quale, per converso, non fa alcun riferimento al verbale di discussione, quindi all'atto specificamente destinato a documentare quella circostanza, e neppure all'intestazione della decisione (da cui risulta che il collegio era regolarmente composto dal presidente e due componenti).

Pertanto, in base alla sostanza dei fatti dedotti a fondamento della domanda, non si configura un vizio di irregolare costituzione del giudice che possa essere fatto valere, in ipotesi, fuori dal processo tributario, tale da suscitare, quindi, il problema di giurisdizione affrontato dalla sentenza del tribunale di Bologna, concernente la possibilità di proporre innanzi al giudice ordinario, nel vigente ordinamento del contenzioso tributario, l'*actio nullitatis* di una pronuncia delle commissioni tributarie.

Conseguentemente, chiamate a regolare la giurisdizione, queste Sezioni unite debbono affermare che la cognizione della controversia appartiene alla giurisdizione speciale tributaria, trattandosi di domanda diretta a far valere vizi di una decisione resa da una commissione tributaria in materia riservata alla giurisdizione esclusiva di tali organi; e dunque, con la diversa motivazione innanzi esposta, deve essere confermata la statuizione del Tribunale di Bologna. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 febbraio 1987, n. 1948 - Pres. Zucconi - Est. Cantillo - P.M. Caristo (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Tallarida) c. Soc. Tattilo Editrice (avv. Mercuri).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Giurisdizione amministrativa - Impugnazione di atti di indirizzo - Esclusione.

Poiché la giurisdizione delle commissioni tributarie è piena ed esclusiva, è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione di atti di indirizzo (circolari, risoluzioni, note, pareri ecc.) rivolti agli uffici tributari ai fini della definizione dell'an e del quantum del tributo (1).

(1) La decisione è da condividere, mentre deve essere contrastata la tendenza, che il giudice amministrativo a volte ancora dimostra (T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 gennaio 1987 n. 147 in *Boll. Trib.* 1987, 645), a deviare verso la giuri-

(*omissis*) La Soc. Tattilo Editrice S.p.A., editrice dal 1969 del periodico « Playmen », con istanza del 19 novembre 1976, chiese all'Amministrazione finanziaria di conoscere se gli atti economici relativi a tale pubblicazione potessero beneficiare, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, per i beni e servizi elencati nella Tabella A, parte II, voce 70, allegata al decreto stesso, fra i quali erano compresi i « periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo » (la disciplina è poi stata modificata). Il Ministero delle Finanze, con determinazione del 3 giugno 1977, portata a conoscenza dell'interessata il 3 febbraio 1978, si espresse negativamente, confermando la risoluzione ministeriale n. 500287 del 10 marzo 1973 con la quale era stata respinta un'analoga istanza della Dattilo. Il Ministero motivò il provvedimento osservando che, anche sulla base del parere espresso dall'apposito Comitato consultivo interministeriale operante presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, al periodico Playmen non poteva essere attribuita — conformemente a quanto ritenuto con la precedente risoluzione Ministeriale — alcuna delle classifiche previste dalle norme in vigore al fine della riduzione dell'aliquota I.V.A., per modo che i relativi atti economici dovevano scontare l'imposta con l'aliquota normale.

La soc. Tattilo, con ricorso del 1° aprile 1978, impugnò tale provvedimento e gli atti anteriori e connessi, in particolare il parere espresso dal Comitato consultivo interministeriale, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Dedusse sotto vari profili il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione dell'art. 16 e della tab. A, voce 79, del d.P.R. n. 633 del 1972, e sostenne che erroneamente il Ministero aveva negato il carattere culturale della pubblicazione, in base ad una valutazione meramente soggettiva dei funzionari che avevano reso il provvedimento, con evidente disparità di trattamento rispetto ad altre pubblicazioni ritenute culturalmente rilevanti e, infine, sulla sorta di un parere affetto dagli stessi vizi ed espresso da un comitato illegittimamente costituito, perché composto, fra l'altro, da soggetti non qualificati a valutare l'aspetto culturale delle pubblicazioni.

Nel giudizio si costituiscono l'Amministrazione delle Finanze e la Presidenza del Consiglio, le quali, con ricorso a queste Sezioni unite del

sdizione amministrativa controversie di imposta occasionate dalla impugnazione di atti di indirizzo.

Qualche passo della motivazione lascia perplessi; in particolare l'affermazione che la giurisdizione delle commissioni è anche di annullamento, che si ricollega a qualche pronunzia (23 marzo 1985 n. 2085 in questa *Rassegna* 1985, I, 659 con nota di C. BAFILE) peraltro smentita dalla giurisprudenza successiva. Ma nella statuizione principale la sentenza merita piena adesione.

6 febbraio 1978, proposero il regolamento di giurisdizione in esame, deducendo sotto due profili il difetto di giurisdizione del T.A.R.

Resiste la soc. Tattilo con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — L'Amministrazione finanziaria dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei ministri argomentano la richiesta di regolamento della giurisdizione in base alla considerazione che la risoluzione ministeriale del 3 giugno 1977 e il preventivo parere espresso dall'apposito Comitato consultivo interministeriale ineriscono alla qualifica del periodico Playmen agli effetti della spettanza, o meno, del trattamento agevolato previsto dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sull'IVA, e sono perciò atti interni al rapporto d'imposta relativo all'attività di pubblicazione e diffusione della rivista da parte della Tattilo Editrice S.p.A.

Pertanto sostengono che la cognizione della controversia, proposta innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, appartenga, invece, alla giurisdizione delle commissioni tributarie e, ancora prima, che sussista difetto assoluto (temporaneo) di giurisdizione, siccome i detti atti, proprio perché inseriti nel procedimento di accertamento della obbligazione tributaria, non sarebbero suscettibili di essere impugnati in modo autonomo, non essendo compresi fra quelli elencati nell'art. 16 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 636, sul contenzioso tributario.

La richiesta è fondata in relazione al primo dei due profili ora delineati.

2. — Posto che nel nuovo ordinamento della giustizia tributaria la giurisdizione delle commissioni tributarie è piena ed esclusiva — nel senso che le controversie relative ai tributi elencati nell'art. 1 del D.P.R. n. 636 del 1972, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, sono riservate alla cognizione di detti organi, con esclusione di ogni altro giudice (cioè tanto dell'autorità giudiziaria ordinaria, quanto dei giudici amministrativi) — l'unico problema che suscita il presente regolamento è se l'anzidetta risoluzione ministeriale, impugnata innanzi al T.A.R. anche per (asseriti) vizi del parere del Comitato, sia o non sia un atto proprio del rapporto relativo alla tassazione con l'IVA dell'attività di pubblicazione del periodico Playmen e se, dunque, la controversia abbia o non abbia ad oggetto la concreta disciplina di tale rapporto.

La risposta positiva è agevole, risultando chiara la stretta interezza dell'atto al rapporto tributario.

Invero, la normativa IVA vigente all'epoca assoggettava all'imposta con l'aliquota del 2%, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 e della voce n. 79 della parte II della tabella A

- allegata al decreto, le operazioni economiche imponibili relative ai soli periodici « aventi carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo » (la disciplina è ora diversa, in quanto il d.l. 19 dicembre 1984, n. 833, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, ha esteso il trattamento di favore a tutti i periodici, tuttavia non con efficacia retroattiva, prevista dal d.l. ed esclusa dalla legge di conversione); e poiché, con riferimento a tale normativa, il competente ufficio IVA aveva sempre negato — valendosi di una pregressa determinazione ministeriale — il carattere prevalentemente culturale del periodico Playmen, perciò pretendendo il pagamento dell'imposta con l'aliquota ordinaria, la Soc. Tattilo ritenne di sottoporre la questione di nuovo all'esame della Amministrazione centrale, la quale, ottenuto il parere del Comitato consultivo, con la risoluzione di cui si discute confermò l'opinione negativa già espressa.

Si è in presenza, dunque, di un atto emesso dal Ministero delle finanze nell'esercizio del suo potere di indirizzo dell'attività degli uffici fiscali, il quale si esplica, com'è noto, anche attraverso determinazioni e manifestazioni di giudizio, rese a richiesta degli stessi uffici o direttamente dei contribuenti, in ordine a specifici problemi tecnico-giuridici relativi al regolamento di singoli rapporti d'imposta; e questi atti (variamente denominati: risoluzioni, note, pareri, etc.), pure ammettendo che in taluni casi possano rivestire di per sé carattere provvedimento, senza, cioè, la mediazione di un ulteriore provvedimento dell'ufficio fiscale competente, sono inerenti, manifestamente, al rapporto tributario e alla concreta applicazione dell'imposta, risolvendosi in direttive vincolanti impartite al medesimo ufficio ai fini della definizione dell'*an* e del *quantum* del tributo.

La risoluzione in esame riflette appunto l'accertamento di una peculiare qualificazione del presupposto dell'obbligazione tributaria richiesta per l'applicabilità di un regime differenziato, esaurendosi il suo contenuto nel giudizio circa la natura del periodico, funzionale alla possibilità di inquadrare l'attività nella previsione della norma agevolativa e valido solo a questo scopo; e a tale giudizio qualificativo, comportante il diniego dell'aliquota ridotta, doveva attenersi l'ufficio nella concreta applicazione del tributo, perciò provvedendo a notificare avviso di rettifica per le liquidazioni eventualmente effettuate dalla contribuente in base all'aliquota ridotta ovvero respingere le eventuali istanze di rimborso motivate allo stesso modo.

L'oggetto del giudizio originato dall'impugnazione dell'atto suddetto, per motivi attinenti alla sua legittimità formale e sostanziale, investe, quindi, direttamente il rapporto di imposta, per essere la domanda di annullamento sostanzialmente finalizzata alla qualificazione del presupposto del tributo nel senso sostenuto dalla ricorrente, attraverso il ricono-

scimento del carattere culturale del periodico; e sono funzionali all'ottenimento della medesima pronuncia, relativa al regolamento dell'obbligazione tributaria, i motivi di invalidità (derivata) concernenti vizi propri del parere espresso dall'organo consultivo.

La posizione soggettiva di cui si invoca la tutela giurisdizionale è, infine, ugualmente correlata alla qualità della Soc. Tattilo di soggetto passivo del rapporto d'imposta; ed è inutile discutere, ai fini del riparto della giurisdizione, della consistenza di tale posizione rispetto all'atto in questione — se, cioè, si configuri un interesse legittimo (come sostiene la società) o un diritto soggettivo — giacché, una volta stabilita la natura tributaria dell'atto medesimo e, di conseguenza, della controversia cui dà luogo la sua impugnazione, deve essere *tout court* affermata la giurisdizione esclusiva del giudice tributario, che — come questa Corte ha di recente precisato — è anche giurisdizione di annullamento dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria (v. sent. n. 2085 del 1985).

3. — Non costituisce materia di regolamento della giurisdizione l'ulteriore problema concernente la possibilità di impugnare l'anzidetta risoluzione ministeriale, negata dall'Amministrazione sotto il duplice profilo che l'atto non avrebbe diretta efficacia provvedimentoale, siccome meramente strumentale rispetto ad un successivo provvedimento dell'ufficio fiscale (di accertamento del maggior tributo o di rigetto dell'istanza di rimborso), e che, comunque, esso non sarebbe impugnabile in modo autonomo, perché non compreso nell'elenco dei provvedimenti contro cui è dato ricorrere alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972.

Entrambi i profili non suscitano una questione relativa alla giurisdizione, in quanto spetta al giudice tributario, munito di potere giurisdizionale nella materia, verificare l'ammissibilità del ricorso con riferimento sia all'esistenza di un provvedimento impugnabile e sia all'osservanza di norme che stabiliscono peculiari modalità nello svolgimento della tutela. Tale deve considerarsi, infatti, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 16 cit., la quale, nell'individuare provvedimenti che, scandendo altrettante fasi del rapporto tributario, sono suscettibili di immediata impugnazione, non esclude la possibilità di impugnare gli atti presupposti che si inseriscono nella sequenza procedimentale conclusa da detti provvedimenti, bensì prescrive che essi debbano essere impugnati unitamente a questi ultimi: ed è evidente che siffatta modalità di esercizio dell'azione attiene ai limiti interni della giurisdizione, non all'esistenza e tanto meno al riparto della stessa.

Al qual proposito giova segnalare che il sistema delineato dall'art. 16 (nel testo novellato dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) è stato

di recente ritenuto costituzionalmente legittimo della Corte Costituzionale, la quale ha osservato che la disposizione, essendo suscettibile di interpretazione estensiva quanto all'elenco degli atti impugnabili, è idonea ad assicurare in ogni caso la tutela giurisdizionale del contribuente innanzi alle commissioni tributarie (sent. 3 dicembre 1985, n. 313). (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 marzo 1987, n. 2527 - Pres. Scanzano - Est. Caturani - P. M. Visalli (conf.). Soc. Alfa Romeo Sud (avv. Romano) c. Ministero delle finanze (avv. Stato D'Amico).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Provvedimento impugnabile - Avviso di liquidazione - Definitività - Successiva domanda di rimborso - Inammissibilità.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16).

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Nuovo testo unico - Disposizioni più favorevoli al contribuente - Estensione nei rapporti per i quali pende controversia - Definitività dell'accertamento tardivamente impugnato - Esclusione.

(d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79).

L'avviso di liquidazione, ancor prima della modifica introdotta all'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 con il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, era un provvedimento (accertamento in senso ampio) capace di diventare irretrattabile se non impugnato nel termine e la cui definitività preclude il rimborso della somma pagata in conformità ad esso (1).

L'estensione delle disposizioni del nuovo testo unico dell'imposta di registro più favorevoli ai contribuenti agli atti per i quali sia pendente controversia, a norma dell'art. 79 del d.P.R. 26 aprile 1976 n. 131, presuppone la pendenza di un giudizio in cui sia possibile una decisione di merito, ma è esclusa quando si sia verificata una decadenza per decorso del termine per l'impugnazione (2).

(*omissis*) Nell'ordine logico è pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale con cui l'Amministrazione delle finanze, denunciando violazione degli artt. 16, 26, 53 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e dell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), sostiene

(1-2) Sulla prima massima, ormai pacifica, Cass. 4 aprile 1986, 2336 in questa *Rassegna*, 1986, I, 288; 3 febbraio 1986, n. 661, *Foro It.*, 1986, I, 1898. Di molto interesse la seconda massima su cui non constano precedenti.

che la domanda di restituzione della somma pagata dal contribuente a titolo di imposta di registro è improponibile per non avere la società impugnato l'avviso di liquidazione entro il termine perentorio di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972.

Il ricorso incidentale è fondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di decidere, in presenza dell'atto di imposizione il *dies a quo* del termine di sessanta giorni per proporre ricorso alle Commissioni tributarie si identifica con la data di notificazione dell'atto che lo presuppone e cioè con il giorno della notificazione dell'avviso di liquidazione, dovendosi ritenere che il legislatore del 1972, con l'espressione « notificazione dell'avviso dell'accertamento » abbia inteso riferirsi anche all'accertamento contenuto nell'atto di liquidazione, come poi il legislatore del 1981 ha voluto specificare (sent. n. 2336 del 1986). Le ragioni che sorreggono il *decisum* di cui sopra sono contenute nel precedente citato ed esse non sono scalfite in alcun modo dalle deduzioni svolte all'udienza dalla difesa della ricorrente principale.

Non è fondata, invero, la obiezione secondo cui la domanda proposta innanzi alla Commissione tributaria di primo grado era di rimborso dell'imposta già pagata, onde la restituzione poteva essere richiesta entro tre anni dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. numero 634/72. La tesi non considera che il ricorso alle commissioni tributarie, che ha il carattere di una impugnativa di atto secondo la nuova disciplina, sia pure in funzione di una pronunzia anche del merito del rapporto, non può essere proposto che contro gli atti menzionati nell'art. 16 del d.P.R. n. 636/72, tra i quali — secondo la interpretazione già accolta da questa Corte — rientra anche l'avviso di liquidazione. La norma contenuta nell'art. 75 cit. si riferisce quindi a fattispecie diverse da quella che è oggetto del presente giudizio, in cui la domanda di restituzione è presentata direttamente all'ufficio che ha eseguito la registrazione; per tale richiesta la disposizione riconosce al contribuente il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

Tale disciplina, tuttavia, non ha inciso né lo poteva, sulla disciplina dell'art. 16 il cui terzo comma ammette la impugnativa del rifiuto di restituzione della somma pagata soltanto quando il contribuente afferma essere sopravvenuto il diritto al rimborso, mentre nel caso di specie è contestata in radice l'originaria esistenza dell'obbligazione.

D'altronde, la nuova formulazione dell'art. 16, prevista dal d.P.R. n. 739/81, riconosce l'azionabilità in giudizio del diritto al rimborso solo nel caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, tra i quali rientra l'avviso di liquidazione. In altri termini, dovendosi collegare l'art. 75, invocato

dalla ricorrente con la generale disciplina dell'art. 16 d.P.R. n. 636/72, deve affermarsi che, quando il diritto al rimborso si fonda sulla illegittimità della pretesa tributaria espressa in uno degli atti menzionati dal ripetuto art. 16, il contribuente deve impugnare tale atto nel termine previsto da quest'ultima disposizione, per far salvo quel diritto.

Né ha pregio l'assunto secondo cui, ai sensi dell'art. 79 del d.P.R. n. 131/86, le disposizioni più favorevoli ai contribuenti hanno effetto anche per gli atti anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del suddetto testo unico sia pendente controversia.

La tesi riflette il merito della controversia che non può essere esaminato per la preclusione dipendente dalla riscontrata decadenza della azione innanzi alle Commissioni tributarie. Ed è evidente che quando la norma estende la nuova disciplina più favorevole al contribuente alle ipotesi in cui sia « pendente controversia » intende riferirsi alle fattispecie in cui in giudizio è possibile procedere alla applicazione della nuova disciplina con effetto retroattivo, il che deve escludersi nel caso che si considera per la illustrata verifica dell'effetto preclusivo in ordine alla proposizione della domanda ex art. 16 comma 1 del d.P.R. n. 636/72.

Quanto precede dimostra altresì l'irrelevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 cit., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo possibile applicare in giudizio la norma suddetta, onde la sua eventuale caducazione dall'ordinamento non potrebbe in nessun caso incidere sulla decisione della controversia.

In definitiva, poiché è pacifico in causa che nella specie il ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado fu proposto quando era già decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione, dell'avviso di liquidazione, ne discende che il ricorso incidentale dell'amministrazione deve essere accolto. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 marzo 1987, n. 2646 - Pres. Granata - Est. Tilocca - P.M. Amirante (conf.). Pinto c. Ministero delle finanze (avv. Stato Fiorilli).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Impugnazione - Ricorso cumulativo - Decisioni distinte concernenti lo stesso rapporto - Ammissibilità.

È ammissibile l'impugnazione con unico ricorso di decisioni distinte intervenute fra le stesse parti, purché siano individuate le decisioni che si impugnano, sia inequivocabilmente espressa la volontà di impugnarle

tutte e sia rispettato per ognuna il termine, quando concernano lo stesso rapporto di imposta (nella specie erano impugnate distinte decisioni inerenti a due supplementi della stessa imposta di successione) (1).

(omissis) Con il primo mezzo Pinto Teresa denuncia la violazione dell'art. 40 d.P.R. 20 ottobre 1972, n. 636, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza gravata per aver ritenuto ammissibile l'impugnazione, con un unico atto, contro le due distinte decisioni della commissione tributaria di secondo grado di Potenza, nonostante « la mancanza di preventiva riunione da parte del giudice dei relativi processi, aventi, sia pure in identità di soggetti, diversi il *poetitus* e la *causa poetendi* ».

Il motivo è infondato.

Prevedendo il codice di rito in modo esplicito (artt. 340 e 361) soltanto la possibilità di impugnare congiuntamente la sentenza non definitiva e quella definitiva, le quali vengono pronunciate nello stesso giudizio, si registra, nella giurisprudenza di questa Corte, contrasto circa l'ammissibilità dell'impugnazione, con un unico atto, di due o più decisioni emesse fra le stesse parti in giudizi diversi (nel senso positivo, fra le altre, sent. n. 892 del 1979, n. 267 e 2704 del 1981, n. 5125 del 1984; nel senso dell'inammissibilità, fra le tante, sent. n. 1616 del 1975, n. 6533 e 2716 del 1981, n. 915 del 1984), quando, ovviamente, siano ben individuate le sentenze impuginate, sia inequivocamente espressa la volontà di impugnarle tutte e sia rispettato, per ognuna di esse, il termine di impugnazione. Nell'ambito dell'indirizzo che risolve negativamente la questione si ritiene, in via eccezionale, che possono essere impuginate congiuntamente la sentenza emessa nel giudizio ordinario di merito (di solito in grado di appello) e quelle pronunciate nel giudizio di revocazione (Cass. sent. n. 376 del 1982 e n. 280 del 1984) e comunque le sentenze (rese in giudizi diversi, fra le stesse parti) che concorrono a dare contenuto alla decisione di un'unica controversia in genere (Cass. sent. n. 6533 del 1981) e di imposta in specie (Cass. n. 3756 del 1981, n. 1061 del 1980, entrambe « a contrario ») nonché le decisioni emesse dalle Commissioni tributarie in distinti procedimenti (vertenti fra le medesime parti e) riguardanti identiche questioni (Cass. sent. nn. 6296 e 6297 del 1985). Si deve ritenere altresì ammissibile (qualunque dei due indirizzi sopra indicati si reputi rispondente all'attuale disciplina del processo civile) l'impugnazione, con un unico atto, di due o più decisioni, ma in giudizi diversi fra le stesse parti, quando esse, seppure in controversie

(1) La decisione, sicuramente corretta, non esclude che il cumulo possa essere riconosciuto in termini più ampi di quelli, in vero strettissimi, del caso di specie; ma la giurisprudenza sulla questione resta oscillante.

che non s'integrano in una sola per un qualche elemento differente, concernono lo stesso rapporto giuridico ed in particolare lo stesso rapporto di imposta, poiché da tale comunanza del titolo potranno emergere fra le decisioni connessioni che soltanto in un loro esame congiunto da parte del giudice *ad quem* possono essere considerate e valutate in modo completo e coerente.

Nella specie, le due decisioni della Commissione tributaria di secondo grado impugnate congiuntamente davanti la Corte di Appello riguardano lo stesso rapporto di imposta e ciascuna una parte del relativo debito fiscale. Va, all'uopo, chiarito — sulla base delle indicazioni risultanti dalla sentenza impugnata in questa sede — che, dopo i pagamenti parziali di cui sopra si è fatto cenno, l'Ufficio, con avviso del 12 dicembre 1974, liquidò il residuo del debito fiscale in L. 4.525.815 e successivamente rettificò tale liquidazione ritenendo dovuta l'ulteriore somma di L. 932.620.

Da qui i due distinti giudizi promossi in date diverse dalla Pinto davanti la Commissione tributaria di primo grado di Potenza deducendo in entrambi identiche questioni. La detta Commissione, e poi, la Commissione di secondo grado, davanti la quale si appellò l'Amministrazione, pronunciarono nelle stesse date decisioni (formalmente) separate per i due giudizi, ma fondate su identica motivazione. Le due decisioni della Commissione di secondo grado vennero impugate dall'Amministrazione con un unico atto davanti la Corte di Appello di Potenza, la quale esattamente ritenne ammissibile siffatta impugnazione congiunta giacché nella specie le decisioni, distinte in relazione al *petitum*, concernevano lo stesso rapporto di imposta ed inoltre avevano affrontato e risolto, con identica motivazione, le stesse questioni. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1987, n. 2765 - Pres. Virgilio - Est. Sgroi - P. M. Paolucci (conf.). Bellomo (avv. Barone) c. Ministero delle finanze (avv. Stato Baccari).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Decisione - Correzione di errore materiale - Non utilizzabilità della motivazione - Confronto con gli atti anteriori del processo - Legittimità.

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Decisioni di secondo grado sulla valutazione estimativa - Impugnazione di terzo grado di sola legittimità - Ricorso per cassazione - Duplicazione del giudizio di legittimità - Pronuncia della Cassazione riferita alla decisione di secondo grado.

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Decisione - Motivazione - Valutazione - Ricorso alla comune esperienza - Ammissibilità - Limiti.

Poiché il dispositivo delle decisioni delle commissioni tributarie è autonomo rispetto alla motivazione ed immutabile per l'organo che lo ha emesso fin dal momento del deposito, la motivazione della decisione, successivamente formata, non è utilizzabile per riscontrare l'errore materiale del dispositivo; tuttavia l'errore materiale può essere accertato facendo riferimento agli atti del processo anteriori o contestuali alla decisione (nella specie facendo ricorso agli atti difensivi delle parti si è stabilito che la cifra indicata nel dispositivo come imposta doveva intendersi riferita alla base imponibile) (1).

Poiché l'impugnazione in terzo grado di una decisione di secondo grado pronunciata esclusivamente sulla valutazione estimativa è una impugnazione di sola legittimità per vizi del procedimento che da luogo ad una pronuncia puramente rescindente, e poiché la decisione di terzo grado è a sua volta soggetta ad una impugnazione della stessa natura innanzi alla Corte di Cassazione, il giudizio della Cassazione, benché nella forma direttamente rivolto contro la decisione di terzo grado si riferisce indirettamente alla decisione di secondo grado e si risolve in una ripetizione della stessa indagine rivolta a verificare la legittimità della decisione di secondo grado a confronto con i motivi di impugnazione dedotti (2).

Le commissioni nelle valutazioni estimative possono avvalersi di « comune esperienza » intesa come esperienza tecnica risultante sia da cognizioni empirico estimative sia da medie statistiche su dati rilevati in altre decisioni (3).

(omissis) Col primo motivo il Bellomo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 37, 38 e 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in collegamento con gli artt. 12, 24 e 25 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, 429, 430, 437 c.p.c. e degli artt. 132, 133, 161, 276, 287 c.p.c., in relazione all'art.

(1-3) La prima massima è da condividere pienamente; la questione, più frequentemente affrontata riguardo alle sentenze nel processo del lavoro, pone vari problemi, ma sicuramente l'errore è correggibile quando risulta dal confronto con atti del processo anteriori alla decisione.

La seconda massima, certamente esatta nelle premesse, merita maggior riflessione nelle conclusioni. Sicuramente il giudizio su un vizio del processo inteso in senso stretto (violazione di legge) si presenta all'identico modo nel giudizio di terzo grado e in quello di cassazione, sì che la Cassazione pur giudicando sulla decisione di terzo grado verifica la legittimità di quella di secondo grado. Meno sicura è però la proposizione rispetto al difetto di motivazione; in questo caso la Cassazione non può direttamente giudicare, *omisso medio*, la sufficienza della motivazione della decisione di secondo grado; a ciò può giun-

360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; nonché omessa o quanto meno insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, osservando che la Corte d'appello ha errato, nel fondare la statuizione con la quale ha respinto il primo motivo dell'impugnazione (riassunta, *supra*, in narrativa) sui principi enunciati dalla giurisprudenza a proposito del rapporto fra motivazione e dispositivo nelle sentenze rese dai giudici collegiali nelle cause civili a rito ordinario, perché essi suppongono quel meccanismo in forza del quale il dispositivo sottoscritto dal Presidente ha carattere provvisorio, in quanto le sentenze vengono a giuridica esistenza solo dopo il deposito in cancelleria dell'atto completo di motivazione. Tali principi non possono essere invocati per le decisioni delle Commissioni tributarie di secondo grado, il cui dispositivo — analogamente a quello delle sentenze emanate nelle controversie di lavoro — è autonomo rispetto alla motivazione e diviene definitivo ed immodificabile per l'organo che lo ha pronunciato nel momento del suo deposito in segreteria, immediatamente successivo alla discussione. In tale situazione, i contrasti fra il dispositivo e la motivazione non sono mai risolvibili alla stregua dei principi richiamati dalla sentenza impugnata, ma devono essere riguardati da una prospettiva diversa. Nel caso in cui detti contrasti investano sentenze non passate in giudicato, non potendosi modificare e/o integrare le statuizioni del dispositivo con i diversi rilievi svolti in motivazione, non resta altra alternativa che la dichiarazione di nullità della decisione da parte del giudice dell'impugnazione.

Il ricorrente, inoltre, deduce che — dopo aver erroneamente ricondotto nell'area dell'errore materiale il contrasto fra dispositivo e motivazione della decisione della Commissione di secondo grado — la Corte di Bari non si è accorta che, nel momento stesso in cui si impegnava alla ricerca della volontà di quella Commissione, forniva un'indicazione precisa dell'impossibilità di ravvisare nella situazione considerata una mera svista e/o dimenticanza ovvero distrazione. Invero (cfr. Cass. 6 no-

gere solo attraverso un vizio della motivazione della decisione di terzo grado che potrebbe anche non sussistere.

Di molto interesse la terzo massima. Le commissioni sono giudici specializzati che nelle determinazioni estimative possono avvalersi di esperienza tecnica. Come bene mette in luce la sentenza, questa non si identifica con la comune esperienza dell'art. 115 c.p.c. ma concerne non tanto la prova quanto il tipo di processo, che sul punto è diverso da quello ordinario, perché consente una diretta pronuncia di natura tecnica senza la presenza necessaria del consulente (Cass. 17 maggio 1984 n. 3047 in questa *Rassegna*, 1984, I, 583). Ma ancora interessante è la precisazione che l'esperienza tecnica è costituita non solo dal possesso di cognizioni ma anche dalla elaborazione statistica di elementi tratti dalla ripetizione di giudizi analoghi. Ovviamente quanto la sentenza afferma con riguardo a parametri di redditività può valere anche per indici di valori degli immobili nelle imposte indirette.

vembre 1980 n. 5964) è impossibile il confronto fra motivazione e dispositivo perché la relativa pronuncia rimane avulsa da qualsiasi documentazione formale delle ragioni che l'abbiano determinata, né tale confronto potrebbe essere utilmente compiuto con la motivazione successivamente depositata, sia per il difetto di documentazione della conformità fra questa e quella assunta al momento della pronuncia del dispositivo, sia perché l'eventuale correzione di questo, in senso conforme alla motivazione successiva, farebbe venir meno l'elemento essenziale costituito dalla necessaria pronuncia della decisione in udienza o subito dopo la discussione. Resta perciò — conclude il ricorrente — l'assoluta ed irriducibile contraddittorietà della decisione con la conseguente nullità della stessa.

Il motivo è infondato.

I principi richiamati sono indubbiamente esatti e sono stati più volte affermati da questa Corte (sent. 6 novembre 1980 n. 5964; 4 marzo 1983 n. 1600; 24 febbraio 1984 n. 1338; 5 novembre 1985 n. 5365), ma non sono pertinenti rispetto al caso di specie.

Deve premettersi che, deducendosi un *error in procedendo*, questa Corte non solo può esaminare direttamente gli atti processuali, ma può anche valutarli in modo diverso da come li ha valutati la sentenza impugnata, la cui statuizione finale può restare ferma, se la sua esattezza dipende dall'applicazione di diversi principi giuridici che si sostituiscono a quelli erroneamente utilizzati. Esclusa l'utilizzabilità della motivazione, per riscontrare l'esistenza di un errore materiale nel dispositivo, non vi è dubbio — invece — che possa farsi capo agli atti processuali precedenti o contestuali, come il verbale di udienza (cfr., per tale ipotesi, in un caso di « mero errore » nella sottoscrizione della sentenza, Cass. 25 ottobre 1984 n. 5451) ovvero il ricorso iniziale o l'atto d'appello (si pensi ad uno scambio di persone o alla erronea indicazione del nome di esse; cfr. Cass. 24 febbraio 1984 n. 1338).

Nella specie, l'errore materiale emerge in maniera palese dal semplice confronto fra il dispositivo (che ha determinato apparentemente l'imposta di R.M.) e gli atti precedenti alla sua pronuncia (che riguardavano esclusivamente la determinazione dell'*imponibile* soggetto alla suddetta imposta); confronto che si deve istituire con tutto il dispositivo e quindi anche con la parte di esso che dice « accoglie *per quanto di ragione* » l'appello dell'Ufficio.

La suddetta espressione, nella sua letteralità, ha l'indubbio significato di un accoglimento « parziale » e non integrale, nei limiti cioè di quanto ritenuto giusto o « di ragione », rispetto alle più ampie pretese della parte. Orbene, se tale accoglimento delle ragioni della Finanza si fosse concretato nella determinazione delle *imposte* di R.M. apparentemente indicate nel dispositivo (Lire 13.350.000 per il 1970; Lire 10.200.000 per il 1971; Lire 27.525.000 per il 1972 e Lire 8.175.000 per il 1973), detto dispositivo

sarebbe stato travagliato non soltanto da un vizio di *extrapetizione* (perché — come rilevava il Bellomo dinanzi alla Corte d'appello — nessuna delle parti aveva chiesto la determinazione dell'imposta, la quale è demandata all'Ufficio, in una fase successiva alla decisione sull'imponibile), ma anche da un vizio di *ultrapetizione* rispetto alle richieste dell'Ufficio, che contestualmente quel dispositivo dichiarava però di accogliere « solo in parte ». Invero, è facile riscontrare che la richiesta dell'appellante Amministrazione era quella di conferma degli imponibili di Lire 22.000.000, Lire 13.600.000, Lire 36.700.000 e Lire 10.900.000 a cui — in applicazione dell'art. 90 del t.u. del 1958, mod. dalle leggi 3 novembre 1964 n. 1190 e 28 ottobre 1970 n. 801, e tenuto conto della quota esente di Lire 240.000, ex art. 1 legge da ultimo citata — corrispondevano imposte di R.M. cat. B di Lire 4.496.000, Lire 2.604.000, Lire 7.686.000, Lire 2.010.000, e cioè somme *notevolmente più basse* di quelle apparentemente indicate nel dispositivo della decisione di secondo grado, che pure dichiarava di voler accogliere *solo in parte* l'appello dell'Ufficio. Rispetto all'ipotesi di un macroscopico ed irragionevole vizio di extra e ultrapetizione, appare assai più plausibile il riscontro di un semplice errore materiale o « lapsus calamani », il quale si concreta nella rilevabilità a prima vista dell'involontarietà dell'errore contenuto nel provvedimento da correggere.

Un altro evidente indice della sussistenza di un errore (e non di un vizio logico-giuridico del dispositivo, rispetto all'oggetto delle domande delle parti) consiste nell'esistenza in esso della frase « Complementare *in conseguenza* ». Orbene, mentre nessun rapporto di consequenzialità esiste fra *imposta* di R.M. ed *imposta* complementare sul reddito, perché i tassi relativi sono fissati del tutto indipendentemente gli uni dagli altri (dalle disposizioni ricordate, per la R.M., e dalle tabelle di cui all'articolo 139 del t.u. del 1958, da ultimo stabilite con d.P.R. 25 maggio 1962 n. 667 per l'imposta complementare progressiva), invece esiste quel rapporto di consequenzialità fra *imponibili* di R.M. e *imponibili* ai fini dell'altra imposta, indicato dal dispositivo della Commissione, in forza degli artt. 133-135 del t.u. n. 645 del 1958.

Concludendo, l'analisi appena attenta del dispositivo, letto nella sua integrità (e non soltanto isolando la parola « imposta » dal contesto) ed inoltre raffrontato con gli atti processuali *che lo hanno preceduto*, convince che la volontà dei giudicanti era diretta a determinare l'imponibile e non l'imposta e che tale volontà si è manifestata in modo erroneo per un semplice « lapsus » materiale suscettibile di correzione, senza necessità di far ricorso alla motivazione. (*omissis*)

(*omissis*) I motivi — che per la loro connessione si devono esaminare congiuntamente — sono infondati.

Come è esattamente ricordato dal ricorrente, dato il tipo di errore dedotto in questa sede, la Corte Suprema può esaminare direttamente

gli atti di causa (e sostituire — pertanto — la motivazione mancante od insufficiente della sentenza impugnata) per cui è inammissibile la censura di omessa od insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., dato che tale motivazione può essere svolta da questa Corte, a seguito del riesame degli atti (giurisprudenza costante in tema di vizi « in procedendo »).

Invero, non vi è dubbio che il vizio di motivazione delle decisioni delle Commissioni tributarie di secondo grado si concreta in una violazione di legge (art. 37 n. 2 del d.P.R. n. 636 del 1972 ed art. 24 n. 2 del d.P.R. n. 739 del 1981) ed è deducibile dinanzi alla Corte d'appello, come « error in procedendo » (Cass. 18 aprile 1983 n. 2643) che sostanzia un'impugnazione puramente rescindente, in quanto il riconoscimento di un vizio della motivazione relativa alle questioni di fatto attinenti alla valutazione estimativa comporta l'annullamento con rinvio ad altra sezione di quella Commissione (Cass. 2 maggio 1983 n. 3022).

Si applicano, pertanto, gli incontrovertiti principi sui poteri della Corte di Cassazione in tema di esame dei vizi *in procedendo*, con la particolarità derivante dalla circostanza che l'esame che questa Corte deve compiere ha per oggetto *diretto* la sentenza della Corte d'appello (o la decisione della Commissione centrale), ma poiché è rivolto a stabilire se esse abbiano compiuto esattamente un controllo *dello stesso tipo* sulla decisione della Commissione di secondo grado, non può non riferirsi indirettamente a quest'ultima. Sarebbe, infatti, impossibile esercitare il controllo di legittimità del giudizio dato dalla decisione impugnata in Cassazione, se non si potessero prendere contestualmente in esame sia la decisione della Commissione tributaria di secondo grado, sia le censure mosse contro di essa dalla parte. Tale ripetizione del medesimo tipo di indagine, per così dire « a ritroso » e cioè prendendo in considerazione non solo la sentenza direttamente impugnata in Cassazione, ma anche quella impugnata dinanzi alla Corte d'appello, deriva dalla caratteristica propria del giudizio previsto dall'art. 40 del d.P.R. del 1972 n. 636: giudizio di impugnazione (e non di « appello ») almeno per quanto riguarda le violazioni della legge *processuale*, in quanto avente carattere meramente rescindente, tanto è vero che la dottrina prevalente ha parlato di « duplicazione » del giudizio di cassazione. Se la Corte d'appello può annullare per vizi del procedimento (fra i quali è compreso il vizio della motivazione) la decisione della Commissione di secondo grado, ne viene di conseguenza che la Corte di Cassazione, investita del controllo sull'esercizio dei suddetti poteri rescindenti, deve porre a confronto la decisione della Commissione di secondo grado con i motivi dell'impugnazione ex art. 40, rifacendo quel giudizio che è stato dato dalla Corte d'appello, ovvero sostituendolo, nel caso di manchevolezza di esso. Non solo: poiché non è possibile esaminare la rilevanza dei motivi d'impugnazione ex art. 40 se non esaminando la decisione di secondo grado alla luce delle dedu-

zioni delle parti dinanzi ad essa (si pensi, per esempio, al caso del formarsi di una preclusione, per giudicato, ovvero al caso di inesistenza di una domanda, etc.), è giocoforza concludere che la Corte di Cassazione deve riesaminare tutto il procedimento, naturalmente nei limiti del ricorso ex art. 360 c.p.c.

Ciò risponde, del resto, ad un evidente principio di economia processuale. Se la legge ha voluto attribuire alla Corte d'appello, almeno in parte, poteri di giudice « di legittimità », gli errori commessi nell'esercizio di tali poteri possono essere corretti nella successiva fase della casazione, che esercita il medesimo tipo di controllo (cfr. Cass. 13 gennaio 1982 n. 174, in motivazione). (*omissis*)

(*omissis*) Il secondo profilo atteneva ad un preteso vizio della motivazione, in quanto si sosteneva che la « comune esperienza » non poteva essere posta a base della determinazione dell'utile d'impresa, individuabile soltanto alla stregua di puntuali cognizioni tecniche.

La Corte rileva che la censura non riguardava un effettivo vizio della motivazione e si tramutava nell'inammissibile richiesta di sostituire una valutazione estimativa ad un'altra.

La prova migliore di tale assunto sta in ciò: che il Bellomo sosteneva che la *prassi* del settore dell'industria edilizia era che l'utile venisse commisurato al 10% dei ricavi. Orbene, la *prassi* non è altro che la ripetizione costante di un certo tipo di valutazione e cioè il risultato delle rilevazioni di mercato, quali risultano anche dalle dichiarazioni e dalle definizioni dei redditi degli esercenti attività similari, a cui si era riferita la Commissione.

Invero, l'espressione « sulla base della comune esperienza e delle precedenti decisioni adottate », usata dalla Commissione di secondo grado, si riferiva, da un lato, all'esperienza *tecnica* e cioè alle cognizioni empirico-estimative della Commissione e, dall'altro lato, alla media statistica dei redditi accertati in altre decisioni nei confronti degli imprenditori edili, in quel particolare contesto temporale. Si tratta di un dato a cui può farsi ricorso nella determinazione sintetica del reddito, necessariamente basata su presunzioni (Cass. 10 aprile 1979 n. 2046) e cioè anche su parametri fissi di redditività di generale applicazione. Peraltro, la determinazione operata col metodo sintetico riguarda esclusivamente l'apprezzamento di fatti inerenti alla quantità imponibile (Cass., sez. un., 9 gennaio 1978 n. 48) e sfugge al sindacato della Corte d'appello ex art. 40 d.P.R. numero 636.

La motivazione richiamata era, pertanto, immune da vizi e sufficiente, perché il sistema del contenzioso dinanzi alle Commissioni di merito ha creato una giurisdizione formata da giudici che, accanto alle cognizioni giuridiche, devono possedere le cognizioni tecniche necessarie per la valutazione estimativa a loro attribuita e, pertanto, capaci di attin-

gere dalle suddette cognizioni non solo i criteri empirici di stima, ma anche i concreti valori delle stime (cfr., in motivazione, Cass., Sez. Un., 24 aprile 1970, n. 1181; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1974, n. 451).

È stato notato dalla dottrina che la secolare resistenza del legislatore ad affidare al giudice ordinario tale compito non è coerente con il fatto che in altri campi (per esempio, nella opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione per p.u.) la cognizione di quel giudice si estende al merito della determinazione del valore. Ma l'obiezione non tiene conto del fatto che, nel contenzioso ordinario, al difetto di cognizioni tecniche da parte del giudice si supplisce con il ricorso al consulente, il quale potrà emettere i suoi giudizi anche sulla base di criteri statistici o sintetici, e cioè traendo una certa conclusione dall'elaborazione della conoscenza di un gran numero di casi simili. Non esiste alcun ostacolo ad utilizzare il medesimo metodo nel giudizio delle Commissioni di merito; e la scelta del concreto criterio estimativo (una volta superata la diversa questione dell'applicabilità del metodo o sistema di accertamento sintetico od induttivo, anziché analitico, che tocca la legittimità dell'accertamento tributario) attiene alla valutazione estimativa ed è quindi incensurabile dinanzi alla Corte d'appello. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 aprile 1987, n. 3600 - Pres. Granata - Est. Carbone - P.M. Lo Cascio (diff.). Soc. Grassetto (avv. Liuzzi) c. Ministero delle finanze (avv. Stato Corti).

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Miniere - Distinte ipotesi di imposizione.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, tariffa A, artt. 1 e2).

Il regime dell'imposta di registro in materia di miniere regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 non è diverso da quello della legge abrogata; va cioè distinto l'atto traslativo o costitutivo del diritto reale del giacimento minerario (soggetto all'aliquota dell'art. 1 della tariffa) dalla vendita del prodotto estratto e dal godimento temporaneo della cosa (soggetti all'aliquota dell'art. 2) (1).

(*omissis*) Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634. La ricorrente afferma che la convenzione sottoposta ad imposizione non ha ad oggetto un diritto immobiliare di

(1) Occorre prendere atto della pronuncia, non del tutto convincente.

godimento che richiederebbe, tra l'altro, forma pubblica con relativa trascrizione, bensì la vendita di materiale o subordinatamente, una locazione con effetti meramente obbligatori. A conferma dell'esposta tesi deduce che il conferimento del diritto di scavo non è assoggettabile ad INVIM e che la stessa amministrazione ha riconosciuto che nelle concessioni temporanee e precarie si applica l'imposta propria delle locazioni. Si riporta, infine, alla distinzione tra diritto di scavo e concessione mineraria, posta dall'art. 2 del r.d. 29 luglio 1927 n. 1443, con la conseguenza che la convenzione in esame, è riconducibile agli atti diversi di cui all'art. 2 della ricordata tariffa all. A al d.P.R. 634 del 1972 e non si trova tra le concessioni minerarie.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., insufficienza e contraddittoria motivazione in ordine all'affermazione che il contratto « de quo » rientra tra quelli costitutivi o traslativi di diritti immobiliari di godimento.

La censura che è opportuno esaminare nella sua complessa globalità è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Per una corretta interpretazione della disposizione del 1° co. dell'art. 1 della tariffa all. A dell'attuale legge di registro 26 ottobre 1972 n. 634 occorre risalire all'analoga, precedente disposizione dell'abrogata legge del registro del 30 novembre 1923 n. 3269, la quale comprendeva accanto ai diritti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili o di altro diritto reale su di essi, anche il « diritto di scavare e di prendere materiale da terreni o da miniere ». L'art. 2 della tariffa all. A del 1923 considerava inclusi nella propria categoria tutti gli atti dell'art. 1 che riguardassero oltre i beni specificamente indicati, anche i beni mobili.

Nell'ambito di questa normativa, dopo l'entrata in vigore del r.d. 29 luglio 1927 n. 1443, diretto a disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, la giurisprudenza distinse tre tipi di concessione, in materia di miniere, cave e torbiere.

Il primo comprendeva le concessioni o i negozi che si riferiscono al giacimento minerario nella sua complessa stratificazione intesa come unità di superficie e di volume. Il secondo comprendeva convenzioni aventi ad oggetto il prodotto dell'estrazione commisurato a peso o a misura. Il terzo concerneva gli atti relativi al godimento temporaneo della cosa, mobile o immobile in conformità della sua destinazione.

L'accertamento di una delle tre qualificazioni giuridiche consentiva al giudice di stabilire nel caso concreto l'applicazione dell'una o dell'altra aliquota di imposta riferibile rispettivamente all'art. 1 o all'art. 2 della tariffa all. A al precedente r.d. n. 3269 del 1923.

Né va sottaciuto che l'interpretazione giurisprudenziale non subì modifiche con l'entrata in vigore del ricordato r.d. 29 luglio 1927 n. 1443 diretto a disciplinare la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, benché l'art. 2 del predetto decreto avesse provveduto a distinguere miniere e cave, assegnando le prime al patrimonio indisponibile dello Stato, tanto da rendere necessario, per coltivarle, un'apposita concessione governativa, mentre le cave venivano lasciate nella disponibilità del proprietario del suolo purché da lui coltivate e condotte ad un sufficiente sviluppo.

Con l'entrata in vigore della legge di registro del 26 ottobre 1972 n. 634, l'art. 1 della tariffa all. A accanto agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento compresa la rinuncia pura e semplice degli stessi, ha previsto le concessioni minerarie senz'altra aggiunta, modificando le espressioni del precedente e corrispondente articolo della non più vigente legge del registro del 1923. Di fronte a siffatta diversa enunciazione l'attuale ricorrente ritiene che la novella legislativa avesse inteso immutare radicalmente l'ambito di applicazione del tasso di imposta di cui all'art. 1, riservandolo unicamente alle concessioni di miniere, intese in senso proprio, quali concessioni governative, ben distinte dalle cave ai sensi dell'art. 2 del r.d. 1443 del 1927, mentre le convenzioni relative alle cave non potrebbero che rientrare nella disciplina tariffaria dell'art. 2 dell'attuale d.P.R. 634 del 1972.

La tesi, che è stata già respinta da questo Collegio (cfr. Cass. 21/11/1986 n. 6550), non può essere condivisa in quanto gli atti sottoposti a registrazione devono essere interpretati ai fini dell'applicazione delle imposte secondo la loro natura intrinseca e per gli effetti giuridici che producono. La giurisprudenza più recente ha così riaffermato l'attuale validità della precedente distinzione nell'ambito delle coltivazioni minerarie: trasferimento o costituzione di un diritto reale immobiliare; vendita di cose future ricavate da miniere, cave o torbiere; locazione di beni mobili o immobili. Attuale validità anche di fronte alla disposizione dell'intero primo comma dell'art. 1 tariffa all. A, considerando che l'enunciato al plurale ha una sua funzione chiarificatrice quanto alle coltivazioni minerarie, ma non certo riduttiva rispetto ai negozi giuridici aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di un diritto reale immobiliare sulle cave o sulle torbiere. Se così non fosse si darebbe luogo ad un'evidente disparità di trattamento nell'ipotesi di concessione da parte dello Stato per i beni che gli appartengono in proprietà ovvero di cui ha la disponibilità dopo averle sottratte al proprietario che ne ha trascurato la coltivazione. Del resto, la parola « miniera » nella sua accezione più comune sta ad indicare un giacimento di minerali o di sostanze costituenti ricchezza per l'umanità

e contenuta nelle viscere della terra, riferibile quindi anche alle cave e alle torbiere.

Dalle esposte considerazioni consegue che il diritto di sfruttamento di una cava oggetto di convenzione tra privati può costituire sia per l'oggetto della prestazione e sia per la comune intenzione delle parti contraenti un atto traslativo o costitutivo di un diritto reale, ovvero una vendita del prodotto dell'estrazione, ovvero il godimento della cosa in conformità della sua destinazione. Ove si tratti di un atto traslativo o costitutivo di un diritto reale immobiliare di godimento rientra nell'ambito della disciplina dell'art. 1 della tariffa all. A e la convenzione è soggetta all'imposta che allora era del 5%. Negli altri casi nei quali la negoziazione riguarda il trasferimento del prodotto dello scavo, cioè il trasferimento di beni mobili o la costituzione di diritti reali su di essi, ovvero di diritti obbligatori di godimento, anche se su immobili, la disciplina applicabile è quella dell'art. 2 della stessa tariffa. L'interpretazione giurisprudenziale proposta trova ulteriore, pieno e rassicurante riscontro nella nuova formulazione dell'art. 1 della tariffa allegata alla legge sull'imposta di registro entrata in vigore il 1° luglio 1986. Raffrontando il d.P.R. 26 aprile 1986 con il precedente d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 si evince che il nuovo testo dell'art. 1 della tariffa allegata, più asciutto e con meno sbavature ha, tra l'altro, soppresso l'espressione « concessioni di miniere » così che, sia che si tratti di cave che di miniere o di torbiere, si applicherà l'imposta relativa all'intrinseca natura dell'atto ed agli effetti giuridici effettivamente prodotti al di là del titolo e della forma adoperati. E in tal modo venuto meno definitivamente anche l'appiglio testuale che ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro con dispendio di tempo e di energie negli uffici finanziari. Si tratterà in conclusione di interpretare gli atti sottoposti a registro secondo i principi generali sanciti nell'attuale art. 20 (d.P.R. 13L del 1986 che ripete al singolare la stessa formulazione del precedente art. 19 d.P.R. 634/1972), cioè secondo la loro natura intrinseca e secondo gli effetti giuridici che gli atti sottoposti a registrazione realmente producono, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 aprile 1987, n. 3929 - Pres. Zucconi - Est. Sensale - P. M. Sgroi (conf.). Ministero delle Finanze (Avv. Stato Corti) c. Pinzari.

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado - Apprezzamento del fatto - Redditi di capitale - Presunzione di fruttuosità - Deducibilità in terzo grado.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 86).

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Redditi di capitale - Presunzione di fruttuosità del danaro - Prova dell'impiego del capitale - E necessaria - Prova per presunzioni - Ammissibilità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 86).

L'accertamento del fatto presupposto dell'esistenza di un reddito di capitale (nella specie impiego fruttifero del danaro) non attiene alla valutazione estimativa e rientra nei poteri del giudice di terzo grado (1).

La presunzione posta dall'art. 86 del t.u. delle imposte dirette concerne soltanto la fruttuosità del danaro dato a mutuo e presuppone la prova dell'impiego del capitale che può anche essere data con altre idonee presunzioni (2).

(omissis) 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 133, in relazione all'art. 86 del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, e degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché il vizio di mancanza, insufficienza e contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo della controversia; denuncia, inoltre, la violazione dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636.

L'Amministrazione sostiene che il riconoscimento della presunzione di fruttuosità postula, quanto meno, la possibilità che il reimpiego sia, a sua volta, ricostruibile induttivamente e che, alla stregua degli artt. 2727 e

(1-2) La prima massima non ha esattamente centrato il problema. Era stato dedotto che, indipendentemente dalle problematiche in diritto che formavano oggetto di altra censura, lo stabilire in punto di fatto se vi sia stato o meno impiego di capitale (ritenuto sussistente dalla commissione di secondo grado) rientra nella determinazione dell'esistenza del reddito e quindi nell'estimazione semplice. Tutta la giurisprudenza, compreso il precedente specifico invocato (9 maggio 1985, n. 2871, in questa *Rassegna*, 1985, I, 858) riafferma che la valutazione estimativa non abbraccia soltanto la determinazione quantitativa della base imponibile ma anche le questioni relative all'esistenza del reddito o del cespite e del presupposto materiale e oggettivo del tributo; dunque la determinazione del fatto presupposto, lo stabilire cioè se vi sia stato o non una operazione di impiego del capitale, non deve ritenersi materia di conoscenza diretta del giudice di terzo grado. E sembrerebbe che la sentenza si contraddica quando, nel precisare quale debba essere la concretezza della prova dell'impiego del capitale, afferma che la presunzione non può essere generalizzata, ma va apprezzata in relazione alla fattispecie concreta e specifica; ed è proprio questo apprezzamento sul punto probatorio che il giudice di terzo grado non può fare quando il fatto concerne la realizzazione del presupposto.

La seconda massima tenta di conciliare due tendenze affermatesi sul punto della fruttuosità dei capitali. Certamente la presunzione posta dall'art. 86 si riferisce alla fruttuosità di capitali di cui sia (altrimenti) dimostrato l'impiego; se questo non c'è, non può esservi fruttuosità. Ma era stato correttamente affermato (Cass. 17 febbraio 1986, n. 934 in *Dir. prat. trib.*, 1986, II, 795) che si può accertare presuntivamente che un capitale di cui si abbia la disponibilità sia

2729 c.c., sia a tale scopo utilizzabile la considerazione che, essendo il denaro fruttifero per sua natura, debba ritenersi il reimpiego da parte di chi ne abbia la disponibilità, specialmente se si tratti, come nel caso concreto, di un operatore commerciale professionale.

La decisione impugnata sarebbe, per ciò, censurabile per violazione di legge, se avesse inteso affermare che dalle disposizioni tributarie derivi la impossibilità di accertare presuntivamente il reimpiego; sarebbe, invece, incorsa in un eccesso dai limiti della propria competenza, per avere preteso di rinnovare un accertamento di mero fatto attinente a valutazione estimativa, e nel vizio di difetto o contraddittorietà di motivazione, se ne dovesse ricostruire il significato come accertamento in fatto della insufficienza di elementi a dar corpo ad una presunzione di reimpiego di capitali.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo e la violazione dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, censurando la decisione impugnata per avere ritenuto esistenti concreti elementi tali da giustificare il convincimento che il contribuente, con il capitale ricavato, avesse acquistato immobili.

La Commissione tributaria centrale non avrebbe considerato l'esistente « scoordinamento temporale » tra l'acquisizione delle disponibilità finanziarie e gli acquisti immobiliari; né avrebbe tenuto conto della contraria affermazione, da parte del contribuente, di avere estinto, con il denaro ricavato dalle vendite, precedenti passività, né infine avrebbe avuto pre-

impiegato almeno a livello minimo del deposito bancario; ciò non dà luogo ad una *praesumptio de praesumpto*.

Ora si vuol precisare che l'art. 86 del t.u. non può essere utilizzato per presumere il titolo dell'impiego che deve essere invece provato, ma che tuttavia tale prova può ancora essere data con presunzioni che secondo le regole comuni, abbiano i requisiti per dimostrare nella situazione concreta l'avvenuto impiego del capitale; ma questa prova, eventualmente presuntiva, è diversa ed autonoma e non è invece un momento della stessa presunzione.

In questo modo la sentenza ora intervenuta vorrebbe, ricollegandosi a precedenti più remoti, smentire la sentenza n. 937/1986; ma il tentativo non sembra ben riuscito. Proprio perché la prova presuntiva dell'impiego del capitale è separata e indipendente da quella sulla fruttuosità del danaro ed opera in un momento anteriore, sì che non è a parlarsi di *praesumptio de praesumpto*, essa può bene essere ammessa; ed allora il problema si risolve nello stabilire, sulla valutazione probatoria, se sia o non fondatamente presumibile (e ciò su una base di verisimiglianza e non di assoluta certezza, come pure la sentenza ammette) che i capitali disponibili siano depositati in banca. Cadono allora tutte le dissertazioni e resta una sola valutazione di merito che dovrebbe essere sottratta al giudice di terzo grado. In sostanza non si giustifica come, sulla base delle premesse, la S.C. abbia rigettato il ricorso piuttosto che rinviare per accertare in punto di fatto se vi era stato o meno impiego del capitale a disposizione.

senti la irregolarità della documentazione prodotta e la non corrispondenza tra l'importo dei pretesi reimpieghi e quello delle disponibilità finanziarie.

Le suesposte censure, che, per connessione devono essere esaminate congiuntamente, sono infondate, pur se la motivazione della decisione impugnata richiede la precisazione di taluni principi che vi sono presupposti, più che esplicitamente enunciati, o che non vi sono correttamente affermati.

2. Tale decisione si fonda sulla considerazione che dal possesso di capitali liquidi non può trarsi, con carattere di necessarietà, la presunzione dell'impiego di tali capitali (i quali potrebbero ricevere una diversa destinazione) e che, anche ammessa questa presunzione, su di essa non può innestarsi l'altra, avente ad oggetto la fruttuosità degli investimenti effettuati.

Occorre, innanzi tutto, rilevare che la decisione impugnata risolve la controversia tributaria con un'affermazione di principio non implicante accertamenti di fatto relativi a valutazione estimativa.

Non possono, quindi, trovare ingresso le censure, in tal senso formulate dall'Amministrazione ricorrente nel primo (in parte) e nel secondo motivo e peraltro già disattese, in analoga formulazione, dalle sentenze delle Sezioni Unite 9 maggio 1985, n. 2871 e 24 ottobre 1985, n. 5250.

Queste, in applicazione dei principi enunciati in via generale nella sentenza delle stesse Sezioni Unite 13 ottobre 1983, n. 5960, hanno escluso che dia luogo a questione di fatto relativa a valutazione estimativa lo stabilire se, nella ipotesi di riscossione del prezzo di una compravendita immobiliare, sia possibile invocare la presunzione che un capitale effettivamente impiegato sia fruttifero (art. 86 T.U. 29 gennaio 1958 n. 645); ed hanno rilevato che trattasi di questione avente ad oggetto non la mera individuazione della base imponibile nei suoi elementi costitutivi, bensì il presupposto di applicabilità della norma citata e, quindi, il modo di operare della presunzione da essa posta: e, in definitiva, la tassabilità, o meno, di un reddito, a seconda che esso possa presumersi, oppure no, in base alla disciplina contenuta nell'art. 86 del T.U. 645/58.

In altri termini — si è detto — lo stabilire se, accertata la vendita di un immobile, debba senz'altro presumersi un reddito d'interessi tassabile ovvero se sia necessario, perché operi tale presunzione, che risulti anche il reinvestimento della somma incassata è questione che tende alla individuazione della esatta portata della norma da applicare; e gli accertamenti di fatto, eventualmente necessari, non possono, per ciò, dare luogo a questioni di fatto relative a valutazione estimativa nel senso precisato dalla sentenza n. 5960/83.

Le censure formulate dall'Amministrazione, in relazione al reale contenuto della decisione impugnata non possono, quindi, essere esaminate

che nella contraria affermazione di principio in esse contenuta nel senso che sullo *stesso ed unico* fatto noto (la naturale fecondità del denaro) sarebbe possibile fondare, col medesimo e contestuale procedimento induttivo, una duplice presunzione, quella del reimpiego del capitale e quella del reddito che da tale reimpiego deriva.

Così prospettate, le censure proposte dall'Amministrazione sono infondate.

3. Occupandosi della questione con le citate sentenze nn. 2871 e 5250 del 1985, le Sezioni Unite, che peraltro erano state investite di una questione di giurisdizione sollevata sotto un diverso profilo, ritennero che l'art. 86 del t.u. 645/58 pone una presunzione che non ha ad oggetto la esistenza del titolo dell'impiego di capitale, ma il reddito che non risulti (o risulti in misura inferiore a quella effettiva) dal titolo stesso, di cui deve, invece, dimostrarsi l'effettiva esistenza.

In tale modo, risultò confermato l'indirizzo già affermato da questa Sezione (sent. 2412/79 e 2294/83) e costantemente applicato dalla Commissione tributaria centrale, secondo cui l'ipotesi di un reddito derivante da capitale, tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, si verifica, a norma degli artt. 81 e 86 del citato t.u., solo quando risulti, come presupposto del reddito, l'impiego di un capitale ovvero quando sia stata accertata l'esistenza di crediti liquidi e esigibili, considerati produttivi d'interessi, poiché in tali casi sorge una presunzione *iuris tantum* di produttività del denaro, mentre nel caso di riscossione del prezzo di una compravendita immobiliare non è possibile invocare la presunzione che un capitale effettivamente impiegato sia fruttifero, poiché si tratterebbe di rendere operante una duplice presunzione, come tale non consentita, e cioè che ogni somma di denaro, anche se introitata a titolo di corrispettivo nei contratti di scambio, debba presumersi impiegata in qualche modo e che da tale impiego debba, inoltre, presumersi la percezione di un reddito.

Le Sezioni Unite osservarono, inoltre, che tale indirizzo non è in contrasto con la precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 5827/78 erroneamente invocata dall'Amministrazione a sostegno della propria tesi), poiché detta sentenza — nell'affermare che, ai sensi dell'art. 86, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria a criteri presuntivi disancorati dalle risultanze del *titolo* è consentito non soltanto per la quantificazione, ma anche per l'accertamento dei *redditi* stessi e quindi dei *cespiti* che li producono — non ha inteso stabilire la possibilità di ricorrere ad una doppia presunzione avente ad oggetto sia il *titolo* (cioè l'atto da cui risulta l'impiego di capitali) che il *cespite* (la somma reimpiegata) e il *reddito* (gli interessi ricavati dall'impiego), ma ha ritenuto che può presumersi non già il *titolo* (di cui, anzi, presuppone accertata l'esistenza),

sibbene l'esistenza di una somma impiegata, correlata a quel titolo, e del reddito da essa prodotto; ed ha quindi interpretato ed applicato l'art. 86 conformemente a quanto risulta dalle successive decisioni della prima sezione nell'indirizzo confermato dalle Sezioni Unite. Queste conclusero, quindi, che non è sufficiente la riscossione di una somma di denaro dalla vendita d'immobili per doverne trarre la conseguenza dell'impiego di essa, senza svuotare di contenuto l'art. 86, che distingue la provata assistenza di un titolo dalla presunzione di un reddito, e senza incorrere nella violazione dell'art. 2729 c.c., a norma del quale le presunzioni semplici non possono ammettersi se non siano gravi, precise e concordanti.

4. Più recentemente questa Sezione, con la sentenza n. 934 del 17 febbraio 1986, senza tuttavia dare atto del precedente indirizzo confermato dalle Sezioni Unite, ha espresso il diverso principio, secondo cui deve considerarsi consentito, in difetto di verosimile ipotesi contraria, presumere l'impiego di capitali, almeno al livello minimo del deposito bancario, e quindi il percepimento dei relativi interessi, fondandolo sulle seguenti argomentazioni:

a) in tema di prova per presunzioni, non occorre che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, bastando che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità;

b) la fruttuosità dell'impiego del denaro non rappresenta, rispetto alla presunzione dell'impiego stesso, un'ulteriore ad autonoma inferenza presuntiva, costituendo, alla luce del principio della naturale fecondità del denaro, di cui all'art. 1282 c.c., un momento dell'unica presunzione di reimpiego.

Tale decisione offre lo spunto per talune precisazioni dell'indirizzo precedente, che deve, tuttavia, confermarsi con riguardo alla tesi qui sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, secondo la quale sarebbe sufficiente, in base all'art. 86 del t.u. 645/58, il possesso di capitali da parte del contribuente per esonerarla dall'accertamento del titolo del reimpiego (1° comma della norma citata) e di avvalersi della presunzione di reddito, secondo il titolo accertato (art. 86 c.p.v.).

È proprio dal contenuto della norma tributaria (sulla quale la decisione n. 934/86 non sembra essersi sufficientemente soffermata) che occorre prendere le mosse per dedurne quali siano i poteri dell'Amministrazione nell'accertamento dei redditi derivanti dal possesso di capitali, nonché gli oneri di prova a suo carico e quelli a carico del contribuente.

Tale norma così dispone: I redditi di capitali *dati a mutuo* o altrimenti *impiegati* in modo che ne derivi un reddito in somma definita e le *rendite perpetue* sono valutati nella misura *risultante* dai relativi *titoli* e senza alcuna detrazione (1° comma). Si può accertare l'esistenza del *reddito* e valutarlo anche se dal *titolo* non appare stipulato alcun interesse ovvero appare indicato un interesse in misura inferiore a quella effettiva (2° comma).

Il riferimento alla (effettiva) dazione a mutuo o ad altro (effettivo) impiego di capitali, in una alla menzione della rendita perpetua (cioè ad una ipotesi contrattuale tipica e definita) e la previsione della valutazione dei conseguenti redditi nella misura risultante dai relativi titoli, lasciano chiaramente intendere che la norma abbia attribuito all'Amministrazione il potere — e imposto il dovere — di accertare, quando non sia indicato dal contribuente, lo specifico titolo del reimpiego.

Ciò, tradotto sul piano probatorio, vuol dire avere consentito all'Amministrazione medesima di fornire la prova, ad essa incombente, con i normali mezzi previsti dall'ordinamento e, quindi, anche in base a presunzioni, nella disciplina e nel modo di operare di questo mezzo di prova secondo le norme di divieto comune contenute nel codice civile. Peraltro, il risultato della utilizzazione dei mezzi di prova consentiti deve consistere nella individuazione, in relazione alla fattispecie concreta, di un titolo non già ipotetico o meramente possibile, ma accertato nella sua specificità; e, solo quando dall'Amministrazione sia stato dimostrato il fatto costitutivo della pretesa tributaria, il contribuente può e deve, a sua volta, contestarlo oppure opporre e dimostrare i fatti modificativi o estintivi della pretesa medesima.

È vero che, secondo la disciplina comune nella interpretazione che questa Corte ne ha dato (v. sent. 21 maggio 1984 n. 3100), ai fini della prova per presunzioni, utilizzandole anche nell'ambito del 1° comma dell'art. 86 del t.u. 645/86, è sufficiente che l'inferenza dal fatto noto al fatto ignoto sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità e che il convincimento del giudice può fondarsi anche su una sola presunzione. Occorre, però, che questa sia grave e precisa e che il grado di probabilità del fatto ignoto indotto dal fatto noto si ponga con carattere di prevalenza rispetto agli altri fatti ignoti che sulla base di esso possono ritenersi in astratto esistenti, poiché, se così non fosse, si attribuirebbe al giudice il potere di scegliere una qualsiasi tra le varie ipotesi possibili e si valorizzerebbe una sorta di libero convincimento estraneo al processo civile. Inoltre, la gravità e precisione dell'unica possibile presunzione deve essere valutata in relazione alla fattispecie concreta, poiché lo stesso fatto in un caso può essere sufficiente al fine di fondarvi una presunzione e in un altro caso può non esserlo e, conseguentemente,

mal si presta ad una valutazione uniforme per tutte le diverse ipotesi concrete nelle quali viene in rilievo e deve essere apprezzato.

Solo se sia identificato il titolo del reimpiego con i relativi connotati di specificità, secondo la previsione del primo comma dell'art. 86, torna dunque applicabile la norma contenuta nel secondo comma, che postula la esistenza di un « titolo » e consente all'Amministrazione finanziaria di presumere (in tal senso è pacificamente tradotta l'espressione « si può accertare » contenuta nel secondo comma) l'esistenza del reddito non risultante dal titolo e la misura eventualmente diversa da quella risultante dal titolo stesso. Si tratta di una presunzione, consentita dalla norma tributaria per il solo fatto dell'accertata esistenza del titolo e che si fonda, appunto, esclusivamente su tale esistenza e non (anche o invece) sul diverso fatto noto che può fornire presuntivamente la prova del titolo stesso.

Non sembra, quindi, potersi ritenere che la presunzione posta dal secondo comma costituisca un momento di un'unica presunzione, sia perché il titolo è oggetto della presunzione utilizzabile come qualsiasi altro mezzo di prova da parte dell'Amministrazione per acquisire la certezza della sua esistenza, il reddito è invece l'oggetto della presunzione posta dalla norma tributaria; sia perché la seconda opera in un momento logicamente e cronologicamente successivo, postulando il positivo esaurimento dell'accertamento del titolo; sia, infine, perché, a differenza, della prima presunzione; che può fondarsi su qualsiasi fatto noto (compreso il possesso del denaro, quando, secondo le circostanze del caso concreto, consenta, come nella particolare ipotesi esaminata dalla sentenza n. 934/86, l'inferenza del fatto ignoto — reimpiego con un grado di maggiore probabilità rispetto ad altra, parimenti possibile in astratto, utilizzazione del denaro), la seconda si fonda su un unico ed esclusivo fatto noto, perché accertato in concreto, che è il titolo del reimpiego.

La naturale fruttuosità del denaro consente, cioè, di presumere che il denaro dato a mutuo o altrimenti impiegato e il capitale ceduto in rendita perpetua siano produttivi di reddito, ma postula la esistenza di un titolo di reimpiego, che l'Amministrazione finanziaria deve innanzi tutto accertare e che costituisce — si ripete — l'unico fatto noto possibile su cui può fondarsi la presunzione di reddito. Tale conclusione è, del resto, conforme alla previsione dell'art. 1282, 1° comma, c.c., il quale, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente, collega la produzione d'interessi ai *crediti* liquidi ed esigibili di somme di denaro, presupponendo, quindi la esistenza di un titolo costitutivo del diritto di credito, coerentemente con l'epigrafe dell'articolo che ne enuncia il contenuto (« interessi nelle *obbligazioni* pecunarie »).

5. Questa Corte ritiene, dunque, di doversi uniformare all'indirizzo già affermato nella precedente giurisprudenza della prima sezione e confermato dalle Sezioni Unite, con le precisazioni che precedono e che possono ritenersi già implicitamente contenute in quella giurisprudenza, cui ciò che si è in questa sede osservato costituisce l'ulteriore sviluppo; e, in particolare, con il rilievo che l'accertamento del titolo del reimpiego da parte dell'Amministrazione finanziaria può essere compiuto attraverso qualsiasi mezzo di prova e quindi anche mediante presunzioni, nel senso sopra precisato. Ritiene, inoltre, che nel senso medesimo va corretta la motivazione della decisione impugnata, giudicandosi tuttavia conforme al diritto il dispositivo in relazione alle censure in questa sede formulate dall'Amministrazione per sostenere che il possesso di somme di denaro giustifica, in via di principio, la presunzione della percezione di un reddito, anche quando non sia accertato lo specifico titolo del reimpiego. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 maggio 1987 n. 4391 - Pres. Granata - Est. Grieco - P.M. Martinelli (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Linguiti) c. Istituto S. Paolo di Torino (avv. Bonaiuto).

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Atti giudiziari - Caratteri - Ordinanza di distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione - Non tassabilità.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, tariffa A, art. 8).

Gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti all'imposta di registro sono quelli che definiscono il giudizio relativamente ad uno degli oggetti dell'art. 8 della tariffa A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634; non è tale l'ordinanza di distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione quando, non risolvendo contestazioni fra le parti, è un mero atto di esecuzione (1).

(*omissis*) Si ripropongono alla Corte Suprema le questioni concernenti la tassabilità di alcuni atti giudiziari e la individuazione dei criteri applicabili alla stregua della normativa contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Nella sentenza n. 4277 del 26 giugno 1983 — Sez. prima — in cui la problematica è stata globalmente considerata, la Corte ha formulato la generale osservazione che la tassabilità dell'atto presentato alla registrazione non discende dalle conseguenze economiche dell'atto stesso

(1) Viene applicato all'ordinanza di distribuzione della somma ricavata il principio già affermato per il decreto di ripartizione dell'attivo fallimentare.

bensi dai suoi effetti giuridici e sempre che essi siano riconducibili nell'ambito delle specifiche ipotesi previste nella tariffa all. A « le cui disposizioni — diversamente da quanto stabiliva l'art. 8 dell'abrogato r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 — non sono suscettibili di applicazione analogica ». Quindi, la Corte è pervenuta ad affermazioni decisive, strettamente legate alla natura giuridica degli atti e delle fattispecie cui si riferiscono stabilendo che, nel caso concernente la registrazione del decreto di esecutorietà del piano di riparto dell'attivo fallimentare, la natura di « mero atto di esecuzione » induce ad escludere, in ogni caso, la tassabilità.

Il provvedimento, invero, non conclude un giudizio contenzioso e si pone al di fuori delle previsioni dell'art. 8 della tariffa allegata A.

Le stesse considerazioni devono essere formulate con riferimento all'ordinanza di distribuzione della somma ricavata dalla vendita di beni in una esecuzione immobiliare allorché — come nella fattispecie — il giudice della esecuzione non ha risolto contestazioni tra i creditori ma si è limitato a compiere una mera verifica del consenso dei creditori al piano di riparto proposto dal giudice della esecuzione.

Il provvedimento, in definitiva, si risolve in un « mero atto esecutivo » non riconducibile tra quelli conclusivi di un giudizio e non è disciplinato in alcuna delle ipotesi dell'art. 8 della tariffa.

La Corte sottolinea il totale parallelismo, ai fini della individuazione della disciplina per la registrazione del provvedimento, tra il decreto di riparto nell'attività fallimentare pronunciato dal Giudice delegato per il pagamento dei crediti definitivamente accertati e quantificati in sede di ammissione al passivo e l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'esecuzione in occasione della ripartizione fra i creditori della somma ricavata dalla esecuzione immobiliare a carico di un debitore.

Avuto riguardo alle finalità degli atti ed ai loro effetti giuridici, concretamente assimilabili, la pur asserita diversa natura delle due procedure non determina alcuna conseguenza e — soprattutto — non un diverso regime fiscale.

Entrambi i provvedimenti, proprio perché non risolvono contestazioni di alcun genere, hanno natura di « meri atti di esecuzione », totalmente sottratti alle previsioni dell'art. 8 della tariffa allegata A della nuova legge di registro.

Ed invero, gli atti dell'A.G., ordinaria e speciale, in materia di controversie civili, che trovano nell'art. 8 la disciplina loro applicabile per la registrazione — sempre che definiscano, anche parzialmente, il giudizio — devono avere ad oggetto: trasferimento e costituzione di diritti reali su beni immobili (lett. *a*); trasferimento o costituzione di diritti reali su terreni agricoli o su pertinenze (lett. *a bis*); autoveicoli (lett. *b*); beni e diritti diversi dalle precedenti lettere o portanti « condanna » al

pagamento di somme, valori ed altre prestazioni o « condanna ») alla consegna di beni di qualsiasi natura;

(atti di) mero « accertamento » dei diritti di cui alle lettere *a, b, c*, o di altri diritti a contenuto patrimoniale; (atti) non portanti condanna né accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; atti di omologazione.

E dunque, per l'applicazione del citato art. 8 è necessario che l'atto:

- 1) « definisca » il giudizio;
- 2) che sia riconducibile tra quelli indicati nelle lettere *a/g*.

L'ordinanza di distribuzione della somma ricavata dalla vendita di beni nella esecuzione immobiliare, in quanto estranea alla previsione della norma, non è soggetta all'imposta di registro.

Giova rilevare che in dottrina si è espresso dissenso sulle motivazioni della sentenza n. 4277 del 22 giugno 1983 — alle cui conclusioni questa Corte aderisce — poiché essa discriminerebbe « le ipotesi in cui una domanda di parte è « resistita » da quelle in cui non v'è « resistenza »; ciò in contrasto con il fondamento secondo cui l'atteggiamento tenuto nel processo da una delle parti non può mai essere tale da condizionare l'attività del giudicante e la qualificazione giuridica del provvedimento decisorio, non essendo possibile valutare diversamente una decisione secondo che la domanda proposta venga o meno contrastata da altri.

Deve rilevarsi, tuttavia, che la resistenza di una parte in giudizio non condiziona l'attività del giudicante né determina una diversa qualificazione giuridica del provvedimento che — incontestabilmente — va stabilita prescindendo dal concreto comportamento delle parti.

Per altro, quando nella sentenza citata si sono indicati « casi di soggezione all'imposta di registro del piano di riparto » additandoli nelle statuizioni in cui si risolvono le controversie ed escludendoli laddove non vi sono contestazioni si è inteso, essenzialmente, affermare il criterio di « definizione » di controversia ravvisandola in caso di contestazioni, escludendola nel caso contrario.

Va rilevato, infine, che secondo gran parte della dottrina nella fase esecutiva non si ha « giudizio » né decisione sui diritti delle parti dal momento che la procedura esecutiva, prescindendo dalla esistenza del diritto, si realizza nel presupposto del « titolo legale ».

Questa fase processuale — cui è estranea, quindi, la « cognizione » dei diritti — si concreta unicamente nell'attuazione della « sanzione esecutiva ».

Anche per questo profilo, va affermato il principio — al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi — secondo cui l'ordinanza di distribuzione *de qua* non deve essere annoverata tra gli atti soggetti a registrazione. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 maggio 1987 n. 4772 - Pres. Scanzano - Est. Pannella - P. M. Grossi (conf.) - Piazza c. Ministero delle Finanze (vice Avv. Gen. Stato Gargiulo).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Appello - Motivi - Richiamo alle difese del precedente grado - Insufficienza.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 22; c.p.p., art. 342).

Nel processo tributario l'atto di appello, allo stesso modo del processo ordinario, deve indicare le doglianze in modo che il giudice del gravame sia posto in grado di identificare i punti e i capi impugnati ed anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma; ciò non è realizzato con il richiamo degli scritti difensivi del precedente grado (1).

(Omissis) Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c.; 37, 117, 118 e 135 lett. e) T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, si duole che la Corte del merito erroneamente abbia sostenuto coperta da giudicato interno la domanda di dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento per mancante, insufficiente e inadeguata motivazione, in quanto non riproposta davanti alla Commissione Tributaria di 2° grado.

Tale assunto — precisa il ricorrente — non risponde al vero, perché nel ricorso in appello fu chiesta la riforma della decisione impugnata « per tutte le ragioni esposte in prime cure da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte » e perché nelle conclusioni fu domandato, tra l'altro, che « fosse dichiarato invalido e nullo o, quanto meno annullato l'accertamento dell'Ufficio... ed in ogni caso dichiarato erroneo ».

La censura non è condivisibile.

È da premettere che la disposizione del 3° comma dell'art. 22 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, là dove sancisce che l'atto di appello deve contenere — tra l'altro — i motivi dell'impugnazione, deve ritenersi informata alla stessa « ratio » della regola prevista dall'art. 342 c.p.c., secondo cui l'appello, essendo un mezzo giuridico volto ad ottenere la riforma totale o parziale della decisione impugnata nonché una nuova pronuncia sui punti la cui decisione non si reputi accettabile, deve indicare le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado di identificare i punti ed i capi impugnati ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di 1° grado.

Da ciò consegue che il rinvio dell'atto di appello agli scritti difensivi del precedente grado non costituisce uno strumento idoneo per operare

(1) Decisione di evidente esattezza.

la devoluzione di un punto della causa al giudice di 2° grado ove tale punto non sia chiaramente indicato e non siano rese manifeste le ragioni a sostegno del gravame su di esso. (sent. 2 luglio 1982 n. 3967 — sent. 22 novembre 1984 n. 6018 — sent. 4 agosto 1982 n. 4380 — sent. 26 giugno 1984 n. 3739 — sent. 30 marzo 1981 n. 1824 — sent. 1° dicembre 1983 n. 7189 — sent. 15 novembre 1982 n. 6101).

Alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale suesposto, che questo Collegio condivide e fa proprio, rileva evidente come la Corte del merito correttamente abbia ritenuto non proposta la doglianza né riproposta, davanti alla C.T. di 2° grado, la questione sulla pretesa nullità dell'avviso di accertamento per difetto o, comunque, vizio di motivazione, attraverso la lettura e l'esame delle « espressioni » dell'atto di appello, qui, innanzi trascritto: e ciò, tanto più — per quanto riguarda le conclusioni formulate dinanzi alla Commissione di secondo grado — che varie possono essere, in astratto, le ragioni per le quali un accertamento possa essere dichiarato nullo o invalido, o essere annullato. (*Omissis*)

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 15 aprile 1987, n. 14 -
Pres. Sandulli - Rel. Cantillo - Ente Acquedotti siciliani (avv. Stato
Bruni) c. Petyx (avv. Della Rocca).

**Servitù - Occupazione illegittima - Danni - Trasformazione di strada
poderale con costruzione di altra assoggettata ad uso pubblico -
Risarcimento - Non è dovuto.**

(art. 2043 cod. civ.).

*Non è ravvisabile un danno allorché, occupata ed irreversibilmente
trasformata una strada poderale con la costruzione, a servizio di opera
pubblica, di una più ampia strada, questa risulti assoggettata ad uso
pubblico (1).*

(omissis) Con il secondo motivo l'E.A.S. critica la sentenza nella parte
in cui ha riconosciuto ai Petix un distinto risarcimento per la perdita
della disponibilità della preesistente stradella e per la realizzazione di
un'analogha strada in altra parte del fondo. Sostiene che non aveva mai
negato « il diritto permanente del couso della strada rotabile » da parte
dei Petix, ai quali soltanto era imputabile il mancato perfezionamento
di un atto ricognitivo di tale diritto; e che, comunque, la costruzione di
una nuova strada non era né necessaria né possibile, in quanto avrebbe
comportato l'abbattimento di uno dei fabbricati realizzati, sicché anche
per questa ragione il danno liquidato era eccessivo.

La censura è fondata, ma per ragioni in gran parte diverse da quelle
ora riassunte.

È vero che, in seguito alla produzione in giudizio da parte dell'E.A.S.
di una deliberazione con la quale si consentiva ai Petix e ai loro aventi
causa il « couso » della strada sul tracciato della precedente stradina, la

(1) Lineare applicazione dei principi in tema di responsabilità da fatto illecito.

causa venne rimessa sul ruolo allo scopo di pervenire alla stipulazione di un idoneo atto costitutivo di un diritto di comproprietà o di servitù, transigendo la lite.

Ma il tentativo di definizione bonaria della lite, nei termini suddetti o in altro modo, è poi naufragato, e non certo per fatto ascrivibile ai Petix, bensì per inerzia dell'E.A.S., che non ha dato riscontro ad una precisa richiesta degli stessi.

Nondimeno con il supplemento di consulenza è stato accertato che: a) la strada realizzata dall'E.A.S., in fatto assoggettata ad uso pubblico già dall'epoca della sua costruzione e lungo la quale sono ubicati i cancelli di accesso dei villini costruiti su lotti dei Petix, è stata destinata ad uso pubblico, come « strada di interesse locale da potenziare », con il programma di fabbricazione adottato nel 1975 e approvato il 19 febbraio 1976; b) che la precedente stradina doveva in ogni caso essere allargata e rifatta per consentire il transito degli autoveicoli diretti ai fabbricati costruiti sul terreno latitante lottizzato.

Ciò posto, in relazione alla circostanza *sub a)* risulta evidente che non deve essere costruita la strada prevista dalla sentenza del Tribunale regionale per l'accesso ai terreni lottizzati, i quali sono direttamente serviti dalla strada suddetta, la cui destinazione ad uso pubblico è ormai irreversibile.

E a dire, anzi, che la costruzione di un'altra strada — progettata come parallela all'altra — è addirittura impossibile da parte dei Petix, posto che il suolo su cui dovrebbe essere realizzata fa parte dei lotti edificati e su esso insistono i cancelli di accesso ai villini; inoltre, la nuova strada progettata in ogni caso non potrebbe servire i terreni a valle, ai quali si può accedere solo dalla strada esistente, come ha accertato il consulente con riguardo ad un edificio in costruzione su altro lotto dei Petix situato in tale zona.

Pertanto la voce di danno relativa alla costruzione di una nuova strada deve essere esclusa.

La circostanza *sub b)*, poi, evidenzia che ai Petix non può essere attribuito neppure un distinto risarcimento per le opere eseguite per la costruzione della precedente stradella, sia perché il valore del suolo è stato determinato in relazione ad una diretta destinazione edificatoria e sia perché in ogni caso quelle opere andavano rimosse per dar posto ad una nuova e più larga strada a servizio dei lotti venduti (e non sembra lontana dal vero, al riguardo, l'opinione secondo cui l'utilizzazione edilizia dei terreni venne favorita dalla realizzazione della nuova strada).
(*omissis*)

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 21 maggio 1987, n. 20 -
Pres. Cusani - Rel. Cantillo - Regione Basilicata (avv. Cavaliere) c. Malvasi (avv. Massa) e Amm.ne LL.PP. (avv. Stato G.O. Russo).

Acque - Acque pubbliche - Competenza e giurisdizione - Tribunali regionali delle acque e tribunali ordinari - Danni da difetto di manutenzione di opera idraulica - Competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche.

(r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140; cod. civ., art. 2043).

Acque - Opere idrauliche - Non classificate - Trasferimento alle Regioni - Danni da vizio di manutenzione - Difetto di legittimazione passiva del Ministero dei Lavori Pubblici.

(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2).

È competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche a conoscere della domanda di risarcimento per danni che si assumano derivati dal modo di conservazione di un'opera idraulica (1).

Legittimata passivamente nel giudizio di danni da difetto di manutenzione di opera idraulica non classificata è la Regione, alla quale le competenze in materia sono state trasferite con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, a nulla rilevando che all'epoca dell'evento l'opera potesse essere classificata come di seconda categoria (2).

1. - Con il primo motivo la Regione Basilicata ripropone sotto due profili l'eccezione di incompetenza per materia del giudice specializzato, sostenendo che la competenza a conoscere della controversia appartiene al giudice ordinario sia perché non si ravvisa un coinvolgimento di interessi pubblici quando il danno sia conseguenza della mera carenza di manutenzione dell'opera idraulica e sia perché nella specie la domanda è stata formulata anche in base all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865.

Entrambi gli argomenti sono infondati.

Quanto al primo, va ricordato che, alla stregua dei principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione, la domanda con la quale

(1) In materia, è consolidato il principio secondo cui la competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche si radica ogni volta che nella controversia siano coinvolti gli interessi generali relativi al regime delle acque pubbliche.

(2) Corretta applicazione degli articoli 2, secondo comma, lett. e) e 8, lett. f) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. È da ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 1978 sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario anche le competenze relative alle opere idrauliche di terza categoria (art. 89 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

il proprietario di un fondo chieda la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, provocati dallo straripamento di un fiume o dal cedimento di un'opera idraulica con allagamento del fondo medesimo, è devoluta alla competenza per materia dei tribunali per le acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, qualora, mediante la denuncia di difetti tecnici, omissioni di vigilanza o carenze di manutenzione ponga in discussione provvedimenti od opere inerenti al regime delle acque pubbliche, con coinvolgimento degli interessi pubblici relativi al buon governo delle stesse.

In particolare, ai fini dell'attribuzione di competenza prevista da detta norma — la quale comprende, manifestamente, anche le domande di risarcimento dei danni *ex art. 2043 cod. civ.* — sono necessarie quattro condizioni:

a) che venga in discussione, come causa del danno, un'opera idraulica costruita dalla Pubblica Amministrazione o un provvedimento della medesima;

b) che il danno sia dipendente dall'opera idraulica, cioè dal suo modo di essere, in quanto costruita in un certo modo ovvero gestita o conservata in modo insufficiente;

c) che il medesimo danno sia soggettivamente riferibile a fatto e colpa della Pubblica Amministrazione cui è affidata la gestione o cura dell'opera;

d) che l'accertamento del danno implichi, in relazione al *petitum* e alla *causa petendi* dedotta, un'interferenza con il regime giuridico delle acque, con coinvolgimento degli interessi pubblici relativi al buon governo delle acque e alla buona esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche, sicché esulano dalla previsione normativa solo quelle domande che si ricolleghino in via meramente indiretta, e occasionale con le vicende relative al regime delle acque, nei sensi suddetti (v. Cass. n. 3049 del 1983; n. 2864 e 4201 del 1981).

Alla stregua di tali criteri, correttamente la sentenza impugnata ha affermato la competenza del giudice specializzato, posto che la domanda risarcitoria, individuando la causa del danno nel cedimento dell'argine realizzato per regimentare le acque fluviali, implica un accertamento in ordine all'inidoneità tecnica dell'opera e allo stato di conservazione della medesima, cioè appunto un giudizio attinente al buon governo delle acque pubbliche e delle opere idrauliche relative.

Manifestamente privo di consistenza è, poi, il secondo argomento, posto che la domanda ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865

è stata formulata in via subordinata e, comunque, rientra fra quelle devolute alla competenza dei tribunali delle acque pubbliche, ai sensi dello stesso art. 140, lett. *d*); e stabilire se ricorrano, o meno, i presupposti della domanda medesima attiene al merito della controversia, che nella specie dovrebbe essere esaminato solo se venisse respinta la domanda principale.

2. - Con il secondo motivo la Regione critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la legittimazione passiva e, più precisamente, ha escluso la responsabilità del Ministero dei lavori pubblici; sostiene che l'opera idraulica, ancorché non classificata, era di seconda categoria.

Ma è tesi, codesta, priva di qualsiasi fondamento, in quanto la mera possibilità di classificazione nella seconda categoria è assolutamente irrilevante, essendo decisivo il fatto che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 8 del 1972, l'opera non era stata ancora classificata (e, in verità, la classificazione non era intervenuta neppure nel 1980, quando il Tribunale regionale effettuò l'accertamento in questione), con la conseguenza che essa rientrava fra quelle attribuite alla competenza delle regioni. Infatti, ai sensi dell'art. 2, lett. *e*), di detta legge, vennero trasferite alle regioni, a partire dall'aprile 1972, le opere idrauliche « di 4^a e 5^a categoria e non classificate »; tra le quali ultime rientrava, quindi, quella in esame.

Ciò senza dire che la sentenza ha escluso la responsabilità dell'Amministrazione statale e affermato quella della Regione anche in base ad altri elementi, neppure censurati da quest'ultima, tra cui la circostanza che lo stesso Genio civile, quale organo regionale, aveva comunicato di non avere eseguito gli interventi manutentivi in quanto la Regione non aveva posto a disposizione i fondi relativi. (*omissis*)

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 21 maggio 1987, n. 21 -

Pres. Sandulli - *Rel.* Cantillo - Ministero agricoltura e foreste (avv. Stato Fiumara) c. Cammareri Giuseppe (avv. Maggi e Verga).

Espropriazione per pubblica utilità - Opposizione a stima - Legittimazione passiva - Concorso di enti nella realizzazione dell'opera - Affidamento in concessione - Legittimazione del concedente - Fattispecie.

(legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51).

Ai fini dell'individuazione del soggetto passivamente legittimato alla opposizione alla stima di immobili espropriati, occorre scrutinare di

volta in volta se la cooperazione tra enti si sia realizzata con la sostituzione di una P.A. ad altra nell'intero procedimento espropriativo, solo in tal caso potendosi affermare la legittimazione dell'ente sostituito (1).

Con il primo motivo del ricorso principale, il Ministero dell'agricoltura e foreste ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'espropriazione, sebbene pronunziata a suo favore, venne curata dall'Ente di Sviluppo agricolo e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani, cioè da organi della Regione Siciliana, nei cui confronti, quindi, andava proposta l'opposizione alla stima dell'indennità.

La censura è infondata.

È noto che la cooperazione fra enti pubblici per l'attuazione di opere pubbliche non configura un particolare tipo di rapporto di organizzazione, avente una propria fisionomia giuridica, ma si svolge in forme diverse che, avuto riguardo alla ripartizione dei poteri fra l'ente cui appartiene l'interesse al quale l'opera è finalizzata e l'ente che con esso collabora, nell'attuale stato della legislazione, sono riconducibili — secondo una classificazione sistematica elaborata dalla Corte Suprema (a partire dalla sent. n. 311 del 31 gennaio 1968) — agli schemi del finanziamento e dell'affidamento in senso proprio, da un canto, della delegazione (intersoggettiva) e della sostituzione, dall'altro.

Le prime due figure non hanno rilevanza esterna agli enti, nel senso che, non comportando attribuzione o trasferimento di funzioni all'ente cooperatore, non incidono sui rapporti tra l'Amministrazione e i terzi (nel finanziamento l'attività dell'ente che si assume l'onere delle spese non influenza la competenza di quello che realizza l'opera; l'affidamento proprio consiste nel conferimento di incarichi tecnici ed esecutivi e perciò si risolve nell'utilizzazione, da parte dell'espropriante, di uffici altrui).

Non sorge, quindi, un problema di imputazione giuridica degli atti posti in essere dal finanziatore e dall'affidatario, rimanendo pienamente valido il principio normale per cui la titolarità attiva del rapporto di espropriazione — e perciò la legittimazione rispetto all'espropriato e ai terzi — compete al soggetto a vantaggio del quale l'espropriazione è pronunziata e che sia come tale indicato nel provvedimento ablatorio, nei cui confronti sorgono i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto medesimo (Cass. 18 maggio 1976, n. 1755).

(1) In argomento, con specifico riguardo alla giurisprudenza del Tribunale Superiore, cfr. le osservazioni di P. Vittoria in nota alle sentenze n. 23/1984 e n. 32/1985, in questa *Rassegna*, 1985, I, 496.

Il principio può risultare inapplicabile, invece, nelle figure della delegazione e della sostituzione, che implicano il conferimento di funzioni all'ente sostituente in materia affidata in via primaria ad altro ente; quando al delegato o sostituto vengono attribuiti i poteri e gli oneri del procedimento di espropriazione, che così è svolto e portato a compimento da tale soggetto, a questo deve essere riconosciuta la qualità di parte del rapporto espropriativo, essendo irrilevante, nei confronti dei terzi, la posizione del sostituto, beneficiario dell'opera pubblica.

In tali ipotesi il problema dell'individuazione del soggetto titolare del rapporto espropriativo deve essere risolto, come pure ha più volte avvertito la Corte Suprema (sent. n. 311 del 1968), in base alla quantità e alla qualità dei poteri conferiti all'ente sostituente, occorrendo accertare in relazione alle singole fattispecie l'esistenza o meno di una sostituzione riguardante l'intero procedimento espropriativo. Il quale accertamento deve essere compiuto dal giudice con riferimento sia alle norme che prevedono e regolano la legittimazione sostitutiva e sia agli atti amministrativi con cui sia stata conferita o assunta la potestà di provvedere in relazione all'opera di pertinenza dell'altro ente.

Nella specie, risulta che: l'opera pubblica, di interesse statale (sistemazione idraulico-forestale di circa ha 160), venne finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno in base a progetto esecutivo redatto dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste (deliberazione della Cassa dell'8 gennaio 1971); i lavori furono affidati in concessione all'ente di sviluppo agricolo (decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste del 24 ottobre 1970), nonché all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani, quale organo tecnico preposto agli stessi, che venne autorizzato all'occupazione provvisoria dei terreni, ma con la precisazione che le indennità sarebbero state corrisposte dall'ente espropriante; l'E.S.A. provvide all'attività relativa all'espropriazione, ma nell'espressa qualità di concessionaria dei lavori di cui al decreto ministeriale suddetto; l'espropriazione fu pronunciata a favore del Demanio dello Stato - Ministero dell'agricoltura e foreste (D. Prefettizio del 18 giugno 1974).

Da vari elementi risulta, quindi, che gli organi regionali agirono per delegazione del Ministero dell'agricoltura, ente espropriante, e, oltre a curare la progettazione e l'esecuzione dei lavori, provvidero soltanto a taluni atti ed operazioni del procedimento ablatorio connessi con la materiale esecuzione dell'opera (domanda di occupazione, stato di consistenza, ed occupazione dei suoli), comunque compiuti in nome e per conto del Ministero medesimo, il quale eseguì i restanti atti del procedimento (quale ad es., il deposito dell'indennità), adempiendo direttamente agli obblighi verso l'espropriato scaturenti dal rapporto espropriativo.

In questa situazione, va affermato che l'attività di cooperazione degli organi regionali non incise sulla posizione del Ministero di ricavare del rapporto espropriativo e pertanto, con la diversa motivazione ora esposta, la statuizione dei primi giudici deve essere confermata.

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 16 giugno 1987, n. 28 -
*Pres. Cusani - Rel. Taddeucci - Assessorato agric. e foreste regione
siciliana (avv. Stato Laporta) c. Randazzo (avv. Macaluso).*

Espropriazione per pubblica utilità - Interventi di sistemazione idraulico-forestale di terreni - Opere di rimboschimento di terreni a tal fine occupati temporaneamente - Successiva espropriazione - Indennità - Valutazione del bosco.

(r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 50, 53 e 54; legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43).

L'indennità dovuta al proprietario di un terreno, in precedenza occupato temporaneamente e rimboschito dalla P.A. a fini di sistemazione idraulico-forestale, deve comprendere il valore del soprassuolo arboreo acquisito alla proprietà del privato (1).

1. - L'Amministrazione appellante sostiene che il valore di mercato del bene al momento dell'espropriazione doveva essere stabilito con riferimento alla consistenza ed alle caratteristiche che esso aveva in detto momento: e pertanto come « bosco » e non secondo l'artificiosa addizione, operata dal primo giudice, del valor del suolo (secondo la sua originaria destinazione agricola) al valore del soprassuolo (identificato con il legnatico).

Soggiunge che il divieto di cui all'art. 42 della legge n. 2359 del 1865 — mentre non ostava acché i valori della strada di servizio e della recinzione fossero tenuti in linea di conto (quali manufatti aggiunti all'originaria consistenza dell'immobile ed ormai entrati a far parte del patrimonio dei Randazzo) — impediva invece che il valore del suolo fosse aumentato del valore degli alberi messi a dimora in quanto essi costituivano con quello una entità nuova, suscettibile di propria valutazione.

Ravvisa, infine, nell'operata estimazione dei terreni come superfici capaci di coltura agraria, la violazione delle norme preclusive di ogni possibilità di sfruttamento agricolo sui terreni assoggettati a vincolo

(1) Con la soluzione offerta alla terza delle questioni prospettate (v. il n. 4 della motivazione) il Tribunale superiore conferma il principio altre volte affermato: cfr. in questa *Rassegna*, 1986, I, 568, con nota.

idrogeologico, ed esclusive dell'indennizzabilità dei valori potenziali e latenti del fondo (art. 53, 54 e 113 del r.d. n. 3267 del 1923).

Tali censure — che sostanzialmente investono i tre punti: *a)* del metodo di estimazione prescelto; *b)* della valutazione del suolo secondo la sua destinazione; *c)* dell'addizione a quel valore di quello dei soprassuoli arborei — non possono essere accolte.

2. - In ordine al punto *sub a)*, consta a questo Tribunale superiore essere affermazione costantemente ripetuta nelle cause insorte per la espropriazione di terreni boscati in Sicilia, quella della *inesistenza* nell'isola e nel presente momento storico di un mercato immobiliare avente ad oggetto immobili di tal genere, sia per l'onerosità della loro manutenzione ben superiore alla loro redditività, sia per le pressocché nulle possibilità di utilizzazione, su scala commerciale, dei prodotti del bosco, con conseguente assenza di appetibilità e di concreta domanda/offerta di scambio tra soggetti privati.

Anche nel caso in esame siffatta constatazione — che riveste valore di dato di notorietà locale — risulta essere stata presupposta dal Consulente tecnico nominato dal Tribunale regionale (il quale ha posto in evidenza che i servizi di utilità indiretta resi dalla forestazione, per la protezione del territorio e della natura e per la valorizzazione turistica, sfuggono alla stima mercantile) e risulta essere stata pacificamente recepita dal Consulente tecnico nominato dall'Amministrazione espropriante (il quale ha ammesso che il rimboschimento del lotto di terreno dei Randazzo, a parte il suo pregio paesaggistico, oltre a non produrre alcun reddito, è soltanto foriero di oneri manutentivi a carico del privato proprietario).

Tanto basta, ad avviso di questo Tribunale, a conferire una (prima) base di giustificazione razionale alla scelta operata dal C.T.U. circa i dati di partenza sui quali impostare i conteggi richiestigli: allorché egli — in luogo di ricercare gli irreperibili prezzi spuntati in un inesistente mercato delle aree boscate in Sicilia — ha ben più realisticamente articolato l'estimazione secondo il metodo cosiddetto « francese o di Broilard » ovvero del bosco « a liquidazione », che consiste nel valutare il terreno come nudo, in relazione alla sua originaria naturale vocazione agricola, con l'aggiunta del valore economico del soprassuolo boschivo.

3. - Rettamente, del resto, così operando si è pervenuti ad escludere, ai fini della determinazione dell'indennità, il disvalore fondiario apportato dalla forestazione; e cioè da quell'opera di trasformazione fondiaria che per ragioni di pubblico interesse aveva privato di appetibilità, sul mercato immobiliare, le aree in espropriazione in diretta conseguenza della irreversibile destinazione loro impressa.

Passando, quindi, all'esame della seconda questione controversa (cfr. sopra *sub b*) occorre ricordare che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice (cfr. tra le altre, sent. n. 5993, n. 3823 e n. 2260 del 1984; n. 3825 del 1983, n. 3346 del 1982) i vincoli imposti dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse alla libera utilizzabilità dell'immobile, e che incidano in modo specifico e differenziato su di un singolo bene, implicano per il proprietario un sacrificio che può restare privo di indennizzo solo in via temporanea ma non anche quando il bene venga definitivamente acquisito dall'Amministrazione.

Sebbene detto canone sia stato dalla citata giurisprudenza applicato in relazione ai vincoli di inedificabilità previsti in strumenti urbanistici, il suo valore di principio generale lo rende estensibile anche al diverso settore dei limiti arrecati alla libera utilizzabilità (a scopi produttivi) del suolo dall'imposizione di vincoli forestali per scopi idrogeologici, (cfr. nello stesso senso sent. n. 59 del 28 agosto 1985 di questo Tribunale Superiore).

In detto settore, del resto, il rispetto del principio suindicato risulta reso ancor più cogente dal rilievo che persino le limitazioni temporanee di godimento occasionate dai lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, danno luogo all'assegnazione di una indennità annua commisurata al reddito netto prodotto dal terreno secondo la sua precedente utilizzazione (cfr. art. 50, 1° comma e 51 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267), e decorrente pur dopo l'ultimazione delle opere sino a quando, divenuto « redditizio » (e cioè produttivo di un reddito non inferiore a quello anteriormente goduto) il terreno rinsaldato o rimboschito, ne sia consentita la riconsegna al proprietario (cfr. art. 50, terzo comma del r.d. citato ed art. 63 del Regolamento di esecuzione n. 1126 del 1926).

Soltanto tale risultato di maggiore redditività, infatti, renderebbe legittima l'imposizione al proprietario del terreno rimboschito dei divieti di coltura agraria, di limitazione del pascolo e degli oneri di governo boschivo previsti dall'art. 54 del citato r.d.; cosicché ove tale risultato non possa essere attinto o stabilmente mantenuto, l'espropriazione con acquisizione al demanio forestale del terreno già rimboschito e sistemato, pure se in regime di temporanea occupazione — come nella legislazione regionale siciliana espressamente previsto alla lettera c) dell'art. 1 della legge n. 88 del 1975 — si impone quale misura indispensabile per l'effettiva conservazione della sistemazione forestale e tutela degli equilibri ambientali.

Ma come rispetto alla temporanea limitazione del diritto di godimento l'indennizzo viene commisurato in ragione del reddito perso, così rispetto alla definitiva ablazione del diritto di proprietà l'indennità non

può non essere correlata alla perdita del valore del bene quale capitale, data dal divieto di una sua più fruttuosa utilizzazione, ancorché corrispondente a quella in precedenza praticata.

Altrimenti ragionando, invero, l'imposizione dei vincoli occorrendi per la sistemazione idraulico-forestale, con conseguenziale diminuzione del valore fondiario del terreno, si trasformerebbe essa stessa in una forma di larvata espropriazione della quale l'ente espropriante verrebbe a beneficiare nel successivo momento dell'adozione del formale provvedimento ablatorio.

A tale momento — invece — come nella sentenza impugnata si è rettammente inteso — la valutazione del suolo da acquisire al demanio deve essere effettuata previa depurazione del disvalore arrecato dalla trasformazione boschiva anteriormente imposta e cioè stimando il bene sulla base di quella sua destinazione colturale produttiva che l'opera di rimboschimento non ha consentito di (più) vantaggiosamente proseguire.

Nello stesso senso si esprime, del resto l'art. 113 del citato r.d. n. 3267 del 1923 (in materia di boschi e di bacini montani): che disciplina unitariamente e le espropriazioni di terreni ancora non interessati da opera di sistemazione ed a quel fine ancora non temporaneamente occupati, e le espropriazioni di terreni attraverso quell'opera già boscati, e che viene richiamato anche in tema di acquisto a trattative amichevoli dei terreni rimboschiti la cui riconsegna sia rifiutata dal proprietario (art. 53 ult. comma).

Nella seconda e nella terza delle tre ipotesi sopra indicate rimarrebbe privo di significato il divieto di tener conto « dei valori potenziali o latenti del fondo (quali l'esistenza di cave, miniere e torbiere non esercitate o la possibile trasformazione di colture o di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso) se vigesse — sempre e necessariamente — la più esaustiva prescrizione di procedere alla valutazione unitaria del « bosco » come complesso totalizzante dotato di una sua specifica appetibilità di acquisto sul mercato immobiliare. La norma in esame riceve invece ben più adeguata lettura ove si ritenga con essa interdotta — in caso di espropriazione di terreni già rimboschiti — la valutabilità di possibili trasformazioni di colture e destinazioni rispetto a quelle in atto quando fu intrapresa l'opera di forestazione.

4. - Una volta escluso, per le considerazioni sin qui svolte, che il fondo in questione potesse o dovesse essere valutato, unitariamente, come « bosco » (con una perdita secca di circa i tre quarti del suo valore fondiario, a quanto risulta da un confronto tra i conteggi rispettivamente indicati dal C.T.U. e dal perito dell'Amministrazione espropriante) si palesa priva di fondamento la censura (sopra, *sub c*) volta a contestare che alla stima del suolo — secondo la sua originaria desti-

nazione agricola, in quanto calcolata al netto del decremento arrecato dal vincolo della forestazione — fosse da aggiungere la stima dei soprassuoli arborei.

Costituisce, invero, principio pacifico che nella determinazione della indennità di espropriazione debbono essere calcolati, separatamente, rispetto al valore venale del fondo inteso nella sua consistenza economico-funzionale di « suolo », i valori per le costruzioni, piantagioni e migliorie, sempre che non siano state eseguite proprio allo scopo di conseguire una maggiore indennità (cfr. Cass. n. 7585 del 1983): ed in questa ottica non può assumere rilevanza la considerazione che, nella specie, l'impianto del bosco fu eseguito a cura e spese dell'Amministrazione pubblica.

Come questo Tribunale Superiore ha avuto già altre volte occasione di osservare, l'intervento della Pubblica Amministrazione consentito ai sensi dell'art. 50 del r.d. n. 3267 del 1923 — allorché per l'esecuzione dei lavori di rinsaldamento e di rimboschimento risulti indispensabile una parziale o totale sospensione del godimento dei terreni da sistemare, e l'apprensione del possesso materiale di essi da parte dell'Amministrazione medesima, in funzione dell'opera programmata e con obbligo di restituzione ad opera perfezionata — è da inquadrare come fattispecie di « occupazione temporanea strumentale », le cui peculiari caratteristiche sono:

a) per un verso quella che alla privazione, contingente e risarcibile, del diritto del privato al godimento ed all'uso del fondo non si accompagna altresì la perdita della proprietà;

b) per altro verso quella che le opere realizzate sul fondo — sebbene volte a finalità di pubblico interesse perché ritenute necessarie per l'assetto idrogeologico del territorio — sono destinate ad essere acquisite in proprietà dallo stesso proprietario del terreno (e ciò in coerenza, del resto, con il divieto generale, ex art. 956 cod. civ., di costituire la proprietà delle piantagioni separatamente da quelle del suolo).

È ben vero che l'acquisto gratuito, degli impianti boschivi, da parte del privato è correlato all'imposizione sul fondo di un particolare regime vincolato, ed all'assunzione in proprio di specifici oneri di governo del bosco; ma il problema da risolvere è appunto questo, se l'acquisto in proprietà dei soprassuoli arborati e la gratuità dell'acquisizione possano essere revocati e travolti (con eventuale richiamo all'art. 43 della legge n. 2359 del 1865) una volta che la Pubblica Amministrazione non ritenga più rispondente, o sufficiente, al perseguimento delle finalità di pubblico interesse idrogeologico, il regime vincolato in precedenza imposto ed addivenga all'espropriazione del fondo, per il suo conglobamento nel demanio forestale.

Un primo quesito che il proposto problema legittima è se il successivo e più radicale intervento ablatorio tragga origine da un mutamento di indirizzo e di valutazione nel settore della forestazione, da parte della Pubblica Amministrazione, oppure dall'inadeguatezza o ritrosia del proprietario dei terreni rimboschiti rispetto ai compiti ed ai doveri assegnatigli.

Ma la risposta al quesito è agevole, ove si consideri che lo stesso r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 (art. 54) a fronte di sia pur ripetute contravvenzioni del proprietario agli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici altro rimedio non prevede oltre quello della perdita del possesso del terreno per un tempo determinato e senza indennizzo e della sopportazione delle spese per i lavori ripristinatori occorrenti.

Non risulta, dunque, dal sistema, la previsione di una sorta di espropriazione « penitenziale », in base alla quale la Pubblica Amministrazione possa, secondo i casi, ritenersi autorizzata all'ablazione della proprietà privata del suolo e dei soprassuoli arborati, senza indennizzo alcuno per questi ultimi, in ragione dell'inosservanza, da parte del soggetto ablato, degli obblighi di governo boschivo e di altre inottemperanze ai vincoli di forestazione.

Nel caso in esame, del resto, nessun richiamo a siffatte circostanze è, esplicitamente od implicitamente, contenuto nel provvedimento di espropriazione: misura alla quale l'Amministrazione regionale è addivenuta, per sua insindacabile scelta discrezionale a circa un ventennio di distanza dall'occupazione temporanea strumentale del fondo, quando già si era consolidato, in favore dei Randazzo, l'assetto acquisitivo gratuito della proprietà dei soprassuoli arborati.

Ed allora, la stessa logica che consiglia l'Assessorato appellante a non contrastare l'indennizzabilità dei manufatti (stradella di servizio e recinzione) dei quali il fondo si presentava dotato al tempo della espropriazione, impone di ritenere parimenti indennizzabile la perdita della massa boschiva.

Ogni perplessità che su di un piano meramente equitativo potrebbe suscitare l'imposizione di un obbligo di pagamento per quanto si è a proprie spese conferito da altri, gratuitamente sì, ma per finalità trascendenti il suo interesse e con vincolo di destinazione, scompare ove si consideri, sul piano del diritto, che tale costo è connaturale al mutamento nel tempo del tipo di intervento ablatorio via via adottato dalla Amministrazione; costo che avrebbe potuto essere evitato in altro modo procedendo, ma che comunque data la successione degli eventi non può essere eluso in pregiudizio del soggetto ablato.

Né, infine, può farsi questione di irrisarcibilità dell'arricchimento ex art. 42 legge n. 2359 del 1865, dal momento che l'attribuzione del valore del legnatico ha la sua fonte genetica non già nel provvedimento

di espropriazione ma bensì nella precedente, separata ed autonoma opera di forestazione su suolo privato, di per sé atta, una volta conclusa, ad attribuire al proprietario il diritto a far propri i prodotti del bosco, mediante taglio periodico. (*omissis*)

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 17 giugno 1987, n. 29 -
Pres. Cusani - Rel. Maresca - Peverada (avv. Romanelli) c. Amministrazione finanze (avv. Stato Fiumara).

Acque - Acque pubbliche - Laghi - Limiti dell'alveo - Individuazione.

(cod. civ., art. 943).

I limiti dell'alveo di un lago appartenente al demanio idrico sono identificati dal livello che le acque raggiungono nelle piene ordinarie, con la conseguenza che i terreni posti al di sotto di tale quota costituiscono alveo del lago e ne seguono il regime giuridico (1).

Per quanto concerne la distinzione tra alveo e spiaggia del lago, che l'impugnata sentenza avrebbe omissis di fare (terzo motivo), e la idoneità della spiaggia a soddisfare esigenze di pubblico interesse, esclusa dal consulente tecnico d'ufficio e ritenuta, invece, dal Tribunale Regionale, che l'avrebbe riferita all'originaria posizione e conformazione dei luoghi (primo motivo, *sub « b »*), giova premettere, in linea di principio, che il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e la spiaggia, vale a dire quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario che risultino necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze di accesso, sosta e transito, proprie della collettività, per diporto, trasporto, esercizio della pesca *et coetera* (Cass. Sez. Un., sent. 14 dicembre 1981, n. 6591). In sintesi, l'alveo si identifica con il bacino di contenimento dell'acqua del lago in regime di piena ordinaria, mentre la spiaggia, strutturalmente, ha inizio là dove ha termine l'alveo.

Nel caso concreto, il consulente tecnico d'ufficio ha determinato il livello di piena ordinaria del lago d'Iseo a quota 185,86 o, al minimo, 185,65 sul livello del mare. Per contro, ha accertato essere l'area in contestazione a quote (185,50 e 185,60 sul livello del mare) inferiori anche alla quota più bassa (185,65), e ha necessariamente concluso essere

(1) In termini, cfr. Trib. Sup. AA.PP., 6 maggio 1980, n. 13, in questa *Rassegna*, 1980, I, 862 ed ivi ulteriori richiami. Cass., S.U., 14 dicembre 1981, n. 6591, citata in motivazione, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1981, I, 884.

detta area, nelle condizioni in cui si trovava prima delle concessioni, di natura demaniale essendo posta a quota inferiore al livello delle piene ordinarie e facendo, pertanto, parte integrante dell'alveo del lago d'Iseo.

In tale contesto, l'accento, fatto dal consulente tecnico d'ufficio, alla passata esistenza di una spiaggia — riferita per altro, e inspiegabilmente, al livello « normale » dell'acqua inteso come livello « non di piena ordinaria » (*sic*: v. relazione, a pag. 23), spiaggia avente comunque, all'atto del rilascio delle due concessioni, idoneità a soddisfare esigenze di pubblico interesse (siccome normalmente usata dai pescatori, che se ne servivano per tirare le barche all'asciutto, e dal pubblico, in genere, per scopo balneario), ma attualmente scomparsa in buona parte, per fenomeno di erosione, e priva, per mutamento della sua originaria morfologia, di alcuna specifica idoneità a soddisfare esigenze di pubblico interesse nei tratti di possibile affioramento dalle acque — non ha sicuramente rilevanza per il problema della natura demaniale dell'area in questione, risolto semplicemente in base all'accertamento della sua appartenenza all'alveo del lago. Parimenti, e per la medesima ragione, non hanno rilevanza, al suddetto fine, le affermazioni dell'impugnata sentenza formanti oggetto delle doglianze in esame.

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 30 novembre 1987, n. 89 -
Pres. Cusani - Rel. Taddeucci - Soc. Sicildietetici (avv. Cevolotto) c. Amministrazione finanze (avv. Stato Carbone).

Acque - Acque pubbliche - Competenza e giurisdizione - Tribunali delle acque e tribunali ordinari - Alveo fluviale colmato da colata lavica - Controversia sulla demanialità - Competenza del tribunale delle acque pubbliche.

(r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140).

Acque - Acque pubbliche - Demanio idrico - Alveo fluviale colmato dalla lava - Passaggio al patrimonio disponibile.

(cod. civ., artt. 822, 829, 946).

Spetta alla competenza del Tribunale delle acque pubbliche la controversia sulla natura e l'appartenenza d'un alveo fluviale riempito da una colata lavica (1).

(1-2) *Questione nuova, a quanto consta, anche per i riflessi processuali. Di particolare interesse l'analisi svolta sulla diversa ratio sottesa alle singole regole in tema di c.d. accessioni fluviali, in base alla quale il Tribunale ha escluso la ravvisabilità di un unico criterio, fondato sulla origine naturale o artificiale dell'incremento di terra, per la risoluzione della controversia di proprietà.*

Non sono applicabili le regole in tema di accessioni fluviali nel caso d'un alveo torrentizio invaso da colata lavica senza formazione d'un nuovo letto delle acque, dovendo invece risolversi la controversia sull'appartenenza dell'alveo per tal modo essiccato col riconoscimento del passaggio di questo alla categoria dei beni patrimoniali secondo il principio generale di cui all'art. 829 cod. civ. (2).

1. - Con una prima censura la società appellante — deducendo la violazione dell'art. 140 comma 1° lett. b) del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 ed il difetto di competenza nel Tribunale regionale — sostiene che questo ultimo, una volta accertato che i terreni oggetto di concessione amministrativa non facevano più parte del demanio idrico, avrebbe dovuto limitare la propria pronuncia a siffatta negativa declaratoria e rimettere al Tribunale civile di Catania ogni successiva decisione circa l'appartenenza del bene, se cioè fosse passato al patrimonio dello Stato, oppure fosse stato acquisito in proprietà dai privati proprietari dei fondi latitanti il non più esistente corso d'acqua.

La censura non può essere condivisa ed invano a suo fondamento si invoca l'insegnamento della Suprema Corte regolatrice, secondo cui la controversia rientra nella competenza del giudice ordinario quando sia incontestato che il terreno conteso abbia cessato definitivamente di fare parte dell'alveo di un fiume e si disputi, quindi, esclusivamente circa l'appartenenza della zona riemersa (cfr. Cass. n. 2640 del 1969; n. 1894 del 1966; n. 108 del 1965).

Al contrario, il *proprium* della questione, insorta incidentalmente e ritualmente devoluta alla cognizione del Tribunale regionale delle acque ai sensi dell'art. 140, comma 1°, lett. b) del T.U. n. 1775 del 1933, in ragione dell'indagine tecnica che essa implicava, era appunto quello di stabilire a quale regime giuridico fosse soggetta una determinata zona di terreno, sostenendo l'Amministrazione convenuta che essa continuava a fare parte del demanio idrico, quale alveo fluviale essiccato e la società ricorrente che essa spettava ai proprietari confinanti.

Così delineati i termini della controversia portata all'esame del giudice specializzato, non è sostenibile che i poteri cognitivi di questo incontrassero limiti diversi a seconda che la questione fosse risolta nel senso propugnato dalla società concessionaria oppure in senso a lei sfavorevole; così come che i suoi poteri decisori fossero vincolati ad una scelta non eccedente l'alternativa fissata dalle contrapposte tesi prospettate dai contendenti.

Nessuna esorbitanza dall'ambito delle proprie attribuzioni può essere dunque rimproverata al Tribunale regionale allorché ha affermato

che il suolo in questione — a seguito degli eventi naturali che lo avevano interessato — aveva perduto il carattere di bene del demanio idrico ed era passato, per sdemanializzazione, al patrimonio dello Stato.

2. - Con una seconda censura — impostata sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 946 cod. civ. — la società appellante si duole che il giudice di primo grado abbia escluso, nella fattispecie, l'applicabilità analogica o per via di interpretazione estensiva della norma sopracitata; sostiene che l'ipotesi legislativamente prevista, del fiume o torrente che si formi un nuovo letto abbandonando l'antico, è sul piano logico equiparabile a quella (non prevista) dell'eliminazione di un corso d'acqua, per essere stato il suo alveo colmato da una colata lavica, senza corrispondente creazione di un nuovo letto; afferma che, in definitiva, la devoluzione o meno di parti dell'alveo ai proprietari confinanti con le due rive deriva dalla natura della « derelictio » del letto fluviale, dall'essere cioè essa conseguente ad eventi naturali oppure all'intervento dell'opera dell'uomo. Anche queste censure non possono essere condivise.

Considerazione basilare, che non va pretermessa, è che secondo la concezione accolta dal legislatore (art. 427 del cod. civ. del 1865 ed art. 822 del codice civile vigente) appartengono al demanio non solo le acque pubbliche ma anche i loro alvei, di modo che una volta divenuto asciutto il letto fluviale od in esso formatesi unione di terre, la perdita dell'attitudine del bene, così trasformato a soddisfare usi di pubblico interesse, non comporta la perdita della proprietà su esso da parte dell'ente titolare, ma soltanto il suo passaggio nel patrimonio disponibile dello stesso ente, secondo il generale principio posto dall'articolo 829 del cod. civ. vigente (come dall'art. 429 di quello del 1865).

Rispetto a detto generale principio (riaffermato da Cass. n. 5454 del 1980, nella motivazione) sarebbe vano sostenere che la materia delle così dette « accessioni fluviali » (di cui agli articoli da 941 a 947 del codice civile) abbia ricevuto una disciplina speciale ed autonoma rispetto a quella dei beni pubblici, tale da impedirne l'applicabilità anche per i casi non espressamente previsti; ed ancor più vano sarebbe ricercare il cardine di una tale, supposta, disciplina speciale ed autonoma nel disposto di cui all'art. 947 cod. civ. attribuendogli un'efficacia idonea ed erigere a sistema la frammentaria regolamentazione delle ipotesi previste dai precedenti art. 941, 942, 943, 944, 945 e 946.

Non risulta, infatti sostenibile, che tutti i fenomeni di incrementi fluviali siano stati assoggettati ad una sorta di *summa divisio*, nel senso che essi diano luogo ad un accrescimento della proprietà dei privati se di origine naturale, e ad una estesione della mano pubblica se di origine artificiale.

Ne costituisce conferma — anche sul piano dell'individuazione delle linee di tendenza dell'evoluzione legislativa — il primo comma dell'art. 945 cod. civ., che attribuisce al demanio pubblico, anche se di genesi spontanea e non provocata, le isole e le unioni di terre che si formano nel letto dei fiumi e dei torrenti; senza nemmeno distinguere se questi corsi d'acqua siano o meno navigabili od atti al trasporto (contrariamente a quanto previsto negli artt. 457 e 458 del codice civile del 1865).

Il disposto di cui all'art. 947 cod. civ. assolve, invero, alla più limitata funzione di contribuire a circoscrivere l'ambito di applicabilità di regole varie dettate per le ipotesi in cui la modifica morfologica delle rive e degli alvei fluviali sia stata determinata *natura fluminis* o *vis fluminis*, ossia quando il mutamento della direzione o l'energia propria della massa idrica fluente, nel suo impatto con il territorio, ne abbia provocato un nuovo assetto in senso naturalistico, tale da giustificare di riflesso, sul piano giuridico, un riordinamento dei titoli di appartenenza dominicale sulle terre emerse, avulse, distaccate od aggregate.

L'individuazione delle regole che, secondo le diverse ipotesi naturalistiche previste, presiedono a tale riordinamento (regole in larga misura influenzate da tradizioni storiche) non si presenta agevole, ma tra di esse sembra consentito ravvisare e distinguere:

a) quella dell'acquisto per accessione, in caso di accrescimenti successivi ed impercettibili dei fondi rivieraschi (art. 941 cod. civ.);

b) quella del riconoscimento del preesistente titolo di proprietà o per la sua conservazione (art. 945, II e III cod. civ.) o quanto meno per l'attribuzione di una indennità (art. 944 cod. civ.);

c) quella di un tendenziale equilibrio tra la quantità dei terreni che la *vis fluminis* sottrae alla proprietà dei privati e la quantità dei terreni che ad essi può essere restituita (art. 942 e 946 cod. civ.), pur nell'assenza di una identità tra i soggetti menomati ed i soggetti avvantaggiati da questa sorta di redistribuzione compensatrice. Della quale sembra essere scopo ultimo quello di evitare un unilaterale, progressivo, illimitato accrescimento attraverso i tempi, della mano pubblica sulle terre interessate da mutevoli scorrimenti fluviali, con corrispondente, unilaterale progressivo ed illimitato depauperamento delle proprietà private nel medesimo territorio.

La suindicata funzione riequilibratrice risulta del resto chiaramente avvertita dal legislatore, laddove il meccanismo acquisitivo della proprietà da parte dei confinanti rivieraschi ex art. 946 cod. civ. risulta espressamente condizionato non soltanto all'evento che il corso flu-

viale abbia abbandonato il suo antico letto, ma prima ancora che esso se ne sia formato uno nuovo (così in altro luogo incrementando il demanio fluviale): ed in assenza di quest'ultima cogente condizione viene meno la ragione in forza della quale la norma, per via di eccezione dettata, possa derogare al principio generale previsto dall'art. 829 cod. civ.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, non sembra lecito dubitare dell'esattezza delle conclusioni indicate dal Tribunale regionale, allorché ha escluso che la società ricorrente potesse invocare le regole disciplinanti le accessioni fluviali per contendere alla pubblica Amministrazione l'appartenenza del dominio sull'alveo torrentizio invaso dalla colata lavica.

Ed invero, l'allegata modificazione morfologica dei luoghi, anzitutto non trova origine da eventi connessi con la *vis fluminis*, ma da cataclisma di tutt'altra natura atto ad incidere non solo sull'aspetto di beni compresi nel demanio fluviale, ma altresì su beni appartenenti ad altra categoria demaniale o patrimoniale dello Stato.

In secondo luogo veniva in evidenza il principio, indiscutibile, del carattere demaniale dell'alveo (cfr. Relazione al codice civile, n. 440) nonché la regola — che come si è visto (cfr. *supra*, *sub b*) non è estranea alla disciplina degli incrementi fluviali — del rispetto, ove possibile, dell'appartenenza dominicale anteriore all'immutazione dell'assetto idraulico-territoriale.

In terzo luogo (e la considerazione assume valore assorbente) la fattispecie esaminata non presentava quei presupposti di tendenziale riequilibrio tra acquisizione al demanio di nuove zone di terreno ed abbandono di altre (cfr. *supra sub b*) in mancanza dei quali il disposto di cui all'art. 946 cod. civ. si palesava inapplicabile.

L'impugnazione, in definitiva, deve essere rigettata. La peculiarità, per alcuni aspetti nuova, della vicenda induce a dichiarare la totale compensazione delle spese attinenti al presente grado di giudizio.

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sez. II penale, 26 marzo 1987
n. 3705 - Pres. Salvatori - Rel. Saulino - Regione Siciliana parte
civile (avv. Stato Bruni).

**Reato - Reato di deviazione di acque (art. 632 cod. pen.) - Oggetto della
tutela penale.**

**Reato - Reato di deviazione di acque (art. 632 cod. pen.) e reato di furto
di acque - Elementi distintivi.**

**Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Deduzione di errata in-
terpretazione di legge ai fini del proscioglimento con formula ampia
ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. pur in presenza di causa estin-
tiva - Ammissibilità - Annullamento senza rinvio della sentenza im-
pugnata - Ammissibilità.**

**Reato - Reato di omissione di atti di ufficio - Interpretazione della norma
di cui all'art. 328 cod. pen.**

Le acque tutelate dalla norma di cui all'art. 632 cod. pen. sono le sorgenti ed i corsi idrici, siano essi pubblici o privati, che l'art. 812 cod. civ. annovera tra le cose immobili, di guisa che le acque separate dalla massa che perennemente o stagionalmente si rinnova, non possono più considerarsi immobili ed essere più garantite dal disposto di cui al surrichiamato articolo, perché l'azione del deviare si realizza attraverso la modifica o lo spostamento del deflusso normale.

La linea di demarcazione tra il reato di deviazione di acque ed il reato di furto di acque è data dal fatto che mentre la prima necessariamente implica la totale sottrazione delle acque alla loro naturale destinazione, in modo permanente od anche soltanto saltuario, ma sempre con l'immutazione dello stato di possesso riguardo a coloro che ne siano comunque gli utenti legittimi, il reato di furto si realizza allorché solo una porzione della massa d'acqua sia sottratta all'avente diritto.

Qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta errata interpretazione di legge ai fini del proscioglimento con formula ampia ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. pur in presenza di causa estintiva del reato, il S.C. può, qualora ritenga fondata la censura, annullare senza rinvio la sentenza impugnata, diversamente da quanto invece si verifica,

dovendosi applicare una qualsiasi causa estintiva, allorquando si verte in materia di difetto di motivazione o travisamento di fatto che importerebbero, necessariamente, il rinvio degli atti al giudice di merito, rinvio non attuabile per effetto della obbligatorietà della immediata declaratoria della causa estintiva.

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 328 cod. pen., il giudice deve precisare il contenuto del dovere imposto al p.v. e degli obblighi conseguenti, e deve anche tenere conto dei limiti di discrezionalità amministrativa e tecnica circa le modalità di intervento, con una valutazione che non può sottrarsi all'individuazione di altri doveri, alla ricerca dei mezzi legislativi disponibili per l'attuazione ed all'accertamento di disponibilità di persone e mezzi per la concreta realizzazione.

(omissis) Cucinella Anna, Ruffino Salvatore, Cusumano Giuseppe, Musso Giuseppe, La Fata Vincenzo, Sciarrino Matteo, venivano tratti al giudizio del Pretore di Carini per rispondere, nella loro qualità di responsabili della società di ricerche idriche «S.O.R.I.» operante in loco, di deviazione dal sottosuolo, senza titolo alcuno, di acque pubbliche, della contravvenzione di omessa installazione di strumenti idonei alla misurazione della portata delle acque prelevate e di mancata denuncia alle autorità competenti, nonché del furto di acque, ininterrottamente, dall'anno 1970; gli altri, invece, per avere, ciascuno nella rispettiva qualità di sindaco *pro tempore* del comune di Carini, indebitamente omesso di adottare, a far data dal 1980, le iniziative e le procedure idonee ad integrare le dotazioni idriche del comune, così incorrendo nella violazione dell'art. 328 c.p. e con sentenza in data 16 luglio 1982, mentre la Cucinella ed il Ruffino venivano riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti, unificati nel vincolo della continuazione, lo Sciarrino veniva assolto per insufficienza di prove e gli altri usufruivano dell'amnistia di cui al d.P.R. 744/1981. Il Tribunale di Palermo, giudicando in sede di appello, annullava la sentenza nei confronti dei primi due limitatamente al delitto di furto stante l'incompetenza del Pretore a giudicare per un delitto di furto aggravato, con rimessione degli atti al locale Procuratore della Repubblica, confermando nel resto. Proponevano tutti gli imputati ricorso per cassazione deducendo Cucinella e Ruffino la nullità della sentenza per omessa applicazione dei principi giuridici regolatori della complessa materia, atteso che la prosecuzione dell'attività era stata coattivamente imposta dall'autorità perché fosse mantenuta operante la fornitura dell'acqua ai vari utenti; per non aver dato alcuna risposta, giuridica e di fatto, ai vari quesiti e soprattutto a quello che, data la eccezionalità del diritto di privativa, possono essere assunti da parte dei Comuni, in regime di monopolio, solo alcuni servizi, dai quali sono esclusi quelli relativi agli acquedotti,

che possono di conseguenza essere gestiti anche privatamente; che la ricerca delle falde idriche era stata eseguita in base a regolare autorizzazione del Genio Civile in data 16 ottobre 1974 così come identica autorizzazione era stata rilasciata per la immissione dell'acqua nell'acquedotto privato cosicché l'acqua in questione era stata considerata, a far data dal marzo 1978, sempre acqua privata; che non esiste reato allorché si usufruisca di acqua già legittimamente goduta per concessioni amministrative scadute e non rinnovate; che è censurabile la ritenuta aggravante dell'art. 61 n. 2 c.p. per la inconciliabilità tra il reato di cui all'art. 632 e quello di furto di acque essendo queste considerate bene immobile ex art. 812 c.p.; che non vi è motivazione alcuna in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Gli altri imputati deducendo, invece, la mancata assoluzione per insussistenza del fatto perché l'elemento materiale del reato ascritto si concretizza nell'omissione, rifiuto o ritardo di adottare i provvedimenti che il P.U. sia obbligato a compiere per legge o per ordine dell'autorità ma è sempre necessario dovere accertare quali provvedimenti doverosi si sia omesso di applicare, di talché la mancata assunzione di iniziative o proposte la cui attuazione è rimessa alla volontà di altri organi, è cosa ben diversa dalla omissione degli atti di ufficio di cui all'art. 328 c.p.; che comunque l'ipotesi assolutoria era individuabile anche sotto il profilo del fatto non costituente reato perché il mancato avvio della procedura diretta alla municipalizzazione della S.O.R.I. non concretizza l'ipotesi criminosa contestata, nessuna disposizione di legge imponendo alla P.A. il ricorso alla procedura espropriativa; in particolare lo Scarrino denunciando la diversa valutazione della posizione ed il brevissimo lasso di tempo nel quale la sua attività di Sindaco si era svolta.

Va preliminarmente rilevata la prescrizione della contravvenzione contestata alla Cucinella ed al Ruffino per la decorrenza del termine di tre anni — è prevista la sola pena dell'ammenda — dal 16 luglio 1982, data della pronuncia della sentenza di primo grado che fissava la cessazione della permanenza. La sentenza va pertanto annullata sul punto, senza rinvio, per effetto della cennata causa estintiva. Vi è precisa violazione di legge con riferimento alla riconosciuta responsabilità degli imputati del delitto di cui all'art. 632 c.p., perché il fatto contestato non sussiste. E ciò lo si ricava dalla impostazione del problema data con la sentenza impugnata e con le valutazioni in essa svolte in ordine alla norma ascritta. Essa presiede alla tutela della inviolabilità del patrimonio immobiliare e si riferisce, per il caso di specie, alla ipotesi della deviazione di acque attraverso una condotta che si concretizza in una azione illecita sul patrimonio altrui. Le acque tutelate dalla norma sono le sorgenti ed i corsi idrici, siano essi pubblici o privati, che l'art. 812 c.c. annovera tra le cose immobili, di guisa che le acque separate dalla

massa che perennemente o stagionalmente si rinnova, non possono più considerarsi immobili ed essere più garantite dal disposto di cui al surrichiamato articolo, perché l'azione del deviare si realizza attraverso la modifica o lo spostamento del deflusso normale, mentre per il caso che interessa non può trovarsi adeguata soluzione nell'ipotesi legislativa richiamata atteso che l'estrazione con pompe od altri mezzi meccanici può, semmai, integrare gli estremi del furto quando non sia consentita da leggi o da regolamenti o non sussistano particolari scriminanti.

In concreto occorre fare distinzione tra l'atto di deviazione di una intera massa liquida in continuo rinnovamento, come, ad esempio, la alterazione del letto di un fiume e quello di prelievo di parte di tale massa che, conseguentemente, perde il requisito del carattere immobiliare, dal momento che manca il totale mutamento dello stato di possesso delle acque, attraverso l'immissione in un corso, diverso da quello proprio, legato a ragioni naturali e giuridiche. In sostanza bisogna addivenire ad una precisa distinzione nel senso che l'ipotesi del reato contestato è ravvisabile solo quando l'intero complesso delle acque oggetto della tutela penale sia sottoposto alla deviazione, mentre può individuarsi il delitto di furto allorquando il prelievo concerne una sola porzione o quantità dell'acqua mobilizzata mediante il parziale distacco dalla massa complessiva, senza una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico da quello preesistente.

In tal senso è la costante giurisprudenza di questa Corte nella uniforme interpretazione della richiamata norma allorquando ha chiarito che essa si applica in presenza della modifica, comunque ottenuta, dell'equilibrio idrico di un corso di acqua, incluse le acque stagnanti, mediante la costruzione di argini.

In concreto la linea di demarcazione tra le due ipotesi delittuose è data dal fatto che mentre la deviazione di acque necessariamente implica la loro totale sottrazione alla naturale destinazione, in modo permanente od anche soltanto saltuario, ma sempre con l'immutazione dello stato di possesso riguardo a coloro che ne siano comunque gli utenti legittimi, il reato di furto si realizza allorquando solo una porzione della massa d'acqua sia sottratta all'avente diritto.

Questo secondo caso è quello più aderente alla situazione in esame, giusta le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito, di guisa che, alla luce delle rilevate osservazioni, debesi pervenire all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per violazione di legge in ordine alla contestazione di cui all'art. 632 c.p. perché il fatto non sussiste.

Né può questa Corte assorbire nel presente caso anche la trattazione della parte concernente il delitto di furto giudicato dal pretore ed in ordine al quale il giudice di appello ha annullato, con rimessione degli atti al P.M., ravvisando l'incompetenza per materia del primo giu-

dice essendo, secondo la legge dell'epoca, il delitto aggravato e quindi sottratto al giudizio del pretore. L'argomento non può essere sottoposto al giudizio di questa Corte proprio per questioni procedurali di incompetenza per effetto delle quali la trattazione relativa è stata sottratta al giudice di seconde cure ed è pertanto mancata l'intera indagine in relazione al fatto ed alle eventuali scriminanti.

Tutti gli altri motivi di gravame, tranne quelli relativi alla violazione dell'art. 328 c.p., sono conseguentemente assorbiti nella svolta valutazione.

L'annullamento senza rinvio si impone anche per quel che concerne l'addebito di omissione e rifiuto di atti di ufficio contestato agli altri imputati nella loro qualità di sindaci *pro tempore* del comune di Carini. La Corte, sempre alla luce delle argomentazioni svolte dai giudici di merito, rileva che anche in questo caso ricorre l'ipotesi di cui all'art. 152 c.c.p. e che, di conseguenza, anche per questa specifica situazione si debba giungere all'annullamento perché il fatto non costituisce reato comprendendo, nel novero degli imputati, anche lo Sciarrino per il quale vi è analogia di condizioni con quella degli altri, pur se la decisione del primo giudice è stata diversa per ovvi motivi temporali che avevano precluso la possibilità dell'applicazione dell'amnistia.

La norma di cui all'art. 328 c.p. ha per presupposto l'obbligo giuridico di compiere un atto per garantire il normale funzionamento della P.A. contro la inattività o la mancanza di solerzia di pubblici dipendenti nell'adempimento delle relative attribuzioni, con la cosciente volontà di sottrarsi indebitamente e cioè nonostante la inesistenza di un motivo legittimo, al compimento di un determinato atto. Il riferimento attiene all'omessa esecuzione di un atto di ufficio o servizio imposto dal superiore gerarchico o dalla legge o richiesto dal privato e l'omissione si realizza con un contegno negativo, nel non fare, cioè, quanto si è obbligati a fare. L'atto deve rientrare nella competenza funzionale del P.U. o dell'incaricato, deve cioè essere obbligatorio e l'obbligo deve risultare dalla legge, dalla natura dell'ufficio e dall'ordine dell'autorità. In concreto l'atto deve essere doveroso e quindi vincolato, altrimenti si cade nella discrezionalità, tecnica od amministrativa, di guisa viene meno la natura specifica e di per sé obbligatoria dell'atto.

Con tale premessa, svolta ai fini dell'inquadramento del problema per una corretta applicazione della norma in esame, si può agevolmente individuare l'oggetto della presunta violazione che non è di per sé un atto specificamente delineato ed individuato, ma, secondo la contestazione, si identifica nella trascurata iniziativa di promuovere idonea procedura diretta ad integrare la dotazione idrica del comune di Carini onde renderla sufficiente per l'approvvigionamento di tutto il comprensorio del comune stesso. Non può non rilevarsi a questo proposito che la mancata

assunzione di iniziative non ha nulla a che fare con la omissione degli atti di ufficio nel senso richiesto dall'art. 328 c.p.

Il giudice di merito ha esaminato le circostanze che avevano reso irrealizzabile una rapida procedura protesa a consentire la gestione diretta del servizio idrico comunale in attuazione della norma — peraltro generica — dell'art. 6 legge 319/1976 (cosiddetta Merli) e le asserzioni della motivazione sono del tutto inconferenti ai fini specifici.

Non può il giudice di merito, dopo avere genericamente richiamato l'atto omesso, trascurare di indicarlo nelle sue reali dimensioni anche ai fini di una esatta individuazione né, a maggior ragione, può scrivere che l'omissione sarebbe consistita nella mancata istituzione di una azienda municipalizzata, senza porsi seriamente il problema del funzionamento e della gestione, consapevole del fatto che la soluzione suggerita, quella di reperire i fondi necessari con le sanzioni pecuniarie provenienti dalle violazioni edilizie era del tutto inattuabile dal momento che quei proventi hanno una precisa destinazione già predisposta per legge e cioè la realizzazione di opere di urbanizzazione, non potendo essere utilizzate per altri fini.

Né poteva essere censurato il mancato avvio della procedura protesa alla municipalizzazione della « Sori » in quanto tale inadempimento non realizza l'ipotesi criminosa contestata atteso che, secondo la legge 2359/1865, l'espropriazione degli immobili e dei relativi diritti può essere disposta solo con la emissione di una apposita disposizione legislativa. E tanto meno può ravvisarsi la violazione di legge nella mancata attuazione di un provvedimento di requisizione degli impianti in questione, perché era carente il presupposto della grave necessità e perché il Sindaco, secondo la costante decisione del Consiglio di Stato, non può emanare atti di requisizione, fatti salvi i casi in cui l'emergenza sia tale da non consentire l'intervento del Prefetto.

E vero che è sopravvenuta la legge Merli nel cui articolo 6 è sancito che « i servizi pubblici di acquedotto... sono gestiti dai Comuni », ma la legge non fissa altri criteri direttivi per l'attuazione di tale principio e soprattutto nei casi di gestione da parte di privati, per cui diviene problematico stabilire in qual modo possa operare il passaggio da una gestione privata a quella pubblica in assenza di uno specifico strumento legislativo, tanto più, poi, che tale passaggio è stato sempre realizzato con il ricorso a provvedimenti legislativi speciali (vedi Enel).

Ove si aggiunga a tutto questo che i giudici di merito, partendo da una considerazione altrettanto generica, non hanno saputo indicare gli atti specifici che gli imputati avrebbero dovuto adottare, si potrà agevolmente concludere che vi è, nel caso di specie, una evidente, errata interpretazione di legge che consente alla Corte di Cassazione di esami-

nare il punto controverso, al pari di quanto già avvenuto in relazione all'art. 632 c.p., alla luce della norma di cui all'art. 152 c.p.p. e procedere ad un annullamento senza rinvio, diversamente da quanto invece si verifica, dovendosi applicare una qualsiasi causa estintiva, allorquando si verte in materia di difetto di motivazione o travisamento di fatto che importerebbero, necessariamente, il rinvio degli atti al giudice di merito per omesso esame, rinvio non attuabile per effetto della obbligatorietà della pronuncia immediata in presenza delle cennate cause estintive.

Per lo Sciarrino, la cui posizione, come premesso, è analoga a quella degli altri imputati, soccorre l'ulteriore considerazione che, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo entro il quale l'omissione sarebbe stata realizzata, l'imputato comunque, ove anche vi fosse stato tenuto in presenza di un preciso obbligo di comportamento, non avrebbe potuto, a norma degli ordinamenti regionali per gli enti locali, compiere atti costituenti spese che nell'esercizio finanziario non erano comprese per mancanza di adeguata previsione da parte della precedente amministrazione nel relativo bilancio.

In concreto, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 328 c.p., il giudice deve precisare il contenuto del dovere imposto al P.U. e degli obblighi conseguenti e deve anche tenere conto dei limiti di discrezionalità amministrativa e tecnica circa le modalità di intervento, con una valutazione che non può sottrarsi alla individuazione di altri doveri, alla ricerca dei mezzi legislativi disponibili per l'attuazione ed all'accertamento di disponibilità di persone e mezzi per la concreta realizzazione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, sez. III, 1° luglio 1987, n. 7987 - Pres. Garella - Est. Ceci - Ric. Della Volpe ed altri - Parte civile Ministero del tesoro (avv. Stato Bruni).

Reato - Reato valutario - Art. 1 d.l. 4 marzo 1976 n. 31 conv. in l. 30 aprile 1976 n. 159 e succ. mod. Illegale esportazione di valuta - Danno risarcibile: quello alla economia nazionale.

La norma penale che reprime l'illecita esportazione di valuta non tutela il bene giuridico della entrata fiscale, bensì il danno che all'economia nazionale può derivare dalla mancata possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di gestire adeguatamente la bilancia dei pagamenti e di esercitare l'intervento sul corso dei cambi.

(omissis) Va, preliminarmente, considerato che la norma dell'art. 2 l. 26 settembre 1986, n. 599 sulla revisione della legislazione valutaria ha

sostituito l'art. 1 d.l. 4 marzo 1976 n. 31 conv. in legge 30 aprile 1976 n. 159 e succ. modif., ridefinendo i reati di illegale esportazione e di illegale costituzione all'estero di valuta, avendo riguardo all'entità del fatto che, perché costituisca reato deve eccedere, nel caso di un triennio, con una o più azioni, la somma complessiva di L. 100 milioni.

Tale favorevole e quindi, immediatamente applicabile disposizione va fatta valere, con esclusione dei ricorrenti Salis e Fratini, nei confronti di tutti gli altri ricorrenti, compresa la Montgomery a motivo dell'effetto estensivo dei motivi dell'impugnazione ai sensi dell'art. 203 c.p.p., posto che per nessuno di essi la riconosciuta esportazione illegale di valuta eccede l'importo stabilito come soglia minimale del reato dalla nuova disciplina.

Per essi, pertanto, la sentenza gravata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è pervenuto dalla legge come reato, disponendosi così per effetto della nuova legge che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficio Italiano Cambi ed il sequestro degli assegni sia mantenuto a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative.

Rimane da esaminare la posizione dei due suindicati imputati responsabili della esportazione illegale di valuta, rispettivamente, per L. 200 milioni e L. 187.000.000. Devesi, anzitutto rilevare che in base all'art. 8 l. 26 settembre 1986 n. 599, modificativo del disposto dell'art. 8 l. 159/76, le sanzioni di carattere amministrativo non siano più applicabili dal giudice penale come pene accessorie; sicché per il Salis e il Fratini la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa che deve essere eliminata.


Ciò premesso vanno considerate prive di fondamento le censure sollevate dai predetti ricorrenti circa l'affermata responsabilità del reato; a giudizio della Corte essa è stata ritenuta sul presupposto che tutte le somme affluite sui conti bancari intestati al sig. Alberto Ortelli siano state trasferite all'estero a beneficio di coloro, tra cui gli odierni imputati, che risultavano avere emesso assegni bancari a favore dell'Ortelli, la cui deposizione non ha offerto altro riscontro giustificativo della riscossione delle somme portate dai vari titoli. Trattasi di valutazione della prova logicamente ineccepibile, contro la quale si infrange l'assunto difensivo del Salis, del tutto indimostrato, della consegna di assegni a persone sconosciute, incontrate in una « notte brava » con le quali aveva contratto debiti di giuoco per L. 200.000.000; così come, secondo l'apprezzamento incensurabile della Corte, non provata deve ritenersi la dedotta estromissione dalla impresa familiare ed irrilevante la conseguenza che se ne voleva desumere, avendo il Salis mantenuto il potere di firmare gli assegni e la iscrizione nei libri contabili della Società. Né maggiore credito riveste l'accusa del Fratini di scarsa attendibilità della deposizione dell'Ortelli; non esiste alcuna pregiudizialità tecnico-giuridica del giudizio,

nel quale fu resa la suddetta deposizione, rispetto a quello in esame e non appare necessario il formarsi del giudicato del primo per consentire al giudice di merito di utilizzare tale prova per la formazione del proprio convincimento; né può accogliersi la doglianza per non avere il Fratini potuto avvalersi della definizione amministrativa; trattasi, anzitutto, di questione improponibile in questa sede non avendo formato oggetto dei motivi di appello e manifestamente infondata, del resto, solo a considerare che l'oblazione è condizionata a modi e termini assolutamente non invocabili dal ricorrente.


Entrambi gli imputati censurano, infine, la sentenza sul punto concernente la pronunciata liquidazione equitativa dal danno erariale; questo è stato dalla Corte milanese identificato nella sottrazione di reddito imponibile al prelievo fiscale sul presupposto che ogni capitale produce un reddito e non potendosi questo determinare per i diversi anni in relazione alle somme esportate all'estero, veniva equitativamente liquidato nella misura pari all'ammontare di ciascuna infrazione contestata, vale a dire nell'importo di L. 200 milioni per il Salis e di L. 187 milioni per il Fratini. Si sostiene dalla parte civile che, a motivo della difficoltà di provare il danno, in *re ipsa* nell'illecito valutario, doveva ritenersi legittimo il ricorso alla liquidazione equitativa che non risulta vincolata ad alcun metodo e non censurabile in cassazione. Ciò, tuttavia, non esime la Corte dal sindacare la correttezza, logica e giuridica, della motivazione adottata sul criterio prescelto a parametro del danno risarcibile; appare, in proposito, esatta l'affermazione dei ricorrenti che la norma che reprime l'illecita esportazione di valuta non tutela il bene giuridico dell'entrata fiscale, per imposizione sul reddito imponibile del cittadino, bensì il danno che all'economia nazionale può derivare dalla mancata possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di gestire adeguatamente la bilancia dei pagamenti e di esercitare l'intervento sul corso dei cambi. Il diverso e contestabile criterio di valutazione del danno è apoditticamente affermato dalla Corte con semplicistica identificazione del danno, certamente risarcibile, con il mancato reddito imponibile sui capitali esportati, nel periodo contestato tra il 1976 ed il 1978, e con la immotivata determinazione di tale imponderabile fattore reddituale nella stessa e rilevante misura della somma illecitamente esportata.

Tale pronuncia del giudice di appello va censurata sotto il profilo del difetto di motivazione, risultando del tutto insufficiente l'esame degli elementi di apprezzamento offerti dagli imputati appellanti e, pertanto, acritica l'adesione immotivatamente prestata alla decisione, sul punto, emessa dal primo giudice. In relazione a tale capo, la sentenza va annullata con rinvio, per nuovo esame sul « quantum » del danno, ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

Il rigetto dei ricorsi proposti da Salis e Fratini, nel resto, comporta la loro condanna, in solido, alla rifusione delle spese a favore della costituita parte civile, da essa sostenute, e di quelle prenotate e prenotande a debito, essendosi opposta, vittoriosamente, ai mezzi di annullamento della pronuncia di responsabilità di entrambi i ricorrenti.



PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

Tra i provvedimenti normativi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* nei mesi maggio-giugno 1987, si segnalano:

MAGGIO

D. L. 2 maggio 1987 n. 167 - Provvedimenti urgenti per la finanza locale;

D. L. 9 marzo 1987 n. 173 - Approvazione del capitolato tipo per la fornitura di prodotti cartari;

D. L. 8 maggio 1987 n. 177 - Interventi urgenti in materia di opera di difesa del suolo;

D. L. 8 maggio 1987 n. 187 - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistica-edilizia sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

D. L. 8 maggio 1987 n. 179 - Norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari *in materia agricola*;

Legge 16 aprile 1987 n. 183 - Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

D. L. 18 maggio 1987 - Misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale;

D. L. 25 maggio 1987 n. 206 - Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle F.S. nonché interventi per il settore distributivo.

GIUGNO

D.P.C.M. 18 aprile 1987 - Delega al Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto legge 27 febbraio 1982 n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982 n. 187, ivi compresi i poteri sostitutivi previsti dalla legge 14 maggio 1981 n. 219;

D. L. 1 giugno 1987 n. 210 - Applicazione dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985 n. 140 ai fondi di previdenza gestiti dall'I.N.P.S.;

D. L. 1 giugno 1987 n. 211 - Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari;

D. L. 1 giugno 1987 n. 212 - Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria;

D. L. 2 giugno 1987 n. 214 - Interventi in materia di riforma del processo penale;

D. L. 3 giugno 1987 n. 215 - Misure urgenti per il personale delle scuole;

D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola;

D.P.R. 24 dicembre 1986 n. 110 - Decentramento ai provveditori agli studi delle competenze in materia di nomine dei presidenti degli esami di licenza media nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti statali d'arte;

D. L. 8 giugno 1987 n. 220 - Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

D. L. 8 giugno 1987 n. 221 - Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria;

D. L. 8 giugno 1987 n. 222 - Intervento a sostegno dei concorsi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei concorsi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi;

Ministero del Tesoro - *Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1987* - Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia;

D. L. 27 giugno 1987 n. 242 - Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri clandestini extracomunitari;

D. L. 27 giugno 1987 n. 244 - Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

disposizioni preliminari al codice civile, art. 20, primo comma, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre.

Sentenza 10 dicembre 1987, n. 477, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

codice di procedura penale, art. 579, primo comma, nella parte in cui, riferendosi al ricorso del pubblico ministero, dispone: «Tale ricorso non è notificato all'interessato».

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 519, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 7 luglio 1901, n. 283, art. 6, lett. a), nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a).

Sentenza 28 maggio 1987, n. 202, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

r.d. 20 settembre 1922, n. 1316, art. 15, ultima parte.

Sentenza 28 maggio 1987, n. 202, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, art. 12 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Sentenza 13 maggio 1987, n. 155, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

r.d. 6 settembre 1923, n. 1920, art. 2.

Sentenza 28 maggio 1987, n. 202, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, art. 3, secondo comma, in quanto prescrive che non si fa luogo alla concessione dell'assegno previsto dal primo comma dello stesso articolo, in caso di provvedimenti di dispensa dovuti a colpa dell'interessato.

Sentenza 15 maggio 1987, n. 169, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, art. 1.

Sentenza 28 maggio 1987, n. 202, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 28 giugno 1928, n. 1415, artt. 1 e 3.

Sentenza 28 maggio 1987, n. 202, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 24 giugno 1929, n. 1085, art. 1, nella parte in cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere, consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità politiche locali.

Sentenza 25 maggio 1987, n. 189, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 24 giugno 1929, n. 1085, art. 3, nella parte in cui prevede la sanzione penale per la trasgressione al divieto d'esposizione in pubblico, senza autorizzazione delle autorità politiche locali, di bandiere estere.

Sentenza 25 maggio 1987, n. 189, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 22 giugno 1933, n. 851, art. 16, primo comma.

Sentenza 17 giugno 1987, n. 226, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 329, primo comma.

Sentenza 17 giugno 1987, n. 226, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 2, secondo comma, parte seconda.

Sentenza 17 giugno 1987, n. 226, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209, secondo comma, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1, quinto comma, legge 3 aprile 1979, n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso art. 209 legge fallimentare.

Sentenza 22 maggio 1987, n. 181, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

d.l. 18 gennaio 1945, n. 39, art. 1, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Sentenza 28 luglio 1987, n. 286, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 18, nella parte in cui nega agli insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso d.l.C.P.S. n. 207 del 1947.

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 518, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 10 agosto 1950, n. 648, artt. 10, primo comma, e 22, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

Sentenza 18 dicembre 1987, n. 561, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.

Sentenza 19 novembre 1987, n. 400, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106, primo comma, nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili in base a bilancio non esercenti attività commerciali.

Sentenza 28 maggio 1987, n. 200, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

T.U. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 198, secondo comma, nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione.

Sentenza 28 maggio 1987, n. 205, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 28 febbraio 1958, n. 55, art. 9, primo comma, nella parte in cui non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende private.

Sentenza 23 dicembre 1987, n. 575, *G.U.* 30 dicembre 1987, n. 55.

legge 2 aprile 1958, n. 377, art. 27, terzo comma, nella parte in cui è equiparato ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria.

Sentenza 23 dicembre 1987, n. 574, *G.U.* 30 dicembre 1987, n. 55.

decreto presidente regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 7, nella parte in cui prevede come causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale, anziché di incompatibilità, la situazione di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune.

Sentenza 3 dicembre 1987, n. 432, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 26 luglio 1961, n. 709, art. 58, nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di P.S. potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale.

Sentenza 13 maggio 1987, n. 154, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

legge 18 agosto 1962, n. 1357, art. 23, quarto comma, nella parte in cui esclude dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Sentenza 28 luglio 1987, n. 286, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.

Sentenza 17 giugno 1987, n. 226, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, primo comma, n. 6, nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2.

Sentenza 10 dicembre 1987, n. 476, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 18 marzo 1968, n. 313, artt. 9, primo comma, e 11, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

Sentenza 18 dicembre 1987, n. 561, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Sentenza 13 luglio 1987, n. 255, *G.U.* 15 luglio 1987, n. 29.

legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace.

Sentenza 23 luglio 1987, n. 278, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, primo comma, modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, per la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati.

Sentenza 18 dicembre 1987, n. 560, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 28, terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che « Sarà facilitata », anziché disporre che « È assicurata » la frequenza alle scuole medie superiori.

Sentenza 8 giugno 1987, n. 215, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55, terzo comma, limitatamente alle parole « Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33 ».

Sentenza 4 novembre 1987, n. 364, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

legge 27 ottobre 1973, n. 629, art. 1, primo comma, riprodotto nell'art. 93, sesto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.

Sentenza 16 luglio 1987, n. 266, *G.U.* 22 luglio 1987, n. 30.

legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 2, primo comma, nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. come novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Sentenza 13 maggio 1987, n. 153, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

legge reg. siciliana 6 giugno 1975, n. 42, artt. 6, primo comma, e 9, nella parte in cui non contemplano anche i dirigenti in eccedenza, per i quali si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 5 u.c. stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui ai commi successivi dell'art. 6 e allo stesso art. 9 della legge.

Sentenza 22 maggio 1987, n. 180, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, decimo comma, nella parte in cui — in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova — non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espriare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.

Sentenza 29 ottobre 1987, n. 343, *G.U.* 4 novembre 1987, n. 46.

legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41, art. 27, terzo comma.

Sentenza 28 maggio 1987, n. 203, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 24 dicembre 1976, n. 898, art. 3, settimo comma, nella parte in cui non dispone che i rappresentanti delle province autonome di Bolzano e di Trento in seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo, sono designati dalla Giunta provinciale rispettiva.

Sentenza 15 maggio 1987, n. 167, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

legge prov. di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, art. 20, nella parte in cui prevede che il diritto dell'assegnatario alla cessione in proprietà degli alloggi già appartenenti al patrimonio dell'INCIS e trasferiti all'IPEAA di Bolzano, resti salvo solo qualora la domanda di cessione in proprietà sia stata presentata entro e non oltre il 6 settembre 1972.

Sentenza 22 maggio 1987, n. 178, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 13, quinto comma, lett. b), nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq. 70.

Sentenza 23 giugno 1987, n. 236, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 13, quinto comma, lett. c), nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il ca-

none relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 46 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq. 46.

Sentenza 23 giugno 1987, n. 236, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

legge 27 luglio 1978 n. 392, art. 73, nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa nel testo originario.

Sentenza 18 dicembre 1987, n. 562, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, artt. 1, 8, primo comma, 11 e 83, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

Sentenza 18 dicembre 1987, n. 561, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26, art. 1 e n. 16 del titolo II dell'allegata tabella, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie.

Sentenza 8 giugno 1987, n. 214, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

legge regionale Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, art. 57, secondo comma, nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le aziende di caccia.

Sentenza 28 maggio 1987, n. 204, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 7, ottavo comma, lett. g); e d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 58, primo comma, lett. h), nella parte in cui richiedono ai lettori ivi indicati un'anzianità di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980.

Sentenza 23 luglio 1987, n. 284, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 7, nono comma, prima parte e d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 58, secondo comma, prima parte, per quanto stabiliscono intorno al computo dell'anzianità biennale ivi prevista.

Sentenza 23 luglio 1987, n. 284, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 58, primo comma, lett. h). e legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 7, ottavo comma, lett. g), nella parte in cui richiedono ai lettori ivi indicati un'anzianità di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980.

Sentenza 23 luglio 1987, n. 284, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 58, secondo comma, prima parte, e legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 7, nono comma, prima parte, per quanto stabiliscono intorno al computo dell'anzianità biennale ivi prevista.

Sentenza 23 luglio 1987, n. 284, *G. U.* 29 luglio 1987, n. 31.

legge reg. Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60, tariffa allegata, titolo II, n. 17, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie.

Sentenza 8 giugno 1987, n. 214, *G. U.* 17 giugno 1987, n. 25.

legge prov. Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, artt. 5, primo comma, 7, terzo comma, lett. b) e 30, primo comma (modif. e integrata con la legge provinciale di Bolzano 16 dicembre 1983, n. 51), nella parte in cui precludono l'iscrizione nell'albo degli artigiani e nel registro delle imprese artigiane della Provincia medesima a coloro che, pur essendo sprovvisti dei requisiti stabiliti da detta legge provinciale, siano in possesso di quelli previsti ai medesimi fini dalle leggi statali in materia.

Sentenza 15 maggio 1987, n. 168, *G. U.* 20 maggio 1987, n. 21.

legge provincia autonoma di Bolzano, riapprovata dal Consiglio provinciale addì 28 ottobre 1981, recante «Disciplina delle esercitazioni militari nei parchi naturali».

Sentenza 15 maggio 1987, n. 167, *G. U.* 20 maggio 1987, n. 21.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 80, nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli ha già beneficiato del provvedimento.

Sentenza 16 luglio 1987, n. 267, *G. U.* 22 luglio 1987, n. 30.

d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, art. 1, primo comma, lett. a), ultimo alinea (nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n. 98).

Sentenza 18 dicembre 1987, n. 559, *G. U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 recante «modifiche alla legge prov. 26 marzo 1982, n. 10», nella parte in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione tedesca «Erbhof», usata per identificare il riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia, in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la corrispondente espressione italiana «maso avito», ugualmente atta ad identificare, appunto in lingua italiana, il predetto riconoscimento.

Sentenza 25 maggio 1987, n. 188, *G. U.* 3 giugno 1987, n. 23.

delibera legislativa riapprovata in data 13 luglio 1983 dal consiglio provinciale di Bolzano, articolo unico, nella parte in cui dispone che « gli attestati di riconoscimento », ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziché in redazione bilingue.

Sentenza 25 maggio 1987, n. 188, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, ottavo comma (conv. in legge 19 dicembre 1984, n. 863), nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori.

Sentenza 25 maggio 1987, n. 190, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, n. 10, nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 8, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 648.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8.

Sentenza 3 dicembre 1987, n. 431, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, n. 10, nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 9, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8.

Sentenza 3 dicembre 1987, n. 431, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 6 marzo 1987, n. 65, art. 1, quarto e quinto comma, nella parte in cui si riferisce alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 517, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 6 marzo 1987, n. 65, art. 1, quarto e quinto comma, nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge.

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 517, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 6 marzo 1987, n. 65, artt. 2, primo comma, lett. b), e 2, primo comma-ter, nella parte in cui si riferiscono agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c) della stessa legge.

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 517, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 6 marzo 1987, n. 65, artt. 2, primo comma, lett. b), e 2, comma 1-ter, nella parte in cui si riferiscono alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 517, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 6 marzo 1987, n. 65, art. 2, secondo comma.

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 517, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

codice civile, art. 252, ultimo comma (artt. 2, 3 e 30 della Costituzione).
Sentenza 17 giugno 1987, n. 229, *G.U.* 22 luglio 1987, n. 30.

codice di procedura civile, artt. 415 e 416 (artt. 3 e 24 della Costituzione).
Sentenza 29 ottobre 1987, n. 347, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

codice penale, art. 523, secondo comma (artt. 2, 3, 27 e 29 della Costituzione).

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 523, *G.U.* 30 dicembre 1987, n. 55.

codice penale, art. 530 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 26 novembre 1987, n. 422, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

codice di procedura penale, art. 74 (artt. 2, 3, 10, 102 e 107 della Costituzione).

Sentenza 15 maggio 1987, n. 172, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

codice di procedura penale, art. 226-quater, settimo comma (artt. 3, 15 e 24 della Costituzione).

Sentenza 11 giugno 1987, n. 223, *G.U.* 15 luglio 1987 n. 29.

codice di procedura penale, art. 323, ultimo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 29 ottobre 1987, n. 345, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

Codice penale militare di pace, art. 42 (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Sentenza 11 giugno 1987, n. 225, *G.U.* 15 luglio 1987, n. 29.

codice penale militare di pace, art. 264 [nel testo sostitutivo ad opera dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167] (artt. 3, 25 e 103 della Costituzione).

Sentenza 28 maggio 1987, n. 206, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

codice della navigazione, art. 423, primo comma (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Sentenza 19 novembre 1987, n. 401, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 63 (art. 42 della Costituzione).

Sentenza 6 luglio 1987, n. 245, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 68 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 272, *G.U.* 26 agosto 1987, n. 35.

r.d.l. 27 luglio 1934, n. 1340, art. 14, lett. c) [conv. in legge 16 maggio 1935, n. 834] (art. 3 della Costituzione)

Sentenza 10 dicembre 1987, n. 481, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72 (artt. 2, 3, 10, 102 e 107 della Costituzione).

Sentenza 15 maggio 1987, n. 172, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 6 febbraio 1941, n. 176, art. 34, primo comma, lett. a) (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 269, *G.U.* 12 agosto 1987, n. 33.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 273, *G.U.* 26 agosto 1987, n. 35.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 191 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 22 maggio 1987, n. 185, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

r.d. 30 marzo 1942, n. 318, art. 38, primo comma (artt. 3 e 102 della Costituzione).

Sentenza 25 maggio 1987, n. 193, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 3, lett. a), e 4 (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Sentenza 10 dicembre 1987, n. 479, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 7, 41, 115, 389 lett. a) e c) (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 271, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge 12 novembre 1955, n. 1137, art. 61 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Sentenza 11 giugno 1987, n. 224, *G.U.* 15 luglio 1987, n. 29.

d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 3, secondo comma (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Sentenza 10 dicembre 1987, n. 479, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 87, primo comma (artt. 3, 38 e 53 della Costituzione).

Sentenza 19 novembre 1987, n. 400, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 83 e 137 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Sentenza 17 giugno 1987, n. 228, *G.U.* 22 luglio 1987, n. 30.

d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, art. 4 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Sentenza 8 giugno 1987, n. 218, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69, secondo comma (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 15 maggio 1987, n. 170, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 6 e 18 (art. 11 della Costituzione).

Sentenza 19 novembre 1987, n. 403, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

legge 25 maggio 1970, n. 364, artt. 19, secondo comma, n. 2 e 23 (artt. 81, 114, 118, 119 e 130, VIII disp. trans. della Costituzione).

Sentenza 10 dicembre 1987; n. 478, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 7 (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 13 maggio 1987, n. 156, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4 tariffa all. A (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 13 maggio 1987, n. 156, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 47 (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 13 maggio 1987, n. 156, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6, 14 e 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 30 settembre 1987, n. 301, *G.U.* 7 ottobre 1987, n. 42.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 (artt. 3, 21, 41 e 10 della Costituzione).

Sentenza 13 maggio 1987, n. 153, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

d.l. 12 settembre 1973, n. 463, artt. 5, 7 e 8 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 522, *G.U.* 30 dicembre 1987, n. 55.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 47, primo comma, lett. d) e 48, quarto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 28 luglio 1987, n. 292, *G.U.* 16 settembre 1987, n. 38.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 3 (artt. 3, 53 e 76 della Costituzione).

Sentenza 28 maggio 1987, n. 211, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 28 luglio 1987, n. 292, *G.U.* 16 settembre 1987, n. 38.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, quarto comma (artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione).

Sentenza 23 luglio 1987, n. 283, *G.U.* 26 agosto 1987, n. 35.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, lett. d) (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 526, *G.U.* 30 dicembre 1987, n. 55.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 13 maggio 1987, n. 156, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, quinto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 29 ottobre 1987, n. 348, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 67, secondo e quinto comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 10 dicembre 1987, n. 481, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, secondo comma (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Sentenza 25 maggio 1987, n. 197, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 2, primo comma (art. 10, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 13 maggio 1987, n. 153, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

legge 18 aprile 1975, n. 110, artt. 23, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 12 novembre 1987, n. 382, *G.U.* 27 novembre 1987, n. 50.

legge 22 luglio 1975, n. 382, art. 1, lett. e) (artt. 76, 110, 117 e 118 della Costituzione).

Sentenza 22 luglio 1987, n. 287, *G.U.* 16 settembre 1987, n. 38.

legge 6 agosto 1975, n. 427, art. 11, secondo e terzo comma (artt. 3 e 4 della Costituzione).

Sentenza 10 dicembre 1987, n. 480, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 24 dicembre 1976, n. 898, art. 3 (artt. 8 (nn. 3, 5, 6, 17, 22), 16 e 107 dello statuto spec. per il Trentino-Alto Adige).

Sentenza 15 maggio 1987, n. 167, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

d.l. 10 febbraio 1977, n. 19, art. 8, ultimo comma [conv. in legge 6 aprile 1977, n. 106] (art. 42 della Costituzione).

Sentenza 28 luglio 1987, n. 290, *G.U.* 16 settembre 1987, n. 38.

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 22, 23 e 25 (artt. 76, 110, 117 e 118 della Costituzione).

Sentenza 22 luglio 1987, n. 287, *G.U.* 16 settembre 1987, n. 38.

legge 8 agosto 1977, n. 573, art. 2 (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 270, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

d.l. 28 ottobre 1977, n. 778, art. 1, secondo comma [conv. in legge 23 dicembre 1977, n. 928] (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 8 ottobre 1987, n. 309, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

legge 9 dicembre 1977, n. 903, artt. 5, primo comma, e 16, secondo comma (art. 37 della Costituzione).

Sentenza 6 luglio 1987, n. 246, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.l. 30 gennaio 1978, n. 15, art. 1 [conv. in legge 22 marzo 1978, n. 75] (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 270, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

d.l. 30 marzo 1978, n. 78 [conv. con legge 26 maggio 1978, n. 221] (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 270, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 9 e 12 (artt. 2, 3, 19, 21 della Costituzione).

Sentenza 25 maggio 1987, n. 196, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

d.l. 6 luglio 1978, n. 351, artt. 8, 13 e 14 [conv. in legge 4 agosto 1978, n. 479] nella parte in cui rispettivamente introducono un nuovo terzo comma dell'art. 8 nonché gli artt. 16-ter e quater della legge 1° giugno 1977, n. 285 (artt. 117 e 118 della Costituzione).

Sentenza 25 maggio 1987, n. 190, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

d.l. 6 luglio 1978, n. 353, art. 2 [conv. con legge 5 agosto 1978, n. 502] (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 270, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 26, secondo comma, 58, prima parte, 59, n. 1, 64, primo comma (artt. 3, 16, 24, 42 della Costituzione).

Sentenza 28 luglio 1987, n. 291, *G.U.* 16 settembre 1987, n. 38.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 65, secondo comma, e 71, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 8 ottobre 1987, n. 308, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 8 ottobre 1987, n. 310, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 2, (art. 8, n. 21, dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e art. 3, lett. *d*), statuto reg. Sardegna).

Sentenza 3 dicembre 1987, n. 433, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 20 ottobre 1978, n. 674, artt. 3, 4, 5, 11, primo, secondo e terzo comma, e 13 (art. 8, n. 21, dello statuto della reg. Trentino-Alto Adige).

Sentenza 3 dicembre 1987, n. 433, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 20 ottobre 1978 n. 674, artt. 9 capoverso e 10, alinea (art. 78 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Sentenza 3 dicembre 1987, n. 433, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

d.l. 30 gennaio 1979, n. 20, art. 1 [conv. con legge 31 marzo 1979, n. 92] (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 270, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, artt. 1 e 2 [conv. con legge 3 aprile 1979, n. 95] (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 22 maggio 1987, n. 185, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, art. 1, quinto comma [conv. con legge 3 aprile 1979, n. 95] (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 22 maggio 1987, n. 185, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

legge 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 22 maggio 1987, n. 184, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

legge 13 agosto 1979, n. 375 (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 270, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge reg. Trentino-Alto Adige 4 dicembre 1979, art. 6 (artt. 61 e 89 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e 3, 4, 41 e 51 della Costituzione).

Sentenza 28 luglio 1987, n. 289, *G.U.* 16 settembre 1987, n. 38.

legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 162 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 521, *G.U.* 30 dicembre 1987, n. 55.

legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 26, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 15 maggio 1987, n. 171, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge provinciale Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, artt. 8, secondo comma, lett. b), 12, primo comma, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, secondo, terzo e quarto comma, 31 e 44 (artt. 120 della Costituzione e 8 dello statuto Trentino-Alto Adige).

Sentenza 15 maggio 1987, n. 168, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

legge 28 febbraio 1981, n. 34, art. 3, terzo comma [introdotto dall'art. 7 legge 22 dicembre 1984, n. 892] (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 13 maggio 1987, n. 159, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 36, punto X (artt. 3, 35, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 524, *G.U.* 30 dicembre 1987, n. 55.

legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 104, primo comma (artt. 3, 25 e 103 della Costituzione).

Sentenza 28 maggio 1987, n. 207, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 62, primo comma (art. 25 della Costituzione).

Sentenza 28 maggio 1987, n. 208, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

d.l. 26 novembre 1981, n. 678, art. 3 [conv. in legge 26 gennaio 1982, n. 12] (artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 77 della Costituzione).

Sentenza 15 maggio 1987, n. 173, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 38, secondo comma (artt. 3, 33 e 97 della Costituzione).

Sentenza 23 luglio 1987, n. 282, *G.U.* 26 agosto 1987, n. 35.

d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, primo comma [conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516] (artt. 2, 3, 24, 25 e 53 della Costituzione).

Sentenza 29 ottobre 1987, n. 349, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

legge 7 agosto 1982, n. 529 (art. 13 dello statuto speciale per Trentino-Alto Adige).

Sentenza 22 maggio 1987, n. 182, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, artt. 4, 5, 6, 7 e 8 (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 22 maggio 1987, n. 183, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, artt. 4, 5, 6, 7 e 8, nonché 2, 3, 9 e 10, secondo comma (artt. 117, 118, 119 e 76 della Costituzione).

Sentenza 22 maggio 1987, n. 183, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32 e 33 (artt. 76, 117 e 118 della Costituzione).

Sentenza 25 maggio 1987, n. 192, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 4, lett. a), b), c), d), e), f); 6, lett. f); 32, primo comma, 33 e 34 (artt. 76 e 117 della Costituzione).

Sentenza 25 maggio 1987, n. 192, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 5 (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 25 maggio 1987, n. 192, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 6, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 25 maggio 1987, n. 192, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 21, primo comma (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Sentenza 23 luglio 1987, n. 281, *G.U.* 26 agosto 1987, n. 35.

legge 2 maggio 1983, n. 178 (artt. 2, 3, 32 e 41 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 271, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma [convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione).

Sentenza 18 dicembre 1987, n. 559, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge reg. Calabria approvata il 10 luglio 1984 e riapprovata il 3 ottobre 1984 (artt. 51, 97 e 117 della Costituzione).

Sentenza 8 giugno 1987, n. 217, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

legge 16 luglio 1984, n. 326, art. 3 (artt. 3, 33 e 97 della Costituzione).

Sentenza 23 luglio 1987, n. 282, *G.U.* 26 agosto 1987, n. 35.

legge reg. Liguria approvata il 25 luglio 1984 e riapprovata il 26 settembre 1984 (art. 117 della Costituzione).

Sentenza 8 giugno 1987, n. 217, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3 [conv. in legge 19 dicembre 1984, n. 863] (artt. 2 e 4 dello statuto spec. reg. Valle d'Aosta).

Sentenza 25 maggio 1987, n. 190, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, artt. 3 e 4 [conv. in legge 19 dicembre 1984 n. 863] (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione).

Sentenza 25 maggio 1987, n. 190, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, art. 3, secondo, terzo, quarto, quinto, decimo e undicesimo comma [conv. in legge 19 dicembre 1984, n. 863] (artt. 117 e 118 della Costituzione).

Sentenza 25 maggio 1987, n. 190, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b) (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 13 luglio 1987, n. 256, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge reg. Emilia-Romagna approvata il 28 febbraio 1985 e riapprovata l'11 giugno 1986, art. 8, ultimo comma (art. 117 della Costituzione).

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 525, *G.U.* 30 dicembre 1987, n. 55.

d.l. 22 aprile 1985, n. 144, artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, nel testo risultante dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297 (artt. 77, 117, 118 e 119 della Costituzione).

Sentenza 6 luglio 1987, n. 243, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

legge 17 maggio 1985, n. 210, artt. 21 e 23 (artt. 97, 103, 3, 24, 113 e 25 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1987, n. 268, *G.U.* 12 agosto 1987, n. 33.

legge reg. Veneto approvata il 24 ottobre 1985 e riapprov. il 28 febbraio 1986 (artt. 97 e 117 della Costituzione).

Sentenza 8 giugno 1987, n. 217, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 (art. 81 della Costituzione).

Sentenza 3 dicembre 1987, n. 431, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, nn. 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 3 dicembre 1987, n. 431, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 8 luglio 1986 n. 349 in toto e in particolare artt. 5, 6, 7, 12, primo comma, lett. c), 13 e 18, quarto e quinto comma (artt. 2, 3, 8, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21 e 24; 9, nn. 9 e 10; 16, primo comma dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e art. 10 della Costituzione).

Sentenza 28 maggio 1987, n. 210, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

legge 8 luglio 1986 n. 349, artt. 5 e 6 (artt. 8, nn. 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24; 9, nn. 9, 10, 11; 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Sentenza 28 maggio 1987, n. 210, *G.U.* 1 luglio 1987, n. 27.

legge 6 marzo 1987 n. 65, artt. 1, terzo e sesto comma; 2, primo comma, lett. a); 2, comma 2-bis; 2-bis, secondo e quarto comma (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione).

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 517, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 6 marzo 1987, n. 65, art. 2-bis, secondo comma (artt. 117 e 118 della Costituzione).

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 517, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 6 marzo 1987, n. 65, art. 2-bis, terzo comma (artt. 8, nn. 17 e 20; 9, n. 11; 16, 78 e 80 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Sentenza 17 dicembre 1987, n. 517, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

III - QUESTIONI PROPOSTE

codice civile, artt. 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma (artt. 2, 3 e 29 della Costituzione).

Tribunale di Lucca, ordinanze (due) 9 ottobre 1987, nn. 780-781, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

codice civile, artt. 156, quinto comma, e 158 (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Venezia, ordinanze (due) 28 aprile 1987, nn. 529-530, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

Codice civile, art. 184, primo comma (artt. 3, 24, 29 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Bari, ordinanza 14 gennaio 1987, n. 271, *G.U.* 22 luglio 1987, n. 30.

codice civile, art. 184, secondo comma (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Bari, ordinanza 14 gennaio 1987, n. 271, *G.U.* 22 luglio 1987, n. 30.

codice civile, art. 191 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 28 maggio 1987, n. 782, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

codice civile, art. 274 (artt. 2 e 30 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 7 aprile 1987, n. 789, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

codice civile, artt. 892 e 894 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 21 maggio 1987, n. 362, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

codice civile, art. 2120, terzo comma (art. 52 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 29 maggio 1987, n. 413, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

combinato disposto artt. 2909 codice civile, e 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile (artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 31 dicembre 1986, n. 190/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

codice civile, art. 2947, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 3 maggio 1985, n. 783/87, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

codice di procedura civile, artt. 108 (recte 188) e 84 disposizioni di attuazione (artt. 24 e 101 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 3 luglio 1987, n. 557, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

codice di procedura civile, art. 140 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Brescia, ordinanza 19 marzo 1987, n. 296, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

codice di procedura civile, art. 246 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Lecco, ordinanza 11 dicembre 1986, n. 146/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

combinato disposto artt. 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, e 2909 codice civile (artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 31 dicembre 1986, n. 190/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

codice di procedura civile, artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Gravina in Puglia, ordinanza 25 luglio 1987, n. 641, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

codice di procedura civile, art. 444, primo comma (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 25 settembre 1986, n. 360/87, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

codice di procedura civile, art. 545 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Monza, ordinanza 17 dicembre 1986, n. 206/87, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

codice di procedura civile, art. 608 (artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47 della Costituzione).

Pretore di Finale Ligure, ordinanza 2 ottobre 1987, n. 788, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

codice di procedura civile, art. 633 (artt. 24 e 101 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 3 luglio 1987, n. 557, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

codice di procedura civile, art. 650, primo e ultimo comma (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 1986, n. 209/87, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

codice di procedura civile, art. 700 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di Viareggio, ordinanza 24 gennaio 1987, n. 303, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

codice di procedura civile, artt. 713, primo comma, e 714 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 24 ottobre 1986, n. 299/87, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

codice penale, art. 62, n. 6 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Caltagirone, ordinanza 21 aprile 1987, n. 295, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

codice penale, art. 81, secondo comma (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 2 febbraio 1987, n. 297, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

codice penale, art. 164, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 1973, n. 696/87, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

codice penale, art. 175, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Palma di Montechiaro, ordinanza 12 maggio 1987, n. 312, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

Pretore di Palma di Montechiaro, ordinanze (due) 7 e 14 luglio 1987, nn. 574 e 575, *G.U.* 28 ottobre 1987, n. 45.

codice penale, art. 324 (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 6 marzo 1987, n. 308, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

codice penale, art. 523, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore presso tribunale di Roma, ordinanza 9 ottobre 1987, n. 802, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

codice penale, art. 573 (artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione).

Pratore di Civitanova Marche, ordinanza 8 giugno 1987, n. 573, *G.U.* 28 ottobre 1987, n. 45.

codice penale, art. 598 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pratore di Milano, ordinanza 12 febbraio 1987, n. 148, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

codice penale, art. 649, n. 1 (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Pratore di Pinerolo, ordinanza 2 maggio 1987, n. 319, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

codice penale, art. 724 (artt. 3, 7 e 8 della Costituzione).

Pratore di Monfalcone, ordinanza 25 maggio 1987, n. 698, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

codice di procedura penale, artt. 18, 45 n. 4, e 46 (artt. 25, 101 e 107 della Costituzione).

Pratore di Pietrasanta, ordinanza 26 febbraio 1987, n. 157, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

codice di procedura penale, art. 27-bis (artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 29 luglio 1987, n. 776, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

codice di procedura penale, artt. 33 e 74 (art. 25 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il tribunale di Messina, ordinanza 2 marzo 1987, n. 307, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

Codice di procedura penale, artt. 195, 512 e 513 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Padova, ordinanza 9 luglio 1973, n. 697/87, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

codice di procedura penale, art. 343-bis (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 28 aprile 1987, n. 276, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

codice di procedura penale, art. 408 (artt. 2, 30 e 32 della Costituzione).

Pratore di Codogno, ordinanza 4 novembre 1986, n. 723/87, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

codice di procedura penale, art. 529, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 9 dicembre 1986, n. 356/87, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

codice di procedura penale, art. 589, quinto comma (artt. 13 e 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 524/87, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

codice penale militare di pace, art. 39 (artt. 2, 3, 27 e 52 della Costituzione).

Tribunale militare di Padova, ordinanza 27 maggio 1987, n. 382, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

codice penale militare di pace, art. 122 (artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione).

Corte militare di appello di Roma, ordinanza 15 luglio 1987, n. 778, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

codice penale militare di pace, artt. 169 e 170 (artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione).

Tribunale militare di Padova, ordinanza 14 luglio 1987, n. 533, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

codice penale militare di pace, art. 223 (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Tribunale militare di La Spezia, ordinanza 8 maggio 1987, n. 605, *G.U.* 4 novembre 1987, n. 46.

Tribunale militare di La Spezia, ordinanza 8 maggio 1987, n. 814, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

codice penale militare di pace, art. 412 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 29 aprile 1987, n. 398, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 10, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 15 gennaio 1987, n. 374, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 139, n. 1 (art. 27, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore presso tribunale di Roma, ordinanza 3 luglio 1987, n. 717, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, art. 1, terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 18 maggio 1987, n. 372, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

legge 5 luglio 1928, n. 1760, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Codogno, ordinanza 7 luglio 1987, n. 518, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 11 (artt. 1, secondo comma, 7, primo comma, 102, 112, 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore presso tribunale di Milano, ordinanza 26 novembre 1987, n. 855, *G.U.* 30 dicembre 1987, n. 55.

legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 11 (artt. 3, 7, 24 e 25 della Costituzione).

Giudice istruttore presso tribunale di Milano, ordinanza 2 dicembre 1987, n. 860, *G.U.* 30 dicembre 1987, n. 55.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18 reg. allegato a) (artt. 3 e 35 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 16 febbraio 1987, n. 192, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

Pretore di Pisa, ordinanza 16 febbraio 1987, n. 216, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, ordinanza 28 agosto 1986, n. 643/87, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

r.d.l. 27 dicembre 1933, n. 1578, art. 68 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 9 dicembre 1986, n. 332/87, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 8, primo comma, n. 7 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 24 luglio 1986, n. 220/87, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

t.u.l.c.p. approvato con r.d. 3 marzo 1934, art. 261 (artt. 3, 24, 97 e 103 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 11 marzo 1986, n. 350/87, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, art. 5, lett. p) (art. 117 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 13 maggio 1987, n. 822, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, terzo comma [conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272] (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 27 marzo 1987, n. 280, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, tabella A e B allegate (art. 36 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 26 maggio 1986, n. 176/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 (artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione).

Tribunale di Trento, ordinanza 7 maggio 1987, n. 311, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 73 (artt. 2, 3 e 29 della Costituzione).

Tribunale di Lucca, ordinanze (due) 9 ottobre 1987, nn. 780-781, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

r.d. 19 luglio 1941, n. 1198, art. 89 (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Giudice istruttore presso tribunale di Roma, ordinanza 23 marzo 1987, n. 315, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 24, 52, 98 e 207 (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Pretore di Vicenza, ordinanza 23 settembre 1987, n. 812, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43 (artt. 24 e 27 della Costituzione).

Corte d'appello di Firenze, ordinanza 16 marzo 1987, n. 254, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

Corte d'appello di Firenze, ordinanza 9 luglio 1987, n. 539, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Bergamo, ordinanza 28 settembre 1987, n. 830, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 190, secondo comma (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Catania, ordinanza 18 luglio 1987, n. 716, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

r.d. 30 marzo 1942, n. 318, art. 38, terzo comma (artt. 3, 24 e 102 della Costituzione).

Corte d'appello di Bologna, ordinanza 20 maggio 1987, n. 363, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, ultimo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Tribunale di La Spezia, ordinanza 4 maggio 1987, n. 411, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

d.l. 6 maggio 1948, n. 655, art. 3, n. 3 (artt. 3, 5, 25, 97 e 116 della Costituzione e 23 dello statuto speciale per la Sicilia).

Corte dei conti, ordinanza 13 gennaio 1987, n. 798, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Verona, ordinanza 30 luglio 1987, n. 736, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 62 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 27 febbraio 1987, n. 149, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 64, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 4 febbraio 1987, n. 807, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge prov. Bolzano 12 agosto 1951, n. 1 (artt. 3, 39 e 97 della Costituzione).

Consiglio di Stato, ordinanza 27 febbraio 1987, n. 569, *G.U.* 28 ottobre 1987, n. 45.

d.l. presidente reg. siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, art. 122, primo comma [convalidato con legge reg. sic. 15 marzo 1963, n. 16] (artt. 3, 103 e 108 della Costituzione).

Corte dei conti, sez. giur. per la reg. sic., ordinanza 19 marzo 1987, n. 519, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

d.l. presid. reg. siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, art. 175 [recepito in legge reg. sic. 15 marzo 1963, n. 16] (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 9 giugno 1986, n. 359/87, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge 12 novembre 1955, n. 1137, art. 26 (artt. 3, 97 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 7 maggio 1987, n. 570, *G.U.* 28 ottobre 1987, n. 45.

legge 31 luglio 1956, n. 1002, art. 2 (artt. 3, 41 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, ordinanza 24 febbraio 1987, n. 639, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 5 (artt. 3, 33 e 36 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 27 giugno 1987, n. 544, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 (artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 13 gennaio 1986, n. 179/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 11 marzo 1987, n. 232, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

d.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 12 [conv. in legge 2 luglio 1957, n. 474] (art. 53 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 16 dicembre 1986, n. 269/87, *G.U.* 15 luglio 1987, n. 29.

t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 87, 89, 90, 135 e 140 (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia, ordinanza 9 dicembre 1986, n. 309/87, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 87, primo comma e 140, ultimo comma (artt. 38 e 53 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 21 novembre 1986, n. 318/87, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b) (artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 17 dicembre 1986, n. 354/87, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80, tredicesimo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 24 febbraio 1987, n. 177, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, quarto e quinto comma (artt. 3, 24, 36 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Brescia, ordinanza 16 settembre 1982, n. 185/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 29 novembre 1962, n. 1655, art. 9, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Perugia, ordinanze (due) 6 maggio 1987, nn. 714-715, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Larino, ordinanza 27 gennaio 1987, n. 202, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10 (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Tribunale di Trapani, ordinanza 20 febbraio 1987, n. 378, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10, primo e terzo comma (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, ordinanze (due) 28 gennaio 1987, nn. 204 e 205, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10, terzo comma (artt. 3, 4, 41 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 18 marzo 1987, n. 721, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4 (artt. 35 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Pistoia, ordinanza 3 giugno 1987, n. 379, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

legge 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanze (due) 9 e 27 giugno 1987, nn. 558 e 559 *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, primo comma, n. 6 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 12 giugno 1986, n. 262/87, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, secondo e terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 4 maggio 1987, n. 383, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, quinto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 20 maggio 1987, n. 386, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Lecce, ordinanza 10 marzo 1987, n. 306, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge 4 febbraio 1966, n. 51, artt. 1 e 3 (art. 32 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 19 maggio 1987, n. 361, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 24 luglio 1987, n. 817, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma (artt. 2, 3, secondo comma, e 4 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 15 settembre 1987, n. 792, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11 (artt. 3, 4 e 41 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 5 marzo 1986, n. 136/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, quarto comma (art. 36 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 26 maggio 1986, n. 176/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 2 (artt. 3, 4 e 41 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 19 marzo 1987, n. 314, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

Pretore di Pontedera, ordinanza 2 giugno 1987, n. 561, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, sesto comma [nel testo sostituito dall'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160] (art. 36 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 26 maggio 1986, n. 176/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 49 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Savona, ordinanza 20 gennaio 1987, n. 267, *G.U.* 15 luglio 1987, n. 29.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Ivrea, ordinanza 15 ottobre 1987, n. 803, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, primo, secondo e terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Vicenza, ordinanza 21 luglio 1987, n. 568, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (artt. 3, 24 e 102 della Costituzione).

Pretore di Genzano, ordinanza 16 maggio 1987, n. 328, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 28 e 37 (artt. 3, 24 e 39 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 11 febbraio 1987, n. 401, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3, 41 e 53 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 158/87, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

Corte di cassazione, ordinanze (tredici) 30 ottobre 1986, nn. 159-171/87, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

Corte di cassazione, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 256/87, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

Pretore di Cagliari, ordinanza 20 marzo 1987, n. 263, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

Pretore di Cagliari, ordinanza 6 maggio 1987, n. 364, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

Pretore di Bari, ordinanza 1 settembre 1987, n. 779, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 8 luglio 1987, n. 732, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

d.l. 5 luglio 1971, n. 429, art. 1 [conv. in legge 4 agosto 1971, n. 589] (art. 81 della Costituzione).

Tribunale di Catania, ordinanza 16 dicembre 1987, n. 637, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 3, 41 e 53 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 256/87, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

Pretore di Cagliari, ordinanza 20 marzo 1987, n. 263, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 2, punto 9 (artt. 3 e 53 della Costituzione)

Commissione tributaria di primo grado di Bologna, ordinanza 12 novembre 1985, n. 245/87, *G.U.* 1 luglio 1987, n. 27.

legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11 (artt. 25, 76 e 77 della Costituzione).

Corte d'appello di Firenze, ordinanza 4 giugno 1987, n. 373, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

Corte d'appello di Firenze, ordinanza 21 maggio 1987, n. 393, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

Corte d'appello di Firenze, ordinanze (due) 16 luglio 1987, nn. 535 e 537, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

Corte d'appello di Firenze, ordinanze (due) 9 luglio 1987, nn. 536 e 538, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

Corte d'appello di Firenze, ordinanze (due) 24 settembre e 1 ottobre 1987, nn. 831, 832, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 29 aprile 1987, n. 310, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

Tribunale di Firenze, ordinanza 26 maggio 1987, n. 317, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge 8 agosto 1972, n. 464, art. 1 (artt. 3, 4 e 41 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 19 marzo 1987, n. 314, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

Pretore di Pontedera, ordinanza 2 giugno 1987, n. 561, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55 (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, ordinanza 23 febbraio 1987, n. 419, *G.U.* 30 settembre 1987, n. 40.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tariffa allegato A (art. 11 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di 2° grado di Udine, ordinanza 3 luglio 1987, n. 828, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tariffa allegato A (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Brescia, ordinanza 10 aprile 1986, n. 521/87, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 35, 36 e 41, ultimo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 14 maggio 1985, n. 218/87, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55 (artt. 53 e 97 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Macerata, ordinanza 27 maggio 1987, n. 531, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (art. 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 11 maggio 1987, n. 399, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. da 15 a 21 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di Viareggio, ordinanza 24 gennaio 1987, n. 303, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 16 e 19 (artt. 24 e 27 della Costituzione).

Corte d'appello di Firenze, ordinanza 16 marzo 1987, n. 254, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

Corte d'appello di Firenze, ordinanza 9 luglio 1987, n. 539, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 8, secondo comma (artt. 3, 24, 53 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 9 ottobre 1986, n. 186/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 8, secondo comma (artt. 53 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, ordinanza 6 maggio 1987, n. 348, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 9, terzo comma, lett. c) (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Macerata, ordinanza 15 aprile 1987, n. 352, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 39, primo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 4 luglio 1984, 1984, n. 217/87, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, lett. a) (artt. 3 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanze (tre) 22 giugno 1987, nn. 416, 418, *G.U.* 30 settembre 1987, n. 40.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23 (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Napoli, ordinanza 26 aprile 1986, n. 259/87, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, ordinanza 18 dicembre 1986, n. 135/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 14 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 27 febbraio 1987, n. 149, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 2, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Tirano, ordinanze (trentacinque) 13 aprile 1987, nn. 438-472, *G.U.* 2 ottobre 1987, n. 41.

Pretore di Tirano, ordinanze (quarantacinque) 11 aprile 1987, nn. 473-517, *G.U.* 2 ottobre 1987, n. 41.

Pretore di Tirano, ordinanze (ventisei) 11 aprile 1987, nn. 576-601, *G.U.* 28 ottobre 1987, n. 45.

Pretore di Tirano, ordinanze (quindici) 13 aprile 1987, nn. 611-625, *G.U.* 4 novembre 1987, n. 46.

Pretore di Tirano, ordinanze (undici) 13 aprile 1987, nn. 626-636, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

Pretore di Tirano, ordinanze (ventidue) 11 e 13 aprile 1987, nn. 644-665, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

Pretore di Tirano, ordinanze (trenta) 13 aprile 1987, nn. 666-695, *G.U.* 18 novembre 1987, n. 48.

Pretore di Tirano, ordinanze (due) 11 aprile 1987, nn. 737-738, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

Pretore di Tirano, ordinanze (ventiquattro) 13 aprile 1987, nn. 739-762, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 36, 38 e 82 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 20 marzo 1987, n. 324, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195 (art. 21 della Costituzione).

Pretore di Guglionesi, ordinanza 26 giugno 1987, n. 414, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6 (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Giudice istruttore presso tribunale di Roma, ordinanza 23 marzo 1987, n. 315, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93 (artt. 3, 28 e 113 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 26 ottobre 1983, n. 405/87, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

Tribunale di Roma, ordinanze (quattro) 14 giugno 1985, nn. 406-409/87, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 20, 91 e 96, lett. f) (artt. 3, 24 e 113).

Tribunale di Roma, ordinanze (due) 14 giugno 1985, nn. 408-409/87, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, primo comma, 195, primo comma, e 334 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Tirano, ordinanze (quattordici) 17 luglio 1986, nn. 420-433/87, *G.U.* 30 settembre 1987, n. 40.

Pretore di Tirano, ordinanze (quattro) 19 e 22 luglio 1986, nn. 434-437/87, *G.U.* 30 settembre 1987, n. 40.

Pretore di Tirano, ordinanza 17 luglio 1986, n. 763/87, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

Pretore di Tirano, ordinanza 22 settembre 1986, n. 764/87, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 213, 322, 190 (artt. 41 e 42 della Costituzione).

Pretore S. Angelo in Brolo, ordinanza 24 marzo 1987, n. 287, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Pistoia, ordinanza 10 novembre 1986, n. 233/87, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 (art. 21 della Costituzione).

Pretore di Guglionesi, ordinanza 23 gennaio 1987, n. 180, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

Pretore di Guglionesi, ordinanza 20 febbraio 1987, n. 188, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

Pretore di Guglionesi, ordinanza 10 luglio 1987, n. 610, *G.U.* 4 novembre 1987, n. 46.

legge 10 maggio 1973, n. 346, artt. 1, 3 e 6 (artt. 3, 24 e 42 della Costituzione).

Pretore di Castiglione del Lago, ordinanza 27 giugno 1987, n. 410, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 7, ultimo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale delle Marche, ordinanza 11 novembre 1986, n. 187/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10 (artt. 3, 32 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, ordinanza 30 settembre 1983, n. 154/87, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. c) (artt. 3, 47 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Brescia, ordinanza 5 dicembre 1985, n. 281/87, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. f) (artt. 3, 33, 34 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 5 giugno 1986, n. 291/87, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. g) (artt. 3, 29, 30 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, ordinanza 16 aprile 1987, n. 387, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 10, 16 e 48 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bologna, ordinanza 12 novembre 1985, n. 245/87, *G.U.* 1 luglio 1987, n. 27.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12, lett. e) (artt. 3, 38, 53, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, ordinanza 6 maggio 1985, n. 178/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76 (artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, ordinanza 25 marzo 1986, n. 349/87, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 22 giugno 1985, n. 183/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

Corte d'appello di Milano, ordinanza 7 aprile 1987, n. 305, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Milano, ordinanze (cinque) 9 maggio 1986, nn. 562-566/87, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

Commissione tributaria di secondo grado di Milano, ordinanza 9 maggio 1986, n. 640/87, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 56, primo comma, 57, secondo comma (artt. 24 e 27 della Costituzione).

Corte d'appello di Firenze, ordinanza 16 marzo 1987, n. 254, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

Corte d'appello di Firenze, ordinanza 9 luglio 1987, n. 539, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, ultimo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Pistoia, ordinanza 20 ottobre 1987, n. 815, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47 (artt. 3 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Ivrea ordinanze (due) 5 marzo 1985 e 2 dicembre 1986 nn. 199 e 200/87, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

Commissione tributaria di primo grado di Salerno, ordinanza 22 dicembre 1986, n. 268/87, *G.U.* 15 luglio 1987, n. 29.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Udine, ordinanza 20 maggio 1986, n. 195/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

Commissione tributaria di secondo grado di Udine, ordinanza 20 maggio 1986, n. 196/87, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 47 e 57 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Imperia, ordinanza 15 gennaio 1987, n. 246, *G.U.* 1 luglio 1987, n. 27.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 54, ultimo comma (artt. 2, 3 e 24 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 23 febbraio 1987, n. 222, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55 (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, ordinanza 2 dicembre 1986, n. 234/87, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Milano, ordinanza 6 febbraio 1985, n. 567/887, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 40, quarto comma (artt. 3, 41 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Agrigento, ordinanza 4 novembre 1986, n. 215/87, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 (art. 10 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 18 settembre 1986, n. 226/87, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54 (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di San Benedetto del Tronto, ordinanza 2 marzo 1987, n. 532, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, primo comma (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Foggia, ordinanza 24 febbraio 1987, n. 288, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54 (artt. 24, 102 e 113 della Costituzione).

Pretore di Venasca, ordinanza 12 gennaio 1987, n. 290, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Rovereto, ordinanza 19 gennaio 1987, n. 235, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, ordinanza 6 marzo 1987, n. 396, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, ordinanza 2 dicembre 1986, n. 234/87, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma (art. 24 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Monza, ordinanza 18 marzo 1987, n. 292, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 21 maggio 1986, n. 253/87, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 15 luglio 1987, n. 833, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 38 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 29 ottobre 1986, n. 800/87, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 8 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ordinanza 12 marzo 1987, n. 327, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bra, ordinanza 29 giugno 1987, n. 818, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, quarto e sesto comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sondrio, ordinanza 9 aprile 1987, n. 353, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

Pretore di Vittorio Veneto, ordinanza 24 marzo 1987, n. 400, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

Pretore di Lucca, ordinanza 28 maggio 1986, n. 542/87, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

Pretore di Lucca, ordinanza 26 marzo 1986, n. 543/87, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

Pretore di Verona, ordinanza 28 settembre 1987, n. 823, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

Pretore di Lucca, ordinanze (due) 18 dicembre 1985 e 29 gennaio 1986 nn. 810 e 811/87, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 1 (artt. 3, 4 e 41 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 19 marzo 1987, n. 314, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

Pretore di Pontedera, ordinanza 2 giugno 1987, n. 561, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19 (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Tribunale di Trapani, ordinanza 20 febbraio 1987, n. 378, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quarto comma, ultima parte (art. 3 della Costituzione).

Magistrato di sorveglianza di Roma, ordinanze (quattro) 30 aprile, 7 maggio, 21 maggio e 19 marzo 1987, nn. 344-347, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

Magistrato di sorveglianza di Roma, ordinanze (due) 11 giugno e 2 aprile 1987, nn. 607-608, *G.U.* 4 novembre 1987, n. 46.

Magistrato di sorveglianza di Brescia, ordinanze (due) 27 maggio 1987, nn. 703-704, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quarto comma, ultima parte (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Perugia, ordinanza 1 luglio 1987, n. 734, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 17, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Bari, ordinanza 21 ottobre 1986, n. 231/87, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 22, ultimo comma (art. 81 della Costituzione).

Tribunale di Catania, ordinanza 16 dicembre 1987, n. 637, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

d.l. 3 maggio 1976, n. 161, art. 2, lett. c) [conv. in legge 14 maggio 1976, n. 240] (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 30 settembre 1985, n. 274/87, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

legge 10 maggio 1976, n. 249, art. 7 (artt. 23, 25, 76 e 77 della Costituzione).

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 8 giugno 1987, n. 351, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, ultimo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Avigliano, ordinanza 22 novembre 1986, n. 765/87, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 8 agosto 1977, n. 513, art. 22 e 23 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 27 febbraio 1987, n. 149, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 1 (artt. 2, 3, secondo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 34, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 15 settembre 1987, n. 808, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 2 (artt. 3, 4 e 41 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 19 marzo 1987, n. 314, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

Pretore di Pontedera, ordinanza 2 giugno 1987, n. 561, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, art. 4 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 19 marzo 1987, n. 329, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4 (artt. 3 e 37 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 4 febbraio 1987, n. 194, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 16 dicembre 1977, n. 104, art. 2, secondo comma, (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 23 febbraio 1987, n. 222, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 1, 2 e 11 (artt. 8, nn. 15 e 16, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, e 116 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza 18 giugno 1987, n. 720, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

legge 2 febbraio 1978, n. 30, art. 9 (artt. 3 e 35 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 16 febbraio 1987, n. 192, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

Pretore di Pisa, ordinanza 16 febbraio 1987, n. 216, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 (art. 81 della Costituzione).

Tribunale di Catania, ordinanza 16 dicembre 1987, n. 637, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

legge 13 maggio 1978, n. 180, artt. 2 e 3 (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Pretore di Bracciano, ordinanza 19 febbraio 1987, n. 260, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 11 (artt. 3, 53 e 81, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Messina, ordinanze (tre) 17 marzo 1987, nn. 784-786, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma (artt. 23, 25, 76 e 77 della Costituzione).

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 8 giugno 1987, n. 351, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma (artt. 25 e 76 della Costituzione).

Tribunale di Venezia, ordinanza 24 giugno 1987, n. 390, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

Tribunale di Venezia, ordinanza 13 luglio 1987, n. 571, *G.U.* 28 ottobre 1987, n. 45.

d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma (artt. 25, 76 e 77 della Costituzione).

Tribunale di Savona, ordinanza 6 maggio 1987, n. 293, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

Corte d'appello di Firenze, ordinanza 4 giugno 1987, n. 373, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

Corte d'appello di Firenze, ordinanza 21 maggio 1987, n. 393, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

Corte d'appello di Firenze, ordinanze (due) 16 luglio 1987, nn. 535 e 537, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

Corte d'appello di Firenze, ordinanze (due) 9 luglio 1987, nn. 536 e 538, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

Tribunale di Fermo, ordinanze (due) 23 aprile e 14 maggio 1987, nn. 540-541, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

Tribunale di Firenze, ordinanza 17 giugno 1987, n. 549, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

Corte d'appello di Firenze, ordinanze (due) 24 settembre e 1° ottobre 1987, nn. 831-832, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

Tribunale di Napoli, ordinanza 22 settembre 1987, n. 733, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

Tribunale di Firenze, ordinanza 16 giugno 1987, n. 790, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 29 aprile 1987, n. 310, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

Tribunale di Firenze, ordinanza 26 maggio 1987, n. 317, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Bari, ordinanza 9 marzo 1987, n. 189, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 53, quarto comma, 57, secondo comma e 76, secondo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 18 luglio 1987, n. 707, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57 (artt. 3, 53 e 101 della Costituzione).

Tribunale di Massa, ordinanza 4 giugno 1985, n. 278/87, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 116 (artt. 3 e 52 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 13 marzo 1987, n. 273, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

legge 8 gennaio 1979, n. 3, art. 1 [di convers. dell'art. 5, quindicesimo e diciottesimo comma, del d.l. 10 novembre 1978, n. 702] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 8 luglio 1987, n. 719, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

legge 6 febbraio 1979, n. 42, art. 17 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 19 marzo 1987, n. 329, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge 30 aprile 1979, n. 101, artt. 17 e 41 (artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanze (due) 17 novembre 1986 e 19 gennaio 1987, nn. 300 e 301/87, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 26 gennaio 1987, n. 545, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

legge reg. Sardegna 5 luglio 1979, n. 59, art. 4 (art. 27 statuto speciale per la Sardegna).

Pretore di La Maddalena, ordinanze (due) 16 luglio 1987, nn. 699 e 700, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 2 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Corte d'appello di Milano, ordinanza 7 aprile 1987, n. 305, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 2 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 23 aprile 1987, n. 602, *G.U.* 4 novembre 1987, n. 46.

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, primo e secondo comma (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 27 gennaio 1987, n. 604, *G.U.* 4 novembre 1987, n. 46.

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 57 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 6 luglio 1983, n. 824/87, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3, primo comma, lett. b) [conve. in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3, 53 e 101 della Costituzione).

Tribunale di Massa, ordinanza 4 giugno 1985, n. 278/87, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-quater [conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 29 maggio 1987, n. 370, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 258/87, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

legge reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, art. 3, primo comma, lett. b) (artt. 3, 44 e 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 3 luglio 1987, n. 709, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 533, artt. 1 e 2 (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 29 settembre 1986, n. 153/87, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 533, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanza 29 ottobre 1986, n. 365/87, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 46, primo e terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 luglio 1987, n. 713, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 36 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 15 ottobre 1986, n. 225/87, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, artt. 36 e 119 (artt. 36, 76 e 77 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Calabria, ordinanza 24 giugno 1986, n. 394/87, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, artt. 50, 51, 52 e 53 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 258/87, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 51, secondo comma (artt. 76, 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanze (due) 26 febbraio 1986, nn. 137 e 138/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 5 novembre 1986, n. 201/87, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 59, secondo comma (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 13 novembre 1986, n. 193/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge reg. Veneto 31 ottobre 1980, n. 88, art. 39, primo comma, lett. b) (artt. 5, 97, 118, 123 e 128 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 12 febbraio 1987, n. 275, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

legge 23 dicembre 1980, n. 930, art. 6, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Calabria, ordinanza 14 gennaio 1987, n. 313, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

d.l. 28 febbraio 1981, n. 36, art. 1, terzo comma [conv. in legge 29 aprile 1981, n. 163] (art. 81 della Costituzione).

Tribunale di Catania, ordinanza 16 dicembre 1987, n. 637, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

legge prov. di Trento 27 luglio 1981, n. 11, articolo unico (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale di Trento, ordinanza 26 ottobre 1987, n. 813, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Benevento, ordinanza 8 aprile 1987, n. 249, *G.U.* 1 luglio 1987, n. 27.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12, terzo e settimo comma [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 18 luglio 1987, n. 707, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 6 agosto 1981, n. 432, art. 11 (artt. 3 e 23 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 22 gennaio 1986, n. 182/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

d.m. 9 settembre 1981, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 18 luglio 1987, n. 707, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

d.l. 23 settembre 1981, n. 537, art. 12 (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 29 settembre 1986, n. 153/87, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

legge 9 ottobre 1981, n. 824, art. 6 (artt. 3, 41 e 53 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 158/87, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

Corte di cassazione, ordinanze (tredici) 30 ottobre 1986, nn. 159-171/87, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

Pretore di Cagliari, ordinanza 6 maggio 1987, n. 364 *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

Pretore di Bari, ordinanza 1 settembre 1987, n. 779, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge reg. Umbria 21 ottobre 1981, n. 69, artt. 7, 8, 9 e 11 (artt. 33 e 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, ordinanza 15 ottobre 1986, n. 214/87, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 8, primo comma, lett. a) (artt. 3, 76 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 10 dicembre 1986, n. 282/87, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

d.m. 28 ottobre 1981, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 18 luglio 1987, n. 707, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Castelfiorentino, ordinanza 16 dicembre 1986, n. 140/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 12 dicembre 1986, n. 147/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 54 (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Tribunale militare di Padova, ordinanza 24 settembre 1986, n. 142/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

Tribunale militare di Padova, ordinanze (due) 10 dicembre e 13 novembre 1986, nn. 143 e 144/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

Tribunale militare di Padova, ordinanza 6 febbraio 1987, n. 381, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77 (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Tribunale militare di Padova, ordinanze (tre) 18, 12 marzo e 6 febbraio 1987, nn. 367-369, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

Tribunale militare di Padova, ordinanza 18 giugno 1987, n. 534, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 54, 77 e 79 (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 29 ottobre 1986, n. 355/87, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 60, ultimo comma, e 77, secondo comma (art. 27 della Costituzione).

Pretore di Brunico, ordinanza 26 agosto 1987, n. 826, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Cairo Montenotte, ordinanza 17 febbraio 1987, n. 156, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

Pretore di Cairo Montenotte, ordinanza 31 marzo 1987, n. 264, *G.U.* 15 luglio 1987, n. 29.

Corte d'appello di Palermo, ordinanza 12 dicembre 1986, n. 777/87, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 107 (artt. 3, 25 e 112 della Costituzione).

Magistrato di sorveglianza presso tribunale di Foggia, ordinanza 16 settembre 1986, n. 526/87, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 2, secondo comma [conv. in legge 26 febbraio 1982, n. 54] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanza 29 ottobre 1986, n. 365/87, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, quinto comma [conv. in legge 26 febbraio 1982, n. 54] (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 27 novembre 1986, n. 197/87, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 13, 14 e 15 [conv. in legge 23 marzo 1982, n. 94] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 22 luglio 1987, n. 550, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. b) [conv. in legge 25 marzo 1982, n. 94] (artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 3 gennaio 1987, n. 207, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

Pretore di Milano, ordinanza 17 marzo 1987, n. 302, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

Pretore di Milano, ordinanza 14 maggio 1987, n. 606, *G.U.* 4 novembre 1987, n. 46.

Pretore di Milano, ordinanze (tre) 26 giugno, 7 e 21 luglio 1987, nn. 804-806, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 25 gennaio 1982, n. 17, art. 4, undicesimo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 14 marzo 1985, n. 797/87, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.l. 27 febbraio 1982, n. 57, art. 4 [conv. in legge 29 aprile 1982, n. 187] (artt. 3, 24, 28, 42 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 22 ottobre 1986, n. 255/87, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

legge reg. Puglia 19 marzo 1982, n. 12, art. 77 (art. 117 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 13 maggio 1987, n. 822, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 7, lett. a) (artt. 3, 42 e 44 della Costituzione).

Pretore di Andria, ordinanza 23 febbraio 1987, n. 152, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 3 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Commissione tributaria di Termini Imerese, ordinanza 11 maggio 1987, n. 603, *G.U.* 4 novembre 1987, n. 46.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, secondo e quarto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 18 luglio 1987, n. 707, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, quarto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Benevento, ordinanza 8 aprile 1987, n. 249, *G.U.* 1 luglio 1987, n. 27.

legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 31 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Consiglio di Stato, ordinanza 9 gennaio 1987, n. 376, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza 10 aprile 1987, n. 730, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43 (artt. 3, 33, 51 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 16 maggio 1983, n. 702/87, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 46, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza 16 gennaio 1987, n. 722, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 3, secondo comma [conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516] (art. 25 della Costituzione).

Giudice istruttore presso tribunale di Foggia, ordinanza 27 maggio 1987, n. 316, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12 [conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516] artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 18 giugno 1986, n. 184/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 17 giugno 1987, n. 415, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, primo comma [conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516] (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Voghera, ordinanza 23 maggio 1987, n. 397, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, primo comma [conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516] (artt. 24 e 25 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Parma, ordinanza 17 luglio 1987, n. 701, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26 [conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516] (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, ordinanza 4 febbraio 1987, n. 520, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26 [conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516] (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Napoli, ordinanza 11 febbraio 1987, n. 261, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

Commissione tributaria di secondo grado di Bologna, ordinanza 21 ottobre 1986, n. 801/87, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 2, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Catania, ordinanza 17 giugno 1987, n. 705, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo e secondo comma [conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 10 aprile 1987, n. 277, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

Corte d'appello di Torino, ordinanza 26 giugno 1987, n. 799, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 20, quinto comma [conv. in legge 26 aprile 1983, n. 131] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Cremona, ordinanza 22 aprile 1987, n. 816, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 30-bis [introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131] (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Venezia, ordinanza 4 febbraio 1987, n. 330, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-ter (artt. 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Veneto, ordinanza 29 gennaio 1987, n. 809, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 23, primo comma (artt. 3, 24 e 39 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 11 febbraio 1987, n. 401, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

legge 21 aprile 1983, n. 123, art. 7 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 15 gennaio 1987, n. 374, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-bis (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Arezzo, ordinanza 2 dicembre 1986, n. 270/87, *G.U.* 22 luglio 1987, n. 30.

Pretore di Roma, ordinanza 3 giugno 1987, n. 371, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-bis e 30-ter (artt. 24, 81 e 113 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 13 febbraio 1987, n. 289, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

legge prov. Trento 2 maggio 1983, n. 14, art. 28, primo, secondo e sesto comma (artt. 24, 101, 113 e 42 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 20 febbraio 1987, n. 766, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 68 (artt. 3, 24 e 102 della Costituzione).

Corte d'appello di Bologna, ordinanza 20 maggio 1987, n. 363, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 68 (artt. 3 e 102 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Torino, ordinanza 2 febbraio 1987, n. 247, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

Tribunale per i minorenni di Torino, ordinanza 28 gennaio 1987, n. 272, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

Tribunale per i minorenni di Trento, ordinanza 26 maggio 1987, n. 323, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 79, primo comma (artt. 2, 3 e 30 della Costituzione).

Corte d'appello di Venezia, ordinanza 28 novembre 1986, n. 228/87, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

d.m. 25 maggio 1983, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 18 luglio 1987, n. 707, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, quattordicesimo comma [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 27, 32 e 38 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 7 settembre 1987, n. 793, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, quattordicesimo comma [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 16 dicembre 1986, n. 203/87, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

d.l. 12 settembre 1983, n. 468, art. 13 [conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 32 e 38 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 3 febbraio 1987, n. 139, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 9, terzo comma (artt. 3, 4 e 41 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 5 marzo 1986, n. 136/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 9 aprile 1986, n. 175/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 [conv. del d.l. 12 settembre 1983, n. 463] (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 29 settembre 1986, n. 153/87, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 (artt. 3, 53 e 101 della Costituzione).

Tribunale di Massa, ordinanza 4 giugno 1985, n. 278/87, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 32, quarto comma (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 26 agosto 1987, n. 795, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 29 settembre 1986, n. 153/87, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Benevento, ordinanza 8 aprile 1987, n. 249, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

Pretore di Torino, ordinanza 18 luglio 1987, n. 707, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge reg. Puglia 27 febbraio 1984, n. 10, art. 32 (artt. 3 e 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ordinanza 27 febbraio 1986, n. 173/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge reg. Puglia 27 febbraio 1984, n. 10, art. 33 (artt. 3 e 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ordinanza 27 febbraio 1986, n. 172/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge reg. Marche 6 marzo 1984, n. 6 (artt. 117 e 118 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 5 novembre 1985, n. 145/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

legge 9 maggio 1984, n. 118, articolo unico (artt. 3, 41 e 53 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 158/87, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

Corte di cassazione, ordinanze (tredici) 30 ottobre 1986, nn. 159-171/87, *G.U.* 20 maggio 1987, n. 21.

Corte di cassazione, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 256/87, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

Pretore di Cagliari, ordinanza 20 marzo 1987, n. 263, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

Pretore di Cagliari, ordinanza 6 maggio 1987, n. 364, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

Pretore di Bari, ordinanza 1° settembre 1987, n. 779, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge reg. Abruzzo 6 giugno 1984, n. 39, punto 28 (artt. 3, 41, 42 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, ordinanza 26 novembre 1986, n. 385/87, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

legge reg. Abruzzo 6 giugno 1984, n. 39, punto 42 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, ordinanza 26 novembre 1986, n. 384/87, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 12 maggio 1987, n. 326, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Brindisi, ordinanza 4 febbraio 1987, n. 155, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

Tribunale di Pistoia, ordinanza 7 gennaio 1987, n. 238, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

Tribunale di Pistoia, ordinanza 4 febbraio 1987, n. 239, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

Pretore di Genova, ordinanza 10 marzo 1987, n. 248, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

Pretore di Torino, ordinanze (due) 13 marzo e 6 aprile 1987, nn. 265 e 266, *G.U.* 15 luglio 1987, n. 29.

Pretore di Parma, ordinanza 25 luglio 1986, n. 366/87, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

Tribunale di Pistoia, ordinanza 6 maggio 1987, n. 380, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

Pretore di Parma, ordinanza 5 dicembre 1986, n. 553/87, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

Pretore di Arezzo, ordinanza 12 maggio 1987, n. 548, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

Tribunale di Forlì, ordinanza 4 giugno 1987, n. 731, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3 (art. 38 della Costituzione).

Pretore di Frosinone, ordinanza 20 settembre 1986, n. 181/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

Pretore di Pavia, ordinanza 13 marzo 1987, n. 230, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

Pretore di Roma, ordinanze (due) 8 giugno e 15 luglio 1987, nn. 522 e 523, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

Pretore di Pavia, ordinanza 25 luglio 1987, n. 546, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

Pretore di Pavia, ordinanza 5 settembre 1987, n. 642, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

Pretore di Torino, ordinanza 13 giugno 1987, n. 706, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 4 (artt. 3, 29, 30, 31 e 38 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 9 luglio 1987, n. 560, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44

legge 16 luglio 1984, n. 326, art. 3 (artt. 3, 4 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 26 febbraio 1986, n. 191/87, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

legge 27 luglio 1984, n. 397, art. 3 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Gravina in Puglia, ordinanza 12 agosto 1987, n. 711, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Gravina in Puglia, ordinanza 12 agosto 1987, n. 711, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 11 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sezione istruttoria presso corte d'appello di Bologna, ordinanza 13 ottobre 1987, n. 820, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 12 giugno 1986, n. 208/87, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

legge 6 agosto 1984, n. 425, artt. 1, secondo comma, e 10, secondo comma (artt. 3, 24, 25, 36, 70, 97, 102, 103, 107 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanze (dodici) 7 ottobre 1986, nn. 333-343 e 357/87, *G.U.* 12 agosto 1987, n. 33.

legge 6 agosto 1984 n. 425, artt. 1, secondo comma, e 10, secondo comma (artt. 3, 24, 25, 36, 70, 97, 102, 103, 107 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 7 ottobre 1986, n. 377/87, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, secondo comma (artt. 101, 102 e 103 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (quattro) 12 novembre 1986, nn. 210-213/87, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, ordinanza 12 novembre 1986, n. 304/87, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge reg. Sicilia 10 agosto 1984, n. 46, art. 7 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Caltanissetta, ordinanza 13 gennaio 1987, n. 294, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge reg. siciliana 21 agosto 1984, n. 67, art. 1 (artt. 2, 3, 32, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, e 17 dello statuto speciale reg. Sicilia).

Pretore di Avola, ordinanza 26 giugno 1987, n. 791, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 24 novembre 1984, n. 798, art. 19 (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 23 ottobre 1985, n. 298/87, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, artt. 1, quinto comma, e 3, primo comma [conv. in legge 4 febbraio 1985, n. 10] (artt. 3 e 21 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 18 giugno 1985, n. 250/87, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 10 (artt. 3, 23, e 53 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 29 settembre 1986, n. 153/87, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 15 (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 26 agosto 1987, n. 795, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 101 della Costituzione).

Pretore di Bracciano, ordinanza 26 febbraio 1987, n. 227, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Castelfiorentino, ordinanza 25 febbraio 1987, n. 251, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Teano, ordinanza 31 ottobre 1986, n. 134/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

Pretore di Teano, ordinanza 14 novembre 1986, n. 141/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

Pretore di Teano, ordinanza 5 marzo 1987, n. 229, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

Pretore di Teano, ordinanza 24 aprile 1987, n. 572, *G.U.* 28 ottobre 1987, n. 45.

legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22 (artt. 101 e 112 della Costituzione).

Pretore di Castelfiorentino, ordinanza 27 maggio 1987, n. 528, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

- legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22** (art. 112 della Costituzione).
- Pretore di Avola, ordinanza 6 febbraio 1987, n. 198, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.
- Pretore di Avola, ordinanze (due) 13 e 2 febbraio 1987, nn. 285-286, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.
- legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo e secondo comma** (art. 112 della Costituzione).
- Pretore di Catania, ordinanza 9 febbraio 1987, n. 150, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.
- Pretore di Avola, ordinanza 19 dicembre 1986, n. 151/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.
- legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. da 31 a 44** (artt. 3 e 128 della Costituzione).
- Pretore di Pietrasanta, ordinanza 29 giugno 1987, n. 412, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.
- legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. da 31 a 44** (artt. 3, 77 e 128 della Costituzione).
- Pretore di Pietrasanta, ordinanza 29 giugno 1987, n. 551, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.
- legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40** (artt. 3 e 25 della Costituzione).
- Pretore di Corleone, ordinanza 8 luglio 1987, n. 735, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.
- legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 9** (artt. 3, 19, 33 della Costituzione).
- Tribunale di Milano, ordinanza 11 giugno 1987, n. 638, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.
- legge reg. Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 6, punto 3, lett. c)** (artt. 25 e 117 della Costituzione).
- Pretore di Caprino Veronese, ordinanza 12 maggio 1987, n. 395, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.
- d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-quater [conv. in legge 21 giugno 1985, n. 298]** (art. 3 della Costituzione).
- Pretore di Sörtino, ordinanza 12 ottobre 1987, n. 819, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.
- d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-quater [conv. in legge 21 giugno 1985, n. 298]** (art. 36 della Costituzione).
- Pretore di Caselfiorentino, ordinanza 25 febbraio 1987, n. 251, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

legge 17 maggio 1985, n. 210, artt. 21 e 23 (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 10 febbraio 1987, n. 236, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies (artt. 3, 24, 25 e 112 della Costituzione).

Pretore di Salò, ordinanza 9 settembre 1986, n. 257/87, *G.U.* 8 luglio 1987, n. 28.

legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 10 (artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanze (due) 26 febbraio 1986, nn. 137 e 138/87, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 5 novembre 1986, n. 201/87, *G.U.* 3 giugno 1987, n. 23.

d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 (artt. 3, 19 e 33 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 11 giugno 1987, n. 638, *G.U.* 11 novembre 1987, n. 47.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 (artt. 2, 3, 35 e 53 della Costituzione).

Pretore di Palmi, ordinanza 2 dicembre 1986, n. 321/87, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 (artt. 2, 3, e 53 della Costituzione).

Pretore di Palmi, ordinanza 16 dicembre 1986, n. 322/87, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione).

Pretore di Palermo, ordinanza 28 marzo 1987, n. 279, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

Pretore di Palmi, ordinanza 22 dicembre 1986, n. 320/87, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Vigevano, ordinanze (due) 2 aprile 1987, nn. 283 e 284, *G.U.* 29 luglio 1987, n. 31.

Pretore di Taranto, ordinanza 11 maggio 1987, n. 325, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

Pretore di Venezia, ordinanza 21 gennaio 1987, n. 331, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

Pretore di Vigevano, ordinanza 29 maggio 1987, n. 358, *G.U.* 19 agosto 1987, n. 34.

Pretore di Brescia, ordinanza 18 maggio 1987, n. 402, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

Pretore di Bologna, ordinanza 15 settembre 1987, n. 794, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

Pretore di Bologna, ordinanza 5 ottobre 1987, n. 821, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 (artt. 3, 53 e 81, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Messina, ordinanze (tre) 17 marzo 1987, nn. 784-786, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 (art. 53 della Costituzione).

Pretore di Taranto, ordinanza 2 marzo 1987, n. 252, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Benevento, ordinanza 8 aprile 1987, n. 249, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, artt. 31 e da 8 a 14 (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 29 settembre 1986, n. 153/87, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, artt. 31, primo, ottavo, nono, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 18 luglio 1987, n. 707, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 31, primo, ottavo e decimo comma (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione).

Pretore di Salerno, ordinanze (due) 31 marzo 1987, nn. 388 e 389, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma (artt. 3, primo comma, e 53 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanze (quattro) 13 aprile 1987, nn. 724-727, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

Pretore di Modena, ordinanza 13 aprile 1987, n. 729, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

Pretore di Modena, ordinanze (sette) 13 aprile 1987, nn. 768-774, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo, nono, decimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Benevento, ordinanza 8 aprile 1987, n. 249, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 31, ottavo, nono e quattordicesimo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Venezia, ordinanza 16 gennaio 1987, n. 133, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo e decimo comma (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione).

Pretore di Vicenza, ordinanza 9 maggio 1987, n. 375, *G.U.* 2 settembre 1987, n. 36.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo e decimo comma (artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 21 aprile 1987, n. 728, *G.U.* 9 dicembre 1987, n. 52.

legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 31, ottavo, decimo, tredicesimo e quattordicesimo comma (artt. 3, 31, 36 e 53 della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanze (tre) 11 e 13 febbraio 1987, nn. 554-556, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo, decimo, tredicesimo e quattordicesimo comma (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione).

Pretore di Trapani, ordinanza 13 marzo 1987, n. 174, *G.U.* 27 maggio 1987, n. 22.

Pretore di Foggia, ordinanza 7 maggio 1987, n. 391, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

Pretore di Parma, ordinanza 11 dicembre 1986, n. 392/87, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

Pretore di Pinerolo, ordinanze (due) 5 marzo e 2 aprile 1987, nn. 525 e 527, *G.U.* 14 ottobre 1987, n. 43.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo, tredicesimo e quattordicesimo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Sondrio, ordinanza 4 febbraio 1987, n. 237, *G.U.* 24 giugno 1987, n. 26.

Pretore di Imperia, ordinanze (due) 4 dicembre 1986, nn. 240-241/87, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

Pretore di Imperia, ordinanze (due) 8 gennaio 1987, nn. 243-244/87, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

Pretore di Imperia, ordinanza 24 marzo 1987, n. 242, *G.U.* 1° luglio 1987, n. 27.

Pretore di Sondrio, ordinanza 27 febbraio 1987, n. 609, *G.U.* 4 novembre 1987, n. 46.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, decimo, tredicesimo e quattordicesimo comma (artt. 2, 3, 36 e 53 della Costituzione).

Pretore di Verona, ordinanza 4 luglio 1987, n. 767, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, undicesimo comma (artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 13 luglio 1987, n. 775, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma (artt. 3, 25, 53, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Viterbo, ordinanza 12 febbraio 1987, n. 219, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, secondo comma (artt. 3, 24, 25, 97 e 103 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 30 giugno 1987, n. 708, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, secondo comma (artt. 5 e 103 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 9 gennaio 1987, n. 221, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31 (art. 32 della Costituzione).

Giudice istruttore presso tribunale di Asti, ordinanza 6 maggio 1987, n. 522, *G.U.* 21 ottobre 1987, n. 44.

legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di sorveglianza presso la Corte d'appello di Torino, ordinanze (due) 27 aprile 1987, nn. 403-404, *G.U.* 23 settembre 1987, n. 39.

Tribunale di sorveglianza di Torino, ordinanza 18 maggio 1987, n. 796, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, ultimo comma [conv. in legge 6 febbraio 1987, n. 15] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 26 giugno 1987, n. 712, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

Pretore di Rimini, ordinanza 2 luglio 1987, n. 718, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

Pretore di Milano, ordinanza 23 ottobre 1987, n. 825, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, art. 3 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Caltagirone, ordinanza 21 aprile 1987, n. 295, *G.U.* 5 agosto 1987, n. 32.

legge 17 dicembre 1986, n. 880, art. 11 (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Vasto, ordinanze (due) 23 gennaio e 19 febbraio 1987, nn. 223 e 224, *G.U.* 17 giugno 1987, n. 25.

d.l. 3 gennaio 1987, n. 2, artt. 1, quarto e quinto comma, e 2, primo comma, lett. b), comma 1-ter, secondo comma, e sesto comma [convertito in legge 6 marzo 1987, n. 65] (artt. 8, nn. 17 e 20; 9, n. 11; 16, 78 e 80 dello statuto spec. per il Trentino-Alto Adige).

Provincia aut. di Trento, ricorso 9 aprile 1987, n. 10, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

legge reg. Lombardia approvata il 29 gennaio 1987 e riapprovata il 5 marzo 1987 (art. 97 della Costituzione).

Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 10 aprile 1987, n. 12, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

legge 6 febbraio 1987, n. 15, art. 1 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Albano Laziale, ordinanza 22 agosto 1987, n. 710, *G.U.* 25 novembre 1987, n. 49.

legge 3 marzo 1987, n. 59 in toto, e in particolare, artt. 7, primo, quarto e ottavo comma (artt. 2, 3, terzo comma, 8 (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24), 16, primo comma dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Provincia aut. di Bolzano, ricorso 9 aprile 1987, n. 11, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

legge 3 marzo 1987, n. 59, artt. 7, primo e quarto comma, e 8 (artt. 8, nn. 3, 5, 6, 13, 16 e 21, 9, n. 10, 16 e 52 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Provincia aut. di Trento, ricorso 13 aprile 1987, n. 13, *G.U.* 6 maggio 1987, n. 19.

legge 3 marzo 1987, n. 61, art. 1, tredicesimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Pavia, ordinanza 16 ottobre 1987, n. 787, *G.U.* 16 dicembre 1987, n. 53.

d.P.R. 21 marzo 1987, n. 97, art. 5, terzo e quarto comma (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione).

Regione Liguria, ricorso 27 aprile 1987, n. 16, *G.U.* 10 giugno 1987, n. 24.

legge approv. dall'assemblea regionale siciliana il 9 aprile 1987, artt. 2, 3, 5, sub 5, e 7, sub 2 (art. 97 della Costituzione e 17, lett. b), dello statuto reg. Sicilia).

Commissario dello Stato per la reg. Sicilia, ricorso 24 aprile 1987, n. 15, *G.U.* 13 maggio 1987, n. 20.

d.P.R. 13 aprile 1987, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Salerno, ordinanza 30 settembre 1987, n. 827, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.l. 25 maggio 1987, n. 206, art. 2 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Fiorenzuola d'Arda, ordinanza 24 luglio 1987, n. 829, *G.U.* 23 dicembre 1987, n. 54.

d.l. 20 luglio 1987, n. 285, art. 6 (artt. 4, nn. 12 e 9; 5, n. 4, e 60 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia)

Regione Friuli-Venezia Giulia, ricorso 18 agosto 1987, n. 17, *G.U.* 9 settembre 1987, n. 37.

d.l. 4 agosto 1987, n. 326, artt. 2, quarto comma, e 3, primo comma [conv. in legge 3 ottobre 1987, n. 403] (artt. 14, lett. *q*); 17, lett. *i*); 19 e 36 dello statuto siciliano).

Presidente regione siciliana, ricorso 10 novembre 1987, n. 22, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

d.l. 4 settembre 1987, n. 367, art. 12 (artt. 97, 117 e 118 della Costituzione).

Regione Campania, ricorso 12 ottobre 1987, n. 18, *G.U.* 28 ottobre 1987, n. 45.

d.l. 4 settembre 1987, n. 367, art. 12 (artt. 117, 119, 9 e 77 della Costituzione).

Regione Umbria, ricorso 14 ottobre 1987, n. 19, *G.U.* 28 ottobre 1987, n. 45.

Regione Toscana, ricorso 14 ottobre 1977, n. 20, *G.U.* 28 ottobre 1987, n. 45.

legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 22 ottobre 1987, artt. 2, lett. a), 3, primo comma, 4, primo comma, 6, secondo comma, e 7, secondo comma (art. 17, lett. *e*) dello statuto speciale).

Regione siciliana, ricorso 7 novembre 1987, n. 21, *G.U.* 2 dicembre 1987, n. 51.

d.l. 7 novembre 1987 n. 458, art. 12 (artt. 117, 119, 9 e 77 della Costituzione).

Regione Toscana, ricorso 11 dicembre 1987, n. 23, *G.U.* 30 dicembre 1987, n. 55.



[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is scattered across the page and cannot be transcribed.]

